

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 5 novembre 2003

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

**AVVISO AGLI ABBONATI**

Si comunica che il giorno 16 novembre 2003 avrà termine la campagna 2003 per l'abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*. Il giorno successivo - 17 novembre - verranno sospesi gli invii dei fascicoli a tutti gli abbonati per i quali non risulti effettuato il pagamento per l'anno 2003.

Nello stesso giorno saranno resi noti i canoni per l'abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 2004. Essi verranno stampati in una delle ultime pagine dei fascicoli della *Gazzetta* e nello stesso tempo si darà avvio alla campagna di abbonamento con l'invio dei bollettini premarcati per il pagamento del canone.

La campagna di abbonamento avrà durata quattro mesi e si concluderà il 28 febbraio 2004. La sospensione degli invii agli abbonati che entro tale data non avranno effettuato il pagamento del canone, avrà effetto dal 15 marzo 2004. Si pregano gli abbonati che non intendano comunque rinnovare l'abbonamento di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* al numero 06-8508-2520 oppure al proprio fornitore.

**CORTE COSTITUZIONALE**



# S O M M A R I O

## SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

### N. 315. Sentenza 15 - 28 ottobre 2003.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Intervento in giudizio - Legittimazione - Soggetti carenti dei requisiti necessari - Inammissibilità.**

**Ricorso governativo - Termini normativi della questione - Difetto di corrispondenza con la delibera consiliare di impugnazione - Inammissibilità della questione.**

- Legge Regione Campania 22 ottobre 2002, n. 27, artt. 2 e 7.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 42, secondo comma, 97, primo comma, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma.

**Regione Campania - Edilizia e urbanistica - Istituzione del registro tecnico-urbanistico dei fabbricati - Nomina del tecnico incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del registro - Obblighi e sanzioni - Irragionevolezza della disciplina adottata, con violazione del principio di buon andamento - Illegittimità costituzionale.**

- Legge Regione Campania 22 ottobre 2002, n. 27, artt. 4 e 5, commi 2 e 3.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 97, primo comma.

**Regione Campania - Edilizia e urbanistica - Istituzione del registro tecnico-urbanistico dei fabbricati - Redazione del registro - Rinvio a disciplina regolamentare di dettaglio - Irragionevolezza intrinseca - Illegittimità costituzionale.**

- Legge Regione Campania 22 ottobre 2002, n. 27, art. 8.
- Costituzione, artt. 3, e 97, primo comma .....

Pag. 15

### N. 316. Ordinanza 15 - 28 ottobre 2003.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Giudizio abbreviato - Richiesta del giudizio condizionata ad integrazione probatoria - Rigetto da parte del giudice dell'udienza preliminare - Insindacabilità ad opera del giudice del dibattimento - Prospettata irragionevolezza con disparità di trattamento tra imputati - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale - Restituzione degli atti al rimettente.**

- Cod. proc. pen., artt. 438, 441 e 442.
- Costituzione, artt. 3 e 24 .....

» 20

### N. 317. Ordinanza 15 - 28 ottobre 2003.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Indagini preliminari - Avviso all'indagato di chiusura delle indagini - Mancata previsione - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.**

- D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 15.
- Costituzione, artt. 3 e 111 .....

» 22

## N. 318. Ordinanza 15 - 28 ottobre 2003.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Applicazione della pena su richiesta - Mancata previsione - Difetto assoluto di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.**

- D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 2, in relazione agli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen.
- Costituzione, artt. 3 e 111 ..... Pag. 23

## N. 319. Ordinanza 15 - 28 ottobre 2003.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Decreto di citazione a giudizio - Avviso all'imputato, a pena di nullità della citazione, della facoltà di presentare domanda di oblazione - Mancata previsione - Difetto assoluto di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.**

- D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 20.
- Costituzione, artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma ..... » 25

## N. 320. Ordinanza 15 - 28 ottobre 2003.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Mancata indicazione dei termini della questione e difetto assoluto in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità.**

- D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, artt. 25, comma 2, e 26, comma 1.
- Costituzione, art. 112 ..... » 26

## N. 321. Ordinanza 15 - 28 ottobre 2003.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Competenza penale - Pene pecuniarie - Rateizzazione e conversione - Competenza (già spettante al magistrato di sorveglianza) - Trasferimento al giudice dell'esecuzione - Assunta violazione del principio di buon andamento e di ragionevole durata del processo - Intervenuta pronuncia di illegittimità costituzionale - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.**

- D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113, artt. 235-239 e 299, come riprodotti nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
- Costituzione, artt. 76 (in relazione all'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50), 97, primo comma, e 111 ..... » 28

## N. 322. Ordinanza 15 - 28 ottobre 2003.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Reati e pene - Attuazione di direttiva comunitaria - Pubblicità non autorizzata di dispositivi medici - Sanzione penale - Assunta disparità di trattamento, rispetto alla pubblicità non autorizzata di medicinali per uso umano (oggetto di depenalizzazione) - Sopravvenuta sostituzione e abrogazione della norma censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46, art. 23, comma 2.
- Costituzione, art. 3 ..... Pag. 30

## N. 323. Ordinanza 15 - 28 ottobre 2003.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Applicazione della pena su richiesta - Termine per la richiesta - Decorrenza della notificazione all'imputato o al difensore del decreto o dell'avviso della data fissata per il giudizio immediato - Prospettata irragionevole disciplina con violazione del diritto di difesa - Sopravvenuta normativa di modifica - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- Cod. proc. pen., art. 458, comma 1, come richiamato dall'art. 446, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 24 ..... » 32

N. 324. Sentenza 15 - 29 ottobre 2003.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Regione Campania - Norme in tema di comunicazione ed emittenza radiotelevisiva - Localizzazione dei siti di trasmissione delle reti pubbliche - Disciplina regolamentare rimessa alla competenza della Giunta regionale in via suppletiva (in attesa di una legge organica) - Assenza di criteri delimitativi del potere conferito alla Giunta - Illegittimità costituzionale.**

- Legge Regione Campania 1° luglio 2002, n. 9, art. 11, comma 3, lettera i).
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 118; legge 31 luglio 1997, n. 249 ..... » 34

## N. 325. Sentenza 16 - 30 ottobre 2003.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Termini normativi della questione - Errore materiale nella pubblicazione dell'atto di rimessione - Emendabilità - Ininfluenza ai fini dell'individuazione della questione.**

- Legge 2 agosto 1990, n. 233, art. 16, comma 1, lettera b) - *recte*: lettera a -.

**Previdenza e assistenza - Lavoratori autonomi - Contribuzioni versate per il periodo di iscrizione alle gestioni speciali artigiani e commercianti - Cumulo ai fini della liquidazione della pensione - Prospettata deteriore disparità del trattamento pensionistico rispetto a quello spettante nell'ipotesi di versamento dei contributi ad un'unica gestione speciale - Non fondatezza della questione.**

- Legge 2 agosto 1990, n. 233, art. 16, comma 1, lettera a).
- Costituzione, art. 3 ..... » 38

n. 326. Sentenza 16 - 30 ottobre 2003.

Giudizio su conflitto di attribuzione tra Stato e Regione.

**Giustizia amministrativa - Provvedimenti in sede cautelare - Sospensione di delibere di approvazione del calendario venatorio - Ordinanza del Consiglio di Stato emessa in appello - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Emilia-Romagna - Ritenuta indebita estensione di precedente dichiarazione di illegittimità costituzionale di una legge di altra regione - Improponibilità di censure relative al modo di esercizio della giurisdizione - Inammissibilità del conflitto.**

- Ordinanza del Consiglio di Stato, sezione VI, 15 gennaio 2003, n. 90.
- Costituzione, artt. 24, 117, 127, primo comma, e 134 .....

Pag. 43

n. 327. Sentenza 16 - 30 ottobre 2003.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Questione di legittimità costituzionale - Ricorso governativo avverso legge della Regione Marche - Eccezione di inammissibilità, per generica formulazione, avanzata dalla stessa Regione - Rigetto.**

**Regione Marche - Sistema regionale di protezione civile - Avvalimento da parte della Regione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - Ricorso governativo - Asserita violazione costituzionale per mancato richiamo ai limiti della legge statale - Non fondatezza della questione.**

- Legge Regione Marche 11 dicembre 2001, n. 32, art. 3, comma 3.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 108, comma 1, lettera a), numeri 2 e 3.

**Regione Marche - Sistema regionale di protezione civile - Indirizzi per la predisposizione dei piani comunali, provinciali e speciali - Ricorso governativo - Asserito vizio costituzionale per mancato richiamo ai limiti della legge statale - Non fondatezza della questione.**

- Legge Regione Marche 11 dicembre 2001, n. 32, art. 4, comma 2, lettera d).
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 108, comma 1, lettera a), numeri 2 e 3.

**Regione Marche - Sistema regionale di protezione civile - Affidamento alle Province della predisposizione dei servizi urgenti - Ricorso governativo - Asserito vizio costituzionale per mancato richiamo ai limiti della legge statale - Non fondatezza della questione.**

- Legge Regione Marche 11 dicembre 2001, n. 32, art.12, comma 1, lettera e).
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 108, comma 1, lettera a), numeri 2 e 3.

**Regione Marche - Sistema regionale di protezione civile - Funzioni regionali per la previsione e la prevenzione - Ricorso governativo - Mancato richiamo alla indicazione e al rispetto degli indirizzi nazionali - Non fondatezza della questione.**

- Legge Regione Marche 11 dicembre 2001, n. 32, art. 4, comma 1, lettera a).
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 108, comma 1, lettera a), numero 1.

**Regione Marche - Sistema regionale di protezione civile - Piani regionali di previsione e prevenzione - Ricorso governativo - Mancato richiamo agli indirizzi nazionali - Non fondatezza della questione.**

- Legge Regione Marche 11 dicembre 2001, n. 32, art. 5, comma 1, ultimo periodo.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 108, comma 1, lettera a), numero 1.

**Regione Marche - Sistema regionale di protezione civile - Individuazione di strutture operative, in deroga all'ordinario assetto delle competenze - Potere conferito al Presidente della Giunta regionale - Ricorso governativo - Lamentato eccesso di competenza in contrasto con i limiti della legge statale - Non fondatezza della questione.**

- Legge Regione Marche 11 dicembre 2001, n. 32, art. 7, comma 1.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; legge 24 febbraio 1992, n. 225, art. 5.

**Regione Marche - Sistema regionale di protezione civile - Acquisizione di dati dalle amministrazioni pubbliche e statali - Ricorso governativo - Prospettato eccesso di competenza - Non fondatezza della questione.**

- Legge Regione Marche 11 dicembre 2001, n. 32, art. 9, comma 5.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; legge 31 dicembre 1996, n. 675 ..... Pag. 47

**N. 328.** Ordinanza 16 - 30 ottobre 2003.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Termini normativi della questione - Disposizione censurata - Intervenuta abrogazione e contestuale riproduzione con disposizione successiva, cui va riferita la questione.**

- D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113, art. 117; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 32-*bis* (introdotto dall'art. 18 della legge 6 marzo 2001, n. 60).

**Processo penale - Spese di giustizia - Soggetti non abbienti - Patrocinio a spese dello Stato - Estensione del beneficio a persone irreperibili - Prospettata violazione del principio di obbligatoria copertura finanziaria di nuove spese - Manifesta infondatezza della questione.**

- D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113, art. 117 (già art. 32-*bis* del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, introdotto dall'art. 18 della legge 6 marzo 2001, n. 60).
- Costituzione, art. 81, quarto comma ..... » 53

## ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

**N. 70.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 17 ottobre 2003 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

**Sanità pubblica - Certificazioni in materia di igiene e sanità - Norme della Regione Lombardia - Esclusione del rilascio di alcuni certificati sanitari dalle competenze delle ASL - Denunciata violazione di un principio fondamentale in materia di tutela della salute.**

- Legge della Regione Lombardia 4 agosto 2003, n. 12, art. 2.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 14, comma 3, lett. *q*).

**Sanità pubblica - Certificazioni in materia di igiene e sanità - Norme della Regione Lombardia - Soppressione dell'obbligo del libretto di idoneità sanitaria per il personale alimentarista - Denunciata esorbitanza dalla competenza legislativa regionale - Contrasto con un principio fondamentale della materia posto a tutela della salute pubblica - Invasione delle attribuzioni dello Stato in materia di «ordine pubblico e sicurezza».**

- Legge della Regione Lombardia 4 agosto 2003, n. 12, art. 4.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. *h*), e terzo; legge 30 aprile 1962, n. 283, art. 14 ..... » 55

- n. 71. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 17 ottobre 2003 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

**Impiego pubblico - Norme della Regione Toscana - Disciplina del reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni presenti sul territorio regionale - Riferibilità anche alle sedi centrali e agli uffici periferici di amministrazioni ed enti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale - Denunciata invasione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa degli enti pubblici nazionali - Violazione dei principi fondamentali cui deve attenersi la legislazione regionale concorrente in materia di mercato del lavoro - Invasione del potere regolamentare dello Stato nelle materie in cui ha competenza legislativa esclusiva.**

- Legge della Regione Toscana 4 agosto 2003, n. 42, art. 2 [che aggiunge l'art. 22-ter, commi 1, 2 e 3, nella legge regionale 26 luglio 2002, n. 32].
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lettera g), terzo e sesto; decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, art. 2, lettera i).

**Lavoro e occupazione - Norme della Regione Toscana - Disciplina del sistema regionale dei servizi per l'impiego - Attribuzione alla Giunta regionale del potere di adottare un regolamento in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro - Applicabilità anche quando siano interessati enti pubblici nazionali - Denunciata invasione del potere regolamentare dello Stato nelle materie in cui ha competenza legislativa esclusiva.**

- Legge della Regione Toscana 4 agosto 2003, n. 42, art. 1 [che aggiunge l'art. 22-bis nella legge regionale 26 luglio 2002, n. 32].
- Costituzione, art. 117, comma sesto .....

Pag. 56

- n. 861. Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 26 settembre 2003) del Tribunale di Monza del 20 febbraio 2003.

**Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Attribuzione alla polizia giudiziaria in materia di libertà personale di un potere autonomo e superiore rispetto a quello riconosciuto alla autorità giudiziaria - Irragionevole disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato analoghe o più gravi .**

- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quinquies, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione artt. 3 e 13, comma terzo.

**Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Eccessiva afflittività della sanzione (arresto da sei mesi ad un anno) - Indeterminatezza della locuzione «senza giustificato motivo» - Violazione dei principi di ragionevolezza, di tassatività della fattispecie penale e della funzione rieducativa della pena - Lesione del diritto inviolabile dello straniero alla libertà personale - Compressione del diritto di difesa.**

- Legge 30 luglio 2002, n. 189, art. 14, comma 5-ter [recte: D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189].
- Costituzione artt. 3, 13, 24, 25 e 27.

**Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Obbligo per il giudice di rilasciare all'atto di convalida dell'arresto il nulla osta all'espulsione - Violazione del principio di ragionevolezza - Contrasto con le norme costituzionali poste a tutela della condizione giuridica dello straniero - Contrasto con il principio di effettività del diritto di difesa.**

- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 3-bis, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione artt. 3, 10, 24 e 111 .....

Pag. 58

N. 862. Ordinanza del Tribunale di Monza del 3 aprile 2003.

**Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Attribuzione alla polizia giudiziaria in materia di libertà personale di un potere autonomo e superiore rispetto a quello riconosciuto alla autorità giudiziaria - Irragionevole disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato analoghe o più gravi.**

- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, lett. a) e b) [recte: art. 14, comma 5-quinquies], aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo.

**Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Eccessiva afflittività della sanzione (arresto da sei mesi ad un anno) - Indeterminatezza della locuzione «senza giustificato motivo» - Violazione dei principi di ragionevolezza, di tassatività della fattispecie penale e della funzione rieducativa della pena - Lesione del diritto inviolabile dello straniero alla libertà personale - Compressione del diritto di difesa.**

- Legge 30 luglio 2002, n. 189, art. 14, comma 5-ter [recte: D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189].
- Costituzione, artt. 3, 13, 24, 25 e 27.

**Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Obbligo per il giudice di rilasciare all'atto di convalida dell'arresto il nulla osta all'espulsione - Violazione del principio di ragionevolezza - Contrasto con le norme costituzionali poste a tutela della condizione giuridica dello straniero - Contrasto con il principio di effettività del diritto di difesa.**

- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 3-bis, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3, 10, 24 e 111 .....

» 65

NN. 863 e 864 Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — del Tribunale di Roma del 24 maggio e del 25 luglio 2003.

**Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Automatismo della misura - Mancanza di nesso funzionale tra l'arresto e la eventuale successiva applicazione di una misura cautelare - Irragionevolezza sotto diversi profili - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato di analoga gravità - Lesione del principio di inviolabilità della libertà personale.**

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quinquies, aggiunto dall' art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13 .....

» 72

n. 865. Ordinanza del Tribunale di Roma del 14 luglio 2003.

**Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Modifiche normative - Possibilità per le parti di formulare la richiesta di cui all'art. 444 cod. proc. pen., come novellato, anche nei processi penali in corso di dibattimento, nei quali risulti decorso il termine previsto dall'art. 446, comma 1, cod. proc. pen. - Sospensione del dibattimento, su richiesta dell'imputato, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunità della richiesta - Decorrenza del termine per richiedere la sospensione del processo dalla prima udienza utile successiva alla data di pubblicazione della novella - Violazione del principio di ragionevolezza - Contrasto con il principio della finalità rieducativa della pena - Lesione del principio della ragionevole durata del processo.**

- Legge 12 giugno 2003, n. 134, art. 5, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3, 27 e 111.

**Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Modifiche normative - Ampliamento dell'ambito operativo dell'istituto - Conseguente sottrazione della maggioranza dei reati al giudizio di cognizione piena - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione del principio del contraddittorio.**

- Legge 12 giugno 2003, n. 134, art. 1.
- Costituzione, artt. 3 e 111 .....

Pag. 77

n. 866. Ordinanza del Tribunale di Roma del 1° luglio 2003.

**Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Modifiche normative - Possibilità per le parti di formulare la richiesta di cui all'art. 444 cod. proc. pen., come novellato, anche nei processi penali in corso di dibattimento, nei quali risulti decorso il termine previsto dall'art. 446, comma 1, cod. proc. pen. - Sospensione del dibattimento, su richiesta dell'imputato, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunità della richiesta - Decorrenza del termine per richiedere la sospensione del processo dalla prima udienza utile successiva alla data di pubblicazione della novella - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione del principio della ragionevole durata del processo.**

- Legge 12 giugno 2003, n. 134, art. 5, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

**Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Modifiche normative - Ampliamento dell'ambito operativo dell'istituto - Conseguente sottrazione della maggioranza dei reati al giudizio di cognizione piena - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione del principio del contraddittorio.**

- Legge 12 giugno 2003, n. 134, art. 1.
- Costituzione, artt. 3 e 111 .....

» 84

n. 867. Ordinanza del Tribunale di Roma del 1° luglio 2003.

**Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Modifiche normative - Possibilità per le parti di formulare la richiesta di cui all'art. 444 cod. proc. pen., come novellato, anche nei processi penali in corso di dibattimento, nei quali risulti decorso il termine previsto dall'art. 446, comma 1, cod. proc. pen. - Sospensione del dibattimento, su richiesta dell'imputato, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunità della richiesta - Decorrenza del termine per richiedere la sospensione del processo dalla prima udienza utile successiva alla data di pubblicazione della novella - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione del principio della ragionevole durata del processo.**

- Legge 12 giugno 2003, n. 134, art. 5, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

**Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Modifiche normative - Ampliamento dell'ambito operativo dell'istituto - Conseguente sottrazione della maggioranza dei reati al giudizio di cognizione piena - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione del principio del contraddittorio.**

- Legge 12 giugno 2003, n. 134, art. 1.
- Costituzione, artt. 3 e 111 .....

» 89

- N. 868. Ordinanza del Giudice di pace di Osimo del 20 maggio 2003.  
**Circolazione stradale - Sanzioni amministrative accessorie - Sospensione della patente di guida - Opposizione avverso il relativo provvedimento - Autonoma proponibilità anche nei casi in cui la suddetta sanzione sia prevista come accessoria ad un illecito penale (in specie, al reato di guida in stato di ebbrezza, di cui all'art. 186, comma 2, del codice stradale) - Contrasto con il principio di eguaglianza - Violazione delle garanzie del giusto processo e del giudice naturale precostituito per legge - Irragionevolezza - Ingiustificata disparità di trattamento tra cittadini a seconda che siano giudicati in sede penale o civile.**  
 - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 218, comma 5, e 186, comma 2.  
 - Costituzione, artt. 3, 25 e 111 ..... Pag. 94
- N. 869. Ordinanza del Giudice di pace di Osimo del 30 maggio 2003.  
**Circolazione stradale - Sanzioni amministrative accessorie - Sospensione della patente di guida - Opposizione avverso il relativo provvedimento - Autonoma proponibilità nei casi in cui la predetta sanzione sia prevista come accessoria all'illecito penale di cui all'art. 189, comma 6, del codice stradale (inottemperanza all'obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alle persone) - Questione di legittimità costituzionale - Omessa indicazione dei parametri costituzionali.**  
 - Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 218, comma 5 » 96
- N. 870. Ordinanza del Tribunale di Pescara del 22 maggio 2003.  
**Straniero - Espulsione amministrativa - Notificazione del decreto di espulsione - Traduzione del provvedimento in una lingua nota allo straniero - Prevista possibilità, in presenza di fattori contingenti, della traduzione in una lingua (inglese, francese, spagnola), non conosciuta dall'intimato - Violazione del principio di personalità della responsabilità penale.**  
 - D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 7.  
 - Costituzione, art. 27 ..... » 98
- N. 871. Ordinanza del Tribunale di Velletri, sez. distaccata di Albano Laziale del 28 giugno 2003.  
**Processo penale - Disposizioni relative alle sezioni distaccate del Tribunale - Inosservanza delle disposizioni di ordinamento giudiziario relative alla ripartizione tra sede principale e sezioni distaccate, o tra diverse sezioni distaccate, dei procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica - Rilevabilità fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, anche nel caso in cui il rilievo sia impossibile in quella fase - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge.**  
 - D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 163-bis.  
 - Costituzione, artt. 3 e 25, primo comma ..... » 99
- N. 872. Ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata sez. distaccata di Gragnano del 15 luglio 2003.  
**Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Modifiche normative - Disciplina transitoria concernente la possibilità, per i procedimenti in corso di dibattimento (nei quali risulti decorso il termine di cui all'art. 446, comma 1, cod. proc. pen.), di formulare la richiesta di cui all'art. 444, cod. proc. pen., come novellato, e di chiedere la sospensione del dibattimento per valutare l'opportunità della richiesta - Applicabilità ai procedimenti pendenti introdotti, ai sensi dell'art. 550 cod. proc. pen., da citazione diretta - Preclusione - Violazione del principio di ragionevolezza sotto diversi profili - Lesione del diritto di difesa - Contrasto con il principio della ragionevole durata del processo.**  
 - Legge 12 giugno 2003, n. 134, art. 5, commi 1 e 2.  
 - Costituzione, artt. 3, 24 e 111, comma secondo, ultimo periodo ..... » 102

- n. **873.** Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 30 settembre 2003) del Tribunale per i minorenni di Firenze del 21 febbraio 2003.
- Adozione e affidamento - Informazioni riguardanti l'origine dell'adottato e l'identità dei genitori biologici - Possibilità di accesso da parte dell'adottato che abbia raggiunto l'età prevista dalla legge - Divieto di autorizzazione qualora il genitore biologico abbia dichiarato a suo tempo di non voler essere nominato - Preventiva verifica della persistente volontà del genitore di mantenere l'anonimato - Mancata previsione - Violazione del diritto dell'adottato all'identità personale (comprensivo di quello a conoscere le proprie vere origini) - Lesione del diritto alla salute e all'integrità psico-fisica - Contrasto con il principio di uguaglianza - Irragionevole disparità di trattamento fra adottati.**
- Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 28, comma 7.
  - Costituzione, artt. 2, 3 e 32; Convenzione di New York sui diritti del fanciullo 20 novembre 1989 [resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176], artt. 7 e 8; Convenzione dell'Aja 25 ottobre 1980 [resa esecutiva con legge 15 gennaio 1994, n. 64], art. 30 .....
- Pag. 109
- n. **874.** Ordinanza del Tribunale di Venezia del 21 agosto 2003.
- Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Contrasto con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità delle misure sanzionatorie - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.**
- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dall'art. 13, comma 1, lett. b) della legge 30 luglio 2002, n. 189.
  - Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo .....
- » 113
- n. **875.** Ordinanza del Tribunale di Modica del 2 maggio 2003.
- Impiego pubblico - Controversie relative alle procedure concorsuali per l'assunzione di dipendenti della Pubblica Amministrazione - Previsione della giurisdizione del giudice ordinario solo per quelle relative ai concorsi interni - Ingiustificata differenziata tutela giurisdizionale dei concorrenti dei concorsi esterni rispetto ai concorrenti dei concorsi interni in riferimento alla lesione dei diritti soggettivi.**
- D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 68, come sostituito dall'art. 29 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e trasfuso nell'art. 63, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
  - Costituzione, art. 3 .....
- » 115
- n. **876.** Ordinanza della Corte di appello di Torino del 6 giugno 2003.
- Lavoro (Rapporto di) - Progetti di lavori socialmente utili - Previsione della possibilità di approvazione o proroga solo di quelli che utilizzano esclusivamente soggetti che abbiano maturato o possano maturare dodici mesi in tale tipo di attività nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999 - Attribuzione del beneficio ai soggetti inseriti nei progetti di lavori socialmente utili entro il 31 dicembre 1998 indipendentemente dalla data di inizio dei relativi corsi - Mancata previsione - Irrazionalità - Incidenza sulla garanzia previdenziale.**
- Legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 6.
  - Costituzione, artt. 3 e 38.
- Lavoro (Rapporto di) - Progetti di lavori socialmente utili - Soggetti che abbiano maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 - Applicabilità agli stessi delle disposizioni date del d.lgs. n. 81/2000 - Irrazionalità - Incidenza sulla garanzia previdenziale.**
- D.lgs. 28 febbraio 2000, n. 81, art. 2, comma 1.
  - Costituzione, artt. 3 e 38 .....
- » 119

- N. **877.** Ordinanza del 17 giugno 2003 della Corte dei conti sez. giur. per la Regione Calabria.  
**Pensioni - Dipendenti pubblici (nella specie, ufficiali sanitari), collocati a riposo - Riliquidazione delle pensioni a decorrere dal 1° gennaio 1988 - Omessa previsione - Ingiustificata diversa disciplina, rispetto a quanto previsto, per i magistrati ed avvocati dello Stato, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 501/1988 - Incidenza sul principio di retribuzione proporzionata ed adeguata (estensibile al trattamento pensionistico).**  
 - Legge 17 aprile 1985, n. 141.  
 - Costituzione, artt. 3 e 36, primo comma ..... Pag. 123
- N. **878.** Ordinanza del Tribunale di Messina del 12 giugno 2003.  
**Giustizia amministrativa - Devoluzione al giudice amministrativo delle controversie in materia di edilizia e urbanistica e riserva al giudice ordinario delle sole controversie relative alla determinazione e corresponsione delle indennità in conseguenza di atti espropriativi o ablativi - Conseguente istituzione di una nuova figura di giurisdizione esclusiva e piena sulle controversie aventi ad oggetto atti, provvedimenti o comportamenti delle pubbliche amministrazioni in materia di edilizia e urbanistica, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno ingiusto - Esorbitanza dai limiti della legge delegante - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 292/2000 e alle ord. nn. 123/2002 e 340/2003.**  
 - Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, artt. 34, commi 1 e 2, e 35.  
 - Costituzione, artt. 76 e 77, primo comma ..... » 126
- NN. **879 e 880.** Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — del Tribunale di Venezia del 23 agosto 2003.  
**Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Contrasto con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità delle misure sanzionatorie - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.**  
 - Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinqüies*, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.  
 - Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo ..... » 129
- N. **881.** Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 2 ottobre 2003) del tribunale di Monza del 10 ottobre 2002.  
**Processo penale - Nuove contestazioni - Modifica dell'imputazione - Facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso contestato in udienza, quando la novità della contestazione deriva da una sopravvenuta modifica normativa - Mancata previsione - Irragionevolezza - Lesione del diritto di difesa.**  
 - Cod. proc. pen., art. 516.  
 - Costituzione, artt. 3 e 24 ..... » 131
- N. **882.** Ordinanza del Tribunale di Milano del 7 maggio 2003.  
**Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Attribuzione alla polizia giudiziaria di un potere autonomo e superiore rispetto a quello riconosciuto alla autorità giudiziaria - Disparità di trattamento sotto diversi profili - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.**  
 - D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, commi 5-*quinqüies*, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.  
 - Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo ..... » 132

N. 883. Ordinanza del Tribunale di Milano del 20 maggio 2003.

**Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Attribuzione alla polizia giudiziaria di un potere autonomo e superiore rispetto a quello riconosciuto alla autorità giudiziaria - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato analoghe o di maggiore gravità - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.**

- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, commi 5-*quinquies*, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo .....

Pag. 136

N. 884. Ordinanza del Tribunale di Milano del 21 maggio 2003.

**Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Attribuzione alla polizia giudiziaria di un potere autonomo e superiore rispetto a quello riconosciuto alla autorità giudiziaria - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato analoghe o più gravi - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.**

- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo .....

» 137

N. 885. Ordinanza del Tribunale di Milano del 21 maggio 2003.

**Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Attribuzione alla polizia giudiziaria di un potere autonomo e superiore rispetto a quello riconosciuto alla autorità giudiziaria - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato analoghe o più gravi - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.**

- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo .....

» 139

# SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 315

*Sentenza 15 - 28 ottobre 2003*

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Intervento in giudizio - Legittimazione - Soggetti carenti dei requisiti necessari - Inammissibilità.**

**Ricorso governativo - Termini normativi della questione - Difetto di corrispondenza con la delibera consiliare di impugnazione - Inammissibilità della questione.**

- Legge Regione Campania 22 ottobre 2002, n. 27, artt. 2 e 7.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 42, secondo comma, 97, primo comma, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma.

**Regione Campania - Edilizia e urbanistica - Istituzione del registro tecnico-urbanistico dei fabbricati - Nomina del tecnico incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del registro - Obblighi e sanzioni - Irragionevolezza della disciplina adottata, con violazione del principio di buon andamento - Illegittimità costituzionale.**

- Legge Regione Campania 22 ottobre 2002, n. 27, artt. 4 e 5, commi 2 e 3.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 97, primo comma.

**Regione Campania - Edilizia e urbanistica - Istituzione del registro tecnico-urbanistico dei fabbricati - Redazione del registro - Rinvio a disciplina regolamentare di dettaglio - Irragionevolezza intrinseca - Illegittimità costituzionale.**

- Legge Regione Campania 22 ottobre 2002, n. 27, art. 8.
- Costituzione, artt. 3, e 97, primo comma.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Riccardo CHIEPPA;

*Giudici:* Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 4, 5, commi 2 e 3, 7 e 8 della legge Regione Campania 22 ottobre 2002, n. 27 (Istituzione del registro storico-tecnico-urbanistico dei fabbricati ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 23 dicembre 2002, depositato in cancelleria il 31 successivo ed iscritto al n. 96 del registro ricorsi 2002.

Visto l'atto di costituzione della Regione Campania, nonché gli atti di intervento dell'Associazione Proprietari Utenti (APU), Federazione di Napoli, del Sindacato Unitario Nazionale Inquilini ed Assegnatari (SUNIA) e della Confedilizia;

Udito nell'udienza pubblica del 30 settembre 2003 il giudice relatore Annibale Marini;

Uditi l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Vincenzo Coccozza per la Regione Campania.

### *Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 42, secondo comma, 97, primo comma, e 117, commi secondo, lettera *l*), e terzo, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale, in via principale, degli artt. 2, 4, 5, commi 2 e 3, 7 e 8 della legge Regione Campania 22 ottobre 2002, n. 27 (Istituzione del registro storico-tecnico-urbanistico dei fabbricati ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità).

Il ricorrente premette che la legge oggetto di censura prevede, all'art. 1, che per ogni fabbricato, pubblico o privato, sia «istituito un registro», per la cui tenuta ed aggiornamento, secondo quanto previsto dall'art. 2, il proprietario del fabbricato deve costituire un rapporto di lavoro autonomo con un tecnico, definito «tecnico incaricato», appartenente a determinate categorie professionali; che, ai sensi del successivo art. 3, della nomina di questo deve essere data comunicazione alla amministrazione comunale competente per territorio alla quale deve essere altresì inviata annualmente una «scheda di sintesi del contenuto del registro e degli allegati».

L'art. 4 indica i compiti che il tecnico incaricato deve svolgere, mentre l'art. 5 commina sanzioni in caso di violazione delle norme di cui ai precedenti artt. 2, 3 e 4; l'art. 7 prevede l'obbligo a carico dell'ufficiale rogante di verificare, in caso di «trasferimento di diritto reale sul fabbricato o parte di esso», l'esistenza del registro e la nomina del tecnico incaricato, dando comunicazione al comune interessato se la verifica è negativa.

L'art. 8 attribuisce, infine, alla Giunta regionale il compito di approvare, «sentiti gli ordini ed i collegi professionali tecnici», il regolamento attuativo della legge, nel quale saranno, fra l'altro, specificate le tariffe concordate con i rappresentanti dei richiamati ordini e collegi professionali.

Così sintetizzato il contenuto della legge, il ricorrente ritiene che essa contrasti con i menzionati parametri costituzionali.

In particolare, le norme impugnate altererebbero la disciplina codicistica in tema di rapporti contrattuali e diritti reali, incidendo, altresì, sulle disposizioni statali in materia di beni pubblici e causando, inoltre, disuguaglianze e turbative all'andamento dell'attività amministrativa.

Il ricorrente, pur non negando che la raccolta di documentazione su ciascun fabbricato possa rispondere ad un interesse sia della generalità che dei singoli proprietari, esclude che rientri nella competenza del legislatore regionale imporre l'obbligo di stipulare contratti, prevederne il contenuto, introdurre doveri a carico del notaio e dell'ufficiale rogante, nonché porre limitazioni al regime di utilizzazione e circolazione dei beni.

Le disposizioni impugnate — ad avviso dell'Avvocatura — neppure potrebbero trovare un loro fondamento costituzionale nella competenza regionale concorrente in materia di «governo del territorio», potendo questa essere esercitata solo entro limiti posti dalla legge dello Stato, cui è affidato il compito di contemperare le esigenze del «governo del territorio» con quelle della autonomia privata e del diritto di proprietà.

Conclude il ricorrente osservando che l'obiettivo della «pubblica e privata incolumità» è d'altro canto perseguito, almeno in via prioritaria, dallo Stato, secondo quanto previsto dall'art. 117, secondo comma, lettera *h*), della Costituzione.

2. — Si è costituita in giudizio la Regione Campania, concludendo per la infondatezza del ricorso.

Ad avviso della resistente, le norme censurate non violerebbero la competenza legislativa statale in materia di «ordinamento civile», avendo la stessa Corte riconosciuto, ancor prima della riforma del Titolo V della Costituzione, come anche in tale materia vi sia spazio per interventi legislativi regionali, ove questi siano — come nella specie — in stretta connessione con materie di competenza regionale e rispondano al criterio di ragionevolezza.

La legge regionale impugnata, d'altro canto, non disciplinerebbe il contenuto del rapporto tra proprietario del fabbricato e tecnico incaricato, ma riguarderebbe l'istituzione del registro dei fabbricati, sicuramente inerente la materia urbanistico-edilizia, di esclusiva competenza regionale.

Peraltro, se anche si ritenesse l'intervento legislativo censurato riconducibile alla materia del «governo del territorio», oggetto di potestà legislativa concorrente, nondimeno esso dovrebbe ritenersi legittimo, rientrando nelle competenze della regione in siffatta materia la previsione, in considerazione delle peculiarità geomorfologiche del proprio territorio e della precarietà della situazione edilizia ivi riscontrabile, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla legge statale, di una disciplina più rigorosa di quella generale, che contempli la istituzione del registro dei fabbricati e le norme relative alla sua tenuta ed alle informazioni che esso deve riportare.

Tale più rigorosa disciplina, in quanto giustificata dalla esigenza di tutelare la sicurezza pubblica e privata, non si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza, il quale certo non impedisce che situazioni diverse siano diversamente regolate, in ragione della specificità delle condizioni che determinano l'intervento legislativo.

Dovrebbe infine escludersi — ad avviso ancora della Regione Campania — che la normativa impugnata rientri nella materia dell'ordine pubblico e della sicurezza, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *h*), della Costituzione, dovendo questa intendersi riferita, secondo l'indirizzo interpretativo della Corte costituzionale, al solo settore relativo alle misure riguardanti la prevenzione dei reati ed il mantenimento dell'ordine pubblico.

3. — Con unico atto depositato il 20 febbraio 2003, sono intervenuti nel giudizio l'Associazione Proprietari Utenti (APU), Federazione di Napoli, ed il Sindacato Unitario Nazionale Inquilini ed Assegnatari (SUNIA), svolgendo argomentazioni in ordine alla ammissibilità del proprio intervento e concludendo per la declaratoria di infondatezza della questione di legittimità costituzionale.

4. — Con atto depositato il 22 aprile 2003 è, altresì, intervenuta nel giudizio la Confedilizia, motivando l'ammissibilità del proprio intervento e concludendo per l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale.

5. — Con memoria depositata il 23 giugno 2003 la Regione Campania, ulteriormente illustrando gli argomenti già svolti, ha insistito per il rigetto della questione.

In prossimità della udienza pubblica anche l'Avvocatura dello Stato ha depositato memoria illustrativa, insistendo nelle già rassegnate conclusioni.

#### *Considerato in diritto*

1. — Il giudizio promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri ha ad oggetto la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 42, secondo comma, 97, primo comma, e 117, commi secondo, lettera *l*), e terzo, della Costituzione, degli artt. 2, 4, 5, commi 2 e 3, 7 e 8 della legge Regione Campania 22 ottobre 2002, n. 27 (Istituzione del registro storico-tecnico-urbanistico dei fabbricati ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità).

In particolare, ritiene il ricorrente che le norme impuginate siano lesive della competenza esclusiva statale in materia di «ordinamento civile», siano emanate — per quanto possa essere ricondotto alla materia del governo del territorio, di competenza concorrente — in difetto dei principi generali, la cui formulazione compete allo Stato, ed inoltre violino i principi costituzionali di eguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione.

2. — Deve, preliminarmente, essere dichiarata l'inammissibilità degli interventi spiegati dall'Associazione Proprietari Utenti (APU), Federazione di Napoli, dal Sindacato Unitario Nazionale Inquilini ed Assegnatari (SUNIA) e dalla Confedilizia, considerato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, nei processi costituzionali in via principale non è ammessa la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potestà legislativa il cui esercizio è oggetto di contestazione (*ex multis* sentenze n. 49 del 2003 e n. 510 del 2002).

3. — Sempre in via preliminare, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso nella parte relativa alla impugnazione degli artt. 2 e 7 della legge Regione Campania n. 27 del 2002.

La delibera di impugnazione, adottata dal Consiglio dei ministri nella riunione dell'11 dicembre 2002, richiama, infatti, recependone integralmente il contenuto, la proposta del Ministro per gli affari regionali nella quale le censure di illegittimità costituzionale sono inequivocamente riferite ai soli artt. 4, 5, commi 2 e 3, e 8 della legge.

La delibera stessa è pertanto inidonea — secondo la giurisprudenza di questa Corte — a fondare il ricorso governativo con riferimento alle norme, in essa non menzionate, di cui agli artt. 2 e 7 della legge.

4. — Nel merito, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5, commi 2 e 3, e 8 della legge — ai quali, come si è detto, deve essere limitato l'esame di questa Corte — è fondata.

L'art. 1 della legge Regione Campania n. 27 del 2002, istituisce, a fini di salvaguardia della pubblica e privata incolumità, «il registro storico-tecnico-urbanistico di ogni fabbricato pubblico e privato, ubicato sul territorio regionale, nel quale è dichiarato lo stato di conservazione e di manutenzione del fabbricato stesso e delle aree e manufatti di pertinenza». Il successivo art. 2 dispone che «per la tenuta e l'aggiornamento periodico del registro, di cui all'art. 1» ciascun condominio o unico proprietario debba nominare «un tecnico — denominato tecnico incaricato — ingegnere, architetto, geologo, geometra, perito edile, nel rispetto delle competenze proprie di categoria».

Il successivo art. 3 riguarda le modalità di tenuta del registro e l'obbligo di comunicazione al comune della relativa scheda di sintesi entro il 31 dicembre di ogni anno, mentre l'art. 4 della legge — oggetto di censura — elenca in maniera dettagliata i compiti del tecnico incaricato previsto dall'art. 2, disponendo che questi innanzitutto rediga «una relazione sulle condizioni statiche del fabbricato, sulle condizioni geologico-tecniche del sottosuolo, sulla sua storicità dalla realizzazione all'attualità, contenente tutte le informazioni di cui all'art. 3, comma 1» e cioè quelle riguardanti «la sicurezza, la situazione progettuale, urbanistica, edilizia, catastale, strutturale, impiantistica, di smaltimento acque, geologica del sottosuolo, autorizzativa, l'esistenza di vincoli, con le modificazioni e gli adeguamenti intervenuti nel tempo».

Dispone ancora lo stesso art. 4 che il tecnico incaricato debba successivamente controllare ed annotare sul registro del fabbricato «l'esecuzione di ogni lavoro di ristrutturazione, manutenzione straordinaria, mutamento di destinazione d'uso sull'intero fabbricato, o su parte di esso, con funzione di mera sorveglianza» e che inoltre debba comunicare, entro quarantotto ore dall'inizio, al condominio ed al comune «ogni intervento che compromette la sicurezza geo-statica del fabbricato» ed «alla competente Soprintendenza ai beni architettonici, per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico e demo etno antropologico, l'esecuzione di ogni intervento che interessa l'aspetto esteriore del fabbricato e delle aree e manufatti di pertinenza sottoposti a vincolo».

Ora, se nessun dubbio può sussistere riguardo alla doverosità della tutela della pubblica e privata incolumità, che rappresenta lo scopo dichiarato della legge, ed al conseguente obbligo di collaborazione che per la realizzazione di tale finalità può essere imposto ai proprietari degli edifici, non è, neppure, contestabile che la previsione di siffatto obbligo e dei conseguenti oneri economici deve essere compatibile con il principio di ragionevolezza e proporzionalità e che le relative modalità di attuazione debbono essere adeguate allo scopo perseguito dal legislatore.

5. — Passando all'esame delle norme impugnate è, in primo luogo, evidente che i compiti attribuiti dal citato art. 4 al tecnico incaricato sono tali da richiedere, per la loro ampiezza ed eterogeneità, la nomina non già di «un tecnico incaricato» (come disposto dall'art. 2 della legge), bensì di una pluralità di professionisti abilitati, secondo i rispettivi ordinamenti professionali, ad effettuare le indagini e a fornire i dati richiesti dagli artt. 3 e 4 della legge.

Con la conseguenza che, anche a prescindere dall'entità degli oneri economici imposti indistintamente a tutti i proprietari dei fabbricati e, quindi, anche a quelli di più modeste condizioni economiche, la disciplina legislativa finisce per risultare, nel raccordo dell'art. 2 con l'art. 4 della legge, intimamente contraddittoria e, quindi, irragionevole.

Sempre sotto quest'ultimo aspetto, non può omettersi di considerare che una parte considerevole delle informazioni richieste al tecnico sono già in possesso delle amministrazioni comunali nel cui territorio ciascun fabbricato è ubicato (si pensi ai dati relativi alla «situazione progettuale, urbanistica, edilizia, catastale, strutturale» di immobili costruiti o ristrutturati nel rispetto delle norme urbanistiche *pro tempore* vigenti, previo rilascio dei necessari provvedimenti autorizzatori o concessori), ed alcune di esse (quelle, ad esempio, riguardanti la esistenza di vincoli o relative alla «storicità del fabbricato dalla realizzazione all'attualità») non possono ritenersi strettamente connesse allo scopo perseguito dal legislatore e sono tali da risultare (specie per gli edifici di epoca risalente) di difficile acquisizione.

A proposito degli obblighi di controllo e di comunicazione previsti dall'art. 4 risultano, poi, manifeste sia la genericità e l'indeterminatezza del controllo e della mera sorveglianza, sia l'estraneità della prevista comunicazione alla Soprintendenza, in quanto relativa soltanto all'aspetto esteriore del fabbricato, rispetto allo scopo di tutela della pubblica e privata incolumità che il legislatore intende perseguire.

Alla stregua delle considerazioni che precedono la norma impugnata risulta perciò lesiva dell'art. 3 Cost., sotto il profilo del generale canone di ragionevolezza, e dell'art. 97 Cost., in relazione al principio di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione.

L'accoglimento della censura relativa all'art. 4 — che di fatto rende privi di contenuto gli obblighi di tenuta e di aggiornamento periodico del registro previsto dall'art. 1 della legge — non può non riflettersi, rendendole irragionevoli, anche sulle sanzioni previste dall'art. 5, commi 2 e 3, per la violazione dei suddetti obblighi.

E ad identica conclusione deve pervenirsi riguardo all'art. 8, che demanda ad un regolamento attuativo la normativa di dettaglio, oltretutto prevedendo — con disposizione di dubbia ragionevolezza intrinseca — che sia la regione, pur priva di qualsiasi potere di rappresentanza dei proprietari di fabbricati, a concordare «con i rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali tecnici di cui al comma 1» le tariffe da applicare ai proprietari stessi per le prestazioni finalizzate alla redazione del registro.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 4, 5, commi 2 e 3, e 8 della legge Regione Campania 22 ottobre 2002, n. 27 (Istituzione del registro storico-tecnico-urbanistico dei fabbricati ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità);*

*Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 7 della medesima legge regionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 42, secondo comma, 97, primo comma, e 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 2003.

*Il Presidente:* CHIEPPA

*Il redattore:* MARINI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 ottobre 2003.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 316

Ordinanza 15 - 28 ottobre 2003

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Giudizio abbreviato - Richiesta del giudizio condizionata ad integrazione probatoria - Rigetto da parte del giudice dell'udienza preliminare - Insindacabilità ad opera del giudice del dibattimento - Prospettata irragionevolezza con disparità di trattamento tra imputati - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale - Restituzione degli atti al rimettente.**

- Cod. proc. pen., artt. 438, 441 e 442.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Riccardo CHIEPPA;

*Giudici:* Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 438, 441 e 442 del codice di procedura penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal Tribunale di Palermo con ordinanza del 31 ottobre 2002, iscritta al n. 88 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2003.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 settembre 2003 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di Palermo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, 441 e 442 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare rigetta la richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria sia suscettibile di sindacato ad opera del giudice del dibattimento;

che il rimettente premette in fatto che gli imputati avevano formulato nel corso dell'udienza preliminare richiesta di giudizio abbreviato subordinata all'esame della persona offesa e di due testimoni e che, a seguito del rigetto, avevano riproposto la richiesta prima dell'apertura del dibattimento, eccependo, nel caso fosse stata ritenuta inammissibile, l'illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., della «norma che limita la possibilità di accedere al rito alternativo nella sola fase delle indagini preliminari, senza consentire la riproponibilità della questione innanzi al giudice dibattimentale»;

che il rimettente osserva che la decisione con la quale il giudice dell'udienza preliminare rigetta la richiesta di giudizio abbreviato condizionata non è sindacabile da alcun organo giurisdizionale, né sarebbe ipotizzabile un conflitto fra giudice del dibattimento e giudice dell'udienza preliminare;

che in caso di rigetto ingiustificato l'imputato perderebbe la possibilità di accedere al rito alternativo e di godere della riduzione di pena al momento della condanna;

che sarebbe dunque evidente l'illegittimità costituzionale della disciplina censurata per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto attribuisce al giudice dell'udienza preliminare «un potere discrezionale che non incide solo sulla “prova” e come tale per definizione sarebbe insindacabile, ma è qualificabile come un potere decisorio sul rito stesso (e sui benefici che da esso conseguono all'imputato)»;

che la stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 54 del 2002 ha affermato che la soluzione adottata nella sentenza n. 23 del 1992 appare incongrua alla luce delle innovazioni introdotte dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, e che l'eventuale riesame della decisione del giudice «non deve essere più necessariamente collocato in esito al dibattimento»;

che in riferimento all'art. 3 Cost. il rimettente rileva che è irragionevole che non sia prevista la possibilità di sottoporre a controllo un provvedimento decisorio, quale quello del giudice dell'udienza preliminare, che ha effetti sostanziali («impossibilità di fruire della riduzione di pena») e processuali («maggiore sveltezza del rito») pregiudizievoli per l'imputato, con conseguente violazione anche dell'art. 24 Cost.;

che la mancata previsione di un sindacato giurisdizionale determinerebbe inoltre una irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina prevista per il patteggiamento, atteso che l'art. 448 cod. proc. pen. consente all'imputato di rinnovare *in limine* la richiesta di pena concordata in caso di rigetto del giudice per le indagini preliminari o di dissenso del pubblico ministero;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal rimettente concerne gli artt. 438, 441 e 442 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare rigetta la richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria sia suscettibile di sindacato ad opera del giudice del dibattimento;

che, successivamente all'ordinanza di rimessione, questa Corte con sentenza n. 169 del 2003 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 438, comma 6, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato;

che gli atti vanno pertanto restituiti al giudice rimettente perché valuti se la questione di legittimità costituzionale sia tuttora rilevante (v. ordinanza n. 236 del 2003).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Palermo.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 2003.

*Il Presidente:* CHIEPPA

*Il redattore:* NEPPI MODONA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 ottobre 2003.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 317

Ordinanza 15 - 28 ottobre 2003

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Indagini preliminari - Avviso all'indagato di chiusura delle indagini - Mancata previsione - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.**

- D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 15.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Riccardo CHIEPPA;

*Giudici:* Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal Giudice di pace di Reggio Emilia con ordinanza del 6 novembre 2002, iscritta al n. 108 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2003.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 settembre 2003 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Giudice di pace di Reggio Emilia — dopo che il difensore dell'imputato ha eccepito, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, l'illegittimità costituzionale dell'art. 15 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), «nella parte in cui non prevede espressamente che il pubblico ministero debba procedere, all'esito delle indagini preliminari, alla notifica all'indagato dell'avviso della chiusura delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 415-bis [del codice di procedura penale]» — ha «dato atto della non manifesta irrilevanza della questione» e ha ordinato la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il procedimento in corso;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile, in quanto l'ordinanza di rimessione è del tutto priva di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza.

Considerato che l'ordinanza di rimessione difetta della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio *a quo* ed è del tutto carente di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione (v. ordinanze n. 231 e n. 133 del 2003, n. 461 del 2002);

che non può valere a colmare tali lacune il mero rinvio alla eccezione sollevata dalla parte, giacché il giudice deve rendere esplicite le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità della norma con una motivazione autosufficiente, tale da permettere la verifica dell'avvenuto apprezzamento circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione (v. ordinanze n. 492 e n. 243 del 2002);

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Reggio Emilia, con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 2003.

*Il Presidente:* CHIEPPA

*Il redattore:* NEPPI MODONA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 ottobre 2003.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

03C1172

N. 318

*Ordinanza 15 - 28 ottobre 2003*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Applicazione della pena su richiesta - Mancata previsione - Difetto assoluto di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.**

- D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 2, in relazione agli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Riccardo CHIEPPA;

*Giudici:* Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), in relazione agli artt. 444 e seguenti del codice di procedura penale, promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal giudice di pace di Leonforte con due ordinanze del 26 settembre 2002, iscritte al n. 117 e al n. 118 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2003.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 settembre 2003 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con due ordinanze in pari data il giudice di pace di Leonforte, «esaminata la richiesta della difesa dell'imputato» e «rilevato che la sollevata eccezione riguarda norme rilevanti ai fini della decisione del processo», ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), in relazione agli artt. 444 e seguenti del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede nel procedimento dinanzi al giudice di pace l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta;

che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate manifestamente inammissibili per mancata indicazione delle norme costituzionali che si ritengono violate e per assoluta carenza di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza.

Considerato che, stante l'identità delle questioni, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che le ordinanze di rimessione difettano della descrizione delle fattispecie oggetto dei giudizi *a quibus* e sono del tutto carenti di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione (v. ordinanze n. 231 e n. 133 del 2003, n. 461 del 2002);

che non può valere a colmare tali lacune il mero rinvio alla eccezione sollevata dalla parte, giacché il giudice deve rendere esplicite le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità della norma con una motivazione autosufficiente, tale da permettere la verifica dell'avvenuto apprezzamento circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione (v. ordinanze n. 492 e n. 243 del 2002);

che le questioni vanno pertanto dichiarate manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi,*

*Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), in relazione agli artt. 444 e seguenti del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal giudice di pace di Leonforte, con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 2003.

*Il Presidente:* CHIEPPA

*Il redattore:* NEPPI MODONA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 ottobre 2003.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 319

Ordinanza 15 - 28 ottobre 2003

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Decreto di citazione a giudizio - Avviso all'imputato, a pena di nullità della citazione, della facoltà di presentare domanda di oblazione - Mancata previsione - Difetto assoluto di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.**

- D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 20.
- Costituzione, artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Riccardo CHIEPPA;

*Giudici:* Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal Giudice di pace di Ficarolo con ordinanza del 14 novembre 2002, iscritta al n. 132 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2003.

Udito nella camera di consiglio del 24 settembre 2003 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Giudice di pace di Ficarolo — «rilevata la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l'atto di citazione a giudizio avanti al giudice di pace debba, a pena di nullità, contenere l'avviso che l'imputato, qualora ne ricorrano i presupposti, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (*ex art. 29, comma 6, del d.lgs. n. 274 del 2000*) può presentare domanda di oblazione» — ha disposto la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Considerato che analoga questione è già stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 231 del 2003;

che peraltro l'ordinanza di rimessione difetta della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio *a quo* ed è del tutto carente di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione (v. ordinanze n. 231 e n. 133 del 2003, n. 461 del 2002);

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Ficarolo, con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 2003.

*Il Presidente:* CHIEPPA

*Il redattore:* NEPPI MODONA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 ottobre 2003.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

03C1174

---

N. 320

*Ordinanza 15 - 28 ottobre 2003*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Mancata indicazione dei termini della questione e difetto assoluto in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità.**

- D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, artt. 25, comma 2, e 26, comma 1.
- Costituzione, art. 112.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Riccardo CHIEPPA;

*Giudici:* Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 25, comma 2, e 26, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal Giudice di pace di Napoli con ordinanza del 10 dicembre 2002, iscritta al n. 164 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14 - 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2003.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 settembre 2003 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Giudice di pace di Napoli — «vista la richiesta della difesa dell'imputato di sospendere il presente procedimento e di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale, perché gli artt. 25, comma 2, e 26, comma 1 [del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante "Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468"]», sarebbero in contrasto con l'art. 50 del codice di procedura penale (112 della Costituzione)» e rilevato «che la questione sollevata non è manifestamente infondata» — ha disposto la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile, per mancata indicazione dell'oggetto e dei termini della questione e delle norme costituzionali che si ritengono violate, nonché per assoluta carenza di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza.

Considerato che l'ordinanza di rimessione difetta della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio *a quo* ed è del tutto carente di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione, che peraltro non risulta neppure chiaramente definita (v. ordinanze n. 231 e n. 133 del 2003, n. 461 del 2002);

che non può valere a colmare tali lacune il mero rinvio a una imprecisata richiesta della difesa dell'imputato, giacché il giudice deve rendere esplicite le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità della norma con una motivazione autosufficiente, tale da permettere la verifica dell'avvenuto apprezzamento circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione (v. ordinanze n. 492 e n. 243 del 2002);

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, e 26, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento all'art. 112 della Costituzione, dal Giudice di pace di Napoli, con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 2003.

*Il Presidente:* CHIEPPA

*Il redattore:* NEPPI MODONA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 ottobre 2003.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 321

Ordinanza 15 - 28 ottobre 2003

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Competenza penale - Pene pecuniarie - Rateizzazione e conversione - Competenza (già spettante al magistrato di sorveglianza) - Trasferimento al giudice dell'esecuzione - Assunta violazione del principio di buon andamento e di ragionevole durata del processo - Intervenuta pronuncia di illegittimità costituzionale - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.**

- D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113, artt. 235-239 e 299, come riprodotti nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
- Costituzione, artt. 76 (in relazione all'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50), 97, primo comma, e 111.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Riccardo CHIEPPA;

*Giudici:* Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 235, 236, 237, 238, 239 e 299 (quest'ultimo nella parte in cui abroga l'art. 660 cod. proc. pen.) del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia), come riprodotti nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), e dell'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi — Legge di semplificazione 1998), promossi con ordinanze del 14 novembre 2002 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona nel procedimento di conversione della pena pecuniaria nei confronti di Negro Flavio e con ordinanza del 31 dicembre 2002 dal Tribunale di Genova, limitatamente agli artt. 237, 238 e 299 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel procedimento di esecuzione nei confronti di Comperatore Michele, iscritte ai nn. 14 e 168 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 5 e 14, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2003.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 settembre 2003 il giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona, in qualità di giudice dell'esecuzione, con ordinanza depositata il 14 novembre 2002, ha sollevato questione di legittimità costituzionale «degli artt. da 235 a 239 e 299 (quest'ultimo nella parte in cui abroga l'art. 660 cod. proc. pen.)» del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia), come riprodotti nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), con riferimento agli artt. 76, 97, primo comma, e 111 della Costituzione, nonché, in via subordinata, dell'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi — Legge di semplificazione 1998), con riferimento all'art. 76 della Costituzione;

che, ad avviso del rimettente, le suddette norme del decreto legislativo n. 113 del 2002, con le quali è stata attribuita al giudice dell'esecuzione la competenza, precedentemente spettante al magistrato di sorveglianza, in tema di rateizzazione e conversione di pene pecuniarie, si porrebbero in contrasto con l'art. 76 Cost. per la mancanza di una valida delega a disciplinare la materia delle sanzioni pecuniarie e, in ogni caso, quella relativa alle regole processuali e alla competenza;

che, diversamente opinando, dovrebbe allora ritenersi illegittima, per violazione dell'art. 76 Cost., la stessa norma di delega di cui all'art. 7 della legge n. 50 del 1999, per la genericità e la mancata indicazione, in materia, di idonei principi e criteri direttivi;

che le richiamate norme del decreto legislativo n. 113 del 2002, attribuendo all'organo della cognizione incombenze ulteriori e marginali rispetto a quelle proprie della giurisdizione penale, determinerebbero inoltre una inevitabile perdita di efficienza del sistema giudiziario, tale da violare il principio di buon andamento dell'amministrazione, di cui all'art. 97, primo comma, Cost., e quello di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111 della Costituzione;

che il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Genova, nel corso di un procedimento di conversione di pene pecuniarie, con ordinanza depositata il 31 dicembre 2002 ha sollevato, in riferimento all'art. 76 Cost., analoga questione di legittimità costituzionale degli artt. 237, 238 e 299 (nella parte in cui abroga l'art. 660 cod. proc. pen.) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sul rilievo della mancanza di una delega espressa riguardo alla disciplina della competenza in materia di conversione delle pene pecuniarie;

che, nel primo giudizio, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di manifesta inammissibilità o, comunque, di infondatezza della questione;

che l'art. 239 del d.P.R. n. 115 del 2002 sarebbe — secondo l'Avvocatura — norma di rango non legislativo, perciò sottratta al sindacato di legittimità costituzionale, derivando dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 114 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di spese di giustizia);

che la questione riguardante gli artt. 235, 236 e 237 del decreto legislativo n. 113 del 2002 sarebbe priva di rilevanza, trattandosi di norme delle quali il giudice *a quo* non deve fare applicazione;

che, nel merito, l'intervenuta modifica in tema di competenza sarebbe frutto di una scelta non arbitraria né irragionevole del legislatore, in quanto volta a soddisfare un'esigenza di coerenza ed uniformità del sistema con riferimento a principi già esistenti nell'ordinamento, quali quelli espressi nell'art. 42 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), che attribuisce appunto al giudice di pace competente per l'esecuzione l'adozione dei provvedimenti in ordine alla rateizzazione e alla conversione della pena pecuniaria;

che non sussisterebbe il prospettato eccesso di delega in quanto — secondo la giurisprudenza della Corte — il silenzio della legge di delegazione non osterebbe all'emanazione di norme che rappresentino un coerente sviluppo e completamento della scelta espressa dal legislatore delegante e delle ragioni ad essa sottese;

che il parametro di cui all'art. 97 Cost. sarebbe inconferente, in quanto riferibile esclusivamente all'attività legislativa e non anche a quella giurisdizionale;

che il riferimento al parametro di cui all'art. 111 Cost. sarebbe infine — secondo l'Avvocatura — «contraddittorio ed inammissibile per manifesta non rilevanza».

Considerato che i due giudizi, avendo ad oggetto norme parzialmente coincidenti, vanno riuniti per essere decisi con unico provvedimento;

che questa Corte, con sentenza n. 212 del 2003, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 237, 238 e 299 — quest'ultimo nella parte in cui abroga l'art. 660 cod. proc. pen. — del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia);

che vanno pertanto restituiti gli atti ai giudici rimettenti per un nuovo esame della rilevanza della questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi,*

*Ordina la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona ed al Tribunale di Genova.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 2003.

*Il Presidente:* CHIEPPA

*Il redattore:* MARINI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 ottobre 2003.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

03C1176

N. 322

*Ordinanza 15 - 28 ottobre 2003*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Reati e pene - Attuazione di direttiva comunitaria - Pubblicità non autorizzata di dispositivi medici - Sanzione penale - Assunta disparità di trattamento, rispetto alla pubblicità non autorizzata di medicinali per uso umano (oggetto di depenalizzazione) - Sopravvenuta sostituzione e abrogazione della norma censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46, art. 23, comma 2.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Riccardo CHIEPPA;

*Giudici:* Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 (Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici) promosso con ordinanza del 27 settembre 2002 dal Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di S.A., iscritta al n. 17 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2003.

Udito nella camera di consiglio del 24 settembre 2003 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe, emessa nel corso di un processo penale nei confronti di persona imputata del reato di pubblicità non autorizzata di dispositivi medici, il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 24 feb-

braio 1997, n. 46 (Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici), nella parte in cui punisce con sanzione penale (arresto fino a tre mesi e ammenda da lire duecentomila a lire un milione) chi effettua la pubblicità di dispositivi medici in violazione dell'art. 21 del medesimo decreto legislativo;

che il giudice *a quo* esclude, in via preliminare, che la norma impugnata — in quanto *lex specialis*, attuativa di una direttiva comunitaria — possa ritenersi tacitamente abrogata in seguito alla depenalizzazione, disposta dal d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), del reato di cui all'art. 201 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), concernente, tra l'altro, la pubblicità non autorizzata di presidi medico-chirurgici: nozione, questa, che, in base alla definizione già offerta dall'art. 1 del d.P.R. 13 marzo 1986, n. 128 (Regolamento di esecuzione delle norme di cui all'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, in materia di produzione e commercio di presidi medico-chirurgici), comprende anche la categoria dei dispositivi medici;

che la disposizione denunciata continuerebbe, pertanto, a sanzionare penalmente chi effettua la pubblicità di dispositivi medici senza l'autorizzazione prevista dall'art. 21, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 46 del 1997, quando invece, a seguito del citato d.lgs. n. 507 del 1999, la pubblicità non autorizzata di medicinali per uso umano — anch'essa precedentemente prevista come reato — è stata trasformata in semplice violazione amministrativa;

che il diverso trattamento riservato alle due violazioni risulterebbe irragionevole, posto che la pubblicità non autorizzata di dispositivi medici e la pubblicità non autorizzata di medicinali per uso umano integrerebbero condotte lesive del medesimo bene giuridico e di eguale disvalore, tanto da essere state, in precedenza, disciplinate sempre in modo identico dal legislatore;

che entrambe le fattispecie risultavano difatti sanzionate penalmente, in origine, dall'art. 201, quinto comma, del r.d. n. 1265 del 1934 con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a un milione;

che tale uguaglianza di regime era stata indi ribadita da due decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie: il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 541 (Attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano), quanto ai medicinali per uso umano; ed il decreto legislativo n. 46 del 1997, attuativo della direttiva 93/42/CEE, quanto ai dispositivi medici;

che anche la procedura per il rilascio dell'autorizzazione risulta regolata allo stesso modo nei due casi;

che, di contro, per effetto dell'art. 7, comma 1, lettera *f*), della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario), e del susseguente d.lgs. n. 507 del 1999 — in particolare, dei relativi artt. 68 e 90 (*recte*: 70 e 92) — la disciplina delle due fattispecie è venuta a divergere in modo netto: infatti, mentre la pubblicità non autorizzata di medicinali è stata depenalizzata, la pubblicità non autorizzata di dispositivi medici ha conservato natura penale; e ciò senza che nei lavori preparatori della citata legge delega emerga in alcun modo la *ratio* della soluzione adottata.

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è stato emanato il d.lgs. 31 ottobre 2002, n. 271 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, concernente i dispositivi medici, in attuazione delle direttive 2000/70/CE e 2001/104/CE), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 dicembre 2002, serie generale, n. 291, il cui art. 4, comma 1, lettera *b*), ha sostituito la norma impugnata;

che per effetto della citata novella legislativa, le violazioni in materia di pubblicità di dispositivi medici — oltre a risultare diversamente identificate, in correlazione all'integrazione apportata dall'art. 3 del medesimo d.lgs. n. 271 del 2002 alla norma precettiva di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 46 del 1997 — sono state trasformate in illeciti amministrativi, puniti con le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie: vale a dire, con le stesse sanzioni applicabili, in forza degli artt. 6, comma 10, e 15, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 541, come modificati dall'art. 90 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, per le violazioni in materia di pubblicità di medicinali per uso umano (fattispecie invocata dal giudice rimettente come *tertium comparationis*);

che è quindi sopravvenuta la legge 3 febbraio 2003, n. 14 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 febbraio 2003, serie generale, n. 31, il cui art. 15, comma 4, ha abrogato la norma impugnata, essendo stati i relativi contenuti trasfusi nel comma 3 dello stesso articolo, con ulteriori lievi modifiche, che lasciano comunque ferma la natura amministrativa della violazione ed il relativo assetto sanzionatorio;

che va disposta, pertanto, la restituzione degli atti al giudice *a quo* per un nuovo esame della rilevanza (*cfr.* ordinanza n. 65 del 2003, relativa ad identica questione).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Milano.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 2003.

*Il Presidente:* CHIEPPA

*Il redattore:* FLICK

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 ottobre 2003.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

03C1177

N. 323

*Ordinanza 15 - 28 ottobre 2003*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Applicazione della pena su richiesta - Termine per la richiesta - Decorrenza della notificazione all'imputato o al difensore del decreto o dell'avviso della data fissata per il giudizio immediato - Prospettata irragionevole disciplina con violazione del diritto di difesa - Sopravvenuta normativa di modifica - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- Cod. proc. pen., art. 458, comma 1, come richiamato dall'art. 446, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:*, Riccardo CHIEPPA;

*Giudici:* Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Francesco AMIRANTE, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 458, comma 1, del codice di procedura penale, richiamato dall'art. 446, comma 1, del medesimo codice, promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal Tribunale di Macerata, sezione distaccata di Civitanova Marche, con ordinanza del 22 ottobre 2002, iscritta al n. 25 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2003.

Udito nella camera di consiglio del 1° ottobre 2003 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con ordinanza del 22 ottobre 2002 il Tribunale di Macerata, sezione distaccata di Civitanova Marche, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 458, comma 1, del codice di procedura penale, «come richiamato dall'art. 446, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il termine per chiedere il patteggiamento decorra dall'ultima notificazione, all'imputato o al difensore, rispettivamente del decreto ovvero dell'avviso della data fissata per il giudizio immediato»;

che il Tribunale premette che, notificato il 13 ottobre 2001 il decreto di giudizio immediato all'imputato e il 21 ottobre il relativo avviso al difensore, la richiesta di applicazione della pena, presentata dal difensore il 6 novembre 2001 con il consenso del pubblico ministero, era stata dichiarata inammissibile dal giudice per le indagini preliminari perché depositata oltre il termine decorrente dalla notificazione all'imputato del decreto di giudizio immediato;

che la richiesta, reiterata dal difensore in dibattimento in via preliminare, era stata nuovamente dichiarata inammissibile per le medesime ragioni;

che successivamente, intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2002, la difesa aveva eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 458, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che anche per la richiesta di applicazione della pena il termine decorra dall'ultima notificazione, all'imputato o al difensore, rispettivamente del decreto ovvero dell'avviso della data fissata per il giudizio immediato;

che a parere del Tribunale la questione non è manifestamente infondata in quanto, sulla scorta di quanto affermato dalla Corte nella sentenza n. 120 del 2002, «il diritto di difesa, inteso come effettiva possibilità di ricorrere all'assistenza tecnica del difensore, risulta violato in ogni caso in cui, ai fini dell'esercizio di facoltà processuali che comportano la cognizione di elementi tecnici rientranti nelle specifiche competenze professionali del difensore, venga posto a pena di decadenza un termine decorrente dalla notificazione all'imputato, anziché al difensore, dell'atto da cui tali facoltà conseguono»;

che il rimettente ritiene che «il nuovo meccanismo di decorrenza del termine di quindici giorni dall'ultima notifica» per la richiesta di giudizio abbreviato non possa estendere automaticamente i suoi effetti alla richiesta di patteggiamento, in quanto la Corte nella menzionata sentenza n. 120 del 2002 ha limitato il proprio intervento a quella parte dell'art. 458, comma 1, cod. proc. pen. che disciplina il giudizio abbreviato, come emerge sia dal dispositivo, che fa specifico riferimento alla richiesta di tale rito, sia dalla motivazione, «incentrata sulla problematica del giudizio abbreviato»;

che, non apparendo percorribile la strada interpretativa, la norma censurata si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto detta una regola irragionevolmente diversa per «i due riti, alternativi al dibattimento, che pure ricevono la medesima disciplina, quanto a preclusioni processuali, in caso di giudizio immediato», e viola il diritto della difesa, dal momento che, essendo indispensabile anche per formulare la richiesta di applicazione della pena «un'attenta cognizione del fascicolo delle indagini preliminari», è necessario che «l'imputato si avvalga pienamente dell'assistenza tecnica del difensore».

Considerato che il Tribunale di Macerata, sezione distaccata di Civitanova Marche, dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 458, comma 1, del codice di procedura penale, richiamato dall'art. 446, comma 1, dello stesso codice, nella parte in cui non prevede che anche il termine per chiedere l'applicazione della pena decorra dall'ultima notificazione, all'imputato o al difensore, rispettivamente del decreto ovvero dell'avviso della data fissata per il giudizio immediato;

che, successivamente all'ordinanza di rimessione, la legge 12 giugno 2003, n. 134, ha introdotto numerose modifiche all'istituto dell'applicazione della pena, prevedendo in via transitoria all'art. 5, comma 1, che l'imputato, o il difensore munito di procura speciale, e il pubblico ministero possono presentare, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della legge, richiesta di patteggiamento anche nei processi nei quali risulti decorso il termine di cui all'art. 446, comma 1, cod. proc. pen. e anche quando la richiesta sia già stata presentata e vi sia stato il dissenso del pubblico ministero ovvero il rigetto da parte del giudice;

che gli atti vanno pertanto restituiti al giudice rimettente perché valuti se, tenuto conto della disciplina transitoria introdotta dall'art. 5 della legge n. 134 del 2003, la questione di legittimità costituzionale sia tuttora rilevante.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Macerata, sezione distaccata di Civitanova Marche.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 2003.

*Il Presidente:* CHIEPPA

*Il redattore:* NEPPI MODONA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 ottobre 2003.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

03C1178

N. 324

*Sentenza 15 - 29 ottobre 2003*

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Regione Campania - Norme in tema di comunicazione ed emittenza radiotelevisiva - Localizzazione dei siti di trasmissione delle reti pubbliche - Disciplina regolamentare rimessa alla competenza della Giunta regionale in via suppletiva (in attesa di una legge organica) - Assenza di criteri delimitativi del potere conferito alla Giunta - Illegittimità costituzionale.**

- Legge Regione Campania 1° luglio 2002, n. 9, art. 11, comma 3, lettera *i*).
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 118; legge 31 luglio 1997, n. 249.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Riccardo CHIEPPA;

*Giudici:* Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 3, lettera *i*), della legge della Regione Campania 1° luglio 2002, n. 9 recante «Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni - CO.RE.COM.», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 3 settembre 2002, depositato in cancelleria il 12 successivo ed iscritto al n. 55 del registro ricorsi 2002.

Visto l'atto di costituzione della Regione Campania;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 marzo 2003 il giudice relatore Ugo De Siervo;

Uditi l'avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Vincenzo Coccozza per la Regione Campania.

*Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso depositato il 12 settembre 2002 ed iscritto al registro ricorsi n. 55 del 2002, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 11, comma 3, lettera *i*), della legge della Regione Campania 1° luglio 2002, n. 9 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni - CO.RE.COM.). Tale disposizione stabilisce che la Giunta regionale, in mancanza di un «atto legislativo» del Consiglio regionale e fino alla approvazione di «una legge organica sul sistema integrato della comunicazione in Campania», disciplini con regolamento «la localizzazione e l'attribuzione dei siti di trasmissione delle reti pubbliche per l'emittenza radiotelevisiva e per le telecomunicazioni e gli strumenti di sostegno eventualmente necessari».

2. — Dal momento che per il terzo comma del nuovo art. 117 della Costituzione la materia «ordinamento della comunicazione» appartiene alla competenza legislativa concorrente delle Regioni e dello Stato, l'Avvocatura dello Stato afferma che costituirebbe principio fondamentale della materia la previsione di cui all'art. 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e televisivo»), secondo la quale spetta all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la funzione di redigere un piano nazionale, nel cui ambito, sentite le Regioni, si individua la localizzazione degli impianti e la attribuzione dei siti. Pertanto la norma regionale censurata, assegnando alla Giunta regionale il potere di disciplinare la localizzazione e l'attribuzione dei siti di trasmissione, violerebbe il principio fondamentale contenuto nella legge statale, e si porrebbe così in contrasto con l'art. 117 della Costituzione.

3. — È intervenuta la Regione Campania la quale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile e comunque infondato, riservandosi di depositare successiva memoria illustrativa.

4. — In data 27 febbraio 2003 la Regione Campania ha depositato — fuori termine — una memoria difensiva in vista dell'udienza pubblica dell'11 marzo 2003. La Regione sostiene innanzi tutto che il ricorso dello Stato avrebbe ricostruito in modo errato la disciplina vigente. In particolare, l'art. 2, comma 6, della legge n. 249 del 1997 attribuirebbe alla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non il compito di procedere alla localizzazione degli impianti bensì, più semplicemente, quello di redigere il piano nazionale di assegnazione delle frequenze al fine di procedere all'ubicazione degli impianti medesimi.

In secondo luogo, nella memoria si sostiene che, qualora si ritenesse di individuare nell'«ordinamento della comunicazione» la materia nella quale interviene la legge regionale, collocando dunque tale intervento in un ambito di competenza concorrente, si dovrebbe ritenere la normativa statale eccedente il compito di dettare i «principi fondamentali» della materia, ove davvero attribuisse ad una amministrazione statale il compito di individuare concretamente i siti. Pertanto, secondo la difesa regionale, la legge impugnata non inciderebbe in quell'ambito dell'«ordinamento della comunicazione» riservato al legislatore statale.

Da ultimo, nella memoria si sostiene che — nella misura in cui la normativa statale disporrebbe l'attribuzione delle funzioni amministrative di localizzazione degli impianti ad una autorità statale — essa sarebbe in contrasto con l'art. 118 della Costituzione. Tale disposizione, infatti, escluderebbe che, nelle materie di competenza concorrente, lo Stato possa regolare l'attribuzione di funzioni amministrative.

*Considerato in diritto*

1. — Il Governo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 3, lettera *i*), della legge della Regione Campania 1° luglio 2002, n. 9 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni - CO.RE.COM.) perché eccederebbe dalla competenza legislativa regionale di cui all'art. 117 della Costituzione. La disposizione censurata stabilisce che la Giunta regionale, in mancanza di un «atto legislativo» del Consiglio regionale e fino alla approvazione di «una legge organica sul sistema integrato della comunicazione in Campania», disciplini con regolamento «la localizzazione e l'attribuzione dei siti di trasmissione delle reti pubbliche per l'emittenza radiotelevisiva e per le telecomunicazioni e gli strumenti di sostegno eventualmente necessari». Il Governo ricorrente, pur riconoscendo che il terzo comma del nuovo art. 117 della Costituzione prevede una competenza legislativa concorrente fra Stato e Regione in tema di «ordinamento della comunicazione», deduce dall'art. 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e televisivo) l'esistenza di un principio fondamentale in base al quale «la localizzazione e l'attribuzione dei siti» sarebbe riservata all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, «che provvede sentite le Regioni». Da ciò l'affermazione della illegittimità della norma regionale impugnata.

2. — La questione è fondata nei termini di seguito precisati.

L'Avvocatura dello Stato ritiene incostituzionale la norma impugnata sulla base di una lettura solo parziale della legislazione vigente in materia.

Infatti la legge n. 249 del 1997, invocata dalla difesa erariale quale fonte dei principi fondamentali della materia «ordinamento della comunicazione», integrata dalla successiva legge 30 aprile 1998, n. 122 (Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive) prevede un potere consultivo delle Regioni nella elaborazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze. Questo assetto normativo è stato successivamente modificato ed integrato nel senso di un parziale ampliamento del ruolo delle Regioni nella materia.

Infatti la legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), all'art. 8, primo comma, lettere *a*) e *c*), attribuisce esplicitamente alla competenza delle Regioni — seppur «nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità indipendenti» — in particolare «l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti di radiodiffusione, ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249 ...», nonché «le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti di cui al presente articolo in conformità a criteri di semplificazione amministrativa ...».

Al tempo stesso, il quarto comma dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2001, n.36, riconosce alle Regioni un potere di definire «le competenze che spettano alle Province e ai comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249», nelle diverse materie di cui al primo comma del medesimo art. 8.

A sua volta, il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5 (Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi), convertito con modificazioni in legge dall'art. 1 della legge 20 marzo 2001, n. 66, prevede all'art. 2, commi 1 e 1-bis, alcuni poteri pianificatori di Regioni e comuni in tema di localizzazione dei siti degli impianti di radiodiffusione e di installazione degli impianti di telefonia mobile, in attesa dell'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale.

Questo esplicito riconoscimento, già nella legislazione statale vigente prima della riforma del Titolo V della seconda parte della Costituzione, di poteri — seppur limitati e parziali — delle Regioni e degli enti locali in tema di determinazione della localizzazione dei siti di trasmissione, trova conferma anche nei piani di assegnazione dei diversi tipi di frequenze adottati dalla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tali piani, infatti, non solo fanno riferimento all'integrazione dell'art. 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, ad opera delle norme successive, ma prevedono espressamente la possibilità che i siti individuati nel piano nazionale di assegna-

zione delle frequenze possano subire variazioni «a seguito di segnalazioni da parte delle Regioni successive all'adozione del Piano» e disciplinano in termini specifici la sostituzione dei siti individuati nel Piano con «siti equivalenti» (si veda, in particolare, la delibera n. 249/2002/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni).

3. — In conclusione, già nella legislazione precedente la riforma del Titolo V della seconda parte della Costituzione, risultava espressamente riconosciuto un ruolo, per quanto limitato, delle Regioni in tema di localizzazione dei siti degli impianti di comunicazione. Tale ruolo è oggi ancor più innegabile sulla base dell'art. 117 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, che prevede fra le materie di legislazione concorrente, non soltanto il «governo del territorio» e la «tutela della salute», ma anche l'«ordinamento della comunicazione». Conseguentemente, non può escludersi una competenza della legge regionale in materia, che si rivolga alla disciplina di quegli aspetti della localizzazione e dell'attribuzione dei siti di trasmissione che esulino da ciò che risponde propriamente a quelle esigenze unitarie alla cui tutela sono preordinate le competenze legislative dello Stato nonché le funzioni affidate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

4. — Non può peraltro sfuggire che la disposizione impugnata, attribuisce l'esercizio di questa competenza, «se il Consiglio non provvede con proprio atto legislativo», ad un regolamento regionale adottato dalla Giunta regionale, «sentita la Commissione consiliare competente», regolamento che resterà in vigore «fino a quando il Consiglio regionale non approva una legge organica sul sistema integrato della comunicazione in Campania».

Una previsione del genere contrasta anzitutto con la mancanza di una nuova disciplina statutaria relativa al potere regolamentare delle Regioni, in particolare in quanto esso è attribuito alla Giunta regionale, secondo quanto questa Corte ha già affermato (sentenza n. 313 del 2003).

Inoltre, nella disposizione impugnata l'esercizio del potere regolamentare, in funzione «suppletiva» del mancato esercizio del potere legislativo, viene meramente autorizzato dalla legge regionale, che peraltro non delimita o indirizza in alcun modo il suddetto potere regolamentare. E ciò malgrado che l'ambito oggettivo in cui tale potere regolamentare sarebbe chiamato ad incidere, in termini di assoluta fungibilità rispetto alla fonte legislativa regionale, risulti caratterizzato da riserve di legge che la Costituzione stabilisce per l'allocazione e la distribuzione delle funzioni amministrative tra i diversi livelli territoriali di governo (art. 118, secondo comma, della Costituzione), nonché per discipline che incidano su alcune rilevanti situazioni soggettive (diritto all'informazione, attività di impresa).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 3, lettera i), della legge della Regione Campania 1° luglio 2002, n. 9 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni - CO.RE.COM.).*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 2003.

*Il Presidente:* CHIEPPA

*Il redattore:* DE SIERVO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 2003.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 325

*Sentenza 16 - 30 ottobre 2003*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Termini normativi della questione - Errore materiale nella pubblicazione dell'atto di rimessione - Emendabilità - Ininfluenza ai fini dell'individuazione della questione.**

– Legge 2 agosto 1990, n. 233, art. 16, comma 1, lettera *b*) - *recte*: lettera *a* -.

**Previdenza e assistenza - Lavoratori autonomi - Contribuzioni versate per il periodo di iscrizione alle gestioni speciali artigiani e commercianti - Cumulo ai fini della liquidazione della pensione - Prospettata deteriore disparità del trattamento pensionistico rispetto a quello spettante nell'ipotesi di versamento dei contributi ad un'unica gestione speciale - Non fondatezza della questione.**

– Legge 2 agosto 1990, n. 233, art. 16, comma 1, lettera *a*).

– Costituzione, art. 3.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente*: Riccardo CHIEPPA;

*Giudici*: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, lettera *a*), della legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi) promosso con ordinanza del 18 aprile 2002 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Dagnino Paolo Mario e l'INPS, iscritta al n. 297 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2002.

Visti gli atti di costituzione di Dagnino Paolo Mario e dell'INPS nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 maggio 2003 il giudice relatore Fernanda Contri.

### *Ritenuto in fatto*

1. — Nel corso di un giudizio promosso da Paolo Mario Dagnino contro l'INPS, il Tribunale di Genova, sezione lavoro, con ordinanza emessa il 18 aprile 2002, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, lettera *a*), della legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi).

Il giudice *a quo* sostiene che la norma censurata, nel disporre il cumulo dei contributi versati alle gestioni commercianti ed artigiani ai fini della liquidazione della pensione, determina una riduzione del trattamento pensionistico rispetto a quello che sarebbe spettato, ai sensi dell'art. 5 della stessa legge n. 233 del 1990, qualora tutti i contributi fossero stati versati ad un'unica gestione previdenziale. La suddetta riduzione non sarebbe giustificata, secondo il giudice *a quo*, dalla misura complessiva della contribuzione versata che nel caso di specie sarebbe sostanzialmente uguale a quella che sarebbe stata richiesta e versata in un'unica gestione speciale.

Assumendo l'art. 5 della legge n. 233 del 1990 quale criterio normativo di comparazione rispetto alla fattispecie sottoposta al giudizio, il rimettente rileva che la parametrizzazione della misura della pensione in favore dei soggetti rimasti iscritti alla sola gestione artigiani (o commercianti) al reddito d'impresa quale risulta dalla media

dei redditi percepiti negli ultimi dieci anni coperti da contribuzione, ovvero in numero inferiore di anni, anteriori alla decorrenza della pensione, produce una rilevante disomogeneità dei due trattamenti previdenziali in comparazione, la quale non risulta giustificata in presenza di una contribuzione sostanzialmente uguale in entrambe le ipotesi normative e di un'attività comunque di lavoro autonomo. Sul punto è richiamata la sentenza n. 264 del 1994 di questa Corte, nella quale si afferma essere contrario al principio di razionalità che all'inserimento di un periodo di contribuzione nella base di calcolo della pensione consegua, in un sistema che prende in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile solo l'ultimo periodo lavorativo, come unico effetto, un depauperamento del trattamento pensionistico rispetto a quello già ottenibile ove in tal periodo non vi fosse contribuzione alcuna.

La norma di cui all'art. 16, comma 1, lettera *a*), della legge n. 233 del 1990, attraverso il richiamo alle contribuzioni versate nei periodi di iscrizione alle rispettive gestioni senza alcun limite temporale, determinerebbe, quale suo effetto, un inferiore e quindi irragionevole trattamento pensionistico, a parità di contribuzioni versate ed in presenza di attività entrambe di lavoro autonomo, rispetto a quello riconosciuto dalla normativa favorevole di settore al pensionato rimasto iscritto, ininterrottamente, nel corso della vita lavorativa, ad un'unica gestione speciale.

Aggiunge il rimettente che la norma di cui all'art. 5 della legge n. 233 del 1990 trova generale applicazione, nel settore del lavoro autonomo, per i trattamenti pensionistici aventi decorrenza successiva al 1° luglio 1990, indipendentemente dalla sussistenza o meno di periodi di contribuzione versati in misura fissa, per cui, in caso di accoglimento della questione, anche il ricorrente nel giudizio *a quo* rientrerebbe nell'area applicativa della suddetta norma.

Il giudice *a quo* argomenta, infine, sulla rilevanza della questione sollevata, specificando che una eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale della norma censurata darebbe luogo alla disapplicazione del provvedimento dell'INPS determinativo dell'importo mensile lordo della pensione, adottato in base all'art. 16, comma 1, della legge n. 233 del 1990, ed al conseguente riconoscimento del diritto dell'assicurato a percepire una pensione di anzianità di ben maggiore importo.

2. — Si è costituita in giudizio la parte ricorrente del giudizio *a quo*, la quale, nel chiedere l'accoglimento della questione, sottolinea che la disparità di trattamento realizzata dalla norma censurata non sarebbe giustificata sotto alcun profilo, in quanto: *a*) le attività considerate (commerciale e artigiana) sono entrambe di lavoro autonomo; *b*) le contribuzioni richieste per le rispettive gestioni sono, a parità di reddito, praticamente coincidenti; *c*) le prestazioni erogate a chi, rispettivamente, abbia la pensione liquidata nella gestione esercenti attività commerciali o nella gestione artigiani (a parità di contribuzioni e di periodi contributivi) sono sostanzialmente equivalenti.

3. — Si è costituito in giudizio l'INPS, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

A giudizio dell'INPS, l'inammissibilità discenderebbe dal tenore dell'ordinanza di rimessione, che farebbe riferimento alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 16 della legge n. 233 del 1990, che disciplina l'ipotesi di periodi assicurativi versati nelle gestioni speciali e nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, non applicabile alla fattispecie esaminata dal giudice *a quo*.

Nel merito, la questione sarebbe infondata. L'interpretazione secondo la quale l'art. 16 della legge n. 233 del 1990 disciplinerebbe soltanto il cumulo tra i periodi assicurativi in una sola gestione autonoma e in quella dei lavoratori dipendenti e non il cumulo dei contributi in diverse gestioni autonome non troverebbe fondamento né nell'interpretazione letterale, né nell'interpretazione sistematica e porterebbe, come affermato nella giurisprudenza della Cassazione, ad una «irragionevole disparità di trattamento tra chi cumula periodi assicurativi in gestioni autonome, che godrebbe del più favorevole sistema di conteggiare la pensione sulla media dei redditi degli ultimi dieci anni con un'unica anzianità complessiva, rispetto a chi, cumulando periodo assicurativo in gestione dei lavoratori dipendenti con periodo in gestione autonoma, sommerebbe solo due quote di pensione e potrebbe godere dell'altro sistema solo versando il riscatto previsto per la ricongiunzione dei periodi dall'art. 2 della legge n. 29 del 1979».

Secondo l'INPS, una disparità di trattamento si realizzerebbe, quindi, ove fosse accolta la questione sottoposta all'esame di questa Corte, ponendosi le basi per applicare una differente disciplina per i soggetti che possono cumulare periodi assicurativi in più gestioni speciali.

4. — Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione.

La difesa erariale osserva anzitutto che attraverso la norma dell'art. 16 della legge n. 233 del 1990 il legislatore ha voluto introdurre la possibilità, in alternativa alla ricongiunzione onerosa, di utilizzare una diversa modalità di calcolo, fondata sulla somma delle quote di pensione, imputabili alle singole gestioni, ognuna delle quali calcolata secondo i criteri vigenti presso ciascuna di esse. Resta ferma, dunque, la facoltà per i lavoratori auto-

nomi che abbiano contribuito in più gestioni di valersi delle disposizioni in tema di ricongiunzione onerosa, che permette il trasferimento dei contributi da una gestione all'altra, accentrando così presso un'unica gestione i vari periodi di assicurazione (art. 16, comma 3, della legge n. 233 del 1990). Il richiamo esplicito alla facoltà di ricongiunzione onerosa porta ad escludere che chi si avvale di essa, sopportandone l'onere, abbia poi un calcolo della prestazione con le stesse modalità previste in base al cumulo gratuito.

D'altra parte, come sottolineato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 1891 del 2000, il meccanismo introdotto dalla legge n. 233 del 1990 è determinato dall'esigenza di non far ricadere su ogni gestione un onere più gravoso rispetto a quello che si sarebbe realizzato in assenza di cumulo.

Secondo la difesa erariale, la legge n. 233 del 1990 ha voluto introdurre un meccanismo che preveda il cumulo dei periodi assicurativi, senza però introdurre alterazioni del meccanismo di calcolo, secondo il sistema retributivo, della quota dovuta da ogni singola gestione, proprio al fine di preservare gli equilibri finanziari delle gestioni speciali.

La difesa erariale richiama, infine, alcuni passaggi della sentenza di questa Corte n. 198 del 2002, con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge n. 233 del 1990, con riferimento agli artt. 2, 3, 35 e 38. In particolare, ai fini della richiesta dichiarazione di infondatezza della questione ora all'esame di questa Corte rileverebbero le seguenti affermazioni contenute nella richiamata sentenza: *a)* la totalizzazione dei periodi contributivi versati in diverse gestioni previdenziali non ha nel nostro ordinamento un carattere generale; *b)* in contrario non può invocarsi la sentenza n. 61 del 1999 di questa Corte che ha sì enucleato il principio della totalizzazione, ma delimitandone chiaramente l'operatività al caso in cui l'assicurato non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato, iscritto; *c)* in senso diverso non può nemmeno valere il richiamo all'art. 42, lettera *a*, del Trattato CE, alla normativa comunitaria di attuazione (regolamento n. 1408 del 1971 e successive modifiche) e alla giurisprudenza comunitaria (Corte di giustizia, 24 settembre 1998, in causa 132/1996); *d)* rientra nella discrezionalità del legislatore la scelta circa l'estensione del principio della totalizzazione al di là dell'ipotesi contemplata nella sentenza n. 61 del 1999; *e)* questa Corte, per il dovuto rispetto della discrezionalità legislativa, non può introdurre una nuova ipotesi di totalizzazione, ai fini della misurazione della pensione, anche in considerazione del fatto che il principio costituzionale della adeguatezza della prestazione pensionistica è comunque soddisfatto dalla presenza, nella normativa vigente (art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338), di uno strumento costituito dalla pensione supplementare, idoneo ad assicurare — all'atto del pensionamento — l'utilizzo di tutti i periodi, anche brevi, coperti da contribuzione.

5. — In prossimità della camera di consiglio la parte ricorrente nel giudizio *a quo* ha presentato una memoria nella quale insiste per l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Genova.

Nella predetta memoria si osserva, anzitutto, in relazione all'intervento dell'Avvocatura generale dello Stato, che la ricongiunzione onerosa di periodi contributivi prevista dalla legge n. 29 del 1979 non sarebbe contemplata per il soggetto «transitato» soltanto in due gestioni INPS del lavoro autonomo (come gestione commercianti e gestione artigiani).

L'art. 1 della legge n. 29 del 1979, come riconosciuto nella circolare del Ministero del lavoro del 20 ottobre 1979, n. 77, riguarderebbe, infatti, la diversa ipotesi di ricongiunzione di periodi di lavoro autonomo nel fondo pensioni lavoratori dipendenti, mentre l'art. 2 della medesima legge riguarderebbe la ricongiunzione di periodi di lavoro autonomo in gestioni diverse dal fondo pensioni lavoratori dipendenti. Essa sarebbe tuttavia possibile non nell'ambito delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi curate dall'INPS ma solo riguardo a gestioni di lavoro dipendente alternative rispetto al fondo pensioni lavoratori dipendenti.

La difesa del ricorrente nel giudizio *a quo* sottolinea inoltre che la sentenza n. 198 del 2002 di questa Corte, richiamata dalla Avvocatura generale dello Stato, riguarderebbe fattispecie completamente diversa da quella oggetto del presente esame, avendo ad oggetto l'istanza di «totalizzazione» dei contributi versati all'ENPALS con quelli versati alla gestione speciale commercianti dell'INPS. Nel caso ora all'esame di questa Corte, riguardante le gestioni commercianti e artigiani, vi sarebbe, diversamente dall'ipotesi considerata nella sentenza n. 198 del 2002, identità di settore (autonomo), contribuzioni sostanzialmente identiche per le due gestioni, prestazioni pensionistiche anch'esse sostanzialmente identiche a parità di contribuzioni per artigiani e commercianti salvo nel solo caso di iscrizione in tempi successivi alle due gestioni.

Nel caso *de quo* si avrebbe una decurtazione di pensione superiore al 100%, conseguente all'applicazione della norma censurata, che appare irrazionale e ingiustificata in quanto creatrice di macroscopica sperequazione nel trattamento pensionistico rispetto ai soggetti sempre iscritti alla medesima gestione.

Con riferimento alla memoria di costituzione in giudizio dell'INPS, la difesa del ricorrente nel giudizio *a quo* osserva anzitutto che l'eccezione di inammissibilità sarebbe del tutto pretestuosa, in quanto il riferimento contenuto nel testo dell'ordinanza pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* alla lettera *b*) dell'art. 16, comma 1, della legge n. 233 del 1990 sarebbe frutto di un mero errore materiale, che non osta all'individuazione della norma viziata. Nel merito, non sarebbe conferente il riferimento alla sentenza della Cassazione, sezione lavoro, 18 febbraio 2000, n. 1891 e ad altre due decisioni conformi del Supremo Collegio che forniscono una interpretazione della disposizione censurata pacifica in causa secondo le parti e il giudice rimettente ma viziata d'incostituzionalità in rapporto all'art. 3 della Costituzione.

6. — In prossimità della camera di consiglio ha depositato una memoria anche l'INPS, nella quale si sottolinea anzitutto che non sarebbe conferente il richiamo operato dal rimettente alla sentenza di questa Corte n. 264 del 1994. La predetta sentenza (che conferma principi già fissati nelle precedenti decisioni n. 307 del 1989 e n. 428 del 1992) si riferisce a soggetti che avevano già acquisito il diritto alla pensione di vecchiaia, mentre nella fattispecie portata dinanzi al Tribunale di Genova l'interessato è stato collocato in pensione di anzianità contributiva con il calcolo della pensione a «quote» per la presenza di contribuzione versata in gestioni speciali diverse (artigiani e commercianti), indipendentemente dal versamento dei contributi volontari non determinanti per il diritto a pensione.

Il legislatore avrebbe inteso garantire con la norma censurata l'equilibrio finanziario delle singole gestioni, consentendo soltanto che la liquidazione della pensione avvenisse con imputazione delle rispettive quote alle singole gestioni assicurative, con una soluzione in seguito adottata anche con la disciplina introdotta con l'art. 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Secondo l'INPS la norma censurata si inserisce nel sistema previdenziale rispettando i principi costituzionali che garantiscono un minimo di tutela dei lavoratori oltre il quale è consentito al legislatore di esercitare la propria discrezionalità nell'individuare la disciplina applicabile alle molteplici fattispecie presenti nell'ordinamento.

#### *Considerato in diritto*

1. — Il Tribunale di Genova, sezione lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 16, comma 1, lettera *a*), della legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi), «nella parte in cui prevede che l'importo della pensione, per i lavoratori che vedono liquidata la medesima attraverso il cumulo dei contributi versati in due diverse gestioni speciali, entrambe relative a pregressa attività di lavoro autonomo, è costituito dalla somma delle quote di pensione calcolate sulla base dei periodi di iscrizione alle rispettive gestioni». Si lamenta la violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto la disciplina censurata determinerebbe un inferiore e quindi irragionevole trattamento pensionistico, a parità di contribuzioni versate ed in presenza di attività entrambe di lavoro autonomo (artigianale e commerciale), rispetto a quello riconosciuto dalla normativa di settore al pensionato rimasto iscritto, ininterrottamente, nel corso della vita lavorativa, ad un'unica gestione speciale.

In particolare, assumendo l'art. 5 della legge n. 233 del 1990 quale termine di raffronto rispetto alla fattispecie sottoposta al giudizio, il rimettente rileva che la parametrizzazione della misura della pensione in favore dei soggetti rimasti iscritti alla sola gestione artigiani (o commercianti) al reddito d'impresa quale risulta dalla media dei redditi percepiti negli ultimi dieci anni coperti da contribuzione, ovvero in numero inferiore di anni, anteriori alla decorrenza della pensione, produce una rilevante disomogeneità dei due trattamenti previdenziali in comparazione, la quale non risulta giustificata in presenza di una contribuzione sostanzialmente uguale in entrambe le ipotesi normative e di un'attività comunque di lavoro autonomo.

2. — Va anzitutto respinta l'eccezione di inammissibilità avanzata dall'INPS, relativa al fatto che l'ordinanza di rimessione farebbe riferimento alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 16 della legge n. 233 del 1990, che disciplina l'ipotesi di periodi assicurativi versati nelle gestioni speciali e nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, non applicabile alla fattispecie esaminata dal giudice *a quo*. Il riferimento alla suddetta disposizione è contenuto solo nel testo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed è frutto di un mero errore materiale che non osta all'individuazione della norma censurata.

3. — Nel merito la questione non è fondata.

L'art. 16, comma 1, lettera *a*), della legge n. 233 del 1990 prevede che per i lavoratori che liquidano la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni, l'importo della pensione è determinato dalla somma «della quota di pensione calcolata, ai sensi degli articoli 5 e 8, sulla base dei periodi di iscrizione alle rispettive gestioni». Il successivo comma 2 prevede che «gli oneri relativi alle quote di pensione di cui al comma 1 sono a carico delle rispettive gestioni assicurative».

La Corte di cassazione ha avuto modo di precisare che il riferimento alla «quota» di pensione contenuto nella lettera *a*) dell'articolo 16 vada letto nel contesto dell'articolo e collegato all'altra espressione «rispettive gestioni», per cui ciascuna parte del complessivo trattamento va determinata in relazione ai periodi di iscrizione alle singole gestioni (Corte di cassazione, n. 1891 del 18 febbraio 2000).

Gli accrediti contributivi riferiti alle diverse gestioni sono perciò considerati unitariamente non ai fini della misurazione della pensione ma per verificare il raggiungimento del requisito contributivo per il diritto a pensione e per ottenere, di conseguenza, la liquidazione di una pensione unica. Lo stesso meccanismo vale, sempre in base al predetto art. 16, per il cumulo di periodo assicurativo in gestione dei lavoratori dipendenti con periodo di gestione autonoma.

Questa Corte ha più volte affermato che il meccanismo della totalizzazione dei periodi contributivi versati in diverse gestioni previdenziali debba operare nel caso in cui l'assicurato non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni alle quali è, o è stato iscritto (in particolare sentenze n. 198 del 2002 e n. 61 del 1999). Rientra invece nella discrezionalità del legislatore la scelta circa l'estensione del principio ai fini della misurazione della pensione (sentenza n. 198 del 2002).

Anche la questione ora all'esame della Corte può essere inquadrata nei predetti termini.

4. — Le censure del rimettente si appuntano sul sistema del pro-rata non in quanto tale ma in quanto applicato alle gestioni commercianti e artigiani che riguardano settori omogenei (attività di lavoro autonomo), richiedono contribuzioni, a parità di reddito, praticamente coincidenti, ed erogano prestazioni sostanzialmente equivalenti a parità di contribuzioni e periodi contributivi. Il suddetto sistema determina un trattamento pensionistico deteriore rispetto a quello del lavoratore che versi ininterrottamente contributi in un'unica gestione, in quanto, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 233 del 1990, la misura dei trattamenti pensionistici da liquidare con effetto 1° luglio 1990 è parametrata al reddito d'impresa quale risulta dalla media dei redditi percepiti negli ultimi dieci anni coperti da contribuzione o al minor numero di essi, anteriori alla decorrenza della pensione.

In sostanza, il rimettente pretenderebbe che i contributi versati nelle diverse gestioni fossero considerati come riferibili ad un'unica gestione ai fini della misurazione della pensione. Ma questa soluzione non può ritenersi costituzionalmente obbligata a fronte della scelta legislativa, non contestata dal rimettente, di prevedere diverse gestioni previdenziali per i settori di lavoro autonomo presi in considerazione e della garanzia costituita dalla considerazione unitaria dei periodi contributivi per il raggiungimento del diritto a pensione.

La diversità del trattamento conseguente all'applicazione del sistema del pro-rata rispetto a quello previsto per i lavoratori che versino ininterrottamente contributi in un'unica gestione si giustifica pertanto in ragione dell'esistenza di due diverse gestioni previdenziali per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali, rispondendo all'esigenza di preservarne gli equilibri finanziari, senza far ricadere su di esse un onere più gravoso di quello che si sarebbe realizzato in assenza di cumulo (Corte di cassazione, sentenze n. 3533 del 10 marzo 2001; n. 1891 del 18 febbraio 2000).

La disciplina censurata non può, per le considerazioni sopra esposte, considerarsi irragionevole, rientrando comunque nella discrezionalità del legislatore la eventuale scelta di introdurre un diverso criterio per il cumulo dei contributi ai fini della misurazione della pensione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, lettera a), della legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Genova, sezione lavoro, con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 ottobre 2003.

*Il Presidente:* CHIEPPA

*Il redattore:* CONTRI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 ottobre 2003.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 326

*Sentenza 16 - 30 ottobre 2003*

Giudizio su conflitto di attribuzione tra Stato e Regione.

**Giustizia amministrativa - Provvedimenti in sede cautelare - Sospensione di delibere di approvazione del calendario venatorio - Ordinanza del Consiglio di Stato emessa in appello - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Emilia-Romagna - Ritenuta indebita estensione di precedente dichiarazione di illegittimità costituzionale di una legge di altra regione - Improprietà di censure relative al modo di esercizio della giurisdizione - Inammissibilità del conflitto.**

- Ordinanza del Consiglio di Stato, sezione VI, 15 gennaio 2003, n. 90.
- Costituzione, artt. 24, 117, 127, primo comma, e 134.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Riccardo CHIEPPA;

*Giudici:* Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della ordinanza del Consiglio di Stato - sezione VI, n. 90 del 2003, depositata in data 15 gennaio 2003, promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna, notificato il 14 marzo 2003, depositato in cancelleria il 19 successivo ed iscritto al n. 7 del registro conflitti 2003;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 1° luglio 2003 il giudice relatore Fernanda Contri;

Uditi l'avvocato Maria Chiara Lista Bin per la regione Emilia-Romagna e l'avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

### *Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso depositato il 19 marzo 2003, la regione Emilia-Romagna ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione alla ordinanza del Consiglio di Stato n. 90 del 2003, depositata il 15 gennaio 2003, lamentando la violazione degli artt. 24, 117, 127, primo comma, e 134 della Costituzione e chiedendo che sia dichiarato «che non spetta alla competenza del giudice amministrativo il potere di sospendere atti amministrativi meramente ripetitivi di disposizioni di leggi regionali per vizi di illegittimità imputabili a queste ultime».

La regione ricorrente premette che alcune associazioni ambientaliste hanno impugnato, dinanzi al t.a.r. per l'Emilia-Romagna - Bologna, le deliberazioni di approvazione del calendario venatorio della provincia di Bologna, nn. 257 e 258, adottate dalla giunta provinciale in data 30 luglio 2002 (ed anche la deliberazione della giunta regionale n. 969, adottata in data 10 giugno 2002, invero interessante marginalmente l'esercizio venatorio e senza alcun collegamento con le delibere precedentemente indicate), costituenti mera esecuzione e riproduzione dei contenuti delle leggi regionali n. 14 del 12 luglio 2002 (Norme per la definizione del calendario venatorio regionale), n. 15 del 12 luglio 2002 (Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE. Modifiche alla

legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 «Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria») e n. 22 del 20 settembre 2002 (Integrazione della legge regionale 12 luglio 2002, n. 15), relativi, in particolare, alla caccia in deroga e alla caccia di selezione agli ungulati.

Le suddette delibere sarebbero state impugnate non già per vizi propri, ma in quanto fondate su disposizioni legislative ritenute costituzionalmente illegittime con riguardo ai periodi di caccia degli ungulati e alle modalità di disciplina dell'esercizio della caccia in deroga. Il t.a.r. ha accolto, in via cautelare, l'istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati, riservandosi di approfondire nel merito le censure prospettate nel ricorso, ed il Consiglio di Stato, dinanzi al quale è stata impugnata dalla regione Emilia Romagna, sempre in sede cautelare, l'ordinanza del t.a.r. Bologna, ha rigettato l'appello, tenuto conto dei principi espressi da questa Corte nella sentenza n. 536 del 2002. Anche gli analoghi provvedimenti di approvazione del calendario venatorio della provincia di Reggio Emilia, impugnati dinanzi al t.a.r. Parma, sono stati sospesi in via cautelare, in considerazione del mancato rispetto dei principi della legge statale n. 157 del 1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) relativi ai periodi venatori e, quindi, della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle leggi regionali, che però non è stata sollevata. Il Consiglio di Stato ha accolto l'impugnazione dell'ordinanza cautelare del t.a.r. Parma, ritenendo per un verso legittima la delibera di approvazione del calendario venatorio, in quanto emessa nel rispetto delle leggi regionali e delle prescrizioni dell'INFS, e per altro verso non motivata la asserita sussistenza del danno grave e irreparabile.

Ad avviso della regione ricorrente, gli esiti difformi dei giudizi cautelari dinanzi al Consiglio di Stato sarebbero dovuti ad un fattore temporale e precisamente alla circostanza che dopo la prima decisione di riforma è intervenuta la sentenza di questa Corte n. 536 del 2002, con la quale si è dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge sulla caccia della regione Sardegna 7 febbraio 2002, n. 5.

Il Consiglio di Stato, ponendo a base della sua decisione i principi stabiliti dalla citata sentenza, che sono stati direttamente estesi alla regione Emilia-Romagna, avrebbe tuttavia ecceduto dalle attribuzioni giurisdizionali ad esso assegnate ed avrebbe violato il diritto di difesa della Regione. In particolare, la violazione degli artt. 24 e 134 della Costituzione deriverebbe dalla circostanza che il giudice amministrativo ha applicato una sentenza emessa in un giudizio in cui la regione non era parte ed ha ritenuto illegittima la legge regionale in assenza di una pronuncia della Corte costituzionale, violando in tal modo lo *status* riconosciuto alla regione e il diritto di questa di difendere le proprie leggi dinanzi alla Corte costituzionale.

Osserva ancora la regione ricorrente che i provvedimenti provinciali sospesi dal Consiglio di Stato non costituiscono scelte discrezionali dell'amministrazione provinciale ma riproducono esattamente i contenuti delle leggi regionali n. 14 e n. 15 del 2002; con la sospensione di tali provvedimenti il giudice amministrativo mostra di ritenere già risolte le questioni di legittimità costituzionale delle leggi regionali, senza investire il giudice delle leggi, e si arroga il diritto di sospendere in via cautelare l'applicazione delle leggi impugnate, che l'ordinamento non riconosce neanche alla Corte costituzionale.

A giudizio della regione ricorrente, per contrastare la sospensione dell'applicazione di una legge regionale disposta dal giudice può essere sollevato conflitto di attribuzione, in quanto, come affermato da questa Corte nella sentenza n. 285 del 1990, non si denuncia un *error in iudicando* bensì l'erroneo convincimento che ha indotto il giudice ad esercitare un potere che non gli compete ed è proprio l'esercizio del potere di disapplicazione delle leggi che costituisce l'oggetto del conflitto. Ed è ciò che si sarebbe verificato nella fattispecie, nella quale mediante la sospensione dell'efficacia degli strumenti provinciali per vizi di illegittimità non propri ma delle leggi regionali di cui i provvedimenti impugnati costituiscono mera attuazione, si è prodotto un risultato del tutto analogo a quello della sospensione della legge regionale.

2. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l'inammissibilità del ricorso sotto più profili.

La difesa erariale afferma anzitutto che non sussistono i presupposti per sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto il Presidente del Consiglio dei ministri appartiene ad un potere diverso da quello il cui atto è censurato attraverso il conflitto e la regione ricorrente rimane esterna allo Stato; né ricorrono i presupposti per sollevare conflitto di attribuzione tra Stato e regioni, in quanto non potrebbe nella fattispecie ritenersi che la sentenza del Consiglio di Stato abbia invaso la sfera di competenza regionale. Il predetto organo, pronunciandosi sulla censura di un atto amministrativo, ha esercitato non già funzioni sostanzialmente regionali con atto *ultra vires*, bensì funzioni appartenenti alla competenza propria del giudice amministrativo, non sussistendo peraltro alcun obbligo di esaminare la questione di legittimità costituzionale prima di pronunciarsi sulla istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato. Pertanto, ad avviso dell'Avvocatura, non ricorrerebbero nella fattispecie le condizioni per sollevare conflitto indicate da questa Corte nella sentenza n. 285 del 1990, nella quale fu sanzionato l'errore caduto sui confini stessi della giurisdizione.

La difesa erariale individua un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso nella non identificabilità dell'oggetto del conflitto, in quanto la pronuncia del Consiglio di Stato n. 90/2003, richiamata dalla ricorrente, riguarderebbe fattispecie del tutto estranea al giudizio in questione e non vi sarebbero dati sufficienti né idonei a consentire l'esatta identificazione del provvedimento del Consiglio di Stato.

L'Avvocatura dello Stato chiede quindi il rigetto del ricorso, in quanto l'annullamento di atti amministrativi è di esclusiva pertinenza della magistratura amministrativa.

3. — In prossimità dell'udienza, la regione Emilia-Romagna ha depositato memoria nella quale afferma, anzitutto, che il ricorso per conflitto di attribuzioni presentato avverso il Presidente del Consiglio dei ministri come rappresentante dello Stato è figura tipica e non controvertibile di accesso alla Corte costituzionale, mediante il quale la Regione può reagire nei confronti di atti emessi dai diversi poteri o organi dello Stato, che invadano le attribuzioni regionali o interferiscano illegittimamente con l'esercizio di esse. In base alla giurisprudenza di questa Corte, il presente conflitto apparterebbe al novero dei conflitti tra Stato e regioni.

Quanto alla supposta inammissibilità del ricorso «per mancanza o assoluta non identificabilità dell'oggetto», la Regione osserva che l'atto impugnato, peraltro inserito nel fascicolo, è facilmente identificabile come ordinanza non solo in quanto così qualificato nel ricorso ma anche in quanto decisione del Consiglio di Stato emessa in appello contro un'ordinanza di sospensione del t.a.r..

Nel merito la regione ribadisce che la specifica decisione assunta dal Consiglio di Stato, sia pure in sede cautelare, ha comportato la sospensione dell'efficacia della legge regionale incidendo sulla competenza legislativa garantita dall'art. 117 della Costituzione.

La sospensione di un atto amministrativo meramente riproduttivo di norme di legge, per supposti vizi di illegittimità costituzionale della legge stessa, determinerebbe una menomazione delle attribuzioni legislative regionali e delle attribuzioni riconosciute alla Corte costituzionale dall'art. 134 della Costituzione. Non a caso la difesa della regione aveva sollecitato davanti al giudice amministrativo la rimessione alla Corte costituzionale della questione di pretesa illegittimità costituzionale della legge regionale, proposta dai ricorrenti, ma a queste richieste il Consiglio di Stato, come in precedenza il t.a.r., hanno ritenuto di potersi sottrarre producendo direttamente, a giudizio della regione, l'effetto sospensivo della efficacia della legge.

#### *Considerato in diritto*

1. — La regione Emilia-Romagna propone conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione all'ordinanza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 90 del 15 gennaio 2003, con la quale, «tenuto conto dei principi espressi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 536 del 2002», è stato respinto l'appello avverso l'ordinanza di sospensione delle delibere di approvazione del calendario venatorio emessa dal t.a.r. Emilia-Romagna - Bologna, costituenti, secondo la ricorrente, mera esecuzione e riproduzione dei contenuti delle leggi regionali n. 14 del 12 luglio 2002 (Norme per la definizione del calendario venatorio regionale), n. 15 del 12 luglio 2002 (Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE. Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 «Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria») e n. 22 del 20 settembre 2002 (Integrazione della legge regionale 12 luglio 2002, n. 15), relativi, in particolare, alla caccia in deroga e alla caccia di selezione agli ungulati.

Secondo la ricorrente, il Consiglio di Stato, con la su menzionata decisione, sia pure assunta in sede cautelare, avrebbe esteso la dichiarazione di incostituzionalità di una legge regionale ad una legge di un'altra regione ed avrebbe ritenuto illegittima la legge regionale in assenza di una pronuncia della Corte costituzionale, violando in tal modo lo *status* riconosciuto alla regione e il diritto di questa di difendere le proprie leggi dinanzi alla Corte costituzionale. La richiamata ordinanza del Consiglio di Stato avrebbe altresì sospeso provvedimenti amministrativi costituenti mera ripetizione di disposizioni legislative, per vizi di illegittimità attribuiti alle leggi regionali, pur in assenza dell'impugnazione di queste dinanzi alla Corte costituzionale, producendo in sostanza l'effetto della sospensione delle leggi regionali.

La regione lamenta pertanto la violazione degli artt. 24, 117, 127, primo comma, e 134 della Costituzione, chiedendo che sia dichiarato «che non spetta alla competenza del giudice amministrativo il potere di sospendere atti amministrativi meramente ripetitivi di disposizioni di leggi regionali per vizi di illegittimità imputabili a queste ultime».

2. — Il conflitto non è ammissibile.

Come costantemente affermato da questa Corte, gli atti giurisdizionali sono suscettibili di essere posti a base di un conflitto di attribuzione tra Regione e Stato, oltre che tra poteri dello Stato, quando sia contestata radicalmente la riconducibilità dell'atto che determina il conflitto alla funzione giurisdizionale ovvero sia messa in questione l'esistenza stessa del potere giurisdizionale nei confronti del soggetto ricorrente. Il conflitto è invece inammissibile qualora si risolva in strumento improprio di censura del modo di esercizio della funzione giurisdizionale, valendo contro gli errori in *iudicando* di diritto sostanziale o processuale i rimedi consueti riconosciuti dagli ordinamenti processuali delle diverse giurisdizioni (da ultimo, sentenze n. 276 del 2003 e n. 27 del 1999).

Nel caso ora all'esame di questa Corte va anzitutto precisato che, sotto il profilo formale, non v'è stata espressa disapplicazione di leggi regionali ma sospensione delle delibere provinciali del calendario venatorio assunte in base ad esse. Non ricorrono pertanto le condizioni che hanno condotto questa Corte, nella sentenza n. 285 del 1990, ad annullare una sentenza della Cassazione con la quale erano state espressamente disapplicate leggi regionali.

Sotto il profilo sostanziale occorre sottolineare che il ricorso esperito davanti al t.a.r. comprende una pluralità di censure, anche riguardanti la violazione di legge regionale e che la decisione del Consiglio di Stato, emessa in appello promosso contro l'ordinanza di sospensione del t.a.r., non è motivata esclusivamente con riferimento ai principi espressi nella sentenza n. 536 del 2002 di questa Corte, ma anche in relazione all'esistenza del pregiudizio irreparabile, avendo condiviso quel giudice le considerazioni espresse sul punto in primo grado dal t.a.r.

D'altra parte, diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente, la formula utilizzata nell'atto all'origine del conflitto — «tenuto conto dei principi espressi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 536 del 2002» — non può essere di per sé intesa come implicante una estensione, di per sé inammissibile, della dichiarazione di incostituzionalità di una legge regionale ad una legge di un'altra regione. Quest'ultima ipotesi si sarebbe verificata qualora il Consiglio di Stato avesse espressamente ritenuto costituzionalmente illegittime le leggi regionali in base alle quali sono state adottate le delibere provinciali, sostituendosi in tal modo al giudizio di questa Corte in violazione dell'art. 134 della Costituzione.

In base alle considerazioni che precedono il ricorso proposto dalla regione Emilia-Romagna si traduce in strumento atipico di impugnazione dell'ordinanza del Consiglio di Stato, con la conseguenza che il relativo conflitto va dichiarato inammissibile, trasformandosi, altrimenti, il giudizio costituzionale in un nuovo grado di giurisdizione avente portata generale che si andrebbe ad aggiungere ai rimedi per far valere eventuali vizi o errori di giudizio già previsti dall'ordinamento processuale nel quale l'atto di giurisdizione concretamente si iscrive (sentenze n. 276 del 2003 e n. 27 del 1999).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla regione Emilia-Romagna nei confronti dello Stato, in relazione all'ordinanza del Consiglio di Stato - sezione VI, n. 90 del 15 gennaio 2003, con il ricorso indicato in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 ottobre 2003.

*Presidente:* CHIEPPA

*Redattore:* CONTRI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in Cancelleria il 30 ottobre 2003.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 327

Sentenza 16 - 30 ottobre 2003

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Questione di legittimità costituzionale - Ricorso governativo avverso legge della Regione Marche - Eccezione di inammissibilità, per generica formulazione, avanzata dalla stessa Regione - Rigetto.**

**Regione Marche - Sistema regionale di protezione civile - Avvalimento da parte della Regione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - Ricorso governativo - Asserita violazione costituzionale per mancato richiamo ai limiti della legge statale - Non fondatezza della questione.**

- Legge Regione Marche 11 dicembre 2001, n. 32, art. 3, comma 3.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 108, comma 1, lettera a), numeri 2 e 3.

**Regione Marche - Sistema regionale di protezione civile - Indirizzi per la predisposizione dei piani comunali, provinciali e speciali - Ricorso governativo - Asserito vizio costituzionale per mancato richiamo ai limiti della legge statale - Non fondatezza della questione.**

- Legge Regione Marche 11 dicembre 2001, n. 32, art. 4, comma 2, lettera d).
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 108, comma 1, lettera a), numeri 2 e 3.

**Regione Marche - Sistema regionale di protezione civile - Affidamento alle Province della predisposizione dei servizi urgenti - Ricorso governativo - Asserito vizio costituzionale per mancato richiamo ai limiti della legge statale - Non fondatezza della questione.**

- Legge Regione Marche 11 dicembre 2001, n. 32, art.12, comma 1, lettera e).
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 108, comma 1, lettera a), numeri 2 e 3.

**Regione Marche - Sistema regionale di protezione civile - Funzioni regionali per la previsione e la prevenzione - Ricorso governativo - Mancato richiamo alla indicazione e al rispetto degli indirizzi nazionali - Non fondatezza della questione.**

- Legge Regione Marche 11 dicembre 2001, n. 32, art. 4, comma 1, lettera a).
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 108, comma 1, lettera a), numero 1.

**Regione Marche - Sistema regionale di protezione civile - Piani regionali di previsione e prevenzione - Ricorso governativo - Mancato richiamo agli indirizzi nazionali - Non fondatezza della questione.**

- Legge Regione Marche 11 dicembre 2001, n. 32, art. 5, comma 1, ultimo periodo.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 108, comma 1, lettera a), numero 1.

**Regione Marche - Sistema regionale di protezione civile - Individuazione di strutture operative, in deroga all'ordinario assetto delle competenze - Potere conferito al Presidente della Giunta regionale - Ricorso governativo - Lamentato eccesso di competenza in contrasto con i limiti della legge statale - Non fondatezza della questione.**

- Legge Regione Marche 11 dicembre 2001, n. 32, art. 7, comma 1.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; legge 24 febbraio 1992, n. 225, art. 5.

**Regione Marche - Sistema regionale di protezione civile - Acquisizione di dati dalle amministrazioni pubbliche e statali - Ricorso governativo - Prospettato eccesso di competenza - Non fondatezza della questione.**

- Legge Regione Marche 11 dicembre 2001, n. 32, art. 9, comma 5.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; legge 31 dicembre 1996, n. 675.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Riccardo CHIEPPA;

*Giudici:* Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO.

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 3, 4, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. d), 5, comma 1, ultimo periodo, 7, comma 1, 9, comma 5, e 12, comma 1, lett. e), della legge della Regione Marche 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 15 febbraio 2002, depositato in cancelleria il 22 successivo ed iscritto al n. 8 del registro ricorsi 2002.

Visto l'atto di costituzione della Regione Marche;

Udito nell'udienza pubblica del 30 settembre 2003 il giudice relatore Paolo Maddalena;

Uditi l'avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avv. Stefano Grassi per la regione Marche.

*Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso depositato il 22 febbraio 2002, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione e alle norme interposte contenute nell'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), nell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) e nella legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 3, 4, comma 1, lettera *a*) e comma 2, lettera *d*), 5, comma 1, ultimo periodo, 7, comma 1, 9, comma 5, e 12, comma 1, lettera *e*), della legge della Regione Marche 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile).

1.1. — L'Avvocatura generale dello Stato, premesso che si tratta di legislazione concorrente ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, con conseguenti limiti alla potestà legislativa regionale, ritiene che detta legge non abbia rispettato i principi fondamentali posti dalla legislazione statale.

In particolare, l'Avvocatura rileva eccesso di competenza legislativa regionale in relazione a quanto segue.

1) L'art. 3, comma 3, della legge, determina il superamento della sfera di competenza regionale stabilito nell'art. 108, comma 1, lettera *a*), numero 2, del d.lgs. n. 112 del 1998, laddove, con generico riferimento a tutte le attività di protezione civile, consente alle regioni di avvalersi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mentre tale possibilità è prevista dal citato art. 108 soltanto per gli interventi urgenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 («eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria»);

2) l'art. 4, comma 1, lettera *a*), dispone che la regione possa esplicitare le proprie funzioni per la previsione e la prevenzione delle varie ipotesi di rischio senza precisare che dette funzioni devono essere svolte «sulla base degli indirizzi nazionali», ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione e dell'art. 108, comma 1, lettera *a*), numero 1, del d.lgs. n. 112 del 1998;

3) l'art. 4, comma 2, lettera *d*), non delimita l'ambito di competenza regionale per la formulazione degli indirizzi relativi alla predisposizione dei piani comunali, provinciali e speciali di previsione, prevenzione ed emergenza, violando l'art. 108, comma 1, lettera *a*), numero 3, del d.lgs. n. 112 del 1998, che stabilisce la possibilità per la regione di dare tali indirizzi solo nel caso degli eventi calamitosi di cui al citato art. 2, comma 1, lettera *b*), della legge n. 225 del 1992;

4) l'art. 5, comma 1, ultimo periodo, non prevede che i piani regionali devono essere predisposti nel rispetto degli indirizzi nazionali, così come stabilito dall'art. 108 del d.lgs. n. 112 del 1998;

5) l'art. 7, comma 1, nel disporre che il presidente della giunta regionale possa individuare le strutture che, anche in deroga all'ordinario assetto delle competenze, sono chiamate ad operare per lo svolgimento degli interventi necessari in caso di eventi calamitosi, eccede la competenza regionale, in quanto, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992, i poteri derogatori in materia di protezione civile rientrano nella competenza statale e possono essere attribuiti al presidente della giunta regionale solo a seguito di apposita ordinanza governativa;

6) l'art. 9, comma 5, eccede i limiti di competenza della regione, in quanto impone a tutte le amministrazioni pubbliche, e quindi anche a quelle statali, l'obbligo di comunicare dati alla struttura regionale di protezione civile, senza specificare la tipologia dei dati e senza alcun riferimento al rispetto della normativa di cui alla legge n. 675 del 1996;

7) l'art. 12, comma 1, lettera *e*), nell'affidare alle province i compiti relativi all'attivazione degli interventi urgenti nei casi di eventi calamitosi, omette di riferirsi esclusivamente agli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b*), della legge n. 225 del 1992.

2. — Costituitasi in giudizio, la Regione Marche sostiene che le disposizioni censurate non confliggono con i principi fondamentali stabiliti nella materia dalla legislazione statale.

Con specifico riferimento alle singole censure governative, la Regione Marche osserva poi quanto segue.

2.1. — L'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 32 del 2001, deve essere inteso nel senso che la facoltà per la regione di avvalersi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per alcune attività piuttosto che per altre riguarda esclusivamente profili organizzativi da ritenere di pertinenza legislativa regionale. Tale previsione, del resto, appare coerente con i principi fondamentali desumibili dalla legislazione vigente in materia.

2.2. — Pienamente legittimi sul piano costituzionale devono ritenersi gli artt. 4, comma 1, lettera *a*), e 5, comma 1, ultimo periodo, della legge regionale, in quanto è evidente che l'attribuzione alle regioni delle funzioni di previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio e di predisposizione dei piani regionali di prevenzione non esclude che lo Stato possa dettare, così come previsto dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, i principi fondamentali della materia.

2.3. — Parimenti legittimo deve ritenersi l'art. 4, comma 2, lettera *d*), della legge regionale. Infatti, l'ampia competenza attribuita alle regioni dall'art. 12 della legge n. 225 del 1992 non può intendersi limitata ai soli eventi calamitosi di cui alla lettera *b*) del primo comma dell'art. 2 della stessa legge.

D'altro canto, l'art. 107 del d.lgs. n. 112 del 1998 non esclude la possibilità per le regioni di dettare gli indirizzi per i piani comunali, provinciali e speciali di previsione, prevenzione ed emergenza, anche in riferimento ai citati eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b*), della legge n. 225 del 1992.

In ogni caso, poi, la previsione oggetto di censura costituisce norma di dettaglio nell'organizzazione e nella distribuzione della funzione, con la conseguenza che la regione ben può emanare tale disciplina nell'esercizio della propria competenza legislativa concorrente.

2.4. — Il disposto dell'art. 7, comma 1, della legge regionale impugnata, che conferisce al presidente della giunta regionale il potere di individuare le strutture, anche in deroga all'ordinario assetto delle competenze, chiamate ad operare in caso di crisi, non viola l'art. 5 della legge n. 225 del 1992. Si tratta infatti di norma di dettaglio che si pone in linea con il principio di sussidiarietà ed adeguatezza.

2.5. — L'obbligo posto a carico di tutte le amministrazioni pubbliche dall'art. 9, comma 5, della legge regionale di fornire i dati alla struttura regionale di protezione civile appare legittimo sul piano costituzionale, anche se la norma impugnata non fa specifico riferimento alla legge n. 675 del 1996.

Infatti, per un verso, la disposizione in questione non esclude che i dati vengano trasmessi con le cautele previste dalla legge; per altro verso, va considerato che nessuna opera di coordinamento a livello regionale potrebbe essere possibile in mancanza della conoscenza dei dati in possesso di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nei compiti di protezione civile.

2.6. — Anche l'attribuzione alle province dei compiti di predisposizione dei servizi urgenti da attivare al verificarsi o nell'imminenza di eventi calamitosi prevista dall'art. 12, comma 1, lettera *e*), della legge regionale censurata costituisce corretto esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di protezione civile.

Infatti, i compiti attribuiti alle Province appaiono correttamente e razionalmente individuati dal citato art. 12, il quale precisa che detti compiti debbono essere assicurati «nell'ambito del proprio territorio».

2.7. — Nell'imminenza dell'udienza, l'Avvocatura generale dello Stato ha presentato memoria, con la quale ribadisce le censure formulate con il ricorso.

Dal canto suo, la Regione Marche, con ulteriore memoria, ritiene che la prima censura del ricorso dell'Avvocatura sia viziata di genericità, in quanto non precisa in qual misura la norma di cui al citato art. 108 del d.lgs. n. 112 del 1998 possa costituire principio fondamentale. La facoltà della regione di avvalersi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco troverebbe invece fondamento nel principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, al quale, del resto, si ispira il sistema normativo di protezione civile.

Analoga genericità, con conseguente inammissibilità, riguarderebbe poi il secondo motivo di ricorso, che, nel contestare l'omesso riferimento degli artt. 4, comma 1, lettera *a*) e 5, comma 1, ultimo periodo, agli «indirizzi nazionali», non specifica tuttavia quali indirizzi sarebbero violati. In relazione all'art. 7, comma 1, della legge regionale, che secondo l'Avvocatura contrasterebbe con l'art. 5 della legge n. 225 del 1992, nella parte in cui attribuisce al presidente della giunta regionale il potere di individuare con apposito provvedimento le strutture che, anche in deroga all'ordinario assetto delle competenze, sono chiamate ad operare per lo svolgimento dei necessari interventi di emergenza, la regione afferma che il potere di ordinanza in questione riguarda i soli eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b*), della legge n. 225 del 1992 e non invece quelli di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c*), della stessa legge, che giustificano il potere di ordinanza del Governo in materia (art. 5 della citata legge n. 225 del 1992).

Inammissibile per la genericità della sua formulazione sarebbe anche il quinto motivo di ricorso, concernente l'obbligo che l'art. 9, comma 5, della legge regionale pone a carico di tutte le amministrazioni pubbliche, comprese quelle statali, di fornire dati alla struttura regionale della protezione civile, senza alcun riferimento alle prescrizioni di cui alla legge n. 675 del 1996. Nel merito la regione sostiene che la questione non è fondata, in quanto è da ritenere pienamente legittima la circolazione dei dati nell'amministrazione pubblica, se prevista da norme di legge o di regolamento.

Inammissibile, per genericità di formulazione, sarebbe infine anche il sesto motivo di ricorso concernente l'art. 12, comma 1, lettera e) della legge regionale, che affida compiti di protezione civile alle Province, senza delimitarli agli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 225 del 1992. Nel merito la questione viene ritenuta infondata, in quanto il compito di ripartire le funzioni tra gli enti locali, spetta al soggetto che detiene la competenza legislativa della materia.

### *Considerato in diritto*

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 3, 4, comma 1, lettera a), 4, comma 2, lettera d), 5, comma 1, ultimo periodo, 7, comma 1, 9, comma 5, e 12, comma 1, lettera e), della legge della regione Marche 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile), in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione e alle norme interposte contenute nell'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), nell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) e nella legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali).

2. — Per un inquadramento delle questioni di costituzionalità sollevate dal ricorrente vanno considerati i principi fondamentali della materia rinvenibili nel sistema della vigente legislazione.

Con l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile ad opera della legge di riforma n. 225 del 1992 il legislatore statale ha rinunciato ad un modello centralizzato per una organizzazione diffusa a carattere policentrico. In tale logica sono state previste tre diverse tipologie di «eventi», in relazione ai quali definire competenze e responsabilità per gli interventi: eventi fronteggiabili mediante interventi degli enti e delle amministrazioni competenti in via ordinaria [art. 2, comma 1, lettera a)]; eventi che comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria [art. 2, comma 1, lettera b)]; calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, richiedono mezzi e poteri straordinari [art. 2, comma 1, lettera c)].

L'art. 3 della legge n. 225 del 1992 individua poi le attività in cui si articolano gli interventi di protezione civile: quelle di previsione e prevenzione, che attengono ad un momento precedente rispetto al realizzarsi di situazioni di rischio, e quelle di soccorso e di superamento dell'emergenza.

Con la successiva legislazione in materia di protezione civile [art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), artt. 107 - 109 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 (Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile), convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 2001, n. 401] sono state delineate le competenze e le responsabilità dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, in funzione della tutela delle collettività interessate.

Per quanto riguarda le attività di previsione e prevenzione delle ipotesi di rischio, è da dire che esse sono state affidate alla competenza regionale, senza distinzione tra le diverse tipologie di eventi calamitosi [art. 108, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 112 del 1998]. Alle province e ai comuni è stata affidata l'attuazione dei programmi regionali.

Le regioni, nell'esercizio delle attività di previsione e prevenzione, in ossequio ai principi, desumibili dall'art. 4 della legge delega n. 59 del 1997, di sussidiarietà, cooperazione e adeguatezza, devono tenere conto degli indirizzi operativi predisposti dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero dal Ministro dell'interno da lui delegato, di intesa con le Regioni stesse e gli enti locali, nonché dell'attività consultiva e propositiva della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi e degli indirizzi e dei criteri generali formulati dal Dipartimento della protezione civile (art. 107 del d.lgs. n. 112 del 1998 e art. 5, commi 2, 3-bis, 4-ter e 5, del decreto-legge n. 343 del 2001, convertito nella legge n. 401 del 2001).

Per quanto riguarda la disciplina relativa all'emergenza, è stata prevista una competenza dello Stato per i soli eventi di natura straordinaria di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c*), della legge n. 225 del 1992. In effetti, lo Stato, d'intesa con le regioni interessate, delibera e revoca lo stato di emergenza, emana le ordinanze per l'attuazione degli interventi di emergenza, predispone i piani di emergenza e la loro attuazione (art. 107 del d.lgs. n. 112 del 1998 e art. 5, comma 4-*bis* del d.-l. n. 343 del 2001, convertito nella legge n. 401 del 2001).

Le citate ipotesi nelle quali è previsto l'intervento dello Stato riguardano il soccorso alle comunità colpite, solo qualora l'intensità degli eventi calamitosi sia tale da superare le capacità di risposta operativa di regioni ed enti locali.

D'altra parte va considerato che la gravità degli eventi calamitosi, nonché l'intrinseca difficoltà delle operazioni di soccorso e l'immediatezza con cui le stesse devono essere poste in atto può coinvolgere tutte le amministrazioni pubbliche.

3. — Delineato il quadro normativo di riferimento, possono ora considerarsi le singole questioni.

In via preliminare, sono da respingere le eccezioni di inammissibilità avanzate dalla Regione Marche. Le censure formulate dall'Avvocatura generale dello Stato, infatti, non sono generiche, riguardando disposizioni di legge e casi ben individuati.

Quanto al merito, è da dire che comune denominatore hanno le questioni sollevate in riferimento a talune disposizioni della legge della regione Marche n. 32 del 2001, e cioè in relazione all'art. 3, comma 3 (riguardante l'avvalimento da parte della regione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), all'art. 4, comma 2, lettera *d*) (concernente la formulazione da parte della regione di indirizzi per la predisposizione dei piani comunali, provinciali e speciali di previsione, prevenzione ed emergenza), e all'art. 12, comma 1, lettera *e*) (relativo all'affidamento alle Province della predisposizione dei servizi urgenti). In tutti questi casi, infatti, si contesta alla regione di non avere sottolineato che si tratta di ipotesi che richiedono l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, come prescrivono le norme interposte, di cui all'art. 108, comma 1, lettera *a*), numeri 2 e 3 del d.lgs. n. 112 del 1998, le quali richiamano l'art. 2, comma 1, lettera *b*) della legge n. 225 del 1992.

Le questioni non sono fondate.

Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione per il mancato richiamo da parte della legge regionale dei limiti contenuti nelle citate norme interposte di cui all'art. 108, comma 1, lettera *a*), numeri 2 e 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Ma tale omissione di per sé non comporta alcuna violazione di norme costituzionali. Infatti il mancato richiamo dei limiti alla competenza regionale, contenuti nelle norme interposte, non implica un'automatica espansione delle competenze regionali, restando tali limiti vincolanti e dovendosi piuttosto valutare in concreto se essi non siano violati dal contenuto normativo delle disposizioni impugnate.

4. — Denominatore comune hanno anche le questioni relative agli artt. 4, comma 1, lettera *a*), e 5, comma 1, ultimo periodo, della legge regionale.

L'art. 4, comma 1, lettera *a*), omette di indicare che le funzioni regionali per la previsione e la prevenzione delle varie ipotesi di rischio devono essere svolte «sulla base degli indirizzi nazionali», così come previsto dalla norma interposta di cui all'art. 108, comma 1, lettera *a*), numero 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

L'art. 5, comma 1, in materia di piani regionali di previsione e prevenzione, a sua volta, non prevede che nella elaborazione di detti piani vengano rispettati gli indirizzi nazionali, in violazione della ricordata norma interposta di cui all'art. 108, comma 1, lettera *a*), numero 1, del d.lgs. n. 112 del 1998.

Le questioni non sono fondate.

Deve anche qui rilevarsi che l'omissione di cui parla il ricorrente non configura di per sé violazione di norme costituzionali. Infatti le disposizioni censurate non escludono che le Regioni debbano uniformarsi agli indirizzi formulati in materia dal Governo, tanto più che essi risultano elaborati d'intesa con le stesse regioni e gli enti locali (art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 343 del 2001, convertito nella legge n. 401 del 2001).

5. — Altra questione, riferita, alla violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione e della norma interposta contenuta nell'art. 5 della legge n. 225 del 1992, riguarda l'art. 7, comma 1, della legge regionale, che conferisce al presidente della giunta il potere di individuare le strutture che, anche in deroga all'ordinario assetto delle competenze, sono chiamate ad operare per lo svolgimento degli interventi necessari in caso di crisi determinata dalla imminenza o dal verificarsi di eventi calamitosi.

Secondo la prospettazione dell'Avvocatura generale dello Stato il conferimento di detto potere derogatorio al presidente della giunta eccede la competenza della regione, e lede la competenza statale in materia di ordinanze di urgenza (art. 5 della legge n. 225 del 1992). In realtà detto potere potrebbe essere attribuito al Presidente della Giunta regionale solo a seguito di apposita ordinanza ministeriale, previa formale dichiarazione dello stato di emergenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi del citato art. 5 della legge n. 225 del 1992.

La questione non è fondata.

Si deve infatti ritenere che il potere di ordinanza del Governo in materia di protezione civile [art. 5 della legge n. 225 del 1992, che richiama l'art. 2, comma 1, lettera c), della stessa legge] riguarda le ipotesi di eventi straordinari, mentre il potere di ordinanza del Presidente della Giunta, nei limiti di oggetto sopra descritti, come precisa lo stesso art. 7 della legge regionale, concerne gli eventi calamitosi che possono essere fronteggiati con l'intervento di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria [art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992].

Si tratta, quindi, di due ipotesi diverse che escludono in radice la possibilità di una invasione di competenze.

6. — L'ultima questione riguarda l'art. 9, comma 5, della legge regionale, secondo il quale le amministrazioni pubbliche, e quindi anche quelle statali, sono tenute a fornire i dati in loro possesso alla struttura regionale di protezione civile, senza indicare la tipologia dei dati stessi e senza alcun riferimento al rispetto della legge n. 675 del 1996, in violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione e delle norme interposte contenute nella citata legge sul trattamento dei dati personali.

La questione non è fondata.

Nel ribadire l'orientamento secondo cui la mera acquisizione di elementi informativi non determina di per sé lesione di attribuzioni (sentenza n. 412 del 1994), appare conforme al principio di leale collaborazione che lo Stato fornisca alla struttura regionale i dati, attinenti alla materia della protezione civile, di cui sia in possesso.

Sul punto è da aggiungere che l'omissione, da parte della normativa regionale, del riferimento alla legge n. 675 del 1996 è circostanza irrilevante, in quanto, nell'attività di trattamento di tali dati, la regione è tenuta al pieno rispetto delle norme in questione.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 3, 4, comma 1, lettera a) e comma 2, lettera d), 5, comma 1, ultimo periodo, 7, comma 1, 9, comma 5, e 12, comma 1, lettera e), della legge della Regione Marche 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile), sollevate, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione e alle norme interposte contenute nell'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), nell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) e nella legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 ottobre 2003.

*Il Presidente:* CHIEPPA

*Il redattore:* MADDALENA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 ottobre 2003.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 328

Ordinanza 16 - 30 ottobre 2003

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Termini normativi della questione - Disposizione censurata - Intervenuta abrogazione e contestuale riproduzione con disposizione successiva, cui va riferita la questione.**

- D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113, art. 117; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 32-*bis* (introdotto dall'art. 18 della legge 6 marzo 2001, n. 60).

**Processo penale - Spese di giustizia - Soggetti non abbienti - Patrocinio a spese dello Stato - Estensione del beneficio a persone irreperibili - Prospettata violazione del principio di obbligatoria copertura finanziaria di nuove spese - Manifesta infondatezza della questione.**

- D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113, art. 117 (già art. 32-*bis* del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, introdotto dall'art. 18 della legge 6 marzo 2001, n. 60).
- Costituzione, art. 81, quarto comma.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Riccardo CHIEPPA;

*Giudici:* Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32-*bis* del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), come riprodotto dall'art. 117 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia), promosso con ordinanza del 16 luglio 2002 dal Tribunale di Monza sull'istanza proposta da Minotti Roberta, iscritta al n. 64 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2003.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 settembre 2003 il giudice relatore Paolo Maddalena.

Ritenuto che, con ordinanza del 16 luglio 2002, il Tribunale di Monza — a seguito di istanza presentata da un difensore d'ufficio per la liquidazione dei compensi per il patrocinio di due imputati già dichiarati irreperibili — ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 32-*bis* del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), introdotto dall'art. 18 della legge 6 marzo 2001, n. 60 (Disposizioni in materia di difesa d'ufficio), in relazione all'art. 81, quarto comma, della Costituzione;

che, secondo il remittente, la disposizione impugnata, estendendo il beneficio del patrocinio a spese dello Stato anche nei confronti dei soggetti irreperibili, comporta «nuove e maggiori spese» rispetto a quelle prevenibili nei confronti dei soggetti, non irreperibili, aventi diritto al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), senza che, a fronte di detti oneri, la legge n. 60 del 2001 indichi i «mezzi per farvi fronte», come prescritto dall'art. 81, quarto comma, della Costituzione;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto il rigetto della questione, ritenendo che l'art. 32 (*recte*: art. 32-*bis*) delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale trovi copertura finanziaria nell'ambito della disciplina del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti.

Considerato che l'art. 299 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia) — entrato in vigore, ai sensi del successivo art. 302, il 1° luglio 2002, e dunque in data anteriore rispetto all'ordinanza di remissione (16 luglio 2002) — ha abrogato l'art. 32-*bis* delle norme di attuazione del codice di procedura penale impugnato dal remittente e che l'art. 117 del medesimo d.lgs. n. 113 del 2002 ne ha contestualmente riprodotto il contenuto precettivo;

che, in via preliminare, va considerato che il giudice *a quo*, nel sollevare l'anzidetta questione di legittimità costituzionale, ha ommesso di prendere in esame l'effetto dell'intervenuta abrogazione della disposizione censurata e della contestuale riformulazione della stessa ad opera dell'art. 117 del citato d.lgs. n. 113 del 2002;

che, tuttavia, il contenuto precettivo dell'abrogato art. 32-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale permane nell'ordinamento, in quanto riprodotto da altra disposizione successiva (art. 117 del citato d.lgs. n. 113 del 2002), alla quale deve riferirsi la pronunzia;

che, nel merito, questa Corte è già stata investita di questione analoga, riguardante l'art. 116 del d.lgs. n. 113 del 2002, (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio) e l'ha dichiarata non fondata, in riferimento al medesimo parametro evocato, con la sentenza n. 266 del 2003;

che in continuità logica con quest'ultima sentenza deve ritenersi che la disposizione censurata, di cui all'art. 117 del d.lgs. n. 113 del 2002, non configura un nuovo o maggiore onere destinato a rimanere in via definitiva a carico dello Stato, poiché anche nel caso in esame, come in quello relativo al citato art. 116 del medesimo d.lgs. n. 113 del 2002, si prevede una anticipazione, da parte dello Stato, della somma liquidata dal giudice al difensore d'ufficio, somma che lo Stato stesso è tenuto a recuperare nei confronti dell'assistito irreperibile una volta che questi si sia reso successivamente reperibile;

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 117 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia), sollevata, in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, dal Tribunale di Monza con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 ottobre 2003.

*Il Presidente:* CHIEPPA

*Il redattore:* MADDALENA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 ottobre 2003.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

# ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 70

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 17 ottobre 2003*  
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

**Sanità pubblica - Certificazioni in materia di igiene e sanità - Norme della Regione Lombardia - Esclusione del rilascio di alcuni certificati sanitari dalle competenze delle ASL - Denunciata violazione di un principio fondamentale in materia di tutela della salute.**

- Legge della Regione Lombardia 4 agosto 2003, n. 12, art. 2.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 14, comma 3, lett. *q*).

**Sanità pubblica - Certificazioni in materia di igiene e sanità - Norme della Regione Lombardia - Soppressione dell'obbligo del libretto di idoneità sanitaria per il personale alimentarista - Denunciata esorbitanza dalla competenza legislativa regionale - Contrasto con un principio fondamentale della materia posto a tutela della salute pubblica - Invasione delle attribuzioni dello Stato in materia di «ordine pubblico e sicurezza».**

- Legge della Regione Lombardia 4 agosto 2003, n. 12, art. 4.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. *h*), e terzo; legge 30 aprile 1962, n. 283, art. 14.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici per legge è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro: regione Lombardia, in persona del presidente della giunta regionale *p.t.*, domiciliata per la carica in Milano;

Per la declaratoria della illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge Regione Lombardia del 4 agosto 2003 n. 12 (pubblicata nel BUR n. 32 dell'8 agosto 2003), recante norme relative a certificazioni in materia di igiene e sanità pubblica.

Con il presente atto il Presidente del Consiglio dei ministri, vista la deliberazione del medesimo Consiglio in data 29 settembre 2003, di approvazione della determinazione di impugnare la legge della Regione Lombardia in epigrafe indicata, ricorre ai sensi dell'art. 127 primo comma, Cost. a codesta ecc.ma Corte costituzionale, chiedendo che la citata legge regionale sia dichiarata costituzionalmente illegittima (con particolare riferimento agli articoli 2 e 4); e ciò per le seguenti considerazioni.

La legge regionale in questione disciplina le modalità di certificazione in materia di sanità ed igiene pubblica, prevedendo:

all'art. 2, che non vengano richiesti e rilasciati dalle ASL della Lombardia alcuni certificati sanitari,

all'art. 3, la prevenzione assicurata dalle ASL in materia di medicina scolastica,

all'art. 4, la formazione del personale alimentarista finalizzata alla prevenzione e al controllo delle malattie trasmesse da alimenti (posta in essere dai datori di lavoro e verificata dalle ASL) in sostituzione del libretto di idoneità sanitaria, che non può essere richiesto né rilasciato dalle ASL e non costituisce titolo obbligatorio per il personale stesso.

Si ritiene che la legge in esame sia illegittima per i seguenti motivi:

a) l'art. 2, escludendo dalle competenze delle ASL della Lombardia il rilascio di alcuni certificati sanitari, viola un principio fondamentale della materia, in contrasto con quanto disposto dall'art. 117, terzo comma, in quanto tali prestazioni (sebbene non ricomprese nei livelli essenziali di assistenza ed erogate con oneri a carico dell'interessato) costituiscono, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 833 del 1978, comma 3, lettera *q*), conseguenza diretta dell'attività di controllo attribuita istituzionalmente alle ASL e, in quanto tali, non possono essere escluse dall'ambito delle competenze attribuite alle stesse;

b) l'art. 4, comma 4, nel prevedere che il libretto di idoneità sanitaria di cui all'art. 14 della legge n. 283 del 1962 non possa essere richiesto o rilasciato dai servizi delle ASL della Lombardia e non costituisca titolo obbligatorio per il personale alimentarista, eccede dalla competenza regionale. Infatti, detto art. 14, che prevede l'obbligo per gli operatori alimentari di essere muniti di tale libretto e di sottoporsi a visite mediche periodiche e ad eventuali speciali misure profilattiche, e stabilisce inoltre il divieto di assumere o mantenere in servizio personale non munito del libretto di idoneità sanitaria, prevedendo per i contravventori sanzioni amministrative, costituisce, secondo quanto affermato dalla Corte di cassazione: «norma imperativa attinente all'ordine pubblico e posta a tutela del diritto alla salute, costituzionalmente garantito alla generalità dei cittadini» (sent. n. 3302/1985, confermata dalle n. 11468/1996 e n. 9447/1997). Pertanto la disposizione regionale censurata, contravvenendo a quanto disposto dall'art. 14, che ha lo scopo di evitare che operatori non sani o portatori di malattie vengano a contatto con prodotti alimentari esponendo l'utenza al pericolo di eventuali contagi, viola un principio fondamentale della materia, in contrasto con quanto disposto dall'art. 117, terzo comma, ed invade inoltre attribuzioni in materia di «ordine pubblico e sicurezza» riservate al legislatore statale dall'art. 117, secondo comma, lett. h).

*P. Q. M.*

*Il Presidente del Consiglio dei ministri, come sopra rappresentato e difeso chiede che sia dichiarata la illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117, terzo comma e 117, secondo comma, lett. h) della Costituzione, della legge della Regione Lombardia n. 12/2003.*

*Con l'originale notificato del presente ricorso si depositeranno:*

- 1) *Copia conforme dell'estratto del verbale della riunione del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2003;*
- 2) *copia della legge regionale impugnata.*

Roma, addì 3 ottobre 2003.

*Avvocato dello Stato: PAOLO COSENTINO*

03C1179

N. 71

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 17 ottobre 2003  
(del Presidente del Consiglio dei ministri)*

**Impiego pubblico - Norme della Regione Toscana - Disciplina del reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni presenti sul territorio regionale - Riferibilità anche alle sedi centrali e agli uffici periferici di amministrazioni ed enti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale - Denunciata invasione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa degli enti pubblici nazionali - Violazione dei principi fondamentali cui deve attenersi la legislazione regionale concorrente in materia di mercato del lavoro - Invasione del potere regolamentare dello Stato nelle materie in cui ha competenza legislativa esclusiva.**

- Legge della Regione Toscana 4 agosto 2003, n. 42, art. 2 [che aggiunge l'art. 22-ter, commi 1, 2 e 3, nella legge regionale 26 luglio 2002, n. 32].
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lettera g), terzo e sesto; decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, art. 2, lettera i).

**Lavoro e occupazione - Norme della Regione Toscana - Disciplina del sistema regionale dei servizi per l'impiego -  
Attribuzione alla Giunta regionale del potere di adottare un regolamento in materia di incontro fra domanda  
e offerta di lavoro - Applicabilità anche quando siano interessati enti pubblici nazionali - Denunciata invasione  
del potere regolamentare dello Stato nelle materie in cui ha competenza legislativa esclusiva.**

- Legge della Regione Toscana 4 agosto 2003, n. 42, art. 1 [che aggiunge l'art. 22-*bis* nella legge regionale 26 luglio 2002, n. 32].
- Costituzione, art. 117, comma sesto.

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha il domicilio in via dei Portoghesi 12, Roma;

Nei confronti della Regione Toscana, in persona del suo presidente;

Per la dichiarazione della illegittimità costituzionale della legge regionale 4 agosto 2003, n. 42, modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) (B.U.R. 13 agosto 2003, n. 33) negli artt. 1 e 2.

Art. 2. — Per opportunità di ordine espositivo questo articolo viene preso in esame per primo.

L'art. 2, al primo comma, nel disciplinare il reclutamento del personale, ha indicato tra i destinatari anche «le sedi centrali e gli uffici periferici di amministrazione ed enti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale presenti nel territorio regionale».

L'ordinamento e l'organizzazione amministrativa degli enti pubblici nazionali è assegnata alla legislazione esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. g, Cost.).

Qualunque sia, pertanto, la base costituzionale che la Regione ha inteso dare alla sua legge, nella parte richiamata sopra la norma è palesemente illegittima.

La sua illegittimità si conferma anche da un secondo punto di vista.

Come codesta Corte ha chiarito, i principi fondamentali, ai quali si deve attenere la legislazione regionale concorrente, vanno desunti dalla legislazione precedente se non sono stati fissati espressamente dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001.

L'art. 2 lett. i) del d.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, nel conferire le funzioni alle Regioni in materia di mercato del lavoro, ha escluso espressamente avviamento e selezione riguardante le amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti pubblici.

La natura di principio fondamentale della norma sembra evidente.

Anche se si dovesse ritenere esercitata dalla Regione la sua potestà legislativa concorrente, la norma impugnata sarebbe illegittima anche ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.

Vengono ad essere, pertanto, illegittimi anche il secondo ed il terzo comma dell'art. 2.

Nel secondo comma, nel disciplinare la richiesta di avviamento a selezione, si richiamano le amministrazioni di cui al primo comma.

Nel terzo si prevede un regolamento che, in quanto destinato alla attuazione della disciplina legislativa anche nella materia di legislazione esclusiva statale, viola l'art. 117, sesto comma, Cost.

Art. 1. — Il regolamento, che la giunta regionale vi è autorizzata ad adottare per i «servizi dell'impiego», dovrà attuare la legge nell'intera sua sfera normativa e quindi anche quando sono interessati enti nazionali.

La norma è, pertanto, illegittima per violazione dell'art. 117, sesto comma, Cost., poiché il potere regolamentare in materia compete allo Stato, titolare della potestà legislativa esclusiva.

*P. Q. M.*

*Si conclude perché sia dichiarata la illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge regionale della Toscana n. 42 del 4 agosto 2003.*

*Si produce estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri 3 ottobre 2003.*

VICE AVVOCATO GENERALE DELLO STATO: GLAUCO NORI

## N. 861

*Ordinanza del 20 febbraio 2003 (pervenuta alla Corte costituzionale il 26 settembre 2003) emessa dal Tribunale di Monza nel procedimento penale a carico di Hamidovic Sacir*

**Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Attribuzione alla polizia giudiziaria in materia di libertà personale di un potere autonomo e superiore rispetto a quello riconosciuto alla autorità giudiziaria - Irragionevole disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato analoghe o più gravi .**

- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinqies*, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione artt. 3 e 13, comma terzo.

**Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Eccessiva afflittività della sanzione (arresto da sei mesi ad un anno) - Indeterminatezza della locuzione «senza giustificato motivo» - Violazione dei principi di ragionevolezza, di tassatività della fattispecie penale e della funzione rieducativa della pena - Lesione del diritto inviolabile dello straniero alla libertà personale - Compressione del diritto di difesa.**

- Legge 30 luglio 2002, n. 189, art. 14, comma 5-*ter* [recte: D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*ter*, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189].
- Costituzione artt. 3, 13, 24, 25 e 27.

**Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Obbligo per il giudice di rilasciare all'atto di convalida dell'arresto il nulla osta all'espulsione - Violazione del principio di ragionevolezza - Contrasto con le norme costituzionali poste a tutela della condizione giuridica dello straniero - Contrasto con il principio di effettività del diritto di difesa.**

- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 3-*bis*, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione artt. 3, 10, 24 e 111.

## IL TRIBUNALE

Pronunciando nel procedimento n. 1422/03 n. 12 - 436/03 DIB a carico di Hamidovic Sacir arrestato in flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter* d.lgs.n. 286/1998 così come modificato, dall'art.13, comma 5-*ter* e *quinqies* legge n. 189/2002;

Sciogliendo la riserva assunta in data odierna in ordine alla illegittimità costituzionale della norma sopracitata sollevata dal pubblico ministero alla predetta udienza laddove, al comma 5-*quinqies* prevede l'arresto obbligatorio in caso di flagranza di reato per violazione degli artt. 3 e 13 della Costituzione.

Sentite le osservazioni del difensore dell'imputato che si è associato, rileva quanto segue.

La questione di illegittimità sollevata dal pubblico ministero.

La questione sollevata, oltre ad apparire rilevante perché deve trovare concreta applicazione nel presente giudizio, appare anche non manifestamente infondata.

Infatti l'art. 13 della Costituzione, secondo la lettura che ne è stata sempre data dalla Corte costituzionale (si vedano per tutte le pronunce n. 173 del '71 e n. 503 dell'89) e dalla Corte di cassazione (ad es. sentenza n. 297 del '73), legittima il potere di limitazione della libertà personale da parte dell'autorità di pubblica sicurezza solo in quanto anticipazione e supplenza del potere dell'autorità giudiziaria.

Per questo ai sensi dell'art. 386 c.p.p. la polizia giudiziaria di ogni arresto deve dare immediata notizia al pubblico ministero, cui deve porre a disposizione l'arrestato al più tardi entro 24 ore; d'altra parte il pubblico ministero ha il potere/dovere di sindacare immediatamente l'operato della polizia giudiziaria, sia sotto il profilo della legittimità che sotto quello delle esigenze cautelari, ex art. 389 c.p.p. e 121 disp. att. c.p.p.

Nel caso di specie, è invece attribuito alla polizia giudiziaria il dovere di procedere all'arresto — obbligatorio — dell'indagato per un illecito contravvenzionale, cui non può seguire quindi l'applicazione di alcuna misura cautelare (ex art. 272 e segg. c.p.p., ed in mancanza di previsione speciale).

Viene così, in contrasto con l'art. 13, comma 2, Cost., riconosciuto in materia di libertà personale alla polizia giudiziaria un potere autonomo e superiore rispetto a quello di cui dispone l'autorità giudiziaria.

L'art. 14, comma 5-*quinquies*, d.lgs n. 286/1998 prevede altresì che si proceda con rito direttissimo: con ciò parrebbe risultare limitato il potere/dovere del p.m. di porre immediatamente in libertà l'indagato ex art. 121 disp. att. c.p.p. (infatti nel caso in esame non esercitato), in contrasto con il dovere di controllo dell'operato della p.g. ex art. 13, secondo comma Cost.

Inoltre si viene a creare una ingiustificata disparità di trattamento fra coloro che, indagati per la contravvenzione in questione, possono vedere limitata la propria libertà personale fino ad un massimo di 48 ore, e coloro che, arrestati per reati anche molto più gravi, possono essere comunque rimessi immediatamente in libertà secondo i principi generali.

In particolare è stridente la disparità di trattamento in relazione a quanto previsto dall'art. 13, comma 13-*ter*, d.lgs. n. 286/1998, che non impone l'arresto obbligatorio dello straniero espulso che rientri nel territorio dello Stato (ed è punito con pena identica a quella prevista per lo straniero che non ottempera all'ordine di allontanarsi), neppure se l'espulsione era stata disposta dall'autorità giudiziaria (delitto per il quale è prevista una pena ben più grave e che consente l'applicazione di misure cautelari).

Altre questioni di illegittimità sollevate d'ufficio

Ritiene altresì il giudice di dovere sollevare altre due questioni di illegittimità costituzionale, la prima con riferimento alla fattispecie incriminatrice oggi in contestazione e la seconda relativa al nullaosta all'espulsione che il giudice penale deve rilasciare all'esito del giudizio di convalida.

L'illegittimità della fattispecie incriminatrice oggi contestata.

L'art. 14, comma 5-*ter*, d.lgs. n. 286/1998 (introdotto dall'art. 13, legge 30 luglio 2002, n. 189) così stabilisce: «Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-*bis* è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno. In tal caso si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica».

La norma solleva dubbi di legittimità costituzionale per violazione degli articoli 25 (principio di tassatività), 3 (principio di ragionevolezza), 27 (funzione rieducativa della pena), 13 (libertà personale) e 24 (diritto di difesa), Costituzione;

Il primo dei motivi di contrasto con la Carta costituzionale sorge per l'estrema indeterminatezza della fattispecie. Infatti, il legislatore non si limita a sanzionare la condotta dello straniero che non ottemperi *tout court* al provvedimento del questore, ma la condotta di colui che ponga in essere tale comportamento «senza giustificato motivo».

Invero, nessuna indicazione ermeneutica viene fornita sul significato da attribuire ai «giustificati motivi» che esonerano lo straniero rimasto sul territorio dalla sanzione penale. Nel vuoto legislativo appare quindi concreta la reviviscenza della fattispecie di cui all'art. 7-*bis* della legge Martelli (decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39) che puniva, con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione che non si «adoperava» per ottenere dalla competente autorità diplomatica o consolare il rilascio del documento di viaggio; disposizione che la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittima con sentenza n. 34 del 1995.

Invero, l'espressione impiegata dal legislatore nell'art. 14, comma 5-*ter* cit., in mancanza di parametri oggettivi di riferimento, impedisce di stabilire con precisione quando l'inerzia del soggetto che si sia intesa sanzionare raggiunga la soglia penalmente apprezzabile.

Tale indeterminatezza, da un lato pone il soggetto destinatario del precetto nell'impossibilità di rendersi conto del comportamento doveroso cui attenersi per evitare di soggiacere alla conseguenze della sua inosservanza, tanto più che il precetto è rivolto esclusivamente a stranieri, e, d'altro canto, non consente all'interprete di esprimere un giudizio di corrispondenza sorretto da un fondamento controllabile nella operazione ermeneutica di riconduzione della fattispecie concreta alla previsione normativa.

Per tali ragioni la norma impugnata non è rispettosa del «principio di tassatività della fattispecie contenuta nella riserva di legge in materia penale, consacrato nell'art. 25 della Costituzione» (sent. n. 86 del 1981), rimanendo la sua applicazione affidata all'arbitrio dell'interprete.

Il principio secondo cui appartiene alla discrezionalità del legislatore la determinazione della quantità e qualità della sanzione penale costituisce un dato costante della giurisprudenza costituzionale: non spetta infatti alla Corte rimodulare le scelte punitive effettuate dal legislatore, né stabilire quantificazioni sanzionatorie. Tuttavia, come è stato sottolineato soprattutto nella giurisprudenza più recente, alla Corte rimane il compito di verificare che l'uso della discrezionalità legislativa in materia rispetti il limite della ragionevolezza.

In particolare, con la sentenza n. 408/1989 la Corte ha definitivamente chiarito che «il principio di uguaglianza, di cui all'art. 3, comma 1, Cost., esige che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito com-

messo, in modo che il sistema sanzionatorio adempia nel contempo alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali; ... le valutazioni all'uopo necessarie rientrano nell'ambito del potere discrezionale del legislatore, il cui esercizio può essere censurato, sotto il profilo della legittimità costituzionale, soltanto nei casi in cui non sia stato rispettato il limite della ragionevolezza» (*cfr.*, nello stesso senso, sentenze Corte costituzionale nn. 343 e 422 del 1993).

La pena di cui all'art. 14, comma 5-*ter* cit. in relazione ai principi delineati dalla nostra Carta costituzionale, è assolutamente sproporzionata in eccesso: di qui il sospetto di una violazione dell'art. 27, comma terzo Cost., poiché l'irrogazione di pene sproporzionate al grado di effettivo disvalore dei fatti, comprometterebbe la finalità rieducativa della pena.

Il principio di proporzione costituisce per la Corte costituzionale uno dei criteri guida che presidono allo stesso esercizio della potestà legislativa, vincolando il legislatore nell'attività di predeterminazione del tipo e della misura edittale della pena.

In tal senso si esprime anche quella parte della dottrina secondo cui la minaccia di una pena troppo severa corre il rischio di suscitare «sentimenti di insofferenza nel potenziale trasgressore e alterare nei consociati la percezione di quella corretta scala di valori che dovrebbe riflettersi nel rapporto tra i singoli reati e le sanzioni corrispondenti».

Il giudizio di proporzione tra fatto tipico e sanzione penale viene quindi a costituire «una premessa ineliminabile dell'accettazione psicologica di un trattamento diretto a favorire nel condannato il recupero della capacità di apprezzare i valori tutelati nell'ordinamento» (tale principio di proporzionalità viene quindi a costituire il limite logico-giuridico del potere punitivo dello Stato).

In applicazione di questi principi la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittime, come palesemente irragionevoli, diverse previsioni di sanzioni penali giudicando che la loro manifesta mancanza di proporzionalità rispetto ai fatti-reato si traduceva in arbitrarie e ingiustificate disparità di trattamento, o in violazione dell'art. 27, comma 3, Cost. In particolare, la sentenza n. 343 del 1993 ha affermato che «la palese sproporzione del sacrificio della libertà personale» provocata dalla previsione di una sanzione penale manifestamente eccessiva rispetto al disvalore dell'illecito «produce ... una vanificazione del fine rieducativo della pena prescritto dall'art. 27, comma 3, Cost., che di quella libertà costituisce una garanzia istituzionale in relazione allo stato di detenzione».

Relativamente alla violazione dell'art. 13 Cost., la Corte costituzionale ha affermato in tema di diritti dello straniero sul territorio dello Stato alcuni principi di cui bisogna tener conto.

Al riguardo si fa distinzione tra il diritto dello straniero in ordine alla permanenza nello stato italiano ed il suo diritto alla libertà personale in senso stretto, quale diritto inviolabile dell'uomo. Quanto al primo profilo, la Corte costituzionale con la sentenza n. 244 del 1974, ha affermato che «la mancanza nello straniero di un legame ontologico con la comunità nazionale e, quindi, di un nesso giuridico costitutivo con lo Stato italiano conduce a negare allo stesso una posizione di libertà in ordine ... alla permanenza nello stato italiano, dal momento che egli può soggiornarvi solo conseguendo determinate autorizzazioni ...». La ponderazione degli svariati interessi pubblici che presidono a tali determinazioni «spetta in via primaria al legislatore ordinario, il quale possiede in materia ampia discrezionalità, limitata, sotto il profilo della conformità alla Costituzione, soltanto dal vincolo che le scelte non risultino manifestamente irragionevoli».

Quanto al secondo profilo, la stessa Corte, con la sentenza n. 62 del 1994 (che si rifà a quella testé citata) ha peraltro precisato che «quando venga riferito al godimento dei diritti inviolabili dell'uomo, quale è nel caso la libertà personale, il principio costituzionale di uguaglianza in generale non tollera discriminazioni tra la posizione del cittadino e quello dello straniero».

Il legislatore, infine, con la fattispecie in esame sembra aver trascurato che il reato di cui all'art. 14 co. 5-*ter* cit. non consente, in virtù della pena edittale (da sei mesi ad un anno di arresto), l'applicazione di misure coercitive e che, pertanto, nell'impossibilità di presentare (da parte del pubblico ministero) richieste in tal senso, lo straniero arrestato deve immediatamente essere liberato ai sensi dell'art. 121 disp. att. c.p.p. (udienza di convalida, quindi, con indagato libero, giudizio direttissimo). In questo caso, l'espulsione verrebbe quasi sicuramente a precludere al soggetto la possibilità di difendersi davanti al giudice e di avanzare richiesta dei c.d. riti alternativi, così subordinando la garanzia di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione alle esigenze poste alla base del provvedimento di espulsione.

Ed infatti la possibilità per lo straniero espulso di rientrare in Italia per partecipare al processo, prevista dall'art. 17, d.lgs. n. 286/1998 diventa, nel caso che ci occupa, inevitabilmente e assolutamente impraticabile.

Per altro verso, questa possibilità si presenta, anche nella generalità dei casi, come del tutto fittizia e illusoria, assolutamente inadeguata a garantire l'esercizio effettivo del diritto di difesa, per di più limitata dall'art. 17 cit. «per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza».

L'illegittimità costituzionale dell'art. 13 del d.lgs. n. 286/1998.

La previsione di cui all'art. 13, comma 3 d.lgs. n. 286/1998, così come sostituito dalla legge n. 189/2002, dispone che «Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguirne l'espulsione, richiede il nulla osta alla autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa.»

Il comma 3-*bis* a sua volta prevede che «nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'art. 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per il quale il nulla osta può essere negato ai sensi del comma 3».

Dalla rigorosa applicazione del disposto di cui al comma 3-*bis* dell'art. 13 del d.lgs. n. 286/1998 consegue l'obbligo, per il giudice che ha convalidato l'arresto, del rilascio del nulla osta al questore affinché venga disposta l'espulsione dell'imputato. Espulsione che, nel caso in esame, consisterà nell'accompagnamento dello straniero alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

L'imputato, dunque, ove venisse rilasciato il nulla osta dovrebbe essere immediatamente espulso con accompagnamento alla frontiera.

L'art. 17 del d.lgs. n. 286/1998, intitolato «diritto di difesa» dispone, a sua volta, che «lo straniero parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale è autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza. L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta della parte offesa o dell'imputato o del difensore».

La disciplina richiamata determina infatti un automatismo nel rilascio del nulla osta, al quale consegue la espulsione immediata dello straniero eseguita dal questore mediante accompagnamento alla frontiera.

Tale disciplina contrasta con la possibilità e il diritto (costituzionalmente garantito) per l'imputato di difendersi, e dunque di fare emergere anche ed eventualmente il proprio diritto ad essere nel territorio dello Stato italiano.

La questione sollevata deve essere ritenuta, pertanto, rilevante sia con riferimento all'art. 10 della Costituzione, e dunque in considerazione della condizione giuridica dello straniero (soprattutto ove vengano in rilievo, a seguito della applicazione della normativa censurata, lesioni di diritti e libertà fondamentali democratiche garantite dalla nostra Costituzione, e ciò nel senso che una immediata espulsione potrebbe portare il soggetto straniero a rientrare in uno Stato dove appunto per la sua condizione personale tali libertà non siano attribuite e garantite), che con riferimento all'art. 24 (correlato per i motivi che seguono all'art. 11 della Costituzione).

Difatti la applicazione rigorosa della disciplina di legge di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 286/1998 comporterebbe una sostanziale e concreta lesione del diritto dell'imputato in un procedimento penale, qualunque sia la nazionalità dello stesso, ad una piena difesa *ex art. 24* della Costituzione e ad un giusto processo (con pieno svolgimento delle funzioni connesse alla difesa) *ex art. 111* della Costituzione.

In particolare, quanto all'art. 10, occorre considerare come sebbene sia stata per lungo tempo sostenuta la teoria del dominio riservato dello Stato quanto alla gestione della condizione giuridica dello straniero, tuttavia tale principio abbia subito una costante e progressiva erosione in virtù di interpretazione sopravvenuta secondo la quale lo Stato italiano è tenuto a parificare la condizione giuridica dello straniero a quella dei cittadini tutte le volte che ciò non contrasti con i suoi preminenti interessi.

Tale principio è chiaramente deducibile dalla previsione di cui all'art. 10, comma secondo e comma terzo della Costituzione, che richiama la tutela dei diritti inviolabili dell'uomo e il diritto all'asilo, con l'unico limite rappresentato dalla impossibilità per lo straniero di esercitare diritti e doveri politici, ovvero situazioni giuridiche strettamente connesse alla qualità di cittadino.

Dalla applicazione di tali principi consegue il riconoscimento del diritto dello straniero a soggiornare nello Stato italiano sia alle condizioni ordinarie previste dalla legge (per effetto del rilascio del permesso di soggiorno) che in considerazione del riconoscimento di eventuale diritto di asilo (o diritto al ricongiungimento familiare o altre ipotesi previste dalla legge).

Tali principi interpretativi risultano tra l'altro recepiti nell'ordinamento giuridico italiano anche nella previsione di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 286/1998, nonché dall'art. 10, comma 4 d.lgs. n. 286/1998, secondo il quale le norme sul respingimento alle frontiere e sulla espulsione non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento dello *status* di rifugiato ovvero la adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.

In tal senso si ritiene rilevante la questione di legittimità costituzionale nel senso che occorra verificare la irragionevolezza di una disposizione che mediante un automatismo «irrazionale» (Corte cost. n. 174/1997) impedisce al giudice una verifica del bilanciamento degli interessi coinvolti (ovvero gestione efficace dei flussi di immigrazione clandestina e diritto di difesa e partecipazione dello straniero al processo, anche per fare valere la ricorrenza di diritti tutelati *ex art.* 10 della Costituzione). Inoltre si valuta in senso positivo la fondatezza della questione sollevata poiché l'automatismo previsto appare limitativo e avulso dal contesto dei diritti fondamentali del nostro ordinamento, mentre sembrerebbe opportuno riscontrare la necessità o meno che sia il giudice in sede giurisdizionale, sulla base del suo apprezzamento prudente, a distinguere le diverse condotte da sussumere nella astratta previsione di legge (Corte cost. n. 24/1989), od eventualmente per assicurare in caso di vuoto normativo adeguata tutela dei diritti costituzionali.

In concreto la previsione di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 286/1998 non appare adeguata allo scopo di garantire un pieno diritto di difesa del soggetto straniero oggetto di nuovo provvedimento di espulsione (art. 14, comma 5-*ter* d.lgs. n. 286/1998): sembra predisporre una garanzia di difesa meramente formale e non volta a rendere possibile una sostanziale ed effettiva difesa e partecipazione del soggetto straniero imputato al processo.

In tal senso non può non essere rilevato come dalla espulsione con accompagnamento alla frontiera conseguano per lo straniero una serie di effetti onerosissimi e tali da rendere di fatto impossibile la partecipazione dell'imputato al processo e la predisposizione di una valida difesa dello stesso.

Sarà difatti estremamente improbabile che i soggetti arrestati, perché nelle condizioni di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, d.lgs. n. 286/1998 come il Sali Habib, riescano ad essere nelle condizioni economiche e materiali necessarie per ottenere il permesso dal questore, mediante rappresentanza diplomatica e consolare e previa adeguata giustificazione, per rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa (concetto questo quanto mai vago e con ciò suscettibile di interpretazioni varie e in senso restrittivo quanto al rientro) o per gli altri incombenti previsti dalla norma;

L'interprete della norma non può non considerare le condizioni materiali dei soggetti coinvolti e destinatari della disciplina del presente procedimento, e dunque la oggettiva impossibilità degli stessi, una volta espulsi, di trovare adeguata protezione e tutela nel disposto di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 286/2002 contrariamente a quanto previsto per ogni cittadino o straniero comunitario ai sensi dell'art. 24 e 111 della Costituzione.

Le previsioni costituzionali citate appunto prevedono per l'imputato la possibilità di essere informato nel più breve tempo possibile della natura e dei motivi della accusa elevata a suo carico, di avere a disposizione tempo e condizioni tali da rendere possibile una adeguata difesa, di essere interrogato o rendere dichiarazioni al giudice, di interrogare o fare interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di riuscire ad acquisire ogni altro mezzo di prova a suo favore.

Nè si può ritenere concretamente realizzabile una tale ipotesi per il tramite del mandato espletato dal difensore (molto spesso nominato d'ufficio ai sensi della legge n. 60/2001), che dovrebbe dunque assumersi l'onere di ricercare il soggetto imputato (nella maggioranza dei casi privo di fissa dimora e di mezzi di sussistenza), di predisporre i contatti tra lo stesso imputato e la rappresentanza consolare o diplomatica, di apportare una adeguata motivazione allo scopo del rientro con conseguenti oneri economici (che poi probabilmente andrebbero a gravare in capo allo Stato ove lo straniero goda dei requisiti per accedere al patrocinio a spese dello Stato *ex art.* 1, comma 6 della legge n. 217/1990 e seguenti modifiche, con ulteriore irragionevolezza evidente quanto all'aumento esponenziale dei costi di un tale procedimento penale).

Ancora occorre evidenziare come la disposizione di cui all'art. 17 si presenti in contrasto, e dunque foriera di equivoci e difficoltà per il destinatario quanto all'esercizio del proprio diritto di difesa, con la previsione di cui all'art. 13, comma 13, come modificato dalla legge n. 189/2002 secondo il quale «lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno».

Emerge dunque una disciplina ambigua o comunque contraddittoria con la conseguenza che lo straniero potrebbe trovarsi a chiedere la autorizzazione al questore e poi essere ritenuto in difetto e dunque passibile di nuova e più grave sanzione per non aver richiesto la autorizzazione anche al Ministro dell'interno.

Una ulteriore previsione di legge vale a rendere non manifestamente infondata a parere di questo giudice la questione sollevata quanto all'automatismo del meccanismo di concessione del nulla osta, dal quale consegue la espulsione con accompagnamento alla frontiera.

L'art. 13, comma 3-*quater* prevede infatti che «nei casi previsti dai commi 3, 3-*bis* (caso in esame) e 3-*ter*, il giudice, acquisita la prova della avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere».

La norma sembra quasi prevedere un obbligo per il giudice e per il pubblico ministero di bloccare l'esercizio della azione penale ove sia stata effettivamente eseguita la espulsione, e dunque una impossibilità per lo straniero arrestato di accedere ad un giusto processo quanto ai fatti contestati con chiara violazione dell'art. 111 della Costituzione, dell'art. 24 Costituzione quanto al diritto di difesa, ed ancora dell'art. 3 della Costituzione in relazione al disposto di cui agli art. 5, comma 4 e 6 della legge n. 848/1955 (ratifica della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), che appunto prevedono il diritto per ogni persona privata della propria libertà con un arresto a presentare un ricorso davanti ad un tribunale affinché decida sulla legittimità della sua detenzione, ed ancora il diritto a che la sua causa sia esaminata imparzialmente, pubblicamente e in un tempo ragionevole da parte di un tribunale indipendente e imparziale costituito dalla legge quanto al fondamento di ogni accusa penale.

In sostanza la previsione predetta sembra superare tali principi giungendo tra l'altro a configurare anche una ipotesi di contrarietà alla previsione di cui all'art. 13 della Costituzione ipotizzando un caso di restrizione della libertà personale (arresto obbligatorio) che non trova il suo naturale sbocco nel vaglio giurisdizionale e nell'esercizio della azione penale, che viene invece sostituita da una pronuncia di non luogo a procedere conseguente alla avvenuta esecuzione della espulsione che consegue dal rilascio, obbligatorio e sostanzialmente automatico, del nulla osta da parte della autorità giudiziaria.

La norma predetta poi rivela la sua irragionevolezza e incongruenza, con conseguenti difficoltà applicative e lesione del diritto di difesa, anche in relazione al disposto dell'art. 14 come modificato comma 5-*quinqüies* del d.lgs. n. 286/1998, il quale prevede che «per i reati previsti ai commi 5-*ter* e 5-*quater* è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare l'espulsione il questore può disporre i provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo».

La scelta del legislatore con la quale si impone la adozione di un anomalo rito direttissimo «obbligatorio» si presenta in contrasto non solo con il principio di uguaglianza come sopra richiamato, ma anche con il diritto di difesa.

La previsione predetta infatti non consente in concreto da una parte l'esercizio della azione penale secondo i canoni ordinamentali generali (il pubblico ministero *ex art.* 449 c.p.p. «se ritiene di dover procedere» può presentare direttamente l'imputato in stato di arresto davanti al giudice del dibattimento, cosa che potrebbe anche non accadere ove, acquisite le necessarie informazioni, sentiti i soggetti coinvolti, si renda conto che ricorrono circostanze concrete che possano in effetti far ritenere giustificata la presenza sul territorio dello Stato del soggetto arrestato straniero), e dall'altra un pieno esercizio del diritto di difesa con la conseguente possibilità di svolgere quelle indagini difensive (che trovano poi il loro referente e fondamento normativo nell'art. 111 della Costituzione) che potrebbero condurre la autorità giudiziaria a riscontrare la presenza di una serie di cause giustificative quanto alla imputazione contestata; quanto osservato evidenzia come la disciplina richiamata si presenti lesiva delle garanzie fondamentali dell'imputato per come sancite dalla Costituzione, situazione certamente aggravata dall'automatismo del meccanismo di concessione del nulla osta e conseguente espulsione dell'imputato.

Ed ancora e a conforto di quanto sopra esposto occorre rilevare come la disciplina di cui all'art. 13, comma 3-*quater*, non appare coordinata con quanto previsto dall'art. 14, comma 3-*quinqüies* in ordine alla eventuale necessità di pronunciare sentenza di non luogo a procedere quando non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio.

Appare infatti fuorviante, e certamente crea incertezza, la coesistenza tra questa previsione e la disciplina appena richiamata di rito obbligatorio direttissimo, con la conseguenza che il soggetto straniero imputato ed arrestato si trova a confronto con norme contraddittorie che rallentano la possibilità di un effettivo esercizio del diritto di difesa per come costituzionalmente garantito.

In tal senso e concludendo non può in generale non essere richiamata da questo giudice la irragionevolezza della norma presupposto della disciplina oggetto di questione di legittimità costituzionale; infatti la concessione del predetto nulla osta, in sostanza automatica, consegue alla previsione di una ipotesi di arresto obbligatorio per un reato contravvenzionale (art. 14, comma 5-*ter*) al quale non potrà mai conseguire alcuna misura cautelare per come previsto dal nostro ordinamento, con l'effetto che l'espulsione dello straniero è una conseguenza necessaria del rilascio sostanzialmente dovuto da parte del giudice del nulla osta con evidente impossibilità per l'imputato di difendersi adeguatamente.

In concreto a fronte di una previsione quanto mai anomala che dispone (contrariamente a quanto in generale previsto nel nostro ordinamento) un arresto obbligatorio per un reato contravvenzionale solo perché reato «proprio» dello straniero il soggetto arrestato avrebbe avuto maggiori possibilità di difesa ove fosse stata prevista anche la applicazione di una misura cautelare, piuttosto che con l'espulsione immediata con accompagnamento alla frontiera.

Ad ulteriore conforto della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione occorre poi ricordare come secondo il disposto di cui all'art. 13, comma 3, d.lgs. come modificato dalla legge n. 189/2002 «il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla data del ricevimento della richiesta» (e conseguentemente dalla data dell'arresto per interpretazione analogica e secondo criteri generali della norma).

Quanto alle finalità della normativa citata, e dunque alla efficace realizzazione dell'allontanamento dei soggetti sottoposti a provvedimento di espulsione, si deve osservare come appare suscettibile di considerazione una normativa con la quale nuove ipotesi di reato a carico degli stranieri vengono ipotizzate senza però apprestare quelle forme minima di tutela e garanzie di difesa che il nostro ordinamento attribuisce ad ogni soggetto sottoposto a procedimento penale.

E dunque si pone il problema di una composizione di interessi e finalità ordinamentali sancite sia nella legge che nei principi costituzionali, e relativi da una parte alla concreta ed efficace gestione dei flussi di immigrazione clandestina e dall'altra alla tutela dell'imputato a partecipare al proprio processo e a predisporre una adeguata difesa.

Tale finalità sarebbe ovviamente frustrata a causa dell'automatismo del meccanismo di concessione del nulla osta previsto e oggetto della odierna censura, considerato altresì che al giudice penale adito con rito direttissimo obbligatorio non è presentata la documentazione relativa al provvedimento di espulsione e di tutti gli atti del procedimento relativo, con la conseguente e oggettiva impossibilità di valutarne la legittimità e di rendere possibile al riguardo l'esercizio un completo diritto di difesa. Da ciò consegue che l'accertamento del giudice designato si risolverebbe nel mero riscontro della ricorrenza di un provvedimento di espulsione e nella impossibilità di vagliare, quale conseguenza dell'esercizio del diritto di difesa, la esistenza di eventuali elementi e cause di giustificazione quanto alle nuove ipotesi di reato introdotte, con emissione obbligatoria del nulla osta e conseguente espulsione dello straniero arrestato.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge n. 87/1953;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinques del d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002, laddove prevede l'arresto obbligatorio dell'indagato con riferimento al reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, per violazione degli artt. 3 e 13 comma terzo della Costituzione;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter legge n. 189/2002, per irragionevolezza della sanzione e per indeterminatezza della condotta in violazione degli articoli 25 (principio di tassatività), 3 (principio di ragionevolezza), 27 (funzione rieducativa della pena), 13 (libertà personale) e 24 (diritto di difesa) della Costituzione;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, legge n. 286/1998, comma 3-bis così come modificato dalla legge n. 189/2002 laddove prevede il nullaosta del giudice all'espulsione per violazione degli art. 3, 10, 24, 111 della Costituzione;*

*Dispone la sospensione del procedimento e la immediata trasmissione degli atti del presente procedimento alla Corte costituzionale;*

*Dispone la sospensione di ogni effetto e conseguenza allo stato legato alla emissione del nulla osta nei confronti dell'imputato e dispone che del presente disposto venga data immediata comunicazione alla questura territorialmente competente;*

*Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata all'imputato, al difensore e al pubblico ministero, e che venga altresì comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.*

Monza, addì 20 febbraio 2003

*Il giudice: LO GATTO*

N. 862

*Ordinanza del 3 aprile 2003 emessa dal Tribunale di Monza  
nel procedimento penale a carico di Radoi Alexandru*

**Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Attribuzione alla polizia giudiziaria in materia di libertà personale di un potere autonomo e superiore rispetto a quello riconosciuto alla autorità giudiziaria - Irragionevole disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato analoghe o più gravi.**

- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, lett. a) e b) [recte: art. 14, comma 5-*quinquies*], aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo.

**Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Eccessiva afflittività della sanzione (arresto da sei mesi ad un anno) - Indeterminatezza della locuzione «senza giustificato motivo» - Violazione dei principi di ragionevolezza, di tassatività della fattispecie penale e della funzione rieducativa della pena - Lesione del diritto inviolabile dello straniero alla libertà personale - Compressione del diritto di difesa.**

- Legge 30 luglio 2002, n. 189, art. 14, comma 5-*ter* [recte: D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*ter*, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189].
- Costituzione, artt. 3, 13, 24, 25 e 27.

**Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Obbligo per il giudice di rilasciare all'atto di convalida dell'arresto il nulla osta all'espulsione - Violazione del principio di ragionevolezza - Contrasto con le norme costituzionali poste a tutela della condizione giuridica dello straniero - Contrasto con il principio di effettività del diritto di difesa.**

- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 3-*bis*, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3, 10, 24 e 111.

## IL TRIBUNALE

Pronunciando nel procedimento n. 925/2003 a carico di Radoi Alexandru arrestato in flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, d.lgs. n. 286/1998 così come modificato dall'art. 13, comma 5-*ter* e *quinquies*, legge n.189/2002;

Sciogliendo la riserva assunta in data odierna in ordine alla illegittimità costituzionale della norma sopracitata sollevata dal pubblico ministero alla predetta udienza laddove, al comma 5-*quinquies* prevede l'arresto obbligatorio in caso di flagranza di reato per violazione degli art. 3 e 13 della Costituzione sentite le osservazioni del difensore dell'imputato che si è associato, rileva quanto segue.

La questione di illegittimità sollevata dal pubblico ministero.

La questione sollevata, oltre ad apparire rilevante perché deve trovare concreta applicazione nel presente giudizio, appare anche non manifestamente infondata.

Infatti l'art. 13 della Costituzione, secondo la lettura che ne è stata sempre data dalla Corte costituzionale (si vedano per tutte le pronunce n. 173 del 1971 e n. 503 del 1989) e dalla Corte di cassazione (ad es. sentenza n. 297 del 1973), legittima il potere di limitazione della libertà personale da parte dell'autorità di pubblica sicurezza solo in quanto anticipazione e supplenza del potere dell'autorità giudiziaria.

Per questo ai sensi dell'art. 386 c.p.p. la polizia giudiziaria di ogni arresto deve dare immediata notizia al pubblico ministero, cui deve porre a disposizione l'arrestato al più tardi entro 24 ore; d'altra parte il pubblico ministero ha il potere/dovere di sindacare immediatamente l'operato della polizia giudiziaria, sia sotto il profilo della legittimità che sotto quello delle esigenze cautelari, ex art. 389 c.p.p. e 121 disp. att. c.p.p.

Nel caso di specie, è invece attribuito alla polizia giudiziaria il dovere di procedere all'arresto — obbligatorio — dell'indagato per un illecito contravvenzionale, cui non può seguire quindi l'applicazione di alcuna misura cautelare (ex art. 272 e segg. c.p.p., ed in mancanza di previsione speciale).

Viene così, in contrasto con l'art. 13, comma 2, Cost., riconosciuto in materia di libertà personale alla polizia giudiziaria un potere autonomo e superiore rispetto a quello di cui dispone l'autorità giudiziaria.

L'art. 14, comma 5-*quies*, d.lgs. n. 286/1998 prevede altresì che si proceda con rito direttissimo: con ciò parrebbe risultare limitato il potere/dovere del p.m. di porre immediatamente in libertà l'indagato ex art. 121 disp. att. c.p.p. (infatti nel caso in esame non esercitato), in contrasto con il dovere di controllo dell'operato della p.g. ex art. 13, secondo comma, Cost.

Inoltre si viene a creare una ingiustificata disparità di trattamento fra coloro che, indagati per la contravvenzione in questione, possono vedere limitata la propria libertà personale fino ad un massimo di 48 ore, e coloro che, arrestati per reati anche molto più gravi, possono essere comunque rimessi immediatamente in libertà secondo i principi generali.

In particolare è stridente la disparità di trattamento in relazione a quanto previsto dall'art. 13, comma 13-*ter*, d.lgs. n. 286/1998, che non impone l'arresto obbligatorio dello straniero espulso che rientri nel territorio dello Stato (ed è punito con pena identica a quella prevista per lo straniero che non ottempera all'ordine di allontanarsi), neppure se l'espulsione era stata disposta dall'autorità giudiziaria (delitto per il quale è prevista una pena ben più grave e che consente l'applicazione di misure cautelari).

Altre questioni di illegittimità sollevate d'ufficio.

Ritiene altresì il giudice di dovere sollevare altre due questioni di illegittimità costituzionale, la prima con riferimento alla fattispecie incriminatrice oggi in contestazione e la seconda relativa al nulla osta all'espulsione che il giudice penale deve rilasciare all'esito del giudizio di convalida.

L'illegittimità della fattispecie incriminatrice oggi contestata.

L'art. 14, comma 5-*ter*, d.lgs. n. 286/1998 (introdotto dall'art. 13, legge 30 luglio 2002, n. 189) così stabilisce: «Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-*bis* è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno. In tal caso si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica».

La norma solleva dubbi di legittimità costituzionale per violazione degli articoli 25 (principio di tassatività), 3 (principio di ragionevolezza), 27 (funzione rieducativa della pena), 13 (libertà personale) e 24 (diritto di difesa), Costituzione;

Il primo dei motivi di contrasto con la Carta costituzionale sorge per l'estrema indeterminazione della fattispecie. Infatti, il legislatore non si limita a sanzionare la condotta dello straniero che non ottemperi tout court al provvedimento del questore, ma la condotta di colui che ponga in essere tale comportamento «senza giustificato motivo».

Invero, nessuna indicazione ermeneutica viene fornita sul significato da attribuire ai «giustificati motivi» che esonerano lo straniero rimasto sul territorio dalla sanzione penale. Nel vuoto legislativo appare quindi concreta la reviviscenza della fattispecie di cui all'art. 7-*bis* della legge Martelli (decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39) che puniva, con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione che non si «adoperava» per ottenere dalla competente autorità diplomatica o consolare il rilascio del documento di viaggio; disposizione che la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittima con sentenza n. 34 del 1995.

Invero, l'espressione impiegata dal legislatore nell'art. 14, comma 5-*ter* cit., in mancanza di parametri oggettivi di riferimento, impedisce di stabilire con precisione quando l'inerzia del soggetto che si sia intesa sanzionare raggiunga la soglia penalmente apprezzabile.

Tale indeterminazione, da un lato pone il soggetto destinatario del precetto nell'impossibilità di rendersi conto del comportamento doveroso cui attenersi per evitare di soggiacere alla conseguenze della sua inosservanza, tanto più che il precetto è rivolto esclusivamente a stranieri, e, d'altro canto, non consente all'interprete di esprimere un giudizio di corrispondenza sorretto da un fondamento controllabile nella operazione ermeneutica di riconduzione della fattispecie concreta alla previsione normativa.

Per tali ragioni la norma impugnata non è rispettosa del «principio di tassatività della fattispecie contenuta nella riserva di legge in materia penale, consacrato nell'art. 25 della Costituzione» (sent. n. 86 del 1981), rimanendo la sua applicazione affidata all'arbitrio dell'interprete.

Il principio secondo cui appartiene alla discrezionalità del legislatore la determinazione della quantità e qualità della sanzione penale costituisce un dato costante della giurisprudenza costituzionale: non spetta infatti alla Corte rimodulare le scelte punitive effettuate dal legislatore, né stabilire quantificazioni sanzionatorie. Tuttavia, come è stato sottolineato soprattutto nella giurisprudenza più recente, alla Corte rimane il compito di verificare che l'uso della discrezionalità legislativa in materia rispetti il limite della ragionevolezza.

In particolare, con la sentenza n. 408/1989 la Corte ha definitivamente chiarito che «il principio di uguaglianza, di cui all'art. 3, comma 1, Cost., esige che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia nel contempo alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali; ... le valutazioni all'uopo necessarie rientrano nell'ambito del potere discrezionale del legislatore, il cui esercizio può essere censurato, sotto il profilo della legittimità costituzionale, soltanto nei casi in cui non sia stato rispettato il limite della ragionevolezza» (*cfr.*, nello stesso senso, sentenze Corte costituzionale nn. 343 e 422 del 1993).

La pena di cui all'art. 14, comma 5-*ter* cit. in relazione ai principi delineati dalla nostra Carta costituzionale, è assolutamente sproporzionata in eccesso: di qui il sospetto di una violazione dell'art. 27, comma terzo Cost., poiché l'irrogazione di pene sproporzionate al grado di effettivo disvalore dei fatti, comprometterebbe la finalità rieducativa della pena.

Il principio di proporzione costituisce per la Corte costituzionale uno dei criteri guida che presidono allo stesso esercizio della potestà legislativa, vincolando il legislatore nell'attività di predeterminazione del tipo e della misura edittale della pena.

In tal senso si esprime anche quella parte della dottrina secondo cui la minaccia di una pena troppo severa corre il rischio di suscitare «sentimenti di insofferenza nel potenziale trasgressore e alterare nei consociati la percezione di quella corretta scala di valori che dovrebbe riflettersi nel rapporto tra i singoli reati e le sanzioni corrispondenti».

Il giudizio di proporzione tra fatto tipico e sanzione penale viene quindi a costituire «una premessa ineliminabile dell'accettazione psicologica di un trattamento diretto a favorire nel condannato il recupero della capacità di apprezzare i valori tutelati nell'ordinamento» (tale principio di proporzionalità viene quindi a costituire il limite logico-giuridico del potere punitivo dello Stato).

In applicazione di questi principi la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittime, come palesemente irragionevoli, diverse previsioni di sanzioni penali giudicando che la loro manifesta mancanza di proporzionalità rispetto ai fatti-reato si traduceva in arbitrarie e ingiustificate disparità di trattamento, o in violazione dell'art. 27, comma 3, Cost.. In particolare, la sentenza n. 343 del 1993 ha affermato che «la palese sproporzione del sacrificio della libertà personale» provocata dalla previsione di una sanzione penale manifestamente eccessiva rispetto al disvalore dell'illecito «produce ... una vanificazione del fine rieducativo della pena prescritto dall'art. 27, comma 3, Cost. che di quella libertà costituisce una garanzia istituzionale in relazione allo stato di detenzione».

Relativamente alla violazione dell'art. 13 Cost., la Corte costituzionale ha affermato in tema di diritti dello straniero sul territorio dello Stato alcuni principi di cui bisogna tener conto.

Al riguardo si fa distinzione tra il diritto dello straniero in ordine alla permanenza nello Stato italiano ed il suo diritto alla libertà personale in senso stretto, quale diritto inviolabile dell'uomo. Quanto al primo profilo, la Corte costituzionale con la sentenza n. 244 del 1974, ha affermato che «la mancanza nello straniero di un legame ontologico con la comunità nazionale e, quindi, di un nesso giuridico costitutivo con lo Stato italiano conduce a negare allo stesso una posizione di libertà in ordine.., alla permanenza nello stato italiano, dal momento che egli può soggiornarvi solo conseguendo determinate autorizzazioni ...». La ponderazione degli svariati interessi pubblici che presidono a tali determinazioni «spetta in via primaria al legislatore ordinario, il quale possiede in materia ampia discrezionalità, limitata, sotto il profilo della conformità alla Costituzione, soltanto dal vincolo che le scelte non risultino manifestamente irragionevoli».

Quanto al secondo profilo, la stessa Corte, con la sentenza n. 62 del 1994 (che si rifà a quella testé citata) ha peraltro precisato che «quando venga riferito al godimento dei diritti inviolabili dell'uomo, quale è nel caso la libertà personale, il principio costituzionale di uguaglianza in generale non tollera discriminazioni tra la posizione del cittadino e quello dello straniero».

Il legislatore, infine, con la fattispecie in esame sembra aver trascurato che il reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter* cit., non consente, in virtù della pena edittale (da sei mesi ad un anno di arresto), l'applicazione di misure coercitive e che, pertanto, nell'impossibilità di presentare (da parte del pubblico ministero) richieste in tal senso, lo straniero arrestato deve immediatamente essere liberato ai sensi dell'art. 121 disp. att. c.p.p. (udienza di convalida, quindi, con indagato libero, giudizio direttissimo). In questo caso, l'espulsione verrebbe quasi sicuramente a precludere al soggetto la possibilità di difendersi davanti al giudice e di avanzare richiesta dei c.d. riti alternativi, così subordinando la garanzia di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione alle esigenze poste alla base del provvedimento di espulsione.

Ed infatti la possibilità per lo straniero espulso di rientrare in Italia per partecipare al processo, prevista dall'art. 17, d.lgs. n. 286/1998 diventa, nel caso che ci occupa, inevitabilmente e assolutamente impraticabile.

Per altro verso, questa possibilità si presenta, anche nella generalità dei casi, come del tutto fittizia e illusoria, assolutamente inadeguata a garantire l'esercizio effettivo del diritto di difesa, per di più limitata dall'art. 17 cit. «per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza».

L'illegittimità costituzionale dell'art. 13 del d.lgs. n. 286/1998.

La previsione di cui all'art. 13, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, così come sostituito dalla legge n. 189/2002, dispone che «quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguirne l'espulsione, richiede il nulla osta alla autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa.».

Il comma 3-*bis* a sua volta prevede che «nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'art. 391 comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per il quale il nulla osta può essere negato ai sensi del comma 3».

Dalla rigorosa applicazione del disposto di cui al comma 3-*bis* dell'art. 13 del d.lgs. n. 286/1998 consegue l'obbligo, per il giudice che ha convalidato l'arresto, del rilascio del nulla osta al questore affinché venga disposta l'espulsione dell'imputato. Espulsione che, nel caso in esame, consisterà nell'accompagnamento dello straniero alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

L'imputato, dunque, ove venisse rilasciato il nulla osta dovrebbe essere immediatamente espulso con accompagnamento alla frontiera.

L'art. 17 del d.lgs. n. 286/1998, intitolato «diritto di difesa» dispone, a sua volta, che «lo straniero parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale è autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza. L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta della parte offesa o dell'imputato o del difensore».

La disciplina richiamata determina infatti un automatismo nel rilascio del nulla osta, al quale consegue la espulsione immediata dello straniero eseguita dal questore mediante accompagnamento alla frontiera.

Tale disciplina contrasta con la possibilità e il diritto (costituzionalmente garantito) per l'imputato di difendersi, e dunque di fare emergere anche ed eventualmente il proprio diritto ad essere nel territorio dello Stato italiano.

La questione sollevata deve essere ritenuta, pertanto, rilevante sia con riferimento all'art. 10 della Costituzione, e dunque in considerazione della condizione giuridica dello straniero (soprattutto ove vengano in rilievo, a seguito della applicazione della normativa censurata, lesioni di diritti e libertà fondamentali democratiche garantite dalla nostra Costituzione, e ciò nel senso che una immediata espulsione potrebbe portare il soggetto straniero a rientrare in uno Stato dove appunto per la sua condizione personale tali libertà non siano attribuite e garantite), che con riferimento all'art. 24 (correlato per i motivi che seguono all'art. 111 della Costituzione).

Difatti la applicazione rigorosa della disciplina di legge di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 286/1998 comporterebbe una sostanziale e concreta lesione del diritto dell'imputato in un procedimento penale, qualunque sia la nazionalità dello stesso, ad una piena difesa *ex art. 24* della Costituzione e ad un giusto processo (con pieno svolgimento delle funzioni connesse alla difesa) *ex art. 111* della Costituzione.

In particolare, quanto all'art. 10, occorre considerare come sebbene sia stata per lungo tempo sostenuta la teoria del dominio riservato dello Stato quanto alla gestione della condizione giuridica dello straniero, tuttavia tale principio abbia subito una costante e progressiva erosione in virtù di interpretazione sopravvenuta secondo la quale lo Stato italiano è tenuto a parificare la condizione giuridica dello straniero a quella dei cittadini tutte le volte che ciò non contrasti con i suoi preminenti interessi.

Tale principio è chiaramente deducibile dalla previsione di cui all'art. 10, comma secondo e comma terzo della Costituzione, che richiama la tutela dei diritti inviolabili dell'uomo e il diritto all'asilo, con l'unico limite rappresentato dalla impossibilità per lo straniero di esercitare diritti e doveri politici, ovvero situazioni giuridiche strettamente connesse alla qualità di cittadino.

Dalla applicazione di tali principi consegue il riconoscimento del diritto dello straniero a soggiornare nello Stato italiano sia alle condizioni ordinarie previste dalla legge (per effetto del rilascio del permesso di soggiorno) che in considerazione del riconoscimento di eventuale diritto di asilo (o diritto al ricongiungimento familiare o altre ipotesi previste dalla legge).

Tali principi interpretativi risultano tra l'altro recepiti nell'ordinamento giuridico italiano anche nella previsione di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 286/1998, nonché dall'art. 10, comma 4, d.lgs. n. 286/1998, secondo il quale le norme sul respingimento alle frontiere e sulla espulsione non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento dello *status* di rifugiato ovvero la adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.

In tal senso si ritiene rilevante la questione di legittimità costituzionale nel senso che occorra verificare la irragionevolezza di una disposizione che mediante un automatismo «irrazionale» (Corte cost. 174/1997) impedisce al giudice una verifica del bilanciamento degli interessi coinvolti (ovvero gestione efficace dei flussi di immigrazione clandestina e diritto di difesa e partecipazione dello straniero al processo, anche per fare valere la ricorrenza di diritti tutelati *ex art.* 10 della Costituzione).

Inoltre si valuta in senso positivo la fondatezza della questione sollevata poiché l'automatismo previsto appare limitativo e avulso dal contesto dei diritti fondamentali del nostro ordinamento, mentre sembrerebbe opportuno riscontrare la necessità o meno che sia il giudice in sede giurisdizionale, sulla base del suo apprezzamento prudente, a distinguere le diverse condotte da sussumere nella astratta previsione di legge (Corte cost. 24/1989), od eventualmente per assicurare in caso di vuoto normativo adeguata tutela dei diritti costituzionali.

In concreto la previsione di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 286/1998 non appare adeguata allo scopo di garantire un pieno diritto di difesa del soggetto straniero oggetto di nuovo provvedimento di espulsione (art. 14, comma 5-*ter*, d.lgs. n. 286/1998): sembra predisporre una garanzia di difesa meramente formale e non volta a rendere possibile una sostanziale ed effettiva difesa e partecipazione del soggetto straniero imputato al processo.

In tal senso non può non essere rilevato come dalla espulsione con accompagnamento alla frontiera conseguano per lo straniero una serie di effetti onerosissimi e tali da rendere di fatto impossibile la partecipazione dell'imputato al processo e la predisposizione di una valida difesa dello stesso.

Sarà difatti estremamente improbabile che i soggetti arrestati, perché nelle condizioni di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, d.lgs. n. 286/1998 come il Sali Habib, riescano ad essere nelle condizioni economiche e materiali necessarie per ottenere il permesso dal questore, mediante rappresentanza diplomatica e consolare e previa adeguata giustificazione, per rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa (concetto questo quanto mai vago e con ciò suscettibile di interpretazioni varie e in senso restrittivo quanto al rientro) o per gli altri incombenti previsti dalla norma.

L'interprete della norma non può non considerare le condizioni materiali dei soggetti coinvolti e destinatari della disciplina del presente procedimento, e dunque la oggettiva impossibilità degli stessi, una volta espulsi, di trovare adeguata protezione e tutela nel disposto di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 286/2002 contrariamente a quanto previsto per ogni cittadino o straniero comunitario ai sensi dagli artt. 24 e 111 della Costituzione.

Le previsioni costituzionali citate appunto prevedono per l'imputato la possibilità di essere informato nel più breve tempo possibile della natura e dei motivi della accusa elevata a suo carico, di avere a disposizione tempo e condizioni tali da rendere possibile una adeguata difesa, di essere interrogato o rendere dichiarazioni al giudice, di interrogare o fare interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di riuscire ad acquisire ogni altro mezzo di prova a suo favore.

Né si può ritenere concretamente realizzabile una tale ipotesi per il tramite del mandato espletato dal difensore (molto spesso nominato d'ufficio ai sensi della legge n. 60/2001), che dovrebbe dunque assumersi l'onere di ricercare il soggetto imputato (nella maggioranza dei casi privo di fissa dimora e di mezzi di sussistenza), di predisporre i contatti tra lo stesso imputato e la rappresentanza consolare o diplomatica, di apportare una adeguata motivazione allo scopo del rientro con conseguenti oneri economici (che poi probabilmente andrebbero a gravare in capo allo Stato ove lo straniero goda dei requisiti per accedere al patrocinio a spese dello Stato *ex art.* 1 comma 6 della legge n. 217/1990 e seguenti modifiche, con ulteriore irragionevolezza evidente quanto all'aumento esponenziale dei costi di un tale procedimento penale).

Ancora occorre evidenziare come la disposizione di cui all'art. 17 si presenti in contrasto, e dunque foriera di equivoci e difficoltà per il destinatario quanto all'esercizio del proprio diritto di difesa, con la previsione di cui all'art. 13, comma 13, come modificato dalla legge n. 189/2002 secondo il quale «lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno».

Emerge dunque una disciplina ambigua o comunque contraddittoria con la conseguenza che lo straniero potrebbe trovarsi a chiedere la autorizzazione al questore e poi essere ritenuto in difetto e dunque passibile di nuova e più grave sanzione per non aver richiesto la autorizzazione anche al Ministro dell'interno.

Una ulteriore previsione di legge vale a rendere non manifestamente infondata a parere di questo giudice la questione sollevata quanto all'automatismo del meccanismo di concessione del nulla osta, dal quale consegue la espulsione con accompagnamento alla frontiera.

L'art. 13, comma 3-*quater*, prevede infatti che «nei casi previsti dai commi 3, 3-*bis* (caso in esame) e 3-*ter*, il giudice, acquisita la prova della avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere».

La norma sembra quasi prevedere un obbligo per il giudice e per il pubblico ministero di bloccare l'esercizio della azione penale ove sia stata effettivamente eseguita la espulsione, e dunque una impossibilità per lo straniero arrestato di accedere ad un giusto processo quanto ai fatti contestati con chiara violazione dell'art. 111 della Costituzione, dell'art. 24 della Costituzione quanto al diritto di difesa, ed ancora dell'art. 3 della Costituzione in relazione al disposto di cui agli art. 5, comma 4 e 6 della legge n. 848/1955 (ratifica della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), che appunto prevedono il diritto per ogni persona privata della propria libertà con un arresto a presentare un ricorso davanti ad un tribunale affinché decida sulla legittimità della sua detenzione, ed ancora il diritto a che la sua causa sia esaminata imparzialmente, pubblicamente e in un tempo ragionevole da parte di un tribunale indipendente e imparziale costituito dalla legge quanto al fondamento di ogni accusa penale.

In sostanza la previsione predetta sembra superare tali principi giungendo tra l'altro a configurare anche una ipotesi di contrarietà alla previsione di cui all'art. 13 della Costituzione ipotizzando un caso di restrizione della libertà personale (arresto obbligatorio) che non trova il suo naturale sbocco nel vaglio giurisdizionale e nell'esercizio della azione penale, che viene invece sostituita da una pronuncia di non luogo a procedere conseguente alla avvenuta esecuzione della espulsione che consegue dal rilascio, obbligatorio e sostanzialmente automatico, del nulla osta da parte della autorità giudiziaria.

La norma predetta poi rivela la sua irragionevolezza e incongruenza, con conseguenti difficoltà applicative e lesione del diritto di difesa, anche in relazione al disposto dell'art. 14 come modificato comma 5-*quinqüies* del d.lgs. n. 286/1998, il quale prevede che «per i reati previsti ai commi 5-*ter* e 5-*quater* è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare l'espulsione il questore può disporre i provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo».

La scelta del legislatore con la quale si impone la adozione di un anomalo rito direttissimo «obbligatorio» si presenta in contrasto non solo con il principio di uguaglianza come sopra richiamato, ma anche con il diritto di difesa.

La previsione predetta infatti non consente in concreto da una parte l'esercizio della azione penale secondo i canoni ordinamentali generali (il pubblico ministero *ex* art. 449 c.p.p. «se ritiene di dover procedere» può presentare direttamente l'imputato in stato di arresto davanti al giudice del dibattimento, cosa che potrebbe anche non accadere ove, acquisite le necessarie informazioni, sentiti i soggetti coinvolti, si renda conto che ricorrono circostanze concrete che possano in effetti far ritenere giustificata la presenza sul territorio dello Stato del soggetto arrestato straniero), e dall'altra un pieno esercizio del diritto di difesa con la conseguente possibilità di svolgere quelle indagini difensive (che trovano poi il loro referente e fondamento normativo nell'art. 111 della Costituzione) che potrebbero condurre la autorità giudiziaria a riscontrare la presenza di una serie di cause giustificative quanto alla imputazione contestata; quanto osservato evidenzia come la disciplina richiamata si presenti lesiva delle garanzie fondamentali dell'imputato per come sancite dalla Costituzione, situazione certamente aggravata dall'automatismo del meccanismo di concessione del nulla osta e conseguente espulsione dell'imputato.

Ed ancora e a conforto di quanto sopra esposto occorre rilevare come la disciplina di cui all'art. 13, comma 3-*quater* non appare coordinata con quanto previsto dall'art. 14, comma 3-*quinqüies* in ordine alla eventuale necessità di pronunciare sentenza di non luogo a procedere quando non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio.

Appare infatti fuorviante, e certamente crea incertezza, la coesistenza tra questa previsione e la disciplina appena richiamata di rito obbligatorio direttissimo, con la conseguenza che il soggetto straniero imputato ed arrestato si trova a confronto con norme contraddittorie che rallentano la possibilità di un effettivo esercizio del diritto di difesa per come costituzionalmente garantito.

In tal senso e concludendo non può in generale non essere richiamata da questo giudice la irragionevolezza della norma presupposto della disciplina oggetto di questione di legittimità costituzionale; infatti la concessione del predetto nulla osta, in sostanza automatica, consegue alla previsione di una ipotesi di arresto obbligatorio per un reato contravvenzionale (art. 14, comma 5-*ter*) al quale non potrà mai conseguire alcuna misura cautelare per come previsto dal nostro ordinamento, con l'effetto che l'espulsione dello straniero è una conseguenza necessaria del rilascio sostanzialmente dovuto da parte del giudice del nulla osta con evidente impossibilità per l'imputato di difendersi adeguatamente.

In concreto a fronte di una previsione quanto mai anomala che dispone (contrariamente a quanto in generale previsto nel nostro ordinamento) un arresto obbligatorio per un reato contravvenzionale solo perché reato «proprio» dello straniero, il soggetto arrestato avrebbe avuto maggiori possibilità di difesa ove fosse stata prevista anche la applicazione di una misura cautelare piuttosto che con l'espulsione immediata con accompagnamento alla frontiera.

Ad ulteriore conforto della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione occorre poi ricordare come secondo il disposto di cui all'art. 13, comma 3, d.lgs. come modificato dalla legge n. 189/2002 «il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla data del ricevimento della richiesta» (e conseguentemente dalla data dell'arresto per interpretazione analogica e secondo criteri generali della norma).

Quanto alle finalità della normativa citata, e dunque alla efficace realizzazione dell'allontanamento dei soggetti sottoposti a provvedimento di espulsione, si deve osservare come appare suscettibile di considerazione una normativa con la quale nuove ipotesi di reato a carico degli stranieri vengono ipotizzate senza però apprestare quelle forme minima di tutela e garanzie di difesa che il nostro ordinamento attribuisce ad ogni soggetto sottoposto a procedimento penale.

E dunque si pone il problema di una composizione di interessi e finalità ordinamentali sancite sia nella legge che nei principi costituzionali, e relativi da una parte alla concreta ed efficace gestione dei flussi di immigrazione clandestina e dall'altra alla tutela dell'imputato a partecipare al proprio processo e a predisporre una adeguata difesa.

Tale finalità sarebbe ovviamente frustrata a causa dell'automatismo del meccanismo di concessione del nulla osta previsto e oggetto della odierna censura, considerato altresì che al giudice penale adito con rito direttissimo obbligatorio non è presentata la documentazione relativa al provvedimento di espulsione e di tutti gli atti del procedimento relativo, con la conseguente e oggettiva impossibilità di valutarne la legittimità e di rendere possibile al riguardo l'esercizio un completo diritto di difesa.

Da ciò consegue che l'accertamento del giudice designato si risolverebbe nel mero riscontro della ricorrenza di un provvedimento di espulsione e nella impossibilità di vagliare, quale conseguenza dell'esercizio del diritto di difesa, la esistenza di eventuali elementi e cause di giustificazione quanto alle nuove ipotesi di reato introdotte, con emissione obbligatoria del nulla osta e conseguente espulsione dello straniero arrestato.

*P. Q. M.*

*Visti gli articoli 134 Cost. e 23 legge n. 87/1953;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, lettere a) e b) del d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002, laddove prevede l'arresto obbligatorio dell'indagato con riferimento al reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, per violazione degli artt. 3 e 13 comma terzo della Costituzione;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter legge n. 189/2002, per irragionevolezza della sanzione e per indeterminatezza della condotta in violazione degli articoli 25 (principio di tassatività), 3 (principio di ragionevolezza), 27 (funzione rieducativa della pena), 13 (libertà personale) e 24 (diritto di difesa) della Costituzione;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, legge n. 286/1998, comma 3-bis così come modificato dalla legge n. 189/2002 laddove prevede il nulla osta del giudice all'espulsione per violazione degli art. 3, 10, 24, 111 della Costituzione;*

*Dispone la sospensione del procedimento e la immediata trasmissione degli atti del presente procedimento alla Corte costituzionale;*

*Dispone la sospensione di ogni effetto e conseguenza allo stato legato alla emissione del nulla osta nei confronti dell'imputato e dispone che del presente disposto venga data immediata comunicazione alla Questura territorialmente competente;*

*Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata all'imputato, al difensore e al pubblico ministero, e che venga altresì comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.*

Monza, addì 3 aprile 2003

*Il giudice: LO GATTO*

## NN. 863 e 864

*Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — emesse il 24 maggio e il 25 luglio 2003 dal Tribunale di Roma nei procedimenti penali a carico di Gheorghi Brinza (R.O. 863/2003); Merah Samir (R.O. 864/2003)*

**Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Automatismo della misura - Mancanza di nesso funzionale tra l'arresto e la eventuale successiva applicazione di una misura cautelare - Irragionevolezza sotto diversi profili - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato di analoga gravità - Lesione del principio di inviolabilità della libertà personale.**

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13.

## IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità sollevata in via incidentale.

*Ritenuto in fatto*

In data 23 maggio 2003 Gheorghi Brinza veniva tratto in arresto da personale della Stazione dei CC. di Roma-Vitinia in ordine al reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter* del decreto legislativo n. 286 del 1998, come inserito dall'art. 13 della legge n. 189 del 2002.

Condotto all'udienza del 24 maggio 2003 innanzi a questo giudice per la convalida ed il contestuale giudizio direttissimo, udita la relazione dell'agente operante e sentito l'arrestato, il pubblico ministero ha chiesto la convalida dell'arresto, senza applicazione di misure coercitive, non consentite in relazione al titolo del reato, il difensore dell'arrestato non si è opposto alla convalida.

*Considerato in diritto*

1. — Ritiene il tribunale che vada sollevata questione di legittimità costituzionale del comma 5-*quinquies* dell'art. 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998, come inserito dall'art. 13 della legge n. 189 del 2002, nella parte in cui prevede che per il reato previsto dal precedente comma 5-*ter* è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si procede con rito direttissimo, dubitando della conformità di tale disciplina rispetto agli artt. 13 e 3 Cost.

2. — Preliminarmente, osserva il tribunale come la questione sia rilevante nel presente giudizio, pur non avendo chiesto il pubblico ministero alcuna misura cautelare personale nei confronti dell'arrestato, peraltro comunque non applicabile in ragione del titolo di reato: l'eventuale convalida dell'arresto, invero, avrebbe esclusivamente l'effetto di accertare la legittimità dell'operato della polizia giudiziaria che all'arresto aveva proceduto, non potendo comunque la mera convalida costituire valido titolo per la protrazione della limitazione della libertà personale del Gheorghi Brinza.

D'altro canto, codesta Corte costituzionale ha già ritenuto che laddove il giudice *a quo* sollevi questione di legittimità costituzionale in relazione alla disciplina dettata per la convalida dell'arresto, avendo rimesso in libertà l'arrestato (nella specie in quanto non potevano essere rispettati più i termini di cui all'art. 391, comma 7, ultima parte c.p.p.), la persistenza della rilevanza della questione trova ragione nell'interesse generale ad una pronuncia sulla legittimità dell'arresto, che ha pur sempre determinato una limitazione della libertà personale, trattandosi di stabilire le ragioni in base alla quale è comunque avvenuta la liberazione (con effetto *ex nunc* se l'arresto era stato legittimamente eseguito, con efficacia *ex tunc* se, alla luce della pronuncia della Corte, dovesse ravvisarsi l'illegittimità dell'arresto stesso: sent. 16 febbraio 1993, n. 54).

Nel presente giudizio, deve appunto verificarsi se il periodo di privazione della libertà personale del Gheorgi Brinza arrestato, sulla base della disposizione di cui si dubita la conformità a Costituzione, il giorno 23 maggio 2003 e rimesso in libertà all'esito dell'udienza odierna, sia stato sorretto o meno da un legittimo *titulus detentionis*.

Da ciò deriva che la questione è ancora rilevante.

3. — Per quanto attiene alla non manifesta infondatezza della questione, nei termini che si andranno ora a precisare, va rilevato anzitutto che, secondo la disciplina dettata dal legislatore ordinario, l'arresto dell'autore del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter del decreto legislativo n. 286 del 1998, è obbligatorio, non consentendo dunque né alla polizia giudiziaria né, successivamente, al pubblico ministero che ne disponga la presentazione per la convalida, e quindi al giudice che debba decidere sulla convalida, alcuna valutazione di merito (a prescindere dalla sussistenza del *fumus commissi delicti* e del rispetto dei termini dettati dalla legge). In particolare (trattandosi di arresto obbligatorio) non è allo stato consentita ai fini del giudizio di convalida alcuna valutazione in ordine alla concreta gravità del fatto e alla personalità del suo autore, sia pur in relazione agli elementi fattuali conosciuti dagli operanti al momento in cui l'arresto hanno eseguito (a differenza dei casi di arresto facoltativo: v. Cass., Sez. IV, 29 settembre 2000, Mateas Ion, CED Cass., n. 218474).

Ebbene, sotto un primo profilo, l'automatismo tra commissione del reato in questione ed obbligo di arresto appare a questo giudice di dubbia compatibilità con la disciplina che la Carta fondamentale prevede all'art. 13 per la tutela della libertà individuale.

4. — Il reato di cui al comma 5-ter del decreto legislativo n. 286 del 1998 sanziona la condotta dello straniero che, in violazione dell'ordine di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis (ossia quando non sia possibile né l'immediata espulsione, né il trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza), vi si trattiene senza giustificato motivo nel territorio dello Stato.

La pena prevista per tale reato è quella dell'arresto da sei mesi ad un anno, e dunque trattasi di contravvenzione.

Conseguenza della configurazione del reato in oggetto quale contravvenzione è (oltre alla sua punibilità anche a titolo di colpa) che all'esito del giudizio di convalida non è in alcun caso possibile l'applicazione di alcuna misura cautelare personale. Infatti, secondo la disciplina dettata nel codice di procedura penale (e non derogata nel decreto legislativo n. 286 del 1998, neppure dopo le modifiche apportate dalla legge n. 189 del 2002) nel caso in cui sia consentito l'arresto per delitto è possibile l'applicazione di misure cautelari coercitive, anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli artt. 280 e 274 lett. c) c.p.p. (art. 391 comma 5 c.p.p.). Nel caso di specie, invece, trattandosi di contravvenzione, non può operare la clausola derogatoria suindicata, espressamente riferita solo ai delitti.

In sintesi, la misura precautelare adottata dalla polizia giudiziaria (in via obbligatoria) non può mai essere seguita, neppure nei casi in cui si dovessero ravvisare particolari esigenze cautelari (ed in specie il pericolo di reiterazione della condotta), dall'applicazione di una misura coercitiva in esito al giudizio di convalida dell'arresto.

5. — L'art. 13 della Costituzione, dopo avere dichiarato l'inviolabilità della libertà personale, prevede che le forme di compressione della libertà personale possono essere adottate solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di effetto.

A parere di questo giudice la disciplina costituzionale sembra configurare un sistema in cui il potere, di natura eccezionale, della polizia di procedere all'arresto di persona indiziata di reato opera nelle situazioni in cui non è possibile l'intervento dell'autorità giudiziaria (l'unica ordinariamente competente a disporre la privazione della libertà personale). Se così è, un primo motivo di dubbio in ordine alla legittimità della disciplina in oggetto, consiste nel fatto che solo la polizia giudiziaria può per tale reato disporre l'arresto, senza che a ciò possa mai seguire (se non nei termini di mera convalida dell'arresto eseguito) l'atto motivato dell'autorità giudiziaria che valga, sussistendone i presupposti, a protrarre lo stato di detenzione del soggetto arrestato in via d'urgenza dalla polizia.

In tal modo, appare spezzato il nesso di strumentalità e provvisorietà che lega potere eccezionale e interinale di intervento della polizia ed esercizio del potere giurisdizionale di limitazione della libertà personale.

D'altro canto, anche codesta Corte, nell'affrontare la questione relativa alla mancata previsione della riparazione per ingiusta detenzione in caso di arresto o fermo non seguito da misura cautelare coercitiva (sent. 2 aprile

1999 n. 109), ha rilevato che la provvisorietà, che contraddistingue i poteri di intervento della polizia giudiziaria sulla libertà personale (che vale ad attribuire all'arresto ed al fermo la denominazione di «precautele») non elimina la natura «custodiale» delle misure indicate.

Ulteriore argomento a sostegno di tale natura sostanzialmente «custodiale» della detenzione conseguente all'arresto e precedente alla convalida sembra possa ricavarsi anche dal disposto dell'art. 121 disp. att. c.p.p.

Infatti il potere-dovere del pubblico ministero di disporre l'immediata liberazione dell'arrestato senza attendere il giudizio di convalida nel caso in cui ritenga di non dovere chiedere al giudice l'applicazione di misure coercitive ha l'evidente fine di evitare al soggetto una limitazione della libertà personale (sia pur temporalmente delimitata e soggetta a convalida) nei casi in cui non vi sarà, per difetto di domanda cautelare, la possibilità di applicazione di misure coercitive, unico titolo idoneo a prorreggere la limitazione della libertà personale.

Ciò, a parere di questo giudice, depone per la natura chiaramente strumentale ed anticipatoria del potere di arresto attribuito alla polizia rispetto alla tutela di esigenze cautelari all'interno del processo penale.

Nel caso di specie, invece, risulterebbe attribuito esclusivamente alla polizia un potere di arrestare (obbligatoriamente), senza che tale arresto sia funzionalmente collegato ad alcuna esigenza cautelare processuale ritenuta rilevante (appunto non essendo possibile al giudice applicare alcuna misura cautelare coercitiva).

D'altronde, appare anche arduo rinvenire altre esigenze (di natura extraprocessuale) a sostegno di tale potere di arresto (che comunque si fonda sul presupposto della commissione di un illecito penale ed è inserito all'interno di un procedimento penale).

Invero, trattandosi di reato avente natura permanente non appare sostenibile che l'arresto ne interrompa la consumazione, che si protrae finché lo straniero non si allontani (spontaneamente o coattivamente) dal territorio dello Stato.

Né può dirsi che l'arresto sia funzionale all'effettiva esecuzione dell'espulsione. Infatti, in primo luogo ai sensi del comma 5-ter l'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica prescinde dall'arresto e dal relativo giudizio di convalida. Per altro verso, a norma del comma 5-quinquies, in caso di arresto il questore può disporre i provvedimenti di cui al comma 1 dello stesso art. 14 (ossia il trattenimento presso i centri di permanenza temporanea); facoltà questa attribuita sin *ab origine* all'autorità amministrativa e la cui impossibilità di attuazione aveva determinato l'intimazione ad allontanarsi.

Sempre con riferimento alla disciplina delineata dal legislatore, va rilevato che anche la previsione che in relazione all'arresto in oggetto si procede con rito direttissimo, solleva perplessità.

Non, ovviamente, in ordine alla previsione in sé, chiaramente rientrante nelle scelte del legislatore, ma in riferimento all'effettiva praticabilità di tale rito.

Infatti, a norma dell'art. 121 disp. att. c.p.p., il pubblico ministero deve disporre la liberazione dell'arrestato (prima della convalida) quando «ritiene di non dover richiedere l'applicazione di misure coercitive». Ebbene nel caso di specie, l'applicazione di tale norma imporrebbe — trattandosi di reato che non consente in linea generale l'applicazione di nessuna misura coercitiva — sempre al pubblico ministero di disporre l'immediata liberazione dell'arrestato, senza attendere il giudizio di convalida.

In tal caso (che come detto dovrebbe essere la regola) il giudizio direttissimo — almeno nella sua forma tipica, ossia con la presentazione dell'imputato *in vinculis* per la convalida ed il contestuale giudizio — non sarebbe mai possibile. Il pubblico ministero dovrebbe infatti chiedere al giudice per le indagini preliminari la convalida con l'imputato ormai libero (convalida pur sempre doverosa, ma — non più soggetta ai termini di cui all'art. 391 c.p.p.: per tutte, si veda Cass., sez. V, 22 maggio 1998, Azemi, *CED Cass.*, n. 213973) e successivamente disporre la citazione dello stesso dinanzi al tribunale monocratico a norma degli artt. 558 e 449 comma 4. Ciò, peraltro, solo nel caso in cui la convalida intervenga a brevissima distanza di tempo dall'arresto, in quanto tale forma di giudizio direttissimo è possibile solo se la presentazione dell'imputato (*in vinculis* o mediante citazione) avviene entro quindici giorni dall'arresto.

Potrebbe però ritenersi, in considerazione della disciplina complessiva delineata e delle irrazionalità sopra evidenziate, che il legislatore abbia inteso derogare la disciplina dell'art. 121 disp. att. c.p.p., imponendo al comma 5-quinquies in oggetto comunque la presentazione dell'imputato in stato di arresto per la convalida ed il giudizio direttissimo.

Tale conclusione, cui sembra anche il pubblico ministero abbia aderito (non avendo infatti disposto l'immediata liberazione del Gheorghii Brinza, pur non richiedendo alcuna misura cautelare, con la specificazione che le stesse non sono in assoluto applicabili), solleverebbe ulteriori seri profili di illegittimità costituzionale, avendo,

secondo tale tesi, il legislatore dettato — solo per questo reato, per di più avente natura contravvenzionale — una deroga all'operatività di nonna chiaramente ispirata al *favor liberatis* (e che è applicabile in generale a tutti i delitti, anche assai gravi).

Peraltro tale questione non appare nella specie rilevante, non potendo il giudice della convalida sindacare il mancato esercizio da parte del pubblico ministero della facoltà di ordinare la liberazione immediata dell'arrestato *ex art. 121 disp. att.*

6. — La questione appare non manifestamente infondata anche in riferimento all'art. 3 Cost.

Infatti, appare al tribunale di dubbia conformità al principio di ragionevolezza che il legislatore abbia, da un lato, configurato l'illecito in questione come mera contravvenzione (come tale non suscettibile di supportare l'applicazione di misure cautelari coercitive), e poi abbia imposto all'autorità di polizia l'arresto obbligatorio dell'autore dello stesso, consentendo dunque una privazione della libertà personale (sia pur in forma precautelare per una durata massima di 96 ore). Se infatti la scelta relativa alla qualificazione di una fattispecie quale delitto o contravvenzione, nonché la determinazione della pena appartiene (fatti salvi i casi di manifesta incongruità per eccesso) alla sfera di insindacabile scelta del legislatore,embra che nella delineata disciplina si rinvergano profili di incongruenza difficilmente giustificabili.

Invero, la natura di arresto obbligatorio impone alla polizia di procedere comunque all'arresto, indipendentemente dalla concreta gravità del fatto (si pensi ad un ritardo di un solo giorno nell'allontanarsi dal territorio nazionale, ovvero alla difficoltà nel procurarsi i necessari documenti od il titolo di viaggio; questioni che non appaiono rilevanti in sede di convalida di arresto obbligatorio) o alla pericolosità sociale dell'autore (ben diversa apparendo, ad esempio, la pericolosità sociale di soggetto del tutto incensurato, od invece gravato da precedenti penali e che abbi fornito differenti generalità all'atto dei controlli di polizia).

7. — Una previsione di arresto obbligatorio, se non sembra censurabile quando sia dettata in relazione a reati oggettivamente gravi (connotati come delitti), appare al contrario non conforme a principi di ragionevolezza se collegato alla commissione di reati (che lo stesso legislatore ritiene obiettivamente) non gravi.

In tal caso, infatti, si impone una limitazione della libertà personale (che può protrarsi sino a 96 ore) senza alcuna valutazione (né da parte della polizia che ha l'obbligo di procedere all'arresto, né da parte del giudice in sede di convalida) in ordine alla concreta gravità del fatto-reato.

Ritiene questo giudice che elementi a sostegno della non manifesta infondatezza della questione sollevata si rinvergano anche in alcune, sia pur risalenti, pronunce di codesta Corte.

Nella sentenza n. 211 del 1975, pur rigettando la questione di legittimità sollevata in riferimento alla previsione dell'arresto di cui all'art. 220 TULPS — in particolare per i contravventori al foglio di via obbligatorio — si è infatti chiarito che, pur essendo legittima una deroga rispetto ai criteri generali dell'entità obiettiva del reato e della pena edittale, l'arresto eseguito dalla polizia per tale fattispecie (contravvenzione punita con l'arresto da tre mesi ad un anno) non poteva sottrarsi alla garanzia del «controllo di legittimità e di merito da parte dell'autorità giudiziaria, di cui all'ultima parte del terzo comma dell'art. 13 (Cost.) e dell'art. 236 del codice di procedura penale» (disposizione quest'ultima che prevedeva appunto l'arresto facoltativo in flagranza).

Uguualmente, nella sentenza n. 64 del 1977, e relativa ad una questione di legittimità sollevata in riferimento alla previsione dell'art. 9 della legge n. 1423 del 1956 (che consentiva l'arresto dei contravventori agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale: contravvenzione punita all'epoca con l'arresto da tre mesi ad un anno), la Corte ha rilevato che resta salvo comunque il potere-dovere dell'autorità giudiziaria di controllare e motivare la sussistenza in concreto dei requisiti legittimanti l'intervento, di necessità ed urgenza, della polizia.

Da tali sentenze sembrerebbe doversi trarre il principio che, in relazione a fattispecie contravvenzionali punite con modeste pene detentive, l'arresto ad opera della polizia (e dunque non fondato su atto motivato dell'autorità giudiziaria, ad es. in esecuzione di sentenza irrevocabile di condanna, ma ispirato alla salvaguardia di eccezionali ragioni di necessità ed urgenza) sia legittimo alla condizione che possa essere valutata nel concreto la gravità del fatto, in relazione sia alla condotta dell'autore che alla sua personalità.

In caso contrario, la limitazione della libertà personale (nella fase precautelare) risulterebbe imposta dalla legge su di una presunzione assoluta di pericolosità sociale dell'imputato, che appare in contrasto con la modesta gravità del reato (così come determinata dal legislatore).

D'altronde, se non ci sbaglia, l'ordinamento, pur conoscendo altre ipotesi di contravvenzioni per le quali è previsto l'arresto, contempla per tali casi solo la facoltà per la polizia giudiziaria di trarre in arresto l'autore di reati contravvenzionali (v. l'art. 6, comma 2, d.l. 26 aprile 1993, n. 122, conv., con modificazioni, nella legge n. 25 giugno 1993, n. 205), dunque non configurando ipotesi di arresto, obbligatorio.

L'eccezione, prevista solo per il reato in esame, appare pertanto dubbiamente compatibile con il principio di cui all'art. 3 Cost.

D'altronde, un'altra ragione di perplessità, sempre con riferimento all'art. 3 della Carta fondamentale, può ricavarsi dalla considerazione che nel comma 5-*quinqüies*, dell'art. 14, d.lgs. n. 286 del 1998, l'obbligo di procedere all'arresto è previsto sia per il reato di cui al comma 5-*ter*, che per quello di cui al successivo comma 5-*quater* (che consiste nel fatto dello straniero che espulso ai sensi del comma 5-*ter* dallo Stato vi rientri), che ha natura delittuosa ed è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Ebbene, dubbiamente compatibile con il principio di uguaglianza appare prevedere l'obbligo di arresto per fattispecie così diverse tra loro, in relazione alla natura del reato, alla pena edittale e alla possibilità di applicare misure coercitive (consentita per il delitto ed esclusa per la contravvenzione).

Per converso, la dubbia conformità al principio di uguaglianza della norma in oggetto si apprezza considerando che, in riferimento al reato di cui all'art. 13, comma 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998 (come modificato dalla medesima legge n. 189 del 2002) che punisce, con l'identica pena dell'arresto da sei mesi ad un anno, lo straniero espulso che rientri nel territorio dello Stato senza una specifica autorizzazione del Ministro dell'interno (condotta che non appare meno grave di quella oggetto del reato di cui al comma 5-*ter* dell'art. 14), è previsto l'arresto facoltativo (art. 13, comma 13-*ter*, decreto legislativo n. 286 del 1998).

Naturalmente, tali ragioni di dubbio rispetto alla costituzionalità della norma verrebbero meno laddove in riferimento alla contravvenzione di cui al comma 5-*ter* l'arresto fosse facoltativo.

La facoltatività dell'arresto — oltre ad eliminare profili di irragionevoli disparità di trattamento rispetto alle altre ipotesi di reato descritte — tutelerebbe infatti il diritto dell'imputato a vedersi limitato nella libertà personale solo laddove sussistano concrete ragioni (da porre a fondamento dell'arresto e verificabili da parte del giudice) che giustificano, nel caso concreto, l'adozione della misura precautelare riferita ad ipotesi avente natura contravvenzionale.

In tal modo, non si risconterebbe alcuna violazione dell'art. 3 Cost., apparendo, sotto questo profilo, a questo giudice il dubbio di legittimità integrato non dalla previsione di una facoltà della polizia giudiziaria di procedere all'arresto (ciò rientrante nelle scelte discrezionali del legislatore), ma solo nell'automatismo commissione del reato (avente natura contravvenzionale) — obbligo di procedere all'arresto.

8. — Sciogliere il dubbio se tali profili integrino alcun vizio costituzionalmente rilevante (la disciplina positiva dettata rientrando comunque nella discrezionalità del legislatore) ovvero, come sospetta questo tribunale, si risolvano in una violazione delle norme della Carta fondamentale suindicate, è competenza costituzionalmente riservata a codesta Corte, alla quale dunque va rimessa la questione, che per quanto innanzi esposto appare rilevante e non manifestamente infondata.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 Cost., 23 ss. legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 comma 5-*quinqüies* decreto legislativo n. 286 del 1998, come inserito dall'art. 13 legge n. 189 del 2002, nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio in relazione al reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter* decreto legislativo citato, in riferimento agli artt. 13 e 3 Cost.;*

*Dispone la trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale;*

*Sospende il presente giudizio;*

*Manda alla cancelleria per l'immediata notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e per la sua comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.*

Roma, addì 24 maggio 2003

*Il giudice: IMPERIALI*

N. 865

*Ordinanza del 14 luglio 2003 emessa dal Tribunale di Roma  
nel procedimento penale a carico di Okundia Uyiosa ed altri*

**Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Modifiche normative - Possibilità per le parti di formulare la richiesta di cui all'art. 444 cod. proc. pen., come novellato, anche nei processi penali in corso di dibattimento, nei quali risulti decorso il termine previsto dall'art. 446, comma 1, cod. proc. pen. - Sospensione del dibattimento, su richiesta dell'imputato, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunità della richiesta - Decorrenza del termine per richiedere la sospensione del processo dalla prima udienza utile successiva alla data di pubblicazione della novella - Violazione del principio di ragionevolezza - Contrasto con il principio della finalità rieducativa della pena - Lesione del principio della ragionevole durata del processo.**

- Legge 12 giugno 2003, n. 134, art. 5, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3, 27 e 111.

**Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Modifiche normative - Ampliamento dell'ambito operativo dell'istituto - Conseguente sottrazione della maggioranza dei reati al giudizio di cognizione piena - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione del principio del contraddittorio.**

- Legge 12 giugno 2003, n. 134, art. 1.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

IL TRIBUNALE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di: Okundia Uyiosa, Okoeguale Victoria Amenze, Okoeguale Sandra, Freschini Franco.

*Premesso in fatto*

Gli odierni imputati sono stati rinviati a giudizio, dopo l'udienza preliminare, per rispondere dei seguenti reati in due distinti processi: procedimento n. 2979/99 R.G.N.R. a carico di Okundia Uyiosa, Okoeguale Victoria Amenze, Okoeguale Sandra:

*A)* del reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., e 3, nn. 4), 6) e 7), e 4, nn. 1) e 7), legge 20 febbraio 1958, n. 75 per avere, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, operando in seno ad un'associazione a tal fine costituita, reclutato le cittadine extracomunitarie Okoh Sandra ed Oko Oboh Omo, inducendole all'introduzione nel territorio dello stato ed avviandole quindi alla prostituzione mediante violenza e minacce consistite nel prospettare loro che, ove si fossero sottratte al marciapiede, avrebbero subito gravi ritorsioni, e che comunque non sarebbero state «libere» se non dopo aver pagato loro, ciascuna, la somma di lire 80 milioni circa e sfruttandone poi la prostituzione stessa, facendosi dalle stesse consegnare gli interi proventi del loro meretricio. In Roma dal dicembre 1997 al giugno 1999;

*B)* del reato p. e p. dagli artt. 110, 605 c.p., per avere, agendo in concorso tra loro, limitato la libertà personale di Okoh Sandra, costringendola con violenza a salire sulla loro autovettura e tenendola quindi segregata e sotto loro costante controllo all'interno di un appartamento nella loro disponibilità. In Roma dal 13 al 14 giugno 1999.

Procedimento n. 24456/01 R.G.N.R. a carico di Okundia Uyiosa, Okoeguale Victoria Amenze, Okoeguale Sandra, Freschini Franco.

I primi tre:

*A)* dei delitti p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. c.p., 12, terzo comma, d.lgs. n. 286/1998 e 3 nn. 4, 6 e 7 e art. 4, n. 1, legge n. 75/1958 per avere, agendo in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, operando in seno ad un'associazione a tal fine costituita, reclutato la cittadina extracomunitaria Esebelahie Joan Ufofo, inducendola alla prostituzione nel territorio dello Stato, favorendone l'immigrazione clan-

destina ed avviandola quindi alla prostituzione mediante violenza e minacce consiste nel prospertarle che, ove si fosse sottratta al marciapiede, lei, così come i suoi familiari in Nigeria, avrebbero subito gravi ritorsioni, e che comunque non sarebbe stata libera se non dopo aver pagato loro la somma di lire 90 milioni circa, e sfruttandone poi la prostituzione stessa, facendosi dalla stessa consegnare gli interi proventi del meretricio. In Roma dal 1997 al giugno 1999.

Il Freschini:

B) del reato p. e p. dagli artt. 56 c.p., 3, n. 8 e 4, n. 3 legge n. 75/1958, perché, dopo aver contratto matrimonio civile il 21 febbraio 2000 presso il comune di Frosinone, con Esebelahie Joan Ufofo, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre la stessa a prostituirsi, al fine di sfruttarne il meretricio, a tal fine conducendola a Roma a bordo della propria vettura Y 10, portandola sulla via Cristoforo Colombo ed indicandole il posto dove prostituirsi, facendola scendere con la forza dalla vettura, consegnandole dei profilattici, e non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla propria volontà, stante il netto rifiuto della donna e la minaccia di denunciarlo alle forze di polizia. In Roma, nel marzo 2000.

Nel corso del dibattimento i due processi sono stati riuniti.

Si è proceduto ad una laboriosa istruttoria dibattimentale, protrattasi per diverse udienze.

All'odierna udienza il difensore degli imputati Okundia Uyiosa, Okoeguale Victoria Amenze, Okoeguale Sandra, ha chiesto la sospensione del processo ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 12 giugno 2003, n. 134.

L'imputato Freschini ha dichiarato che non intende chiedere la sospensione.

#### *Considerato in diritto*

1. — L'art. 1 della legge 12 giugno 2003, n. 134, stabilisce quanto segue: «Il comma 1 dell'art. 444 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

«1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria».

1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-*quater*, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'art. 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria».

L'art. 5, della legge medesima legge, stabilisce che:

1) L'imputato, o il suo difensore munito di procura speciale, e il pubblico ministero, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in cui sia prevista la loro partecipazione, possono formulare la richiesta di cui all'art. 444 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, anche nei processi penali in corso di dibattimento nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti decorso il termine previsto dall'art. 446, comma 1, del codice di procedura penale, e ciò anche quando sia già stata presentata tale richiesta, ma vi sia stato il dissenso da parte del pubblico ministero o la richiesta sia stata rigettata da parte del giudice, e sempre che la nuova richiesta non costituisca mera riproposizione della precedente.

2) Su richiesta dell'imputato il dibattimento è sospeso per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunità della richiesta e durante tale periodo sono sospesi i termini di prescrizione e di custodia cautelare.

3) Le disposizioni dell'art. 4 si applicano anche ai procedimenti in corso. Per tali procedimenti la Corte di cassazione può applicare direttamente le sanzioni sostitutive.»

Questo Tribunale dubita della legittimità costituzionale delle norme sopra indicate per contrasto con gli artt. 3, 27 e 111 della Costituzione.

In virtù dell'intima connessione tra le due norme della cui legittimità si dubita, alcune osservazioni che seguono concernono entrambe le disposizioni; altre, invece, concernono aspetti che vanno considerati individualmente. Si rileva, inoltre, che alcune delle eccezioni proposte sono assorbenti rispetto alle altre.

Con riferimento all'art. 1, della legge in esame, si dubita della legittimità dell'estensione dell'istituto dell'applicazione della pena ai reati per i quali possa essere determinata una pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria, non superiore a cinque anni, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino ad un terzo. Tale eccezione, ove accolta, assorbirebbe le altre.

Con riferimento all'art. 5 della legge in esame, si rileva che la norma non appare ragionevole sotto diversi profili in particolare:

a) in relazione al disposto del comma 1, che consente di formulare la richiesta anche oltre il termine fissato dall'art. 446, comma 1, c.p.p. e, quindi, «anche nei processi penali in corso di dibattimento (eccezione che, se accolta, assorbirebbe quelle che seguono);

b) in relazione al disposto del comma 2, che impone, su richiesta dell'imputato, la sospensione non inferiore a 45 giorni (perciò anche superiore), pur essendovi nel nostro sistema dei termini ordinari molto più ristretti (15 giorni nel caso di giudizio immediato o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento nel giudizio direttissimo);

c) in relazione al disposto del comma 2, nella parte in cui fissa il termine di decorrenza della sospensione dalla prima udienza utile successiva alla data di pubblicazione della legge, anziché disporre che alla prima udienza utile debba essere proposta l'istanza.

2. — Con riguardo all'art. 5 della legge n. 134/2003, in relazione al contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., si osserva che l'istituto della pena concordata è stato introdotto nel codice di rito vigente per determinare un effetto deflattivo del procedimento penale, evitando laboriose istruttorie.

In altri termini si è concesso alle parti di concordare la pena per evitare i costi in termini di tempo, di risorse umane e finanziarie determinati dalla complessità del dibattimento; in cambio di tale risparmio, l'imputato gode di uno sconto fino ad un terzo della pena.

È ormai principio acquisito che la riduzione entro un terzo della pena costituisca un effetto premiale.

Tale principio è stato affermato anche dalla Corte costituzionale con sentenza n. 129 del 1993, laddove afferma, con riferimento ai riti speciali, che «l'interesse dell'imputato a beneficiare dei vantaggi conseguenti a tali giudizi in tanto rileva, in quanto egli rinuncia al dibattimento e venga perciò effettivamente adottata una sequenza procedimentale che consenta di raggiungere l'obiettivo di una rapida definizione del processo.

Il carattere premiale del rito previsto dall'art. 444 c.p.p. è stato ancora confermato dall'ordinanza n. 172 del 1998 di codesta Corte.

Ne consegue che lo sbarramento previsto dall'art. 446, comma 1 c.p.p. per l'introduzione del rito ha una sua logica ferrea ed ineludibile, altrimenti verrebbe meno il principio stesso su cui si fonda il rito premiale.

Il legislatore, con la novella del 2003, ha abolito per i processi in corso il limite di cui all'art. 446, comma 1, c.p.p., senza operare neppure una distinzione fra i processi per i quali è stato aperto il dibattimento, ma non è stata compiuta alcuna attività istruttoria e processi per i quali l'istruttoria è già avanzata o addirittura è stato dichiarato chiuso il dibattimento e si è in fase di discussione.

Consentire la riduzione della pena anche a chi non ha fatto risparmiare alcuna risorsa allo Stato, dopo la conclusione dell'udienza preliminare o nel corso del dibattimento e addirittura nel corso della discussione, non appare ragionevole e contrasta con i principi che sottendono l'istituto dell'applicazione della pena concordata.

3. — Si ravvisa l'ulteriore contrasto dell'art. 5 della legge in esame con l'art. 27 della Costituzione.

Va premesso che codesta Corte, con sentenza n. 313 del 1990, ha affermato che: «La necessità costituzionale che la pena debba «tendere» a rieducare, lungi dal rappresentare una mera generica tendenza riferita al solo trattamento penitenziario che concreta l'esecuzione della pena, indica invece proprio una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico, e l'accompagnano da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue, e che di conseguenza il precetto di cui al terzo comma dell'art. 27 Cost. vale tanto per il legislatore quanto per i giudici della cognizione, oltre che per quelli dell'esecuzione e della sorveglianza, nonché per le stesse autorità penitenziarie». Prosegue, ancora la Corte: «Inci-

endo la pena sui diritti di chi vi è sottoposto, non può negarsi che, indipendentemente da una considerazione retributiva, essa abbia necessariamente anche caratteri in qualche misura afflittivi. Così come è vero che alla sua natura ineriscano caratteri di difesa sociale, e anche di prevenzione generale per quella certa intimidazione che esercita sul calcolo utilitaristico di colui che delinque. Ma, per una parte (afflittività, retributività), si tratta di profili che riflettono quelle condizioni minime, senza le quali la pena cesserebbe di essere tale».

Poiché, dunque, la pena deve rispondere, fin dalla previsione normativa, ai principi di retribuzione, afflittività e rieducazione stabiliti dall'art. 27 Cost., si rileva che la riduzione premiale del tutto disancorata da una condotta positiva dell'imputato — nei cui confronti è stato celebrato anche per intero il processo di cognizione mediante il dibattimento — viola il principio di rieducazione. In altri termini si attribuisce il premio consistente nella diminuzione fino ad un terzo della pena senza contropartita alcuna, riducendo di fatto la pena originaria senza alcuna causa.

4. — L'art. 5, commi 1 e 2, della legge n. 134/2003 contrasta con l'art. 111, Cost.

Quest'ultimo, nella parte in cui sancisce il principio della ragionevole durata del processo, è di recente introduzione e trae il suo fondamento nei principi enunciati dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dalla legge 4 agosto 1955, n. 848.

Appare opportuna qualche riflessione sull'interpretazione dell'art. 111, Cost. e sugli interessi che esso tutela. Occorre, cioè, chiarire se il principio della ragionevole durata del processo debba essere riferito solo all'interesse di ogni singolo imputato — anche nel caso si tratti di processo con più imputati — oppure si riferisca anche a tutte le altre parti processuali, oppure anche agli interessi dello Stato e del popolo, in nome del quale la giustizia è amministrata.

Questo tribunale non ignora che la Corte, con sentenza n. 266 del 1992, ha affermato che «l'applicazione della pena concordata con il pubblico ministero da uno solo degli imputati di concorso nel medesimo reato costituisce un procedimento congegnato come pattuizione tra imputato richiedente e parte pubblica, in ordine al quale è previsto un controllo giurisdizionale che non include però la valutazione delle posizioni dei coimputati».

La questione, tuttavia, era stata esaminata solo con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Essa, inoltre, era afferente ad una disposizione ordinaria e non all'introduzione di una norma transitoria, come quella oggi denunciata, che mira ad applicare l'istituto a tutti i procedimenti in corso, anche se in fase dibattimentale o di discussione.

Sicché è questione nuova e diversa.

La sentenza citata, poi, era antecedente alla riforma dell'art. 111 della Costituzione.

È ovvio che se la speditezza processuale dovesse intendersi solo con riferimento agli imputati e non pure alle altre parti processuali e, addirittura, riguardare solo il singolo imputato il quale, a seconda dei casi, ha interesse ad un processo più lungo nella speranza della prescrizione del reato o più breve, attraverso riti alternativi, prescindendo dagli interessi delle altre parti di quel medesimo processo e anche da interessi superiori della cittadinanza a vedere celebrati tutti i processi con sollecitudine, la richiesta di rito alternativo effettuata anche in corso di un processo in cui l'istruttoria dibattimentale sia già iniziata o addirittura terminata, non incontrerebbe ostacoli nell'art. 111 della Cost.

A diversa conclusione si dovrebbe pervenire qualora si riconoscesse alla norma costituzionale un valore che concerne tutti i partecipanti al processo.

Sotto tale profilo appare opportuno svolgere alcune considerazioni.

In primo luogo si osserva che nell'attuale sistema i poteri decisorii del giudice sono stati ampiamente ridotti in favore di quelli delle parti. Ogni volta che sia disposta la rinnovazione del dibattimento, l'istruttoria dibattimentale deve ricominciare da capo, salvo nel caso in cui le parti prestino il consenso alla lettura.

Nel caso, perciò, di un processo con più imputati, di cui solo alcuni chiedano la sospensione del processo, ai sensi dell'art. 5, comma 2 della legge n. 134/2003, il giudice deve, innanzitutto, stabilire se proseguire il processo nei confronti dei coimputati, effettuando uno stralcio della posizione dei richiedenti. Ma ciò sarebbe irragionevole ed in contrasto con gli artt. 3, Cost. e 111, Cost., perché tale stralcio potrebbe rivelarsi inutile nel caso in cui alla sospensione non seguisse la richiesta di «patteggiamento», con dispendio di energie e di attività processuali e ingiustificata dilazione della definizione della posizione dell'imputato.

È conforme a ragionevolezza disporre lo stralcio solo dopo l'effettiva presentazione della richiesta di applicazione della pena, alla scadenza del termine di sospensione.

Se, all'udienza successiva gli interessati richiedono l'applicazione della pena, l'accoglimento dell'istanza renderebbe il giudice incompatibile a giudicare gli altri coimputati; il rigetto della richiesta lo renderebbe ugualmente incompatibile a giudicare l'imputato.

In entrambi i casi il processo dovrebbe iniziare *ex novo* innanzi ad altro giudice, con rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. In tal caso non vi sarebbe speditezza processuale né per gli interessati né per i coimputati, ma, anzi una dilatazione dei tempi della decisione; con la conseguenza che ad una decisione con rito ordinario ormai certa nel tempo, si sostituisce un'attività interlocutoria di sospensione che potrebbe concludersi con il rigetto della richiesta di applicazione della pena e con la necessità di celebrare *ex novo* il processo con rito ordinario.

5. — Si osserva, inoltre che, nel caso di applicazione della pena nei processi in cui il dibattimento è in corso, la parte civile costituita vedrebbe crollare le proprie legittime aspettative, dovendo ricominciare il processo *ex novo* sia nei confronti dei coimputati innanzi ad altro giudice, sia separatamente — in sede civile — nei confronti di colui che è stato ammesso al «patteggiamento».

È vero che la Corte ha affrontato il problema relativo all'esclusione della parte civile nel rito *de quo* (v. sent. n. 443/1990), ma è pur vero che si trattava di decisioni che si riferivano al sistema «ordinario» di applicazione della pena e non di norma transitoria, come quella prevista dall'art. 5 della legge n. 134/2003 che interviene a disciplinare un giudizio in corso in cui la parte civile sta già esercitando il proprio diritto con una legittima aspettativa di rapida e normale decisione. Sicché anche sotto tale aspetto la frustrazione dei diritti della parte civile e della ragionevole durata — anche per lei — del processo finisce con il violare i principi di ragionevolezza e di un giusto processo di durata ragionevole stabiliti dagli artt. 3 e 111 della Costituzione.

6. — Questo Tribunale ritiene che l'interpretazione proposta dell'art. 111, Cost. sia confortata anche dalla produzione legislativa che ha fatto seguito alla modifica della norma costituzionale.

È noto, infatti, che l'Italia è stata più volte condannata dalla Corte europea per l'eccessiva durata dei processi. La condanna prescinde da eventuali responsabilità dei giudici, ma si fonda sul principio che ciascun paese deve dotarsi di leggi processuali che consentano una rapida definizione dei processi. Già da molti anni vi sono Stati, come la Danimarca e l'Olanda, in grado di definire la maggior parte dei processi in primo grado nell'arco di tre mesi, esaurendo l'appello nel successivo trimestre. Ciò è dovuto ad una semplificazione soprattutto del sistema delle notificazioni, all'esistenza di maggiori obblighi di diligenza delle parti — compresi gli imputati — di informarsi dell'iter processuale anche in caso di rinvio delle udienze. È chiaro che in sistemi siffatti la sospensione di un processo per 45 giorni, ossia oltre un terzo del tempo complessivo di definizione, sarebbe inaccettabile.

Per ovviare alle condanne in sede europea in Italia è stata introdotta la normativa (legge 24 marzo 2001, n. 89) che consente alle parti un'equa riparazione allorché il processo abbia avuto una durata eccessiva, indipendentemente dalle ragioni che l'abbiano determinata.

L'equa riparazione non spetta solo all'imputato, ma anche alla parte civile.

Da ciò si evince che la ragionevole durata del processo non è un diritto solo dell'imputato, ma anche delle altre parti processuali, ivi compresa la parte civile, ed assurge, quindi a principio generale.

Assume rilievo, nel sistema, ad esempio, l'art. 477 c.p.p. che impone tempi rapidissimi per la definizione del dibattimento, stabilendo che il rinvio del processo dev'essere effettuato al giorno successivo e che il processo può essere sospeso solo per ragioni «di assoluta necessità» e «per un termine massimo di dieci giorni», computate tutte le dilazioni. Tale norma è certamente dettata nell'interesse di tutte le parti.

7. — L'irragionevolezza della concessione di un termine — tra l'altro di un termine particolarmente lungo nel minimo e che può essere anche maggiore, per di più dilazionato alla prima udienza utile — (oltre che in contrasto con il principio di ragionevole durata di cui all'art. 111, Cost.), appare ancor più evidente ove si consideri che il legislatore, nel caso di giudizio immediato, ha ritenuto congruo il termine di 15 giorni per la richiesta di pena concordata, ossia un tempo che è esattamente un terzo di quello oggi previsto dalla novella, pur vertendosi in identica materia e per il giudizio direttissimo ha stabilito il termine *in limine litis*.

A ciò s'aggiunge la circostanza che, mentre nel giudizio immediato e nel giudizio direttissimo le conoscenze dell'imputato relative alla situazione probatoria a suo carico sono limitate, nei processi per i quali il dibattimento è in corso l'imputato ha avuto modo di conoscere tutti gli elementi probatori a suo carico.

Sotto tale profilo si osserva che ogni cittadino è tenuto a conoscere le leggi pubblicate. Pertanto ogni imputato è stato posto in grado, nel momento in cui la legge in esame è stata pubblicata, di valutare l'opportunità di avvalersi della pena concordata.

A maggior conforto di tale assunto si rileva che ogni imputato è assistito da un difensore, sicché ha avuto modo di consultarsi con lo stesso per valutare l'opportunità di avvalersi della pena concordata. La concessione di un termine di durata notevole, in rapporto ai parametri sopra esposti, decorrente dalla prima udienza, appare irragionevole.

Tale irragionevolezza appare di tutta evidenza allorché la fase istruttoria sia esaurita o il processo sia addirittura in fase di discussione, e, quindi, l'imputato ha potuto valutare tutto il materiale probatorio e rendersi conto della convenienza eventuale di concordare la pena.

Se tale assunto è corretto, deve ritenersi che non corrispondono ai parametri costituzionali di ragionevolezza (art. 3, Cost.) e di ragionevole durata (art. 111, Cost.) le disposizioni dell'art. 5, commi 1 e 2 che prevedono: *a*) l'obbligo di sospendere il processo per quarantacinque giorni su richiesta dell'imputato; *b*) consentono al pubblico ministero e all'imputato o al suo difensore munito di procura speciale, di richiedere l'applicazione della pena anche nei processi in corso.

8. — Come s'è prima anticipato, il tribunale prospetta il dubbio di legittimità, per contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione, anche dell'art. 1 della legge 12 giugno 2003, n. 134, il quale, modificando l'originaria formulazione dell'art. 444 c.p.p., stabilisce che: «1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

Ad avviso del tribunale la norma in esame, per la sua ampia applicazione, assurge alla dignità di «rito ordinario», relegando il processo di cognizione piena a ruolo residuale, in violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e di formazione della prova in contraddittorio di cui agli artt. 3 e 111 della Cost., già consacrati nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.

L'art. 6, primo comma, primo periodo della legge 4 agosto 1955, n. 848, di ratifica della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, stabilisce che: «Ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata imparzialmente, pubblicamente e in un tempo ragionevole da parte di un tribunale indipendente ed imparziale, costituito dalla legge, che deciderà sia in ordine alle controversie sui suoi diritti ed obbligazioni di natura civile, sia sul fondamento di ogni accusa in materia penale elevata contro di lei».

Il terzo comma del medesimo articolo, in particolare alla lettera *d*), sancisce «il diritto di interrogare o fare interrogare i testimoni a carico ed ottenere la citazione e l'interrogatorio dei testimoni a discarico a pari condizioni dei testimoni a carico».

In sostanza l'articolo citato sancisce il principio del contraddittorio nel processo, poi recepito dall'art. 111, commi 1, 2 e 4 della Cost. come novellato nel 1999.

In altri termini il principio cardine del processo è che l'accertamento della responsabilità penale è fondato su di un giusto processo che preveda una fase di cognizione piena con un contraddittorio che ponga le parti «in condizioni di parità», come espressamente stabilito dal comma 2 della norma costituzionale in esame.

Solo in via del tutto eccezionale è consentita una deroga stabilita dal comma 5 dell'art. 111, laddove afferma che «La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato».

Sotto tale profilo si rileva che la sentenza di codesta Corte n. 129 del 1993 già affermava che il nostro sistema processuale è «imperniato sulla formazione della prova in dibattimento.»

La modifica dell'art. 444 c.p.p., consentendo, per un elevatissimo numero di reati, in sostanza la maggioranza, di concordare la pena, trasforma l'eccezione stabilita dall'art. 111, comma 5, Cost. in principio generale, riducendo a mera eccezione il principio del contraddittorio stabilito dai commi 1 e 2.

È certo che il legislatore ha un ampio potere discrezionale.

Ma se in astratto si dovesse ritenere tale discrezionalità senza limiti, si perverrebbe alla conclusione paradossale che il cosiddetto «patteggiamento» potrebbe essere introdotto indiscriminatamente per tutti i reati, ossia con sentenza resa in camera di consiglio e non pubblicamente, senza accertamento di colpevolezza, in contrasto con il principio costituzionale del giusto processo reso in contraddittorio, in «condizioni di parità tra le parti», con cognizione piena da parte del giudice.

Se, invece, si deve ritenere che la discrezionalità debba avere un fondamento di ragionevolezza e di aderenza anche al precetto costituzionale primario di cui all'art. 111, primo e secondo comma, codesta Corte può verificare se, nel caso in esame, l'estensione oggi introdotta alla deroga del contraddittorio sia eccessiva e esorbiti dai limiti ragionevoli di discrezionalità concessi al legislatore.

9. — Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, stabilisce che il processo debba essere celebrato «pubblicamente».

La pubblicità del processo è un carattere essenziale di uno stato democratico perché è garanzia di trasparenza ed uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. L'applicazione della pena su richiesta avviene in camera di consiglio.

La stessa Convenzione prescrive che il giudice accerti il «fondamento» di ogni accusa elevata contro l'imputato. Ciò presuppone una cognizione piena.

Reati con pena edittale molto elevata, come il tentato omicidio, la rapina aggravata o la violenza sessuale aggravata ed anche i reati oggi contestati, con il giudizio di comparazione con le attenuanti e la riduzione prevista per il rito prescelto, possono essere definiti con una sentenza che non è di condanna, ma solo equiparata a questa, non è resa pubblicamente, ma in camera di consiglio, con estromissione della parte civile e ponendo la parte offesa ai margini del processo che pur la vede vittima.

10. — Le eccezioni oggi proposte sono rilevanti per le seguenti ragioni:

A) è stata richiesta dal difensore di tre imputati la sospensione del processo ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 12 giugno 2003, n. 134 e ciò alla prima udienza celebrata innanzi al collegio dopo la vigenza della legge citata;

B) vi è parte civile già costituita;

C) il processo è in fase dibattimentale avanzata.

11. — L'eccezione non è manifestamente infondata per le ragioni sopra esposte ed è sollevata d'ufficio.

*P. Q. M.*

*Vista la legge Cost. 9 febbraio 1948, n. 1, l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Ritenuta, d'ufficio, non manifestamente infondata e rilevante ai fini del presente giudizio la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 5, commi 1 e 2 della legge 12 giugno 2003, n. 134 per contrasto con gli artt. 3, 27 e 111 della Costituzione nei limiti e nei termini di cui in motivazione;*

*Sospende il giudizio in corso;*

*Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Roma, addì 14 luglio 2003

*Il Presidente: BRESCIANO*

## N. 866

*Ordinanza del 1° luglio 2003 emessa dal Tribunale di Roma  
nel procedimento penale a carico di Freddi Marcello ed altri*

**Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Modifiche normative - Possibilità per le parti di formulare la richiesta di cui all'art. 444 cod. proc. pen., come novellato, anche nei processi penali in corso di dibattimento, nei quali risulti decorso il termine previsto dall'art. 446, comma 1, cod. proc. pen. - Sospensione del dibattimento, su richiesta dell'imputato, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunità della richiesta - Decorrenza del termine per richiedere la sospensione del processo dalla prima udienza utile successiva alla data di pubblicazione della novella - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione del principio della ragionevole durata del processo.**

- Legge 12 giugno 2003, n. 134, art. 5, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

**Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Modifiche normative - Ampliamento dell'ambito operativo dell'istituto - Conseguente sottrazione della maggioranza dei reati al giudizio di cognizione piena - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione del principio del contraddittorio.**

- Legge 12 giugno 2003, n. 134, art. 1.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

## IL TRIBUNALE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di: Freddi Marcello, Storti Danilo, Mariano Massimo, imputati del reato di cui agli artt. 110, 10, 12 e 14 legge n. 497/1974, in Roma il 16 febbraio 1998.

Duello Italia: del reato di cui all'art. 483 c.p., in Roma il 16 febbraio 1998.

Gli odierni imputati sono stati rinviati a giudizio, dopo l'udienza preliminare, per rispondere dei reati di rapina in istituto bancario e porto d'arma e la Duello del reato di cui all'art. 483 c.p. meglio specificati nel decreto di rinvio a giudizio.

È stato disposto lo stralcio in relazione al delitto di rapina e il processo prosegue in relazione agli altri reati sopra indicati.

Il processo era oggi fissato per l'esame degli imputati e la discussione.

Il Mariani e lo Storti, entrambi presenti, hanno chiesto la sospensione del processo ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 12 giugno 2003, n. 134;

Considerato in diritto che:

1. — L'art. 5, della legge 12 giugno 2003, n. 134, stabilisce che:

1) l'imputato, o il suo difensore munito di procura speciale, e il pubblico ministero, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in cui sia prevista la loro partecipazione, possono formulare la richiesta di cui all'art. 444 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, anche nei processi penali in corso di dibattimento nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti decorso il termine previsto dall'art. 446, comma 1, del codice di procedura penale, e ciò anche quando sia già stata presentata tale richiesta, ma vi sia stato il dissenso da parte del pubblico ministero o la richiesta sia stata rigettata da parte del giudice, e sempre che la nuova richiesta non costituisca mera riproposizione della precedente;

2) su richiesta dell'imputato il dibattimento è sospeso per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunità della richiesta e durante tale periodo sono sospesi i termini di prescrizione e di custodia cautelare;

3) le disposizioni dell'art. 4 si applicano anche ai procedimenti in corso. Per tali procedimenti la Corte di cassazione può applicare direttamente le sanzioni sostitutive.

Questo tribunale dubita della legittimità costituzionale della norma per contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione.

La norma non appare ragionevole sotto diversi profili in particolare:

a) in relazione al disposto del comma 1, che consente di formulare la richiesta anche oltre il termine fissato dall'art. 446, comma 1, c.p.p.;

b) in relazione al disposto del comma 2, che impone, su richiesta dell'imputato, una sospensione di 45 giorni, fissando il termine di decorrenza dalla prima udienza utile successiva alla data di pubblicazione;

c) in relazione al disposto del comma 3 che dispone applicarsi le disposizioni dell'art. 4 della medesima legge anche ai processi in corso;

2. — In primo luogo, in relazione al contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. si osserva che l'istituto della pena concordata è stato introdotto nel codice di rito vigente per determinare un effetto deflattivo del procedimento penale. In sostanza si è concesso alle parti di concordare la pena per evitare i costi in termini di tempo, di risorse umane e finanziarie determinate dalla complessità dell'udienza preliminare o del dibattimento; in cambio di tale risparmio, l'imputato gode di uno sconto di un terzo della pena.

Tale principio è stato affermato anche dalla Corte costituzionale con sentenza n. 129 del 1993, laddove afferma, con riferimento ai riti speciali, che «l'interesse dell'imputato a beneficiare dei vantaggi conseguenti a tali giudizi in tanto rileva, in quanto egli rinuncia al dibattimento e venga perciò effettivamente adottata una sequenza procedimentale che consenta di raggiungere l'obiettivo di una rapida definizione del processo». Il carattere premiale del rito previsto dall'art. 444 c.p.p. è stato ancora confermato dall'ordinanza n. 172 del 1998 di codesta Corte.

Ne consegue che lo sbarramento previsto dall'art. 446, comma 1, c.p.p., per l'introduzione del rito ha una sua logica ferrea ed ineludibile, altrimenti verrebbe meno il principio stesso su cui si fonda il rito premiale.

Il legislatore, con la novella del 2003, avrebbe dovuto consentire di presentare la richiesta lasciando inalterato il limite di cui all'art. 446, comma 1, c.p.p. Invece non ha operato neppure una distinzione fra i processi per i quali è stato aperto il dibattimento, ma non è stata compiuta alcuna attività istruttoria e processi per i quali l'istruttoria è già avanzata o addirittura è stato dichiarato chiuso il dibattimento e si è in fase di discussione.

Consentire la riduzione della pena anche a chi non ha fatto risparmiare alcuna risorsa allo Stato e ai cittadini, dopo che è stata celebrata l'udienza preliminare o il dibattimento è stato celebrato ed è stato addirittura dichiarato chiuso ed è addirittura in corso la discussione, non appare ragionevole e contrasta con i principi che sottendono l'istituto dell'applicazione della pena concordata.

3. — Si ravvisa l'ulteriore contrasto con l'art. 111 Cost. oltre che, sotto diverso profilo, con l'art. 3 Cost.

Quest'ultimo, nella parte relativa alla ragionevole durata del processo, è di recente introduzione e trae il suo fondamento nei principi enunciati dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dalla legge 4 agosto 1955, n. 848.

Appare opportuna qualche riflessione sull'interpretazione dell'art. 111 Cost. e sugli interessi che esso tutela. Occorre, cioè, chiarire se il principio della ragionevole durata del processo debba essere riferito solo all'interesse di ogni singolo imputato — anche nel caso si tratti di processo con più imputati — oppure si riferisca anche a tutte le altre parti processuali, oppure anche agli interessi dello Stato e dei cittadini in generale. È ovvio che se la speditezza processuale va intesa con riferimento al singolo imputato il quale, a seconda dei casi, ha interesse ad un processo più lungo nella speranza della prescrizione del reato o più breve, attraverso riti alternativi, prescindendo dagli interessi delle altre parti di quel medesimo processo e anche da interessi superiori della cittadinanza a vedere celebrati tutti i processi con sollecitudine, la richiesta di rito alternativo effettuata anche in corso di un processo in cui l'istruttoria dibattimentale sia già iniziata o addirittura terminata, non incontrerà ostacoli nell'art. 111 della Cost. Se, invece, l'interpretazione della ragionevole durata va commisurata anche ad altri interessi, è necessario svolgere alcune considerazioni.

In primo luogo si osserva che nell'attuale sistema i poteri decisori del giudice sono stati ampiamente ridotti in favore di quelli delle parti. Ogni volta che sia disposta la rinnovazione del dibattimento, l'istruttoria dibattimentale deve ricominciare da capo, salvo nel caso in cui le parti prestino il consenso alla lettura. Nel caso, perciò, di un processo con più imputati, di cui solo uno chieda la sospensione del processo, ai sensi dell'art. 5 comma 2 della legge n. 134/2003, e successivamente chieda l'applicazione della pena, il giudice deve, innanzitutto, stabilire se proseguire il processo nei confronti dei coimputati, effettuando uno stralcio della posizione del richiedente, che potrebbe rivelarsi poi inutile, con dispendio di energie e di attività processuali; se, poi, anziché sospendere il processo anche nei confronti dei coimputati, lo rinvia in attesa del decorso dei 45 giorni prescritti e all'udienza successiva l'interessato richiede l'applicazione della pena, l'accoglimento dell'istanza renderebbe il giudice incompatibile a giudicare gli altri coimputati; il rigetto della richiesta lo renderebbe ugualmente incompatibile a giudicare l'imputato; in entrambi i casi il processo dovrebbe iniziare *ex novo* innanzi ad altro giudice, con rinnovazione

dell'istruttoria dibattimentale. In tal caso non vi sarebbe speditezza processuale né per l'interessato né per i coimputati, ma, anzi una dilatazione dei tempi della decisione (tra l'altro già maturi perché l'istruttoria era esaurita); con la conseguenza che ad una decisione con rito ordinario ormai certa nel tempo, si sostituisce un'attività interlocutoria di sospensione che potrebbe concludersi con il rigetto della richiesta di applicazione della pena e con la necessità di celebrare *ex novo* il processo con rito ordinario.

Questo tribunale non ignora che la Corte, con sentenza n. 266 del 1992, ha affermato che «l'applicazione della pena concordata con il pubblico ministero da uno solo degli imputati di concorso nel medesimo reato costituisce un procedimento congegnato come pattuizione tra imputato richiedente e parte pubblica, in ordine al quale è previsto un controllo giurisdizionale che non include però la valutazione delle posizioni dei coimputati». La questione, tuttavia, era stata esaminata solo con riferimento all'art. 3 della Costituzione ed inoltre, era afferente ad una disposizione ordinaria e non l'introduzione di una norma transitoria, come quella oggi denunciata, che mira ad applicare l'istituto a tutti i procedimenti in corso, anche se in fase dibattimentale. Sicché è questione nuova e diversa. Inoltre la sentenza citata era antecedente alla riforma dell'art. 111 della Costituzione.

4. — Si osserva, inoltre che, nel caso di applicazione della pena, la parte civile costituita vedrebbe crollare le proprie legittime aspettative, dovendo ricominciare il processo *ex novo* sia nei confronti dei coimputati innanzi ad altro giudice sia separatamente — in sede civile — nei confronti di colui che è stato ammesso al «patteggiamento». È vero che la Corte ha affrontato il problema relativo all'esclusione della parte civile nel rito *de quo*; (v. sent. n. 443/1990), ma è pur vero che si trattava di decisioni che si riferivano al sistema «ordinario» di applicazione della pena e non di norma transitoria, come quella in esame che interviene a disciplinare un giudizio in corso in cui la parte civile sta già esercitando il proprio diritto con una legittima aspettativa di rapida e normale decisione. Sicché anche sotto tale aspetto la frustrazione dei diritti della parte civile e della ragionevole durata — anche per lei — del processo finisce con il violare i principi di ragionevolezza e di giusto processo di ragionevole durata stabiliti dagli artt. 3 e 111 della Costituzione.

5. — Questo tribunale ritiene che l'interpretazione estensiva dell'art. 111 Cost. sia maggiormente fondata anche alla luce della produzione legislativa che ha fatto seguito alla modifica della norma costituzionale. È noto, infatti, che l'Italia è stata più volte condannata dalla Corte europea per l'eccessiva durata dei processi. La condanna prescinde da eventuali responsabilità dei giudici, ma si fonda sul principio che ciascun paese deve dotarsi di leggi processuali che consentano una rapida definizione dei processi. Già da molti anni vi sono paesi, come la Danimarca e l'Olanda, che sono in grado di definire la maggior parte dei processi in primo grado nell'arco di tre mesi, esaurendo l'appello nel successivo trimestre. Ciò è dovuto ad una semplificazione soprattutto del sistema delle notificazioni, all'esistenza di maggiori obblighi di diligenza delle parti processuali, ivi compresi gli imputati. È chiaro che in sistemi siffatti la sospensione di un processo anche solo per 45 giorni, ossia oltre un terzo del tempo complessivo di definizione, sarebbe inaccettabile.

Per ovviare alle condanne in sede europea in Italia è stata introdotta la normativa statale (legge 24 marzo 2001, n. 89) che consente alle parti un'equa riparazione allorché il processo abbia avuto una durata eccessiva, indipendentemente dalle ragioni che l'abbiano determinata. L'equa riparazione non spetta solo all'imputato, ma anche alla parte civile.

Da ciò si evince che la ragionevole durata del processo non è un diritto solo dell'imputato, ma anche delle altre parti processuali, ivi compresa la parte civile, ed assurge, quindi a principio generale.

Assume rilievo, nel sistema, ad esempio, l'art. 477 c.p.p. che impone tempi rapidissimi per la definizione del dibattimento, stabilendo che il rinvio del processo dev'essere effettuato al giorno successivo e che il processo può essere sospeso solo per ragioni «di assoluta necessità» e «per un termine massimo di dieci giorni», computate tutte le dilazioni.

Si rileva, inoltre, che nel caso di giudizio immediato, è previsto il termine di 15 giorni per la richiesta di pena concordata, ossia un tempo che è esattamente un terzo di quello oggi previsto dalla novella, pur vertendosi in materia analoga.

Se tale assunto è corretto, deve ritenersi che non corrisponde ai parametri costituzionali di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di ragionevole durata (art. 111 Cost.) la norma che consente di sospendere il processo per 45 giorni e di richiedere l'applicazione della pena anche nei processi in corso.

6. — Come s'è prima precisato, l'art. 5, comma 2, della legge 12 giugno 2003, n. 134, stabilisce che: «su richiesta dell'imputato il dibattimento è sospeso per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunità della richiesta e durante tale periodo sono sospesi i termini di prescrizione e di custodia cautelare».

Premesso che la disposizione s'applica a tutti i processi in corso, perciò perfino ai processi per in fase di discussione, si rileva che non appare ragionevole la concessione di un termine decorrente dalla prima udienza utile. Sotto tale profilo si osserva che ogni cittadino è tenuto a conoscere le leggi pubblicate. Pertanto ogni imputato è stato posto in grado, nel momento in cui la legge in esame è stata pubblicata, di valutare l'opportunità di avvalersi della pena concordata. A maggior conforto di tale assunto si rileva che ogni imputato è assistito da un difensore, sicché ha avuto modo di consultarsi con lo stesso per valutare l'opportunità di avvalersi della pena concordata. La concessione di un termine di durata notevole, (ossia ben quarantacinque giorni), in rapporto ai parametri sopra esposti, decorrente dalla prima udienza anziché dalla vigenza della legge, appare irragionevole. Tale irragionevolezza appare di tutta evidenza allorché la fase istruttoria sia esaurita o il processo sia addirittura in fase di discussione, e, quindi, l'imputato ha potuto valutare tutto il materiale probatorio e rendersi conto della convenienza eventuale di concordare la pena.

Una volta accertato che il rapporto esistente tra imputato e difensore consente ad entrambi di valutare momento per momento le opportunità di scelte processuali e che, dunque, non v'è lesione del diritto di difesa ammettere che l'imputato, alla prima udienza utile, debba dichiarare se intende «patteggiare» o no, anziché chiedere un lungo termine di riflessione, deve ritenersi che la sospensione obbligatoria per 45 giorni incida sulla ragionevole durata del processo. Nel bilanciamento tra l'interesse dell'imputato e l'interesse generale ad una durata ragionevole — posto che nessun danno deriva all'imputato nella dichiarazione alla prima udienza utile se intende concordare la pena — sembra dover prevalere la ragionevole durata del processo.

7. — Il tribunale prospetta il dubbio di legittimità, per contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione, anche dell'art. 1 della legge 12 giugno 2003, n. 134, il quale stabilisce quanto segue:

il comma 1 dell'art. 444 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

«1) l'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria;

*1-bis*) sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'art. 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria».

Con la norma in esame si sottrae al giudizio di cognizione piena la maggioranza assoluta dei reati, molti dei quali di notevole gravità, trasformando di fatto il rito speciale di applicazione della pena in un rito generalizzato, in violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e di formazione della prova in contraddittorio di cui agli artt. 3 e 111 della Cost., già consacrati nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.

L'art. 6, primo comma, primo periodo della legge 4 agosto 1955, n. 848, di ratifica della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, stabilisce che: «ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata imparzialmente, pubblicamente e in un tempo ragionevole, da parte di un tribunale indipendente ed imparziale, costituito dalla legge, che deciderà sia in ordine alle controversie sui suoi diritti ed obbligazioni di natura civile, sia sul fondamento di ogni accusa in materia penale elevata contro di lei».

Il terzo comma del medesimo articolo, in particolare alla lettera *d*), sancisce «il diritto di interrogare o fare interrogare i testimoni a carico ed ottenere la citazione e l'interrogatorio dei testimoni a discarico a pari condizioni dei testimoni a carico». In sostanza l'articolo citato sancisce il principio del contraddittorio nel processo, poi recepito dall'art. 111, commi 1, 2 e 4 della Cost. come novellato nel 1999. In altri termini il principio che regola l'accertamento della responsabilità penale è fondato su di un giusto processo che preveda una fase di cognizione piena con un contraddittorio che ponga le parti «in condizioni di parità», come espressamente stabilito dal secondo comma della norma costituzionale in esame. Né sembra ragionevole ritenere che il principio generale possa essere derogato dal comma 5 dell'art. 111, laddove afferma che «La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato» e ciò per due ragioni.

In primo luogo perché la modifica dell'art. 444 c.p.p. consente per un elevatissimo numero di reati, in sostanza la maggioranza, di concordare la pena, così introducendo di fatto il principio generale che la responsabilità penale non va accertata — infatti la sentenza cosiddetta di patteggiamento non è sentenza di condanna, ma solo a questa equiparata sotto alcuni aspetti — mentre soltanto per un ristretto numero di reati si perviene ad un accertamento di responsabilità con cognizione piena.

In secondo luogo la deroga stabilita dal quinto comma dell'art. 111 non sembra possa riferirsi ad una sentenza di applicazione di pena, ma solo intendersi come rinuncia alla formazione della prova in contraddittorio, in un regolare processo di cognizione, quando l'imputato vi consenta. Tale interpretazione è fondata sulla circostanza che altrimenti il comma quinto dell'art. 111 si porrebbe in contrasto con il comma secondo del medesimo articolo, laddove stabilisce dapprima il principio secondo cui il contraddittorio tra le parti è la regola generale a fondamento del processo e poi stabilisce che le parti debbono essere in condizioni di parità.

A tal riguardo la sentenza di codesta Corte n. 129 del 1993 già affermava che il nostro sistema processuale è «impennato sulla formazione della prova in dibattimento».

8. — A ciò si aggiunge che la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, stabilisce che il processo debba essere celebrato «pubblicamente».

La pubblicità del processo è anche un carattere essenziale di uno stato democratico ed è garanzia di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. L'applicazione della pena avviene in camera di consiglio.

Se, dunque, per un numero ridotto di reati e, in particolare per quelli di minore gravità può avere una sua logica il procedimento previsto dall'art. 444 c.p.p., che non prevede la pubblicità dell'udienza — e un accertamento pieno di responsabilità, trasformare quest'ultimo nel procedimento di più vasta applicazione, riducendo il rito ordinario di cognizione piena ad ipotesi minoritaria e relativa solo a reati di massima gravità, e limitando fortemente i casi in cui il processo è pubblico sembra contrastare con il principio di ragionevolezza e con principio che il processo è condotto in contraddittorio e con formazione della prova in dibattimento mediante un «giusto processo» e con pari dignità di tutte le parti (artt. 3 e 111 Cost.).

Reati con pena edittale molto elevata, come il tentato omicidio, la rapina aggravata o la violenza sessuale aggravata, con il giudizio di comparazione con le attenuanti e la riduzione prevista per il rito prescelto possono essere definiti con una sentenza che non è di condanna, ma solo equiparata a questa, con estromissione della parte civile e ponendo la parte offesa ai margini del processo che pur la vede vittima.

9. — Le eccezioni oggi proposte non sono manifestamente infondate, per le ragioni sopra esposte e sono rilevanti per i seguenti motivi:

a) è stata richiesta la sospensione del processo ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 12 giugno 2003, n. 134, sicché questo giudice non avrebbe alcun potere discrezionale in ordine alla richiesta

b) la norma che prevede la sospensione obbligatoria è strettamente correlata alla facoltà di richiedere la pena concordata disciplinata dalla norma transitoria. Sicché appare attualmente rilevante anche l'eccezione che concerne l'estensione ai processi in corso della facoltà di richiedere l'applicazione della pena. Ne consegue che, ove si ritenesse l'irrazionalità dell'impianto normativo almeno con riguardo alla disposizione transitoria di cui all'art. 5, comma 1, resterebbe addirittura assorbita la questione relativa al termine di sospensione.

*P. Q. M.*

*Vista la legge Cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art.23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;*

*Ritenuta non manifestamente infondata e rilevante ai fini del presente giudizio la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e art. 5, commi 1 e 2 della legge 12 giugno 2003, n. 134 per contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione nei limiti e nei termini di cui in motivazione;*

*Sospende il giudizio in corso;*

*Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Roma, addì 1° luglio 2003

*Il Presidente: BRESCIANO*

N. 867

*Ordinanza del 1° luglio 2003 emessa dal Tribunale di Roma  
nel procedimento penale a carico di Barletta Claudio ed altri*

**Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Modifiche normative - Possibilità per le parti di formulare la richiesta di cui all'art. 444 cod. proc. pen., come novellato, anche nei processi penali in corso di dibattimento, nei quali risulti decorso il termine previsto dall'art. 446, comma 1, cod. proc. pen. - Sospensione del dibattimento, su richiesta dell'imputato, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunità della richiesta - Decorrenza del termine per richiedere la sospensione del processo dalla prima udienza utile successiva alla data di pubblicazione della novella - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione del principio della ragionevole durata del processo.**

- Legge 12 giugno 2003, n. 134, art. 5, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

**Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Modifiche normative - Ampliamento dell'ambito operativo dell'istituto - Conseguente sottrazione della maggioranza dei reati al giudizio di cognizione piena - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione del principio del contraddittorio.**

- Legge 12 giugno 2003, n. 134, art. 1.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

## IL TRIBUNALE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di: Barletta Claudio, Bianco Domenico, Bottone Leopoldo, Celani Duilio, Cirulli Amelio, Cirulli Mario, Corigliano Antonio, D'Amario Gino Valentino, Moauro Antonio Nino, Tucci Remo, Zanna Santino.

Imputati il Bianco: *a)* artt. 81, 110, 319 c.p.; *b)* art. 81, 476 e 482 c.p.; *c)* art. 48, 81, 479 c.p.; *d)* artt. 81, 110, 314, 61 n. 2 c.p.; *e)* artt. 81, 624, 625 n. 7, 61 nn. 2 e 9 c.p.; fatti commessi in Roma fino al tutto il 1996.  
Barletta e Celani: *f)* art. 81, 110, 319 c.p.; in Roma fino al settembre 1996;  
Cirulli Amelio: *i)* art. 321 c.p. in relazione all'art. 319 c.p.; in Roma, nel novembre 1996;  
Corigliano: *o)* art. 321 in relazione all'art. 319 c.p.; in Roma nel gennaio 1996;  
Tucci: *s)* art. 321 in relazione all'art. 319 c.p.; in Roma nel 1995;  
D'Amario: *v)* art. 321 in relazione all'art. 319 c.p.; in Roma, nei primi mesi del 1995;  
Moauro: *jj)* art. 321 in relazione all'art. 319 c.p.; in Roma nel 1993;  
Bottone: *kk)* art. 321 in relazione all'art. 319 c.p.; in Roma, nel giugno 1994;  
Zanna: *qq)* art. 321 in relazione all'art. 319 c.p.; in Roma, nel marzo 1994;  
Cirulli Mario: *xx)* art. 321 in relazione all'art. 319 c.p.; in Roma, nel gennaio 1995.

Premesso in fatto che:

Gli odierni imputati sono stati rinviati a giudizio, dopo l'udienza preliminare, per rispondere dei reati sopra indicati e meglio descritti nei capi d'imputazione;

Vi è stata costituzione di parte civile;

Il processo era oggi fissato per la sola discussione;

All'odierno dibattimento l'imputato, Bianco, tramite difensore munito di procura speciale, ha chiesto la sospensione del processo ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 12 giugno 2003, n. 134; i difensori degli imputati, D'Amario, Cirulli Mario, Celani e Barletta, privi di procura speciale, hanno chiesto ugualmente la sospensione del processo ai sensi della norma citata;

Considerato in diritto che:

1. — L'art. 5, della legge 12 giugno 2003, n. 134, stabilisce che:

1) l'imputato, o il suo difensore munito di procura speciale, e il pubblico ministero, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in cui sia prevista la loro partecipazione, possono formulare la richiesta di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, anche nei processi penali in corso di dibattimento nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti decorso il termine previsto dall'art. 446, comma 1, del codice di procedura penale, e ciò anche quando sia già stata presentata tale richiesta, ma vi sia stato il dissenso da parte del pubblico ministero o la richiesta sia stata rigettata da parte del giudice, e sempre che la nuova richiesta non costituisca mera riproposizione della precedente;

2) su richiesta dell'imputato il dibattimento è sospeso per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunità della richiesta e durante tale periodo sono sospesi i termini di prescrizione e di custodia cautelare;

3) le disposizioni dell'art. 4 si applicano anche ai procedimenti in corso. Per tali procedimenti la Corte di cassazione può applicare direttamente le sanzioni sostitutive.

Questo Tribunale dubita della legittimità costituzionale della norma per contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione.

La norma non appare ragionevole sotto diversi profili in particolare:

a) in relazione al disposto del comma 1, che consente di formulare la richiesta anche oltre il termine fissato dall'art. 446, comma 1, c.p.p.;

b) in relazione al disposto del comma 2, che impone, su richiesta dell'imputato, una sospensione di 45 giorni, fissando il termine di decorrenza dalla prima udienza utile successiva alla data di pubblicazione;

c) in relazione al disposto del comma 3 che dispone applicarsi le disposizioni dell'art. 4 della medesima legge anche ai processi in corso;

2. — In primo luogo, in relazione al contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. si osserva che l'istituto della pena concordata è stato introdotto nel codice di rito vigente per determinare un effetto deflattivo del procedimento penale. In sostanza si è concesso alle parti di concordare la pena per evitare i costi in termini di tempo, di risorse umane e finanziarie determinate dalla complessità dell'udienza preliminare o del dibattimento; in cambio di tale risparmio, l'imputato gode di uno sconto di un terzo della pena.

Tale principio è stato affermato anche dalla Corte costituzionale con sentenza n. 129 del 1993, laddove afferma, con riferimento ai riti speciali, che «l'interesse dell'imputato a beneficiare dei vantaggi conseguenti a tali giudizi in tanto rileva, in quanto egli rinuncia al dibattimento e venga perciò effettivamente adottata una sequenza procedimentale che consenta di raggiungere l'obiettivo di una rapida definizione del processo». Il carattere premiale del rito previsto dall'art. 444 c.p.p. è stato ancora confermato dall'ordinanza n. 172 del 1998 di codesta Corte.

Ne consegue che lo sbarramento previsto dall'art. 446 comma 1 c.p.p. per l'introduzione del rito ha una sua logica ferrea ed ineludibile, altrimenti verrebbe meno il principio stesso su cui si fonda il rito premiale.

Il legislatore, con la novella del 2003, avrebbe dovuto consentire di presentare la richiesta lasciando inalterato il limite di cui all'art. 446, comma 1, c.p.p. Invece non ha operato neppure una distinzione fra i processi per i quali è stato aperto il dibattimento, ma non è stata compiuta alcuna attività istruttoria e processi per i quali l'istruttoria è già avanzata o addirittura è stato dichiarato chiuso il dibattimento e si è in fase di discussione.

Consentire la riduzione della pena anche a chi non ha fatto risparmiare alcuna risorsa lo Stato e ai cittadini, dopo che è stata celebrata l'udienza preliminare o il dibattimento è stato celebrato ed è stato addirittura dichiarato chiuso ed è addirittura in corso la discussione, non appare ragionevole e contrasta con i principi che sostengono l'istituto dell'applicazione della pena concordata.

3. — Si ravvisa l'ulteriore contrasto con l'art. 111 Cost. oltre che, sotto diverso profilo, con l'art. 3 Cost.

Quest'ultimo, nella parte relativa alla ragionevole durata del processo, è di recente introduzione e trae il suo fondamento nei principi enunciati dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dalla legge 4 agosto 1955, n. 848.

Appare opportuna qualche riflessione sull'interpretazione dell'art. 111 Cost. e sugli interessi che esso tutela. Occorre, cioè, chiarire se il principio della ragionevole durata del processo debba essere riferito solo all'interesse di ogni singolo imputato — anche nel caso si tratti di processo con più imputati — oppure si riferisca anche a tutte le altre parti processuali, oppure anche agli interessi dello Stato e dei cittadini in generale. È ovvio che se la speditezza processuale va intesa con riferimento al singolo imputato il quale, a seconda dei casi, ha interesse ad un processo più lungo nella speranza della prescrizione del reato o più breve, attraverso riti alternativi, prescindendo dagli interessi delle altre parti di quel medesimo processo e anche da interessi superiori della cittadinanza a vedere celebrati tutti i processi con sollecitudine, la richiesta di rito alternativo effettuata anche in corso di un processo in cui l'istruttoria dibattimentale sia già iniziata o addirittura terminata, non incontrerà ostacoli nell'art. 111 della Cost. Se, invece, l'interpretazione della ragionevole durata va commisurata anche ad altri interessi, è necessario svolgere alcune considerazioni.

In primo luogo si osserva che nell'attuale sistema i poteri decisori del giudice sono stati ampiamente ridotti in favore di quelli delle parti. Ogni volta che sia disposta la rinnovazione del dibattimento, l'istruttoria dibattimentale deve ricominciare da capo, salvo nel caso in cui le parti prestino il consenso alla lettura. Nel caso, perciò, di un processo con più imputati, di cui solo uno chieda la sospensione del processo, ai sensi dell'art. 5 comma 2 della legge n. 134/2003, e successivamente chieda l'applicazione della pena, il giudice deve, innanzitutto, stabilire se proseguire il processo nei confronti dei coimputati, effettuando uno stralcio della posizione del richiedente, che

potrebbe rivelarsi poi inutile, con dispendio di energie e di attività processuali; se, poi, anziché sospendere il processo anche nei confronti dei coimputati, lo rinvia in attesa del decorso dei 45 giorni prescritti e all'udienza successiva l'interessato richiede l'applicazione della pena, l'accoglimento dell'istanza renderebbe il giudice incompatibile a giudicare gli altri coimputati; il rigetto della richiesta lo renderebbe ugualmente incompatibile a giudicare l'imputato; in entrambi i casi il processo dovrebbe iniziare *ex novo* innanzi ad altro giudice, con rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. In tal caso non vi sarebbe speditezza processuale né per l'interessato né per i coimputati, ma, anzi una dilatazione dei tempi della decisione (tra l'altro già maturi perché l'istruttoria era esaurita); con la conseguenza che ad una decisione con rito ordinario ormai certa nel tempo, si sostituisce un'attività interlocutoria di sospensione che potrebbe concludersi con il rigetto della richiesta di applicazione della pena e con la necessità di celebrare *ex novo* il processo con rito ordinario.

Questo tribunale non ignora che la Corte, con sentenza n. 266 del 1992, ha affermato che «l'applicazione della pena concordata con il pubblico ministero da uno solo degli imputati di concorso nel medesimo reato costituisce un procedimento congegnato come pattuizione tra imputato richiedente e parte pubblica, in ordine al quale è previsto un controllo giurisdizionale che non include però la valutazione delle posizioni dei coimputati». La questione, tuttavia, era stata esaminata solo con riferimento all'art. 3 della Costituzione ed inoltre, era afferente ad una disposizione ordinaria e non all'introduzione di una norma transitoria, come quella oggi denunciata, che mira ad applicare l'istituto a tutti i procedimenti in corso, anche se in fase dibattimentale. Sicché è questione nuova e diversa. Inoltre la sentenza citata era antecedente alla riforma dell'art. 111 della Costituzione.

4. — Si osserva, inoltre che, nel caso di applicazione della pena, la parte civile costituita vedrebbe crollare le proprie legittime aspettative, dovendo ricominciare il processo *ex novo* sia nei confronti dei coimputati innanzi ad altro giudice sia separatamente — in sede civile — nei confronti di colui che è stato ammesso al «patteggiamento». È vero che la Corte ha affrontato il problema relativo all'esclusione della parte civile nel rito *de quo*; (v. sent. n. 443/1990), ma è pur vero che si trattava di decisioni che si riferivano al sistema «ordinario» di applicazione della pena e non di norma transitoria, come quella in esame che interviene a disciplinare un giudizio in corso in cui la parte civile sta già esercitando il proprio diritto con una legittima aspettativa di rapida e normale decisione. Sicché anche sotto tale aspetto la frustrazione dei diritti della parte civile e della ragionevole durata — anche per lei — del processo finisce con il violare i principi di ragionevolezza e di giusto processo di ragionevole durata stabiliti dagli artt. 3 e 111 della Costituzione.

5. — Questo Tribunale ritiene che l'interpretazione estensiva dell'art. 111 Cost. sia maggiormente fondata anche alla luce della produzione legislativa che ha fatto seguito alla modifica della norma costituzionale. È noto, infatti, che l'Italia è stata più volte condannata dalla Corte europea per l'eccessiva durata dei processi. La condanna prescinde da eventuali responsabilità dei giudici, ma si fonda sul principio che ciascun Paese deve dotarsi di leggi processuali che consentano una rapida definizione dei processi. Già da molti anni vi sono Paesi, come la Danimarca e l'Olanda, che sono in grado di definire la maggior parte dei processi in primo grado nell'arco di tre mesi, esauendo l'appello nel successivo trimestre. Ciò è dovuto ad una semplificazione soprattutto del sistema delle notificazioni, all'esistenza di maggiori obblighi di diligenza delle parti processuali, ivi compresi gli imputati. È chiaro che in sistemi siffatti la sospensione di un processo anche solo per 45 giorni, ossia oltre un terzo del tempo complessivo di definizione, sarebbe inaccettabile.

Per ovviare alle condanne in sede europea in Italia è stata introdotta la normativa statale (legge 24 marzo 2001, n. 89) che consente alle parti un'equa riparazione allorché il processo abbia avuto una durata eccessiva, indipendentemente dalle ragioni che l'abbiano determinata. L'equa riparazione non spetta solo all'imputato, ma anche alla parte civile.

Da ciò si evince che la ragionevole durata del processo non è un diritto solo dell'imputato, ma anche delle altre parti processuali, ivi compresa la parte civile, ed assurge, quindi a principio generale.

Assume rilievo, nel sistema, ad esempio, l'art. 477 c.p.p. che impone tempi rapidissimi per la definizione del dibattimento, stabilendo che il rinvio del processo deve essere effettuato al giorno successivo e che il processo può essere sospeso solo per ragioni «di assoluta necessità» e «per un termine massimo di dieci giorni», computate tutte le dilazioni.

Si rileva, inoltre, che nel caso di giudizio immediato, è previsto il termine di 15 giorni per la richiesta di pena concordata, ossia un tempo che è esattamente un terzo di quello oggi previsto dalla novella, pur vertendosi in materia analoga.

Se tale assunto è corretto, deve ritenersi che non corrisponde ai parametri costituzionali di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di ragionevole durata (art. 111 Cost.) la norma che consente di sospendere il processo per 45 giorni e di richiedere l'applicazione della pena anche nei processi in corso.

6. — Come s'è prima precisato, l'art. 5, comma 2, della legge 12 giugno 2003, n. 134, stabilisce che: «su richiesta dell'imputato il dibattimento è sospeso per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunità della richiesta e durante tale periodo sono sospesi i termini di prescrizione e di custodia cautelare».

Premesso che la disposizione s'applica a tutti i processi in corso, perciò perfino ai processi per in fase di discussione, si rileva che non appare ragionevole la concessione di un termine decorrente dalla prima udienza utile. Sotto tale profilo si osserva che ogni cittadino è tenuto a conoscere le leggi pubblicate. Pertanto ogni imputato è stato posto in grado, nel momento in cui la legge in esame è stata pubblicata, di valutare l'opportunità di avvalersi della pena concordata. A maggior conforto di tale assunto si rileva che ogni imputato è assistito da un difensore, sicché ha avuto modo di consultarsi con lo stesso per valutare l'opportunità di avvalersi della pena concordata. La concessione di un termine di durata notevole, (ossia ben quarantacinque giorni), in rapporto ai parametri sopra esposti, decorrente dalla prima udienza anziché dalla vigenza della legge, appare irragionevole. Tale irragionevolezza appare di tutta evidenza allorché la fase istruttoria sia esaurita o il processo sia addirittura in fase di discussione, e, quindi, l'imputato ha potuto valutare tutto il materiale probatorio e rendersi conto della convenienza eventuale di concordare la pena.

Una volta accertato che il rapporto esistente tra imputato e difensore consente ad entrambi di valutare momento per momento le opportunità di scelte processuali e che, dunque, non v'è lesione del diritto di difesa ammettere che l'imputato, alla prima udienza utile, debba dichiarare se intende «patteggiare» o no, anziché chiedere un lungo termine di riflessione, deve ritenersi che la sospensione obbligatoria per 45 giorni incida sulla ragionevole durata del processo. Nel bilanciamento tra l'interesse dell'imputato e l'interesse generale ad una durata ragionevole — posto che nessun danno deriva all'imputato nella dichiarazione alla prima udienza utile se intende concordare la pena — sembra dover prevalere la ragionevole durata del processo.

7. — Il Tribunale prospetta il dubbio di legittimità, per contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione, anche dell'art. 1 della legge 12 giugno 2003, n. 134, il quale stabilisce quanto segue: «il comma 1 dell'art. 444 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

«1) l'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria;

*1-bis)* sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'art. 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria».

Con la norma in esame si sottrae al giudizio di cognizione piena la maggioranza assoluta dei reati, molti dei quali di notevole gravità, trasformando di fatto il rito speciale di applicazione della pena in un rito generalizzato, in violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e di formazione della prova in contraddittorio di cui agli artt. 3 e 111 della Cost., già consacrati nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.

L'art. 6, primo comma, primo periodo della legge 4 agosto 1955, n. 848, di ratifica della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, stabilisce che: «Ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata imparzialmente, pubblicamente e in un tempo ragionevole, da parte di un tribunale indipendente ed imparziale, costituito dalla legge, che deciderà sia in ordine alle controversie sui suoi diritti ed obbligazioni di natura civile, sia sul fondamento di ogni accusa in materia penale elevata contro di lei».

Il terzo comma del medesimo articolo, in particolare alla lettera *d)*, sancisce «il diritto di interrogare o fare interrogare i testimoni a carico ed ottenere la citazione e l'interrogatorio dei testimoni a discarico a pari condizioni dei testimoni a carico». In sostanza l'articolo citato sancisce il principio del contraddittorio nel processo, poi recepito dall'art. 111, commi 1, 2 e 4 della Cost. come novellato nel 1999.

In altri termini il principio che regola l'accertamento della responsabilità penale è fondato su di un giusto processo che preveda una fase di cognizione piena con un contraddittorio che ponga le parti «in condizioni di parità», come espressamente stabilito dal comma 2° della norma costituzionale in esame. Né sembra ragionevole ritenere che il principio generale possa essere derogato dal comma 5 dell'art. 111, laddove afferma che «la legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato» e ciò per due ragioni.

In primo luogo perché la modifica dell'art. 444 c.p.p. consente per un elevatissimo numero di reati, in sostanza la maggioranza, di concordare la pena, così introducendo di fatto il principio generale che la responsabilità penale non va accertata — infatti la sentenza cosiddetta di patteggiamento non è sentenza di condanna, ma solo a questa equiparata sotto alcuni aspetti — mentre soltanto per un ristretto numero di reati si perviene ad un accertamento di responsabilità con cognizione piena.

In secondo luogo la deroga stabilita dal quinto comma dell'art. 111 non sembra possa riferirsi ad una sentenza di applicazione di pena, ma solo intendersi come rinuncia alla formazione della prova in contraddittorio, in un regolare processo di cognizione, quando l'imputato vi consenta. Tale interpretazione è fondata sulla circostanza che altrimenti il comma quinto dell'art. 111 si porrebbe in contrasto con il comma secondo del medesimo articolo, laddove stabilisce dapprima il principio secondo cui il contraddittorio tra le parti è la regola generale a fondamento del processo e poi stabilisce che le parti debbono essere in condizioni di parità.

A tal riguardo la sentenza di codesta Corte n. 129 del 1993 già affermava che il nostro sistema processuale è «imperniato sulla formazione della prova in dibattimento».

8. — A ciò si aggiunge che la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, stabilisce che il processo debba essere celebrato «pubblicamente».

La pubblicità del processo è anche un carattere essenziale di uno Stato democratico ed è garanzia di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. L'applicazione della pena avviene in camera di consiglio.

Se, dunque, per un numero ridotto di reati e, in particolare per quelli di minore gravità può avere una sua logica il procedimento previsto dall'art. 444 c.p.p., che non prevede la pubblicità dell'udienza e un accertamento pieno di responsabilità, trasformare quest'ultimo nel procedimento di più vasta applicazione, riducendo il rito ordinario di cognizione piena ad ipotesi minoritaria e relativa solo a reati di massima gravità, e limitando fortemente i casi in cui il processo è pubblico sembra contrastare con il principio di ragionevolezza e con principio che il processo è condotto in contraddittorio e con formazione della prova in dibattimento mediante un «giusto processo» e con pari dignità di tutte le parti (att. 3 e 111 Cost.).

Reati con pena edittale molto elevata, come il tentato omicidio, la rapina aggravata o la violenza sessuale aggravata, con il giudizio di comparazione con le attenuanti e la riduzione prevista per il rito prescelto possono essere definiti con una sentenza che non è di condanna, ma solo equiparata a questa, con estromissione della parte civile e ponendo la parte offesa ai margini del processo che pur la vede vittima.

9. — Le eccezioni oggi proposte sono rilevanti per le seguenti ragioni:

a) è stata richiesta dal difensore, munito di procura speciale, di uno solo degli imputati la sospensione del processo ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 12 giugno 2003, n. 134; i difensori di altri imputati, pur privi di procura speciale, hanno chiesto ugualmente la sospensione, sicché questo giudice non avrebbe alcun potere discrezionale in ordine alla richiesta;

b) il dibattimento è stato chiuso e per l'udienza era prevista solo la discussione delle parti, dopo un'istruttoria dibattimentale molto impegnativa;

c) vi è parte civile già costituita;

d) la norma che prevede la sospensione obbligatoria è strettamente correlata alla facoltà di richiedere la pena concordata disciplinata dalla norma transitoria. Sicché appare attualmente rilevante anche l'eccezione che concerne l'estensione ai processi in corso della facoltà di richiedere l'applicazione della pena. Ne consegue che, ove si ritenesse l'irrazionalità dell'impianto normativo almeno con riguardo alla disposizione transitoria di cui all'art. 5, comma 1, resterebbe addirittura assorbita la questione relativa al termine di sospensione. L'eccezione non è manifestamente infondata per le ragioni sopra esposte.

*P. Q. M.*

*Vista la legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Ritenuta non manifestamente infondata e rilevante ai fini del presente giudizio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 5, commi 1 e 2, della legge 12 giugno 2003, n. 134, per contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione nei limiti e nei termini di cui in motivazione;*

*Sospende il giudizio in corso;*

*Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Roma, addì 1° luglio 2003

*Il Presidente: BRESCIANO*

## N. 868

*Ordinanza del 20 maggio 2003 emessa dal Giudice di pace di Osimo  
sul ricorso proposto da Marinelli Tonino contro Prefettura di Ancona*

**Circolazione stradale - Sanzioni amministrative accessorie - Sospensione della patente di guida - Opposizione avverso il relativo provvedimento - Autonoma proponibilità anche nei casi in cui la suddetta sanzione sia prevista come accessoria ad un illecito penale (in specie, al reato di guida in stato di ebbrezza, di cui all'art. 186, comma 2, del codice stradale) - Contrasto con il principio di eguaglianza - Violazione delle garanzie del giusto processo e del giudice naturale precostituito per legge - Irragionevolezza - Ingiustificata disparità di trattamento tra cittadini a seconda che siano giudicati in sede penale o civile.**

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 218, comma 5, e 186, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 25 e 111.

## IL GIUDICE DI PACE

Visti gli atti del procedimento iscritto al n. 549 del ruolo generale dell'anno 2003 di questo ufficio e premesso in fatto che:

con ricorso depositato nella cancelleria di questo ufficio in data 29 aprile 2003 il sig. Marinelli Tonino rappresentato come in atti, proponeva opposizione avverso il verbale n. 356106009 elevato nei suoi confronti dai Carabinieri della Compagnia di Osimo in data 16 marzo 2003 per la violazione di cui all'art. 186, commi secondo e quarto, del codice stradale;

la violazione contestata al ricorrente prescrive anche la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida;

il ricorrente chiedeva che — previa sospensione del decreto del Prefetto di Ancona relativo alla sospensione della patente di guida per giorni 50 — venisse pronunciata la nullità e/o invalidità e/o illegittimità del predetto decreto e, in via subordinata, che la sanzione della sospensione della patente venisse contenuta nel minimo edittale di giorni 15 e che, in ogni caso, venisse disposta la restituzione della patente di guida.

*Osserva in diritto*

Con riguardo alla contestata contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, va schematicamente osservato che:

l'art. 186, comma secondo, cod. strad. punisce che guida in stato di ebbrezza (ove il fatto non costituisce grave reato) con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni;

all'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre mesi (ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un anno);

non ritiene questo giudice di pace che — alla stregua delle vigenti disposizioni — possono esservi dubbi circa l'ammissibilità della proposta opposizione in ordine alla sanzione accessoria comminata nella forma in precedenza specificata dal momento che la stessa Corte costituzionale ha ammesso la legittimità del ricorso alla tutela giurisprudenziale in materia di circolazione stradale, anche senza il preventivo ricorso al prefetto (sent. numeri 255 e 311 del 1994);

la precedente possibilità, d'altra parte, ha il suo fondamento legislativo nelle disposizioni contenute negli artt. 205 e 218 cod. strad., dalla cui lettura emerge chiaramente la proponibilità dell'opposizione avverso il provvedimento di sospensione della patente di guida ed essa è stata recentemente ribadita anche dalla Corte costituzionale che l'ha ritenuta rimedio sempre esperibile purché non venga espressamente esclusa in singole fattispecie (sent. n. 31 del 12 febbraio 1996);

il presente provvedimento è finalizzato a sottoporre al giudizio della Corte in via diretta (nei limiti e per le motivazioni di seguito enunciati) il comma quinto dell'art. 218 cod. strad. e solo in via indiretta il comma secondo dell'art. 186 stesso codice (e, comunque sotto un profilo diverso da quello proposto dal Tribunale di

Firenze con le ordinanze nn. 784 e 785 del 3 luglio 2001, nelle quali viene individuata una illogica disparità di trattamento effettuata dal legislatore il quale — diversamente dalla violazione di guida senza aver conseguito la relativa patente, ex art. 116 cod. strad. — non ha esteso la depenalizzazione anche alla guida in stato di ebbrezza);

d'altra parte, soluzioni alternative a quelle della verifica della costituzionalità della citata disposizione legislativa o non sono praticabili o parimenti si prestano a rilievi di legittimità costituzionale.

Non è, invero, praticabile la sospensione del presente procedimento in attesa della definizione di quello penale ove si fonda siffatta possibilità sulla connessione tra un reato e una violazione amministrativa (ex art. 24, comma primo, legge n. 689/1981) dal momento che, nel caso di specie, non si tratta di una violazione non costituente reato bensì di una sanzione amministrativa che è accessoria ad un reato, non ha con quest'ultimo alcun rapporto di pregiudizialità né l'esistenza del reato dipende dall'accertamento di quella.

Ad avviso di questo giudice, d'altra parte, ulteriori possibilità di sospensione fondate sull'art. 20, comma secondo, legge n. 689/1981 (che prevede l'impossibilità di applicare le sanzioni amministrative accessorie fino a quando è pendente il giudizio di opposizione) ovvero sull'art. 186, comma primo, cod. strad. (che legittima l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida solo ad avvenuto accertamento del reato) non sono esenti da possibili dubbi di legittimità. In effetti, il quadro legislativo va doverosamente completato con le norme che sono rivolte a privilegiare l'opposizione ai provvedimenti di sospensione della patente di guida (art. 205 e 218 cod. strad.), possibilità divenuta di più estesa applicazione anche in seguito alla citata sentenza della Corte costituzionale n. 31/1996; a prescindere dal contrasto individuato nelle disposizioni in precedenza individuate, ad avviso di questo giudice di pace le norme contenute negli articoli 218 e 186 cod. strad. contrastano con gli articoli 3, 25 e 111 della Costituzione che, rispettivamente, garantiscono l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, la precostituzione, per legge, del giudice naturale e l'attuazione della giurisdizione mediante il giusto processo, requisiti che non si rinvergono — nemmeno sotto il profilo della ragionevolezza (che è il criterio che, di norma, dovrebbe essere presente nelle scelte praticate dal legislatore) — nelle disposizioni legislative in precedenza citate le quali creano, appunto, una irragionevole disparità di trattamento tra i cittadini, a seconda che siano giudicati da uno delle due autorità giudiziarie individuate ai sensi della prima o della seconda delle disposizioni in precedenza citate.

Nelle precedenti motivazioni nonché nella concreta possibilità di giudicati contrastanti e nella non equivoca disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 186 cod. strad. (che espressamente subordina l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida all'accertamento del reato), infine, ritiene questo giudice di pace di ravvisare i gravi motivi previsti dall'art. 22 della legge n. 689/1981 per aderire alla richiesta di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.

*P. Q. M.*

*Vista la condivisibile motivazione portata dalla difesa dell'odierno ricorrente a sostegno dell'opposizione alla sanzione accessoria irrogata dalla Prefettura di Ancona;*

*Visto l'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato;*

*Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza, di ufficio sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 218, comma quinto, cod. strad. nella parte in cui non prevede che l'opposizione avverso il provvedimento di sospensione della patente di guida non può essere automaticamente proposta nei casi in cui la predetta sanzione sia prevista come accessoria ad un illecito sanzionato penalmente;*

*Sospende il presente giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che a cura della cancelleria di questo ufficio la presente ordinanza venga comunicata all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato e venga notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.*

Osimo, addì 19 maggio 2003

*Il giudice di pace coordinatore: LOIODICE*

03C1131

N. 869

*Ordinanza del 30 maggio 2003 emessa dal Giudice di pace di Osimo  
sul ricorso proposto da Brugnami Stefano contro Prefettura di Ancona*

**Circolazione stradale - Sanzioni amministrative accessorie - Sospensione della patente di guida - Opposizione avverso il relativo provvedimento - Autonoma proponibilità nei casi in cui la predetta sanzione sia prevista come accessoria all'illecito penale di cui all'art. 189, comma 6, del codice stradale (inottemperanza all'obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alle persone) - Questione di legittimità costituzionale - Omessa indicazione dei parametri costituzionali.**

– Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 218, comma 5.

IL GIUDICE DI PACE

Visti gli atti del procedimento iscritto al n. 159 del ruolo generale dell'anno 2002 di questo ufficio e premesso che:

con ricorso in data 15 aprile 2002 il sig. Brugnami Stefano, rappresentato come in atti, proponeva ricorso avverso il decreto n. 591/2002 emesso dal Prefetto di Ancona in data 2 marzo 2002 (notificatogli in data 25 marzo 2002) con il quale — a seguito della infrazione prevista dall'art. 189, sesto comma, del codice della strada — gli veniva sospesa la validità della patente di guida per un periodo di mesi tre;

la predetta misura afflittiva era stata irrogata sul presupposto di un coinvolgimento di esso ricorrente in un incidente stradale verificatosi nel territorio di Offagna in data 16 febbraio 2002;

il provvedimento impugnato andava censurato sotto i profili dell'invalidità, per irregolarità del procedimento amministrativo (dal momento che, nel caso di specie, erano infondate ed immotivate le esigenze di celerità del procedimento pur menzionate nel decreto prefettizio); dell'inesatta ed ambigua applicazione delle norme di legge e per difetto di motivazione (dal momento che nell'impugnato provvedimento non si faceva riferimento alla pur esistente differenza tra le disposizioni contenute negli articoli 218 e 223 cod. strad. nè si faceva menzione di «fondati elementi di una evidente responsabilità» che avevano suggerito la sua adozione) e d'insussistenza dei requisiti cautelari (dal momento che era insussistente sia la responsabilità nel sinistro, di esso ricorrente sia la prescritta configurazione del *periculum*).

*Osserva in diritto*

Con riguardo alla contestata contravvenzione ed a prescindere dalle motivazioni addotte dalla difesa del ricorrente a sostegno della richiesta pronuncia di annullamento e revoca del provvedimento impugnato, in via preliminare, ritiene questo giudice di pace di osservare che il presente provvedimento (per le motivazioni di seguito annunciate) è finalizzato a sottoporre al giudizio della Corte la previsione di un autonomo procedimento presso l'ufficio di questo giudicante per l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida (come è desumibile dal combinato disposto dell'ultima parte del sesto comma dell'art. 189 del codice della strada e dall'art. 218 stesso codice), ritenendo, invece, che la sua applicazione debba, da un lato, avvenire dopo l'accertamento (in sede penale) che l'incidente sia comunque ricollegabile al comportamento dell'omittente e, dall'altro, che non sono applicabili, nel caso di specie, soluzioni a quella alternative.

Non è, invero, praticabile la sospensione del presente procedimento in attesa della definizione di quello penale ove si fonda siffatta possibilità sulla connessione tra un reato e una violazione amministrativa (ex art. 221, primo comma, del codice della strada) dal momento che, nel caso di specie, non si tratta di una violazione non costituente reato bensì di una sanzione amministrativa che è accessoria ad un reato, non ha con quest'ultimo alcun rapporto di pregiudizialità né l'esistenza del reato dipende dall'accertamento di quella.

D'altra parte, l'autonoma proponibilità dell'opposizione avverso il provvedimento di sospensione della patente di guida ha il suo fondamento legislativo nelle disposizioni contenute negli articoli 205 e 218 cod. strad. e tale possibilità è stata recentemente ribadita anche da codesta Corte che l'ha ritenuta rimedio sempre esperibile purché non venga espressamente esclusa in singole fattispecie (sent. n. 31 del 12 febbraio 1996).

Inoltre, se alle precedenti considerazioni si aggiungono quelle che l'ultima parte del comma sesto della disposizione in esame prescrive che l'applicazione della più volte citata sanzione accessoria deve avvenire «ai sensi del Capo II, Sezione II, del Titolo VI» (che contiene, appunto, la disciplina generale delle sanzioni amministrative accessorie all'accertamento dei reati) e che una diversa soluzione potrebbe comportare la concreta possibilità di giudicati tra loro contrastanti, non sembra a questo giudice di pace che possano esservi dubbi per conclusivamente ritenere che la proposta opposizione avverso il provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida non possa essere autonomamente proposta nei casi in cui la predetta sanzione sia prevista come accessoria ad un illecito sanzionato penalmente.

Alla precedente conclusione, infine, nessun elemento modificativo può ricavarsi dal fatto che l'illecito penale, di cui al sesto comma dell'art. 189 del codice della strada, sia stato affidato alla competenza del giudice di pace (lett. q), comma secondo, art. 4 decreto legislativo n. 274/2000) dal momento che trattasi pur sempre di competenza penale, per materia affidata ad un giudice diverso a seguito dell'entrata in vigore del richiamato provvedimento legislativo.

*P. Q. M.*

*Viste le motivazioni della difesa dell'odierno ricorrente a sostegno della proposta opposizione;*

*Visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza, di ufficio, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 218, quinto comma, cod. strad. nella parte in cui non prevede (in applicazione della disciplina contenuta nel successivo art. 222 stesso codice) che l'opposizione avverso il provvedimento di sospensione della patente di guida non può essere autonomamente proposta nei casi in cui la predetta sanzione sia prevista come accessoria alla disposizione contenuta nei commi primo e sesto dell'art. 189 del codice della strada relativamente alla ipotesi in cui dalla violazione della predetta norma derivino, come nel caso di specie, danni alle persone;*

*Sospende il presente giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che a cura della cancelleria di questo ufficio la presente ordinanza venga comunicata all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato e venga notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.*

Osimo, addì 25 maggio 2003

*Il giudice di pace coordinatore: LOIODICE*

N. 870

*Ordinanza del 22 maggio 2003 emessa dal Tribunale di Pescara  
sul procedimento penale a carico di Mustafa Cristian*

**Straniero - Espulsione amministrativa - Notificazione del decreto di espulsione - Traduzione del provvedimento in una lingua nota allo straniero - Prevista possibilità, in presenza di fattori contingenti, della traduzione in una lingua (inglese, francese, spagnola), non conosciuta dall'intimato - Violazione del principio di personalità della responsabilità penale.**

- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 7.
- Costituzione, art. 27.

## IL TRIBUNALE

Letti gli atti del proc. 3554/2003 a carico di Cristian Mustafa osserva quanto segue.

In data 21 maggio 2003 è stato tratto in arresto Cristian Mustafa, per violazione, dell'art. 14 comma 5-ter d.lgs. n. 286/1998.

Invero il prevenuto — gravato di provvedimento di espulsione (emesso dal Questore della Provincia di Roma in data 18 marzo 2003 ai sensi dell'art. 5-bis d.lgs. cit.), con il quale gli si intimava di lasciare il territorio dello Stato italiano entro i cinque giorni successivi — è stato colto in Pescara il giorno 21 maggio 2003.

In sede di convalida l'imputato — assistito da interprete di lingua madre rumena — ha dichiarato di non comprendere appieno né la lingua italiana né la lingua inglese.

Il decreto di espulsione dal territorio dello Stato emesso dal Questore della Provincia di Roma, acquisito in atti, risulta redatto nella lingua italiana e tradotto nella lingua inglese.

L'art. 13 comma 7 d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002, stabilisce che «Il decreto di espulsione ... nonché ogni altro atto ... concernente l'espulsione sono comunicati all'interessato unitamente ... ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola».

Nel caso di specie, nulla consente di affermare che il Questore della Provincia di Roma abbia omissso la traduzione in lingua rumena pur non ricorrendo le condizioni di pratica impossibilità (e che l'impossibilità possa derivare solo da fattori contingenti è evidente, sol che si consideri che ogni idioma — poiché costituente linguaggio in comunità di individui — è astrattamente suscettivo di traduzione in altro idioma) in tal senso previste dalla norma.

Al contrario, gli atti a disposizione impongono di ritenere che la scelta della traduzione nella lingua inglese sia stato l'esito dell'esercizio legittimo di specifica facoltà attribuita dalla legge all'Autorità amministrativa in condizioni di pratica impossibilità (per attestata irreperibilità di interprete) a traduzione nella lingua madre rumena dell'imputato.

Ritiene questo giudice che la norma testé indicata violi però il principio di cui all'art. 27 Cost., giacché — in contrasto con il «*dictum*» costituzionale del carattere personale della responsabilità penale — si consente la formulazione di ordine amministrativo, la cui violazione concreta reato contravvenzionale (e il legislatore impone che lo stesso ordine di espulsione rechi specificazione delle conseguenze penali della sua trasgressione) per il quale è peraltro disposto arresto obbligatorio in flagranza, pur con la certezza — come nel caso di specie — che la comprensione del significato di detta intimazione e delle conseguenze della violazione della medesima sia preclusa all'intimato.

Valuta questo giudice la non manifesta infondatezza della questione dedotta (violazione dell'art. 27 Cost. per l'art. 13, comma 7, d.lgs. n. 286/1998 nella parte in cui limita la necessità di tradurre l'ordine di espulsione — contenente pur le specificazioni delle conseguenze penali della trasgressione — in lingua conosciuta allo straniero, consentendo — in presenza di fattori contingenti che non rendano praticamente possibile detta traduzione — la traduzione in lingua — inglese, francese o spagnola — non conosciuta dall'intimato), atteso che l'odierno imputato, assistito da interprete di lingua madre rumena, ha dichiarato di non conoscere la lingua inglese in cui venne tradotto il decreto «*de quo*».

Reputa altresì il giudice la rilevanza della questione, atteso che l'applicazione della norma in questione così come strutturata determina la sussistenza del fatto tipico contestato dalla pubblica accusa.

P. Q. M.

*Visto l'art. 23, legge n. 87/1953;*

*Ritenuta non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 7, d.lgs. n. 286/1998, per contrasto con l'art. 27 Cost.;*

*Sospende il giudizio;*

*Ordina trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone notifica dell'ordinanza ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri.*

Pescara, addì 22 maggio 2003

*Il giudice: VALLETTA*

03C1133

N. 871

*Ordinanza del 28 giugno 2003 emessa dal Tribunale di Velletri, sez. distaccata di Albano Laziale  
nel procedimento penale a carico di Leofreddi Adriano*

**Processo penale - Disposizioni relative alle sezioni distaccate del Tribunale - Inosservanza delle disposizioni di ordinamento giudiziario relative alla ripartizione tra sede principale e sezioni distaccate, o tra diverse sezioni distaccate, dei procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica - Rilevabilità fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, anche nel caso in cui il rilievo sia impossibile in quella fase - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge.**

- D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 163-bis.
- Costituzione, artt. 3 e 25, primo comma.

IL TRIBUNALE

Letti gli atti del proc. pen. n. 40584/2001 R.G. iscritto a nome di Leofreddi Adriano;

O S S E R V A

Il sig. Leofreddi è stato tratto a giudizio, con decreto di citazione in data 13 luglio 2001, per rispondere dei reati di ricettazione e truffa.

Il capo d'imputazione non precisava quale fosse il *locus commissi delicti* della ricettazione e quale fosse quello della truffa, nel senso che non distingueva tra i due fatti, ma si limitava ad indicare un unico luogo di commissione, e però la precisazione era necessaria poiché, ricorrendo un'ipotesi di connessione di procedimenti a norma

dell'art. 12 lettera *b*) c.p.p. (reati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso), solo sulla scorta di quella indicazione il giudice avrebbe potuto verificare se la competenza per territorio determinata dalla connessione gli apparteneva.

Invero, ove la ricettazione (reato più grave) fosse stata commessa in un luogo soggetto alla competenza per territorio di un diverso giudice, la competenza a conoscere di quel reato e del reato di truffa (meno grave) sarebbe spettata a quel diverso giudice *ex art.* 16, primo comma c.p.p.

Omettendo di indicare il *locus commissi delicti* della ricettazione, il p.m. ha sottratto al giudice del dibattimento il potere di accertare la propria competenza, o meglio (il che costituisce la ragione della presente decisione) gli ha impedito di rilevare la propria incompetenza nel termine previsto dall'art. 21, terzo comma c.p.p.

Più esattamente, l'omissione in parola ha impedito al giudice di rilevare tempestivamente l'inosservanza delle disposizioni di ordinamento giudiziario relative alla ripartizione tra sede principale e sezioni distaccate dei procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica, e cioè di rilevarla entro il termine previsto dall'art. 163-*bis* disp. att. c.p.p.

È risultato, infatti, che l'assegno oggetto dell'ipotizzata ricettazione fu consegnato dal Leofreddi al sig. Chiarini in Genzano di Roma e non già in Ariccia, cosicché, ove fossero state svolte le opportune indagini preliminari, sarebbe stato agevole concludere che la competenza a conoscere di entrambi i reati spettava (ai sensi dell'art. 9, primo comma c.p.p.) al giudice cui, in applicazione delle disposizioni di ordinamento giudiziario ricordate, è riservata la cognizione dei reati commessi in Genzano di Roma.

Giova evidenziare che Ariccia è unicamente il luogo di residenza dell'imputato e che, pertanto, l'indicazione di quel luogo era non solo erronea con riferimento al luogo di commissione del fatto, ma altresì arbitraria con riferimento all'individuazione del giudice competente, giacché il criterio della residenza dell'imputato è solo residuale.

L'accertamento della circostanza anzidetta (ricezione dell'assegno in Genzano) è avvenuto per effetto della testimonianza della persona offesa, mai sentita nelle indagini preliminari, e dunque l'incompetenza per territorio di questo giudice (*rectius*: l'inosservanza delle disposizioni di ordinamento giudiziario menzionate dall'art. 163-*bis* disp. att. c.p.p.) non poteva essere rilevata entro il termine previsto dalla legge.

Si ribadisce che il mancato rilievo tempestivo non è dipeso da disattenzione delle parti o del giudice, ma unicamente dalle omissioni e dagli errori del p.m. di cui si è detto.

Riassunti così i termini della questione, e atteso che il Presidente del tribunale (*rectius*: il Presidente della sezione penale del tribunale) ha respinto (ritenendoli tardivi) i rilievi formulati da questo giudice ai sensi dell'art. 163 disp. att. c.p.p. (decreto 29 novembre 2002), sembrano ricorrere le condizioni per dubitare della legittimità costituzionale dell'art. 163-*bis* disp. att. c.p.p., per il sospetto contrasto con gli articoli 3 e 25, primo comma Cost.

Sembra infatti irragionevole una disposizione che subordini la rilevabilità dell'inosservanza delle disposizioni di ordinamento giudiziario circa la ripartizione degli affari tra sede principale e sezioni distaccate alla condizione che ciò avvenga prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, anche nei casi in cui il rilievo sia impossibile per difetto di qualsivoglia elemento di cognizione atto a consentirlo.

Invero, se il giudice dovesse rilevare la questione sulla scorta delle sole indicazioni contenute nel capo d'imputazione, la norma (ma la considerazione vale evidentemente anche per l'art. 21, commi secondo e terzo c.p.p.) potrebbe trovare applicazione esclusivamente nel caso in cui fosse stato indicato *ab origine*, cioè fin dal decreto di citazione, come luogo di commissione del fatto un luogo estraneo al territorio del giudice investito.

È arduo supporre che il legislatore abbia voluto riferirsi unicamente a questa ipotesi paradossale.

Dunque la norma andrebbe emendata nel senso che il rilievo dovrebbe ritenersi consentito oltre il termine, se la circostanza su cui si fonda non poteva ricavarsi da alcun elemento conoscibile (prima) dal giudice.

È il caso di aggiungere che se la previsione di un termine di «decadenza» per l'eccezione d'incompetenza per territorio può ritenersi giustificata con riguardo alle parti private, giacché esse hanno diritto di prendere visione del fascicolo relativo alle indagini preliminari e sono comunque in condizione di formulare deduzioni circa il luogo di commissione del fatto o altri dati incidenti sulla competenza per territorio, non altrettanto può dirsi con riguardo al giudice, giacché il giudice non ha alcun accesso al fascicolo delle indagini preliminari e ne ignora totalmente gli esiti, cosicché non è dato intendere in che modo il giudice potrebbe mai essere in condizione di rilevare che il fatto sia stato commesso in un luogo diverso da quello indicato nel capo d'accusa.

D'altronde la nozione stessa di «decadenza» implica un riferimento a diritti delle parti piuttosto che a poteri del giudice.

In conclusione non sembra manifestamente infondato dubitare della ragionevolezza di una disposizione (art. 163-bis disp. att. c.p.p.) che, nella sua literalità, attribuisce al giudice un potere destinato a non trovare spazio di esercizio se non nell'ipotesi paradossale che fin dal capo d'imputazione sia stato indicato quale luogo di commissione del fatto un luogo diverso da quello che giustifica l'investitura di quel giudice secondo le regole di ripartizione degli affari tra i giudici del medesimo tribunale, e non sembra manifestamente infondato dubitare che detta disposizione consenta di eludere disinvoltamente il principio di precostituzione del giudice.

Lo scrivente non ignora, ovviamente, che con l'istituzione del giudice unico, è erroneo, a stretto rigore, ravvisare una violazione del principio del giudice naturale precostituito, allorché il giudice investito «di fatto» sia diverso da quello che doveva essere investito «di diritto», se entrambi sono «il medesimo tribunale». Ma l'argomento mostra intuitivamente i suoi limiti poiché proprio il fatto che una accresciuta pluralità di magistrati siano diventati formalmente lo stesso giudice (il tribunale), impone di attribuire alle «disposizioni di ordinamento giudiziario relative alla ripartizione ... un'accresciuta valenza di norme a presidio del «giudice naturale» più di quanto non si sia già ritenuto, in passato, con riguardo alle attribuzioni delle funzioni in via «tabellare».

*P. Q. M.*

*Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale affinché valuti se l'art. 163-bis disp. att. c.p.p. sia o meno in contrasto con gli articoli 3 e 25, primo comma Cost. nella parte in cui esclude che l'inosservanza delle disposizioni di ordinamento giudiziario relative alla ripartizione tra sede principale e sezioni distaccate o tra diverse sezioni distaccate, dei procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica, possa essere rilevata solo prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, anche nel caso in cui il rilievo sia, in quella fase, impossibile.*

*Per l'effetto sospende il giudizio.*

*Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata all'imputato, al suo difensore, al p.m., e al Presidente del Consiglio dei ministri.*

*Ordina inoltre che sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Albano Laziale, addì 28 giugno 2003

*Il giudice: FERRAIUOLO*

## N. 872

*Ordinanza del 15 luglio 2003 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata sez. distaccata di Gragnano nel procedimento penale a carico di Vicedomini Michele ed altri*

**Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Modifiche normative - Disciplina transitoria concernente la possibilità, per i procedimenti in corso di dibattimento (nei quali risulti decorso il termine di cui all'art. 446, comma 1, cod. proc. pen.), di formulare la richiesta di cui all'art. 444, cod. proc. pen., come novelato, e di chiedere la sospensione del dibattimento per valutare l'opportunità della richiesta - Applicabilità ai procedimenti pendenti introdotti, ai sensi dell'art. 550 cod. proc. pen., da citazione diretta - Preclusione - Violazione del principio di ragionevolezza sotto diversi profili - Lesione del diritto di difesa - Contrasto con il principio della ragionevole durata del processo.**

- Legge 12 giugno 2003, n. 134, art. 5, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111, comma secondo, ultimo periodo.

## IL TRIBUNALE

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 9 luglio 2003 nel procedimento penale a carico di Vicedomini Michele + 3, in atti generalizzati, ha emesso la seguente ordinanza.

## F A T T O

Gli imputati Vicedomini Michele (28 giugno 1935), Vicedomini Assunta, Vicedomini Antonio, Vicedomini Marziano sono stati tratti a giudizio, in forza di decreto emesso dal pubblico ministero in data 12 settembre 2001, per rispondere dei reati di cui agli artt. 110, 582 e 612 commessi in danno di Vicedomini Michele (3 luglio 1935), più compiutamente descritti nei capi d'imputazione.

Vi è stata costituzione di parte civile della persona offesa dai reati.

Il procedimento era stato rinviato all'odierna udienza per l'esame delle persone la cui citazione era stata disposta dal giudice in forza di ordinanza emessa ai sensi dell'art. 507 c.p.p.

Introdotta il giudizio per la sua trattazione, la difesa degli imputati ha chiesto di sospendersi il procedimento ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, della legge 12 giugno 2003, n. 134.

Il pubblico ministero non si è opposto alla richiesta e la parte civile si è rimessa alle valutazioni del giudice.

## D I R I T T O

La sospensione del procedimento invocata dalla difesa degli imputati è stata, come anticipato in premessa, introdotta dall'art. 5, della legge 12 giugno 2003 n. 134 che, nella parte d'interesse, stabilisce:

comma I: «l'imputato, o il suo difensore munito di procura speciale, e il pubblico ministero, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in cui sia prevista la loro partecipazione, possono formulare la richiesta di cui all'art. 444 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, anche nei processi penali in corso di dibattimento nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti decorso il termine previsto dall'art. 446, comma 1, del codice di procedura penale, e ciò anche

quando sia già stata presentata tale richiesta, ma vi sia stato il dissenso da parte del pubblico ministero o la richiesta sia stata rigettata da parte del giudice, e sempre che la nuova richiesta non costituisca mera riproposizione della precedente.»

comma II: «su richiesta dell'imputato il dibattimento è sospeso per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunità della richiesta e durante tale periodo sono sospesi i termini di prescrizione e di custodia cautelare.»

#### *Profili di ammissibilità della richiesta di sospensione.*

Appare prodromico, alla delibazione imposta dal comma 2, dell'art. 23, della legge 11 marzo 1953 n. 87, la risoluzione della questione attinente all'ammissibilità della richiesta come formulata.

Innanzitutto va osservato che l'istanza di sospensione è stata tempestivamente proposta, in quanto formulata nella prima udienza utile successiva all'entrata in vigore della legge n. 134/2003 (vigente dal 29 giugno 2003).

In secondo luogo, deve considerarsi sussistente la legittimazione alla sua formulazione da parte del difensore, pur non munito di procura speciale.

Invero l'attribuzione della facoltà di proposizione della richiesta di sospensione all'imputato non può essere intesa nel senso di escludere analoga legittimazione al suo difensore.

In tal senso militano una serie di argomentazioni. Innanzitutto l'art. 99 del codice di rito penale stabilisce al primo comma che «al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'imputato, a meno che essi siano riservati personalmente a quest'ultimo».

Questo principio generale — che attribuisce al difensore un generalizzato potere di rappresentanza del suo assistito — consente, in primo luogo, di ritenere che la previsione dell'art. 5, secondo comma, della legge n. 134/2002 vada interpretata nel senso di ritenere che l'attribuzione della legittimazione all'imputato non sia significativa di una esclusione per il difensore dall'esercizio di analoga facoltà.

In senso contrario non appare conferente l'osservazione (pur affacciatasi negli articoli dei primi commentatori ed in alcuna delle prime pronunce giurisprudenziali) secondo cui la natura di norma transitoria dell'art. 5 e l'eccezionalità dei principi da esso introdotti richiederebbero un'interpretazione restrittiva della sua previsione. Stando a quest'opinione, infatti, la soluzione in parola sarebbe sostenuta sia dall'osservazione che mentre il primo comma di questo articolo fa riferimento all'imputato ed al difensore munito di procura speciale, il secondo comma menziona il solo imputato, sia dalla considerazione che dalla proposizione della richiesta di sospensione deriva l'effetto della cristallizzazione *medio tempore* dei termini di prescrizione e di custodia cautelare (la cui incidenza sulla posizione dell'imputato esigerebbe una sua diretta manifestazione di volontà) sia, infine, dall'assunto secondo cui la previsione dell'art. 99 c.p.p. varrebbe per le sole disposizioni, originariamente o successivamente, inserite nel tessuto del codice di rito.

Tutte queste argomentazioni appaiono confutabili. Innanzitutto proprio l'estensione al difensore munito di procura speciale del diritto di richiedere un'applicazione di pena per il suo assistito (con gli irretrattabili effetti che dall'esecuzione della sanzione discendono sull'imputato) renderebbe, di contro, illogica una limitazione al solo imputato della facoltà di chiedere la sospensione del procedimento per valutare semplicemente l'opportunità di accedere alla richiesta di definizione alternativa del giudizio.

Invero, proprio l'attività processuale che, a ben vedere, maggiormente inciderebbe sullo *status* dell'assistito, sarebbe esercitabile anche attraverso un procuratore a differenza di quella che, rispetto alla prima, costituisce solamente un prodromo, peraltro, eventuale.

In secondo luogo, la «cristallizzazione» temporanea dei termini di prescrizione e di custodia cautelare durante il tempo in cui il procedimento rimane sospeso non costituisce un *novum* del procedimento penale, ma al contrario è operante in altre situazioni in cui tale effetto è ricollegato alla sola scelta del difensore.

Si pensi ai casi in cui l'udienza di un procedimento penale non venga tenuta per legittimo impedimento del difensore (determinato da un suo concomitante impegno professionale o dalla partecipazione del patrocinatore all'astensione dalle udienze promossa dalla classe forense).

In tutti questi casi è incontestata l'incidenza della scelta del difensore sullo *status* del suo assistito, essendo prevista la sospensione dei termini di prescrizione e, se del caso, anche di quelli di custodia cautelare.

Né un tale risultato comporta un pregiudizio insuperabile per l'imputato, dal momento che questi, ai sensi dell'art. 99 c.p.p., può togliere effetto, con una manifestazione di volontà di segno contrario, all'atto compiuto dal difensore prima che sia intervenuto un provvedimento del giudice.

Infine, non appare assolutamente condivisibile l'assunto secondo cui l'art. 99 farebbe riferimento alle sole norme del codice di procedura penale, dal momento che testualmente la disposizione fa richiamo alla «legge» e non alle sole disposizione codicistiche.

Va, peraltro, osservato che nell'ambito stesso del codice di procedura penale, allorché il legislatore ha inteso fare riferimento in via esclusiva all'imputato ha sempre utilizzato l'avverbio «personalmente» per evidenziare, anche sul piano letterale, la restrizione all'esercizio di facoltà (*cf.* artt. 46, secondo comma, 419, quinto comma, 438, terzo comma, 446, terzo comma e 571 c.p.p.).

Nel caso che ci occupa, infine, appare decisiva la circostanza fattuale della presenza degli imputati in udienza che, alla richiesta del loro difensore, non hanno manifestato una volontà di segno contrario.

Va, pertanto, ritenuta ammissibile la richiesta formulata dal difensore degli imputati ancorché non munito di procura speciale.

Profili di illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 5 della legge n. 134/2003.

#### *Indicazione delle norme costituzionali violate.*

Ad opinione di questo giudicante la disposizione prima riportata dell'art. 5, primo e secondo comma, della legge n. 134/2003 si pone in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 secondo comma, periodo finale, della Costituzione nella parte in cui, tra i procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, per i quali prevede la possibilità di formulare o rinnovare la richiesta di cui all'art. 444 c.p.p. nonostante sia decorso il relativo termine previsto dal codice di rito, non ricomprende anche i giudizi instaurati ai sensi dell'art. 550 c.p.p.

#### *Rilevanza della questione e sua proposizione ex officio.*

La presente questione di legittimità costituzionale viene proposta d'ufficio ai sensi del terzo comma, dell'art. 23, della legge n. 87/1953, non essendo la stessa stata oggetto di censura avanzata dalla difesa.

Innanzitutto la questione appare rilevante, dal momento che la richiesta di sospensione del procedimento costituisce una facoltà preliminare alla successiva ed eventuale formulazione dell'istanza di patteggiamento e, pertanto, una declaratoria d'inaffidabilità della richiesta — che intervenisse oggi e che fosse fondata sull'inapplicabilità della previsione dell'art. 5, comma 1, anche ai procedimenti in corso instaurati nelle forme di cui all'art. 550 c.p.p. — impedirebbe agli imputati di fruire di un termine necessario per compiere la valutazione sull'opportunità di richiedere il patteggiamento e, dunque, comporterebbe per gli stessi la preclusione ad accedere, ancora in questa fase del giudizio, ad una definizione del processo a loro carico in cui potrebbero beneficiare di una sensibile riduzione del trattamento sanzionatorio.

#### *Non manifesta infondatezza della questione.*

I commi primo e secondo (quest'ultimo per il suddetto legame con la prima disposizione, ora evidenziato in sede di esame della rilevanza della questione) dell'art. 5 della legge n. 134/2003 appaiono contrastare innanzitutto con l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui ingiustificatamente escluderebbero dalla riapertura dei termini per la proposizione del patteggiamento i giudizi incardinati in forme diverse da quelli richiamati nell'art. 446, primo comma, del codice di procedura penale.

Come già riportato, il primo comma dell'art. 5, della legge n. 134/2003 stabilisce che è possibile «... formulare la richiesta di cui all'art. 444 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, anche nei processi penali in corso di dibattimento nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti decorso il termine previsto dall'art. 446, primo comma, del codice di procedura penale».

Orbene, la disposizione da ultimo menzionata indica i termini decadenziali per la proposizione dell'istanza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. esclusivamente con riferimento ai procedimenti per i quali sia prevista l'udienza preliminare, per quelli incardinati con giudizio direttissimo e per quelli introdotti nelle forme del giudizio immediato. Nulla dispone con riferimento al termine per la richiesta di patteggiamento nei giudizi a citazione diretta.

Per questi ultimi, infatti, la previsione è contenuta nell'art. 555, secondo comma c.p.p., che prevede la possibilità di avanzare la richiesta di giudizio abbreviato o di patteggiamento fino a quando non sia intervenuta la dichiarazione di apertura del dibattimento.

Richiamando quanto sopra osservato circa l'eccezionalità della previsione dell'art. 5, primo comma, legge n. 134/2003 che, «riaprendo» il termine per la proposizione della richiesta di patteggiamento, va interpretata restrittivamente (dal momento che introduce una deroga ad una previsione tassativa della legge ai sensi dell'art. 173, primo comma c.p.p.), appare evidente che la rimessione in termini non può analogicamente applicarsi anche ai procedimenti pendenti introdotti da citazione diretta a giudizio per i quali già risulti, come nella specie, già dichiarata l'apertura del dibattimento.

Se, dunque, l'ostacolo normativo non appare superabile in via interpretativa, resta da chiedersi se il riferimento del legislatore ai soli casi richiamati dall'art. 446, primo comma c.p.p. sia frutto di una scelta specifica e se essa appaia ragionevole alla stregua di quelle espresse in casi simili.

Non ignora questo rimettente che la giurisprudenza del Giudice delle leggi ha ormai accolto una nozione del principio di ragionevolezza (sulla quale viene chiamato ad esprimere un giudizio) che è disancorato da quello di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Infatti nella relazione annuale del 2001 del Presidente della Corte si è evidenziato che «la giurisprudenza della Corte, in passato, era orientata nel senso di ricondurre il principio di ragionevolezza all'interno della previsione dell'art. 3 della Costituzione che afferma — come noto — il principio di uguaglianza; di modo che la norma irragionevole era costituzionalmente illegittima in quanto apportatrice di irragionevoli discriminazioni. Come conseguenza di siffatta impostazione era necessario, per accertare l'irragionevolezza della norma, che fosse individuato il c.d. *tertium comparationis*.

Una volta affiancato il principio di ragionevolezza sia dal principio di uguaglianza, sia dalla ricerca del *tertium comparationis*, la Corte ne ha poi potuto affermare la violazione anche in assenza di una sostanziale disparità di trattamento tra fattispecie omogenee, allorché la norma presenti una intrinseca incoerenza, contraddittorietà od illogicità rispetto al contesto normativo preesistente (sentenza n. 450) o rispetto alla complessiva finalità perseguita dal legislatore (sentenza n. 416).»

Il più recente approdo, di questo Supremo Giudice, è stato, però, nel senso di offrire un chiarimento alla portata di questo tipo di valutazione, evidenziando quali siano comunque i limiti della stessa. Invero nella relazione del 2002 del Presidente si è posto in risalto come «applicando il criterio della ragionevolezza, il giudice delle leggi non può contrastare con una propria diversa valutazione la scelta discrezionale del legislatore: il controllo di costituzionalità dovendosi arrestare alla verifica che, rispetto al fine, il mezzo prescelto non sia palesemente incongruo (sentenza n. 190); ovvero limitarsi alla verifica del «corretto uso del potere normativo» (sentenze nn. 169 e 180), là dove si evidenzia una carenza di causa o ragione della disciplina censurata, che, come tale, implica quindi un vizio della legge, appalesandosi come espressione di un uso distorto della discrezionalità legislativa, siccome fondato sulla irragionevole differenziazione ovvero, a seconda dei casi, sulla irragionevole omologazione delle situazioni poste a raffronto (sentenza n. 171).

Alla luce del principio di eguaglianza, la dichiarazione di illegittimità serve dunque a ripristinare la parità violata ovvero ad eliminare quei trattamenti deteriori rispetto ad altri, che determinano discriminazioni, assolutamente prive di ragionevole giustificazione, nei confronti di alcune categorie di soggetti.»

Dunque, alla stregua di quanto affermato dalla Corte costituzionale la limitazione operata dal legislatore con l'art. 5, primo comma ai soli procedimenti pendenti di cui alle categorie richiamate dall'art. 446, primo comma c.p.p. (laddove non la si voglia invece considerare frutto di un'ennesima dimenticanza) appare affetta da irragionevolezza sia perché intrinsecamente contraddittoria, sia perché immotivatamente distonica rispetto a previsioni normative pregresse intervenute con analoga finalità deflattiva, sia infine perché introduttiva di evidenti e non giustificate disparità di trattamento tra posizioni omogenee.

Innanzitutto se si vuole ritenere — come pure il dato letterale della disposizione sembrerebbe *prima facie* suggerire attraverso il richiamo alla «richiesta di cui all'art. 444 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge,» — che il legislatore abbia inteso consentire la riapertura dei termini di proposizione della richiesta di patteggiamento ai soli procedimenti per i quali originariamente questo tipo di definizione non era ipotizzabile (in virtù dell'originario tetto di due anni di pena detentiva fissato dall'art. 444 c.p.p.), detta opzione ermeneutica appare contraddetta dall'ulteriore inciso del primo comma dell'art. 5 legge n. 134/2003, che esplicitamente allarga la previsione anche ai casi in cui «... sia stata già presentata tale richiesta, ma vi sia stato il dissenso da parte del pubblico ministero o la richiesta sia stata rigettata da parte del giudice e sempre che la nuova richiesta non costituisca mera riproposizione della precedente».

Appare, infatti, evidente che il richiamo del legislatore è operato anche a quei procedimenti per i quali era *ab initio* ipotizzabile una definizione del procedimento nelle forme di cui all'art. 444 c.p.p. e che non siano stati definiti in questa forma per una delle ragioni sopra citate. Al riguardo va, peraltro, evidenziato che non è possibile ipotizzare che il dissenso del pubblico ministero od il rigetto del giudice siano intervenuti su richieste avanzate, nel primo caso, dall'imputato e, nel secondo, concordate dalle parti, per l'applicazione di una pena che superasse i due anni di pena detentiva. In tal evenienza (peraltro difficilmente ipotizzabile) il provvedimento richiesto dal p.m. o pronunciato dal giudice sarebbe stato quello di una declaratoria d'inammissibilità (e non un dissenso o la pronuncia di rigetto).

Inoltre non è nemmeno sostenibile che il legislatore abbia introdotto quest'inciso solo per far richiamo ai casi in cui la formazione del consenso da parte del pubblico ministero o la pronuncia della sentenza di cui all'art. 445 c.p.p. da parte del giudice non siano intervenuti sol perché la pena richiesta dall'imputato, limitata ai due anni di detenzione, non sia stata ritenuta *stricto sensu* congrua.

Invero, il dissenso del pubblico ministero od il rigetto del giudice in un'ipotesi del genere avrebbero ben potuto appuntarsi, ad esempio, sulla richiesta subordinazione della istanza di definizione alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. In tal caso nessun ostacolo normativo si opporrebbe all'applicazione anche ad un'ipotesi di tal fatta (laddove, ad esempio, questa richiesta venga rimossa nella nuova formulazione dell'istanza) della riapertura del termine per la proposizione della richiesta di applicazione della pena.

Se, dunque, non può dubitarsi della riferibilità della previsione dell'art. 5, comma 1, della legge n. 134/2003 anche ai procedimenti aventi ad oggetto reati che avrebbero potuto essere definiti con richiesta di patteggiamento anche alla stregua dell'originaria previsione dell'art. 444 c.p.p. (o per i quali la richiesta, pur avanzata, non è stata raccolta) appare illogica la scelta di restringere detta facoltà solo ad alcune categorie di procedimenti.

A sostenerla non concorre nemmeno la considerazione in ordine alla maggiore pericolosità sociale dei reati oggetto delle categorie di procedimenti richiamati dall'art. 446, primo comma c.p.p.

Invero, questa spiegazione non varrebbe a giustificare l'esclusione dalla previsione della norma censurata per reati quali, ad esempio, quelli previsti dagli artt. 624 e 625 c.p., 648 c.p. e 349 capoverso del codice penale, tutti richiamati dall'art. 550 c.p.p. e puniti con sanzioni particolarmente elevate.

Non giustifica, infine, questa differenza di trattamento nemmeno la considerazione del tempo trascorso dal momento in cui è scaduto il termine riconosciuto all'imputato per l'esercizio della sua facoltà di richiedere il patteggiamento.

Se, invero, questa distinzione potrebbe con qualche significatività richiamarsi con riferimento ai termini stabiliti per i procedimenti provenienti da udienza preliminare e quelli da giudizio immediato, lo stesso non potrebbe sostenersi per quelli fissati all'esito della convalida nel giudizio direttissimo nei quali, pure, il termine decadenziale è quello dell'apertura del dibattimento.

Né, sempre con riferimento a questi ultimi, potrebbe osservarsi che, in tal caso, detta fase viene ad instaurarsi immediatamente o, al più, dopo cinque o dieci giorni (a seconda della competenza monocratica o collegiale) dalla contestazione del fatto, restringendosi così i tempi entro i quali l'imputato può valutare di richiedere il patteggiamento. Di contro, nell'ipotesi di procedimenti a citazione diretta, l'imputato potrebbe fruire del più ampio termine di 60 giorni (cui si andrebbe ad aggiungere quello cagionato dai rinvii del dibattimento in fase preliminare) per poter compire questa scelta.

Analogamente potrebbe opinarsi, però, pure nei casi (non infrequenti) di procedimenti che vedano protrarsi in più sedute l'udienza preliminare e nei quali solo in fase di conclusioni l'imputato manifesti la volontà di richiedere l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.

Orbene, accanto a ragioni che fanno apparire non giustificata la disparità di trattamento cagionata dalla ristretta previsione dell'art. 5, primo comma della legge n. 134/2003 si pongono ulteriori censure di illegittimità costituzionale della norma sotto il profilo della sua irragionevolezza, ora intesa come «illogicità rispetto al contesto normativo preesistente o rispetto alla complessiva finalità perseguita dal legislatore.»

Sotto tale profilo può farsi riferimento ad altri due precedenti interventi normativi con cui il legislatore, nel porre la disciplina transitoria per l'entrata in vigore di modifiche processuali, ha colto l'occasione per realizzare anche una funzione deflattiva delle pendenze giudiziarie.

Un primo evidente esempio è quello rappresentato dall'art. 224 del d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51. Questa disposizione, senza porre alcuna distinzione in base alle varie tipologie di procedimento, aveva previsto la riapertura dei termini per la proposizione della richiesta di cui all'art. 444 c.p.p. purché la stessa venisse formulata nella prima udienza successiva alla data di efficacia del decreto.

Analogamente l'art. 223 del medesimo testo normativo aveva consentito di formulare la richiesta di rito abbreviato per tutte le tipologie di procedimenti a condizione che non fosse iniziata l'istruzione dibattimentale.

Il secondo esempio è offerto dalla previsione dell'art. 4-ter del decreto-legge 7 aprile 2000 n. 82 convertito con modifiche nella legge 5 giugno 2000 n. 144.

Questa disposizione prevedeva la possibilità per l'imputato di richiedere la definizione del procedimento nelle forme del rito abbreviato modificato dal d.lgs. n. 479/1999 per tutti i procedimenti per i quali, pur essendo scaduto il termine per la proposizione della richiesta, non fosse intervenuto l'inizio dell'istruzione dibattimentale.

Anche questa disposizione transitoria si applicava senza alcun dubbio anche ai procedimenti con citazione diretta a giudizio.

D'altra parte anche per questo tipo di procedimenti la previsione di una riapertura dei termini per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato era effetto necessariamente discendente da un'apposita previsione normativa, dal momento che in mancanza di essa per i procedimenti già pendenti sarebbe stata applicabile, per il principio *tempus regit actum*, soltanto la regola processuale fissata dal previgente art. 556 del codice di procedura penale, a mente del quale la richiesta di rito abbreviato (come pure quella di patteggiamento) andava formulata entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

Come appare evidente, il pregresso orientamento del legislatore nell'introdurre discipline transitorie a disposizioni che intervenissero a modificare anche la disciplina dei riti alternativi è stato sempre nel senso di non inserire diversificazioni sul piano del «tipo» di procedimento, bensì soltanto distinzioni giustificate in ragione della fase del procedimento (come peraltro è nello spirito di ogni normativa di tipo transitori).

La diversa «scelta» operata dal legislatore con l'art. 5, comma 1, della legge n. 134/2003 si pone, invece, immotivatamente in contrasto con i richiamati precedenti senza avere a fondamento alcuna giustificazione che faccia da sostegno a questo diverso indirizzo.

Del resto la norma censurata, nell'interpretazione resa doverosa dalla sua lettera, si pone in contrasto con le stesse finalità deflattive che (parallelamente a quelle transitorie) mira a realizzare, lasciando fuori dalla sua previsione gran parte dei procedimenti pendenti per i quali (più che per quelli richiamati dall'art. 446, primo comma c.p.p.) sarebbe prevedibile un ripensamento dell'imputato a favore di una definizione anticipata del procedimento a suo carico.

Accanto alla argomentata violazione dell'art. 3 della Costituzione, ad opinione di questo rimettente, l'art. 5, primo comma si pone in contrasto con l'art. 24 della Costituzione dal momento che limita illegittimamente l'estensione del diritto di difesa, assicurato, dalla norma ora citata, in ogni stato e grado del procedimento.

Invero, è evidente che in presenza di un intervento legislativo che consente di recuperare alle scelte difensive quei meccanismi di definizione del giudizio in una forma alternativa al dibattimento e che assicurano all'imputato un trattamento sanzionatorio più mite (soprattutto quando l'istruttoria dibattimentale già svolta fa apparire più probabile l'irrogazione della pena) risulterebbe un sicuro *vulnus* all'esercizio della propria difesa l'esclusione dalla possibilità di accesso al patteggiamento in questa fase, soprattutto alla luce dell'assoluta mancanza di ragioni a sostegno di essa.

Peraltro l'opposto indirizzo giurisprudenziale (che pur si registra in questi giorni) tendente a restringere l'ambito di applicazione della disciplina transitoria ai soli casi consentiti dalla lettera della norma di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 134/2001 finirebbe per far ricadere proprio sugli autori di reati c.d. minori gli effetti di una (sia pur poco condivisibile) legislazione premiale della quale, invece, senza alcun dubbio potranno fruire coloro che sono stati tratti a giudizio per rispondere di ben più preoccupanti delitti.

Infine, l'art. 5 sembra porsi in contrasto con l'art. 111, secondo comma, ultima parte, della Costituzione che stabilisce il principio di ragionevole durata del processo.

Invero proprio la Corte costituzionale ha, di recente ribadito (sentenza 19-23 maggio 2003 n. 169) che, rispetto al dibattimento, la definizione del processo con riti alternativi consente comunque un sensibile risparmio di tempo e di risorse (sentenza n. 115 del 2001), in coerenza con il principio enunciato dall'art. 111, secondo comma, ultimo periodo, Cost.

Detta affermazione (sia pur resa con riferimento specifico alla possibilità di riproposizione innanzi al giudice del dibattimento di una richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad integrazione probatoria che sia stata rigettata dal giudice dell'udienza preliminare) appare comunque espressione del principio che fa da fondamento alla previsione della richiamata norma costituzionale alla cui stregua va valorizzato qualsiasi (legittimo) meccanismo di riduzione della durata dei processi.

Per tutte le esposte ragioni la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi primo e secondo della legge 12 giugno 2003 n. 134, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 giugno 2003 n. 136 appare non manifestamente infondata.

*P. Q. M.*

*Vista la legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;*

*Ritenuta rilevante ai fini del presente giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1 e 2, della legge 12 giugno 2003, n. 134 per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111, secondo comma ultimo periodo, della Costituzione nei limiti e nei termini di cui in motivazione;*

*Sospende il giudizio in corso;*

*Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Letto l'art. 159 c.p. dichiara sospeso il termine di prescrizione dei reati;*

*Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, alle parti in causa ed al pubblico ministero nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Così deciso in Gragnano, il 9 luglio 2003

*Il giudice: RUSSO*

N. 873

*Ordinanza del 21 febbraio 2003 (pervenuta alla Corte costituzionale il 30 settembre 2003)  
emessa dal Tribunale per i minorenni di Firenze sul ricorso proposto da E. G.*

**Adozione e affidamento - Informazioni riguardanti l'origine dell'adottato e l'identità dei genitori biologici - Possibilità di accesso da parte dell'adottato che abbia raggiunto l'età prevista dalla legge - Divieto di autorizzazione qualora il genitore biologico abbia dichiarato a suo tempo di non voler essere nominato - Preventiva verifica della persistente volontà del genitore di mantenere l'anonimato - Mancata previsione - Violazione del diritto dell'adottato all'identità personale (comprensivo di quello a conoscere le proprie vere origini) - Lesione del diritto alla salute e all'integrità psico-fisica - Contrasto con il principio di uguaglianza - Irragionevole disparità di trattamento fra adottati.**

- Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 28, comma 7.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 32; Convenzione di New York sui diritti del fanciullo 20 novembre 1989 [resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176], artt. 7 e 8; Convenzione dell'Aja 25 ottobre 1980 [resa esecutiva con legge 15 gennaio 1994, n. 64], art. 30.

#### IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza.

Premesso che:

*a)* appare opportuno riservare alla eventuale specifica richiesta della Corte destinataria l'indicazione completa dei nomi delle persone che saranno indicate con le sole iniziali nel corso del presente provvedimento;

*b)* in data 22 novembre 2001 G.E. proponeva innanzi a questo Tribunale ricorso ai sensi dell'art. 28 della legge n. 184/1983;

*c)* nell'istanza proposta il ricorrente esponeva di essere stato adottato all'età di pochi mesi dai coniugi S.E. e M.T.L.; citato davanti a questa autorità, G.E. dichiarava di essere da poco divenuto padre di una bambina, e che tale evento aveva riaccessso in lui un grande desiderio di conoscere le proprie origini; dichiarava altresì di provare un grande affetto verso i propri genitori adottivi al punto che, proprio per evitare loro un dolore, preferiva essere contattato esclusivamente a mezzo di telefono cellulare, avendo preferito tacere loro di aver inoltrato tale ricorso;

*d)* durante lo stesso colloquio, G.E. affermava di essere a conoscenza che la madre biologica, al momento del parto, aveva dichiarato di non voler essere nominata, ma di chiedersi anche se, dopo ben 32 anni, questa non abbia cambiato idea; il ricorrente domandava in definitiva che la madre fosse interpellata, al fine di verificare se essa confermava la propria intenzione di non essere nominata;

*e)* il p.m., in data 13 dicembre 2002, concludeva per il rigetto dell'istanza;

*f)* in base all'art. 28, comma 5, della legge 4 maggio 1983, n. 184, è consentito all'adottato che abbia compiuto 25 anni di accedere ad informazioni che riguardano la propria origine e l'identità dei propri genitori biologici, previa autorizzazione del tribunale per i minorenni;

*g)* l'art. 28, settimo comma, della citata legge n. 184/1983 dispone che «l'accesso alle informazioni non è consentito se l'adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato o abbia manifestato il consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimo»;

*h)* l'art. 28, comma 8, della citata legge dispone che «fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, l'autorizzazione non è richiesta per l'adottato maggiore di età quando i genitori sono deceduti o divenuti irraggiungibili»;

Osserva che emerge la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, settimo comma per contrasto con gli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione. In particolare, asserito contrasto con l'art. 2 Cost.

Studi psicologici e sociologici hanno evidenziato che nelle persone adottate, insorge il bisogno di conoscere non solo la storia precedente all'adozione, ma anche l'identità dei propri genitori, al fine di ricostruire la propria storia personale e di giungere ad una più completa conoscenza di sé. La privazione delle radici propria dell'adottato che, tra l'altro, porta spesso a costruire un'immagine idealizzata dei genitori biologici, appare in tal senso di ostacolo all'esigenza primaria di costruzione della propria identità psicologica; in altre parole, la conoscenza delle proprie origini costituisce presupposto indefettibile per l'identità personale dell'adottato.

Secondo un orientamento consolidato in giurisprudenza deve essere qualificato come posizione di diritto soggettivo l'interesse dell'individuo a preservare la propria identità personale, nel senso di immagine sociale, cioè di coacervo di valori (intellettuali, politici, religiosi, professionali ecc.) rilevanti nella rappresentazione che di essa viene data nella vita di relazione, nonché, correlativamente, ad insorgere contro comportamenti altrui che menomino tale immagine. Qualificata come diritto, l'identità personale si può pertanto definire come la rappresentazione che l'individuo ha di se stesso, non solo come singolo, ma anche all'interno della comunità in cui vive. Si tratta di una valutazione complessiva della persona, che comprende elementi di diversa natura, l'insieme dei quali consente a ciascuno di «costruirsi» una propria identità. L'immagine che ciascuno ha di se stesso è dunque la risultante di diversi elementi tra i quali i legami biologici rivestono un rilevante ruolo.

Nel diritto internazionale pattizio si rinvencono disposizioni a tutela del diritto all'identità personale ed alta ricerca delle proprie radici: gli articoli 7 e 8 della Convenzione di New York affermano il diritto del fanciullo a conoscere i propri genitori, sancendo altresì l'impegno per gli Stati contraenti a garantire il rispetto del diritto del minore a preservare propria identità, comprendente nazionalità, nome e relazioni familiari; mentre l'art. 30 della Convenzione dell'Aja impone agli Stati contraenti, nella misura consentita dalla propria legge, di assicurare l'accesso del minore o del suo rappresentante alle informazioni conservate sulle sue origini, in particolare quelle relative all'identità della madre e del padre.

Il diritto a conoscere le proprie origini costituisce un aspetto del più ampio diritto all'identità personale; quindi anche il diritto a conoscere le proprie vere origini, che può contribuire in maniera determinante a delineare la personalità di un essere umano, può e deve trovare tutela nei principi fissati dall'art. 2 cost., nell'ambito di una difesa dell'identità individuale nella complessità ed unitarietà di tutte le sue componenti. In tale prospettiva, il negare a priori l'autorizzazione all'accesso alle notizie sulla propria famiglia biologica per il solo fatto che il genitore abbia dichiarato di non voler essere nominato sembra porsi come una violazione del diritto di ricerca delle proprie origini e dunque del diritto all'identità personale dell'adottato, rappresentando la conoscenza della propria famiglia biologica un elemento cruciale per la costruzione culturale, nazionale e sociale della persona.

L'esigenza di tutelare in modo assoluto il diritto alla riservatezza della madre biologica dovrebbe rispondere soprattutto all'interesse pubblico di disincentivare il ricorso a metodi di interruzione della gravidanza o, nei casi peggiori, di evitare l'infanticidio.

Ma garantire il segreto significa anche tutelarla da un passato da dimenticare perché disonorevole o doloroso, soprattutto nel quadro culturale e sociale di qualche decennio fa, in cui un figlio illegittimo era considerato un'onta: in quest'ottica, peraltro, il semplice prevedere la possibilità di confermare, su istanza del figlio, la decisione presa molti anni prima in ordine alla scelta di rimanere nell'anonimato non comporta pericolo per gli interessi di cui sopra, posto che la madre potrebbe sempre ribadirla e dunque decidere di restare anonima.

Se l'esigenza principale è dunque quella di tutelare il diritto al riserbo della madre, non si vede perché si debba escludere che essa — fermo restando il necessario e preventivo atto di impulso del figlio — si possa esprimere nuovamente sul merito; il suo diritto all'anonimato resterebbe, infatti, ugualmente garantito e di conseguenza la preclusione del comma 7 non appare giustificata in vista della tutela di un interesse prevalente.

Quanto sopra anche in considerazione del mutato sentire della nostra società, in cui un figlio nato fuori dal matrimonio non è più concepito come un disonore: basti considerare il continuo crescere delle famiglie di fatto, delle madri non coniugate e non conviventi, del ricorso ai metodi di inseminazione artificiale, ecc.

Infine, siffatta possibilità non potrebbe nemmeno comportare, nell'ottica della famiglia adottiva, nessun pericolo in più rispetto a quelli cui non sia già tuttora esposta a seguito della possibilità concessa all'adottato dai nuovi commi 5 e 6. Il genitore che abbia scelto di non voler essere nominato al momento della nascita del proprio

figlio dovrebbe apparire, oltretutto, molto meno pericoloso (in vista di potenziali pretese «restitutorie») agli occhi dei genitori adottivi rispetto a quello che si sia reso «conoscibile» o a quello, ancora di più, il cui figlio sia stato adottato dopo qualche anno dalla nascita, magari anche contro la propria volontà.

Il legislatore del 2001, nel riformare l'art. 28 della legge n. 184/1983 in ordine all'accesso alle informazioni circa le proprie origini da parte dell'adottato, ha mostrato di recepire i suggerimenti pervenuti dalle scienze giuridiche, psicologiche e sociali e concernenti l'importanza del diritto dell'adottato alla conoscenza dei propri dati biologici quale esplicazione del diritto alla costruzione della propria identità personale; ma con la previsione di cui al settimo comma, d'altra parte, rischia di precludere irrazionalmente, nella maggior parte dei casi, ciò che voleva consentire.

In particolare, asserito contrasto con l'art. 32 Cost.

Il disposto dell'art. 28, comma 7, infine, appare in contrasto anche con l'art. 32 Cost. come norma a tutela del diritto alla salute ed all'integrità psico-fisica. Sul punto, anche la giurisprudenza minorile precedente alla riforma della 149/2001 aveva avuto infatti modo di affermare che «con la prudente mediazione ed il supporto operativo più discreto ed oculato del servizio sociale può consentirsi all'adottato maggiorenne di riallacciare i rapporti con la propria famiglia di sangue, pur nutrendo il maggior affetto ed un profondo attaccamento per la famiglia adottiva, qualora il soddisfacimento di un desiderio siffatto, nutrito da assai lungo tempo ed esternato pacatamente ma insistentemente ai familiari adottivi, abbia ad eliminare il costante, grave travaglio psicologico ed esistenziale, fonte di inquietudini tormentose e di assai pericolose ansie, che affligge l'adottato, contribuendo così in maniera determinante al suo benessere psico-fisico; e ciò tanto più quando i congiunti di sangue e di affetto hanno manifestato al giudice un incondizionato consenso a che un sì rilevante desiderio dell'adottato venga esaudito» (Tribunale per i minorenni di Perugia del 27 febbraio 2001).

In particolare, asserito contrasto con l'art. 3 Cost.

La rigida preclusione di cui all'art. 28, comma 7, contrasta anche con l'art. 3 Cost. in relazione al principio di eguaglianza, in quanto sottopone ad una diversa disciplina l'adottato la cui madre non abbia dichiarato alcunché — nel qual caso è richiesta solo l'autorizzazione del tribunale per i minorenni, peraltro nemmeno necessaria nel caso di morte o irreperibilità dei genitori adottivi — e quello la cui madre abbia dichiarato di non voler essere nominata, senza tenere in alcuna considerazione l'eventualità che possa aver cambiato idea.

Tale disparità di trattamento appare evidente in considerazione del fatto che la condizione del richiedente è, in tutti i casi, esattamente la stessa: lo *status* di adottato. Tale trattamento diseguale potrebbe trovare giustificazione solo nel fatto che, sussistendo in un certo settore interessi confliggenti, la preminenza di alcuni in certi casi ma non in altri comporti la necessità di prevedere regimi giuridici diversi.

Nel caso di specie, gli interessi in conflitto sono, da una parte, quello dell'adottato alla ricerca delle proprie radici, quale espressione del diritto all'identità personale. Dall'altra parte, sussistono altri due interessi, diversi ma tendenti a convergere nel fine da perseguire: quello alla protezione della famiglia adottiva da ogni ingerenza esterna, come tutela di quella «nuova famiglia legittima» riconducibile all'art. 29 Cost.; e quello della famiglia biologica all'anonimato, come protezione del diritto alla riservatezza (anch'esso da ricondursi all'art. 2 Cost.) e quale (ulteriore) garanzia della famiglia adottiva. Quest'ultima vede, infatti, nella cancellazione del passato del figlio adottivo una garanzia essenziale per la propria tranquillità futura.

L'art. 28, comma 7, precludendo la conoscenza delle informazioni per il solo fatto della richiesta del genitore biologico di non volere essere nominato, manifestata al momento immediatamente successivo alla nascita, ha ritenuto prevalente su tutti gli interessi in conflitto quello del genitore all'anonimato, assegnando una valenza assoluta ed incontrovertibile alla scelta operata allora, senza farsi carico di verificare se l'intenzione di non volere essere nominata mantenga la sua validità nel tempo (anche dopo 25 o più anni di distanza!), sacrificando sempre e comunque l'interesse dell'adottato, in ipotesi anche a fronte di gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psicofisica.

Si badi infine che l'esperienza pratica delle procedure giudiziarie adottive propone in generale all'operatore, una duplice realtà: da un lato ci sono i minori (più o meno piccoli di età) che sono dichiarati in stato di abbandono in presenza di una (a volte anche determinata) opposizione dei genitori biologici (che subiscono il procedimento); in tal caso il segreto che assiste l'origine dei genitori biologici ed il segreto che è previsto per la destinazione del bambino presso i genitori adottivi deve tutelare soprattutto i secondi da agiti dei primi che potrebbero fare fallire l'adozione. Per tale ipotesi non opera il comma 7 dell'art. 28 e l'unico limite all'accesso alle informa-

zioni risiede nella valutazione della sussistenza o meno del pericolo di «grave turbamento all'equilibrio psicofisico del richiedente»: ma ove i genitori adottivi siano morti o divenuti irreperibili, l'ottavo comma prevede che il diritto all'accesso si realizzi senza limiti.

Dall'altro lato ci sono i minori figli di genitori che hanno rinunciato volontariamente ad essi (in genere subito dopo la nascita) chiedendo l'anonimato: in tale ipotesi il segreto sulla provenienza biologica del minore è posto in genere a tutela della riservatezza del genitore biologico, e per quanto possibile è difficile ipotizzare pericoli alla adozione da parte del genitore che ha volontariamente deciso di non riconoscere il figlio. Il comma 7 dell'art. 28 opera unicamente per questa seconda ipotesi, imponendo l'esclusione dell'accesso alle informazioni da parte dell'adottato. Tale diverso trattamento appare irragionevolmente diseguale, in quanto è semmai il genitore della prima ipotesi ad essere realisticamente portatore di maggiori insidie per l'equilibrio dell'adottato e dei genitori adottivi. Il genitore che ha volontariamente abbandonato, a distanza di tanti anni, viceversa ben potrebbe avere elaborato la condotta passata ed essere coinvolto in una preparazione della conoscenza delle origini da parte dell'adottato che risarcisca nell'animo di questi il trauma dell'abbandono e nel suo stesso animo il trauma di avere abbandonato.

In tal senso, la norma appare anche sotto il vaglio dell'uguaglianza, non consona ai principi costituzionali, quanto meno nella parte in cui non prevede l'accertamento della persistente intenzione del genitore di restare non nominato, dopo il decorso del lungo periodo previsto dalla legge (non meno di 18 o 25 anni).

Rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 7 nella presente procedura.

La questione appare rilevante in quanto la lettera dell'art. 28, comma 7, della legge n. 184/1983 non esclude soltanto l'accesso alle informazioni ma nel contempo implicitamente esclude anche il solo interpello del genitore biologico che dichiarò di non voler essere nominato: infatti *ratio* evidente della norma appare la tutela della riservatezza del genitore biologico che sarebbe lesa (ingiustificatamente secondo l'attuale assetto legislativo) anche dal solo interpello per verificare la persistenza della volontà di non essere nominato.

Nella fattispecie, come osservato in premessa, la madre biologica del ricorrente G.E. ha dichiarato di non voler essere nominata: di conseguenza appare precluso a questo tribunale anche il semplice interpello della donna, e si conferma la rilevanza della questione della questione.

Né può pregiudicare, quanto alla valutazione di rilevanza, la mancanza nella specie della dichiarazione di riconoscimento di cui all'art. 254 del codice civile così come richiamata dagli articoli 28, 29, 42 e 43 d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, in quanto le generalità dei genitori biologici vengono comunque raccolte e non potrebbero non esserlo, di fatto per motivi organizzativi interni all'intervento socio-sanitario e custodite dai pubblici ufficiali in servizio presso gli ospedali o presso il servizio sociale, di talché è in concreto possibile ricostruire l'origine biologica anche dei bambini abbandonati al momento della nascita.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui esclude la possibilità di autorizzare l'adottato all'accesso alle informazioni sulle origini senza avere previamente verificato la persistenza della volontà di non volere essere nominato da parte del genitore biologico, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione;*

*Sospende il giudizio in corso;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che l'ordinanza sia comunicata al ricorrente, al pubblico ministero e al Presidente del Consiglio dei ministri, oltre che ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Così deciso in Firenze, il 27 dicembre 2002

*Il Presidente: TONY*

*Il giudice relatore: TROVATO*

N. 874

*Ordinanza del 21 agosto 2003 emessa dal Tribunale di Venezia  
nel procedimento penale a carico di Kazanciuk Olga*

**Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Contrasto con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità delle misure sanzionatorie - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.**

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dall'art. 13, comma 1, lett. b) della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo.

## IL TRIBUNALE

Premesso:

che alle ore 9 del 20 agosto 2003 Kazanciuk Olga, nata in Moldavia il 21 dicembre 1980, S.g.d., sedicente, veniva tratta in arresto per il reato p. e p. dall'art. 14, comma 5-*ter* d.lgs. n. 286/1998 perché senza giustificato motivo, si tratteneva nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di lasciare il territorio nazionale entro il termine di giorni cinque impartitogli dal Questore di Venezia il 17 luglio 2003 emesso ai sensi del comma 5-*bis* del suddetto articolo di legge e notificatole il medesimo giorno;

che Kazanciuk Olga è stata presentata in stato di arresto il giorno 21 agosto 2003 davanti a questo giudice per la convalida ed il contestuale giudizio direttissimo a norma dell'art. 14, comma 5-*quinquies* d.l.vo n. 286/1998;

che successivamente all'interrogatorio dell'arrestata il p.m. ha chiesto la convalida dell'arresto senza chiedere l'applicazione di alcuna misura cautelare;

*Osserva quanto segue*

1. — L'art. 14, comma 5-*quinquies* d.lgs. n. 286/1998 e successive modificazioni, nel prevedere un generale obbligo di arresto ad opera della p.g. per il reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter* legge citata, si pone in violazione dell'art. 13, terzo comma Cost. L'articolo in questione, dopo aver stabilito che la libertà personale è inviolabile ed aver specificato che eventuali restrizioni della libertà in questione possono essere disposte solo in base a previsione di legge e per atto motivato dell'autorità giudiziaria, prevede al terzo comma una deroga in forza della quale in casi eccezionali di necessità ed urgenza indicati tassativamente dalla legge è possibile l'adozione di provvedimenti provvisori da parte dell'autorità di pubblica sicurezza.

Orbene, nel nostro ordinamento processuale, l'arresto obbligatorio è previsto solo per reati connotati da particolare gravità, ossia quelli per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti (art. 380, primo comma c.p.p.) e nei casi di flagranza di altri reati specificamente indicati (art. 380, secondo comma c.p.p.), individuati dal legislatore in base alla legge delega 16 febbraio 1987, n. 81 che prevedeva di contemplare l'arresto obbligatorio, oltre che nelle ipotesi suddette, anche in caso di flagranza di reati puniti meno gravemente in relazione ai quali la misura fosse però imposta da speciali esigenze di tutela della collettività, trattandosi di fattispecie connotate comunque da particolare gravità ed idonee ad ingenerare un significativo allarme sociale. È dunque evidente che in tali casi ricorrono i presupposti della necessità ed urgenza.

Il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, non rientra invece in tale categoria di reati: lo stesso legislatore ha infatti inteso sanzionare la condotta dello straniero che non ottempera l'ordine di espulsione emanato dal questore con la pena detentiva meno grave dell'arresto, qualificando la fattispecie come semplice contravvenzione. Il reato in esame non è quindi tale da destare un elevato allarme sociale, tale cioè da giustificare da solo l'adozione immediata di un provvedimento limitativo della libertà personale.

Giova inoltre osservare che la natura contravvenzionale del reato in oggetto esclude in radice che possa essere adottata nei confronti del soggetto agente una misura cautelare. Anche sotto tale profilo, dunque, l'arresto viene snaturato della sua caratteristica saliente di misura precautelare, cioè di strumento adottato dalla p.g. per ragioni di necessità ed urgenza in funzione della successiva applicazione da parte dell'autorità giudiziaria di misure cautelari personali privative in tutto od in parte della libertà. L'art. 121 disp. att. c.p.p. stabilisce infatti che quando il p.m. ritiene di non dover chiedere al giudice l'applicazione di misura cautelare coercitiva deve disporre l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato. È evidente che tale norma deve trovare applicazione anche nell'ipotesi in cui il reato non consenta nemmeno in astratto di poter emettere alcuna misura coercitiva.

2. — Si osserva inoltre che non si vede sotto quale altro profilo l'arresto possa assolvere una utile funzione, posto che il giudizio direttissimo non è necessariamente collegato all'arresto in flagranza e non presuppone dunque la privazione dello *status libertatis*.

Appare dunque evidente che nel caso di specie l'arresto obbligatorio si rivela essere misura irragionevole e sproporzionata alla fattispecie di reato oggettivamente considerata, quantomeno prescindendo a priori da altri elementi soggettivi relativi al cittadino extracomunitario che ne giustificano in concreto l'adozione.

Si ritiene pertanto che l'art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998 norma in esame sia costituzionalmente illegittima nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio anche sotto il profilo del canone generale di ragionevolezza e proporzionalità delle misure sanzionatorie sancito dall'art. 3 Cost.

3. — Si ritiene pertanto di investire la Corte costituzionale della questione di legittimità dell'art. 14, comma 5-quinquies, legge citata per violazione degli artt. 3 e 13, terzo comma Cost.

La questione è rilevante ai fini del decidere nel presente giudizio: trattasi di udienza di convalida, pertanto la liberazione dell'arrestato per oggettiva impossibilità di emettere nei suoi confronti una misura cautelare coercitiva non esime questo ufficio dalla decisione in ordine alla legittimità o meno dell'arresto operato dalla p.g., legittimità che verrebbe meno nell'ipotesi in cui venisse dichiarata incostituzionale la disposizione di legge in base alla quale esso è stato eseguito.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998, introdotto dall'art. 13, comma 1, lettera b), legge 30 luglio 2002, n. 189;*

*Ordina l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale degli atti del procedimento;*

*Sospende il giudizio in corso sino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale;*

*Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Venezia-Mestre, addì 21 agosto 2003

*Il giudice: DE CURTIS*

## N. 875

*Ordinanza del 2 maggio 2003 emessa dal Tribunale di Modica nel procedimento civile vertente tra Di Gregorio Sergio e comune di Modica ed altri*

**Impiego pubblico - Controversie relative alle procedure concorsuali per l'assunzione di dipendenti della Pubblica Amministrazione - Previsione della giurisdizione del giudice ordinario solo per quelle relative ai concorsi interni - Ingiustificata differenziata tutela giurisdizionale dei concorrenti dei concorsi esterni rispetto ai concorrenti dei concorsi interni in riferimento alla lesione dei diritti soggettivi.**

- D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 68, come sostituito dall'art. 29 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e trasfuso nell'art. 63, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
- Costituzione, art. 3.

## IL TRIBUNALE

Letti gli atti del giudizio civile n. 62/2002 R.G.A.C. Lav., vertente tra Di Gregorio Sergio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Giurdanella e Piero Roccasalva, attore;

Contro il comune di Modica, rappresentato e difeso dall'avv. Franco D'Ursog, convenuto; e nei confronti di:

Sammito Marco, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Rizza, convenuto;

Sortino Andrea, rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Spadaro; convenuto;

## O S S E R V A

1. — Poiché l'attore lamenta di essere stato escluso dal concorso interno bandito, dal comune convenuto, per l'accesso, fra l'altro, a quattro posti di istruttore direttivo amministrativo, il *thema decidendi* s'incentra sulla legittimità dell'esclusione.

Si tratta, quindi, di sottoporre a scrutinio di legittimità l'iter seguito ai fini della prefata procedura concorsuale. Ciò, com'è ovvio, impone l'esame, in via preliminare, della controversia sotto il profilo della giurisdizione, pregiudiziale al merito ai sensi del combinato disposto degli artt. 37 e 187, comma 3 p.p. cod. proc. civ.

La questione, a prescindere dalla espressa eccezione sollevata dal comune, rilevabile d'ufficio, attenendo alle condizioni di proponibilità dell'azione (Cass. 3432/1994 - in termini, Cass. ss.uu. 11169/1996, Cass. 6229/1997).

2. — Va, al riguardo, rilevato che, in via generale, la vicenda dedotta in giudizio rientra nel novero di quelle «relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 (...) incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro» devolute al g.o. dall'art. 68 del d.lgs. 29/1993 (come sostituito dall'art. 33 del d.lgs. 546/1993 e, quindi, dall'art. 29 del d.lgs. 80/1998, successivamente modificato dall'art. 18 del d.lgs. 387/1998, infine trasfuso nell'art. 63 del d.lgs. 165/2001). Inoltre, ai fini del discrimine temporale fissato dall'art. 45, comma 17 del d.lgs. 80/1998 (poscia trasfuso nell'art. 69 del d.lgs. 165/2001), occorre aver riguardo al momento in cui è stato adottato il provvedimento di esclusione sottoposto al presente scrutinio (successivo alla data del 30 giugno 1998).

3. — Nondimeno, ai sensi del quarto comma dell'art. 68 del d.lgs. 29/1993 (come sopra sostituito), restano, tra l'altro, «devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni».

Alla stregua di tale dettato normativo ritiene il decidente che sia stata sottratta tout court, alla giurisdizione del g.o., la serie procedimentale che determina o esclude l'accesso al lavoro nel pubblico impiego, quale che sia il criterio selettivo utilizzato, essendo evidente che l'opzione della tutela amministrativa, in questo caso, appare conforme alla necessità, di ordine sistematico, di valutare la legittimità dell'attività della P.A. nel suo complesso, indipendentemente dalle situazioni sostanziali dedotte.

Alla luce della considerazione che precede è agevole risolvere l'apparente discinesia tra il primo e il quarto comma dell'art. 68 del d.lgs. 29/1993 e distinguere la *ratio* che giustifica la previsione di cui al quarto comma, che, ponendosi quale eccezione alla generale ipotesi di cui al primo comma, riserva alla giurisdizione amministrativa la materia delle assunzioni, ogni qualvolta la stessa coinvolga questioni in ordine alle procedure concorsuali seguite.

4. — Or, non è revocabile in dubbio che, come s'è visto, nel caso di specie vertasi proprio in tema di procedura concorsuale. Invero, comunque si ponga la questione, rimane pur sempre indubbio che, a tutto ammettere, l'iter seguito costituisce atto presupposto al quale sono imprescindibilmente collegati gli atti successivi, che, in definitiva, fanno parte della serie procedimentale conclusasi, nel caso di specie, con l'esclusione dalla graduatoria, che è atto tipico della procedura concorsuale.

Invero, mentre le procedure previste per l'avviamento al lavoro in campo privatistico attengono alla logica contrattuale basata sulla volontà della parti, quelle concernenti l'incardinazione nel posto di lavoro in tema di pubblico impiego non possono prescindere dai principi di imparzialità e buon andamento fissati dall'art. 97 della Costituzione, che impongono una procedura di tipo selettivo, la cui principale caratteristica è costituita dal metodo comparativo, vale a dire da un sistema di selezione che consenta di scegliere, tra più candidati, il soggetto più meritevole e più capace. Non è un caso, invero che la Corte costituzionale, anche successivamente all'entrata in vigore della riforma Bassanini e del conseguente processo di privatizzazione, abbia voluto ribadire che il concorso pubblico «quale meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci, resta il metodo migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni d'imparzialità ed al servizio esclusivo della Nazione». Alla luce degli esposti principi appare irrilevante che l'incardinazione nel posto avvenga in forza di prima assunzione ovvero attraverso la progressione in carriera, richiedendosi, nell'un caso e nell'altro, pur sempre una selezione di tipo comparativo propria della procedura concorsuale.

5. — Non ignora questo decidente che un costante e autorevole indirizzo giurisprudenziale opera un netto distinguo tra procedura concorsuale interna ed esterna, per concludere che solo la seconda sarebbe sottratta alla giurisdizione del g.o. (per tutte Cass. ss.uu.: 128/2001, Cass. ss.uu.: 2514/2002, Cass. ss. uu.: 9334/2002).

Ritiene, segnatamente, tale indirizzo, che il concorso, interno, inquadrandosi nell'ambito delle vicende modificative del rapporto di lavoro in atto, riguarderebbe, non già una «procedura concorsuale», ma atti di gestione assimilabili alla capacità di esercizio dei poteri del soggetto datoriale privato (così Cass. ss. uu.: 9334/2002 cit.).

5.1. — L'assunto non appare condivisibile per diversi ordini di ragioni.

In primo luogo sembra *prima facie* incongruo, già sotto l'aspetto terminologico, ritenere che ciò che pur viene testualmente definito «concorso» non sia in realtà tale. Sembra, per questo verso, che si voglia imporre una inammissibile dicotomia, laddove, per un verso, si proclama la natura «concorsuale» della procedura seguita per la scelta dei candidati idonei, all'evidente fine di non collidere col principio fissato dall'art. 97 della Costituzione e, dall'altro, si nega, subito dopo, tale natura concorsuale al fine di sottrarre surrettiziamente al giudice speciale la giurisdizione assegnatagli.

In secondo luogo (e conseguentemente) è agevole rilevare che l'inequivoca dizione testuale esclude la fatta distinzione, la quale appare affatto arbitraria, atteso che la legge ha viceversa utilizzato una locuzione omnicomprensiva («procedura concorsuale»), con la finalità, come si è già rilevato, di includere nell'ambito del controllo del giudice speciale tutte le ipotesi di incardinazione di rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A., sia nel caso in cui si tratti di prima assunzione, sia nel caso in cui si tratti di promozione.

5.2. — Alla luce di tale rilievo non può non convenirsi con l'opposto indirizzo giurisprudenziale (C.G.A. Sicilia 213/2002) il quale correttamente rileva che «nulla, nel testo della disposizione di cui all'art. 68, d.lgs. n. 29 del 1993 sostituito dall'art. 29, d.lgs. n. 80 del 1998 autorizza a limitare la giurisdizione del giudice amministrativo ai concorsi di prima assunzione e ad escluderne i concorsi interni, riservati ai dipendenti dell'amministrazione che indice il concorso, dal momento che la procedura e i principi regolatori — in ragione dei quali il legislatore ha mantenuto la giurisdizione al giudice amministrativo — sono i medesimi, tanto per il concorso pubblico di prima assunzione, quanto per il concorso interno per posti di qualifica superiore».

5.3. — Né può fondatamente sostenersi che nell'ipotesi di procedura concorsuale interna non vi sarebbe una vera e propria «assunzione», visto che il candidato sarebbe già alle dipendenze dell'ente che ha bandito il concorso e che la procedura tenderebbe, «non già all'assunzione di nuovo personale, bensì al conferimento di (...) posti nella figura professionale» superiore (così Trib. Roma, 11 ottobre 1999, in Foro It. 2000, I, 282 e segg.). Tale tesi, attraverso la quale si perviene alla conclusione che la lettera del quarto comma, dell'art. 68 del d.lgs. 29/1993 imporrebbe «di restringere l'area di operatività della norma ai soli casi di concorsi aperti alla generalità di cittadini e comunque non riservati a chi sia già dipendente dell'amministrazione interessata», appare opinabile, atteso, anzitutto, che essa sembra spostare l'angolo visuale della finalità della procedura concorsuale dall'interesse della P.A. all'acquisizione di personale qualificato e capace a quello dei dipendenti in servizio, tesi a conseguire una progressione in carriera per le vie brevi.

Non può, in ogni caso, trascurarsi di considerare che la procedura concorsuale (sia essa interna o esterna) relativa alla copertura di posti vacanti, in seno a qualsiasi soggetto datoriale, non può che essere, in primo luogo, finalizzata al reclutamento del personale destinato a ricoprire tali posti. In tal senso non può seriamente negarsi che si tratti pur sempre di «assunzione» nel posto messo a concorso, a prescindere dalla provenienza (interna od esterna) del personale reclutato. In altri termini è con riguardo al posto che va riguardata l'assunzione e non con riguardo alle finalità perseguite dal soggetto datoriale, o, ancor più, all'interesse del dipendente che — ambisce alla promozione (più o meno automatica e sbrigativa) garantita dal concorso interno. In definitiva, la circostanza che quest'ultimo abbia anche la (ulteriore e non sempre commendevole) finalità di favorire, nella selezione, i soggetti già inseriti nell'organigramma dei lavoratori dipendenti, non solo, come s'è visto, non può costituire la finalità primaria della procedura concorsuale, ma non fa venir meno l'assunzione in tal modo posta in essere, assunzione che, come s'è visto, non può che avvenire pur sempre con riguardo al posto messo a concorso e previa selezione dei candidati idonei.

5.4. — Non vale, inoltre, obiettare che diversa sarebbe la disciplina che regola i due tipi di concorso, posto che ciò non muta i termini del problema. In ultima analisi, non rileva che i criteri di assunzione siano diversi, atteso che ciò che conta è la copertura del posto attraverso una procedura di selezione (la quale tale rimane sia che avvenga per titoli, sia che avvenga per esami, sia che avvenga attraverso un sistema misto) atta a individuare il soggetto meritevole del posto.

5.5. — In definitiva, alla luce del rilevato limite dell'interesse pubblico va letto l'art. 36 del d.lgs. 29/1993 e successive modifiche, siccome trasfuso nell'art. 35, comma 1 e 3 del d.lgs. 165/2001, che, pertanto, è ben lungi dall'escludere che la pubblica amministrazione, anche quando esercita prerogative proprie del privato datore di lavoro, sia svincolata dall'osservanza dei principi di imparzialità e buon andamento fissati dall'art. 97 della Costituzione.

5.6. — Le considerazioni che precedono introducono un'ulteriore obiezione, per vero difficilmente superabile, essendo fondata sull'orientamento della Corte delle leggi, la quale, in numerose decisioni (per tutte, Corte cost. 161/1990, 313/1994, 478/1995, 320/1997, e, da ultimo Corte cost. 194/2002) ha costantemente ritenuto che il reclutamento del personale nella P.A., comunque attuato, non potendo prescindere da un congegno selettivo basato su una procedura concorsuale, comporta sempre e comunque l'accesso a un «nuovo posto di lavoro», sia pur corrispondente a funzioni più elevate rispetto a quelle già attribuite al candidato all'interno dell'ente. La considerazione che precede appare decisiva, essendo evidente che la Corte costituzionale ha voluto inequivocamente ribadire che, in tema di pubblico impiego, l'assunzione avviene sempre nel posto messo a concorso, a prescindere dal fatto che il candidato sia interno o esterno all'ente. Significativo è, in particolare, che la Corte costituzionale abbia, da ultimo, con l'ordinanza n. 2/2001, specificamente rimarcato il fatto che, a differenza di quanto opinava il remittente, nonché la giurisprudenza di merito sopra segnalata, anche quando vertesi in tema di concorsi riservati «l'intera controversia deve ritenersi attribuita alla giurisdizione del giudice amministrativo».

5.7. — Del resto, a ben vedere, anche a prescindere dalla assoluta assenza di riscontro testuale, appare travisante ritenere tout court che il concorso interno non rientri nel novero delle «procedure concorsuali» solo perché indetto nell'ambito degli atti di gestione del rapporto.

5.7.1. — Anzitutto perché la c.d. privatizzazione del rapporto non comporta certo il venir meno dell'interesse pubblico e, quindi, della necessità di attuare, anche alle progressioni in carriera, il criterio della procedura concorsuale basata sul metodo comparativo. Diversamente opinando si finirebbe per legittimare la diffusa tendenza a escogitare procedure (apparentemente) selettive, ma finalizzate, nella sostanza, ad assecondare aspettative di carriera (non sempre legittime) dei pubblici dipendenti con sistemi di reclutamento interno di solito disinvoltamente in contrasto col dettato costituzionale. Non è un caso, del resto che la Corte costituzionale abbia ripetutamente manifestato aperta contrarietà ai concorsi interni, ribadendo il principio che essi, nei limitati casi in cui possono essere ammessi, non siano né arbitrari, né irragionevoli e consentano, comunque, di selezionare i soggetti più capaci e meritevoli (cfr. Corte cost. 477/1995, Corte cost. 1/1999). Così come non è un caso che la più attenta dottrina (Mezzacapo, in Giur. It. 10, 2002, pag. 1845 e seg.), pur se favorevole all'indirizzo criticato, finisca, tuttavia, per escludere che la selezione riservata al personale interno abbia carattere decisivo ai fini dell'attribuzione di giurisdizione e che le procedure selettive riservate ai pubblici dipendenti e tese all'avanzamento di carriera degli stessi possano *de plano* e per ciò solo essere sempre considerate alla stregua di atti di gestione, come tali devoluti alla giurisdizione del giudice ordinario. Va, peraltro, qui incidentalmente notato che la dottrina in parola, nell'evidente difficoltà di andare oltre il dato testuale, rinviene nella novazione del rapporto il criterio discrezionale che determinerebbe, in tema di procedure concorsuali, il riparto di giurisdizione, non conside-

rando che, in realtà, l'incardinazione nel nuovo posto assegnato determina pur sempre l'instaurazione di un rapporto diverso rispetto a quello precedente (non è un caso, del resto, che, non di rado, sia prevista la sottoscrizione di un nuovo contratto).

5.7.2. — In secondo luogo perché non sembra sia stato sufficientemente considerato che, comunque sia, nulla vieta, sotto l'aspetto sistematico e ordinamentale, che una procedura selettiva possa essere indetta nell'esercizio dei poteri riconnessi alla gestione della fase funzionale del rapporto (e, quindi, nell'ambito dei c.d. atti di gestione di natura privatistica regolati dall'art. 4 del d.lgs. 29/1992, sostituito dall'art. 4 del d.lgs. 80/1998, a sua volta trasfuso nell'art. 5, secondo comma, del d.lgs. 165/2001), senza, per questo, rimanere esclusa dal novero delle «procedure concorsuali» che determinano l'attribuzione di giurisdizione al giudice amministrativo. Ciò che conta, invero, non è l'ambito in cui la procedura viene attuata, quanto il fatto in sé di trovarsi di fronte, per l'appunto, a una procedura concorsuale, come tale (e per ciò solo) rientrante nella deroga alla giurisdizione del g.o., la quale è ben lungi dall'operare il distinguo ipotizzato dall'indirizzo dal quale si dissente.

5.8. — A questo punto, tuttavia, questo decidente deve prendere atto che l'indirizzo in questione, assolutamente preponderante, stante l'autorevolezza delle decisioni che su di esso si fondano, non lascia spazio alla diversa opzione interpretativa sostenuta nelle considerazioni che precedono e imporrebbe il pedissequo adeguamento alle decisioni anzidette, se non altro in quanto il dissenso è destinato a sicura riforma, con conseguente inutile e defatigante prolungamento del giudizio.

6. — Ma se così è, la normativa in scrutinio, interpretata nel senso voluto dalla giurisprudenza della S.C., appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, atteso che essa viola: *a)* il principio di parità, laddove, distinguendo tra procedure concorsuali esterne ed interne, indette ai fini dell'assunzione dei dipendenti della P.A., consente solo ai candidati delle seconde e non anche a quelli delle prime la tutela dei diritti soggettivi violati; *b)* il principio di ragionevolezza, non giustificandosi la rilevata forma differenziata di tutela giurisdizionale rispetto alla identica situazione giuridica tutelata.

7. — Va, per la verità, rilevato che, come si è già detto, la Corte delle leggi si è già pronunciata, in materia, con l'ordinanza n. 2 del 4 gennaio 2001, la quale ha ritenuto che, in tema di procedure concorsuali previste dall'art. 68 del d.lgs. 29/1993, la giurisdizione spetta esclusivamente al giudice amministrativo. Tale pronuncia, tuttavia, è limitata alla sola ipotesi dei concorsi che prevedono quote di riserva in favore del personale interno.

Appare, pertanto, necessario estendere la pronuncia alla diversa ipotesi dei concorsi interni.

8. — La questione prospettata è indubbiamente rilevante, attesa la già considerata pregiudizialità della questione ai fini della decisione.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara la non manifesta infondatezza della questione d'incostituzionalità dell'art. 68 del d.lgs. 29/1993 come sostituito dall'art. 29 del d.lgs. 80/1998 e trasfuso nell'art. 63, quarto comma del d.lgs. 165/2001, in relazione all'art. 3 della Costituzione, per violazione del principio di parità e di ragionevolezza, laddove, prevedendo la giurisdizione del giudice ordinario per le sole controversie in materia di concorsi interni per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e, viceversa, la giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie in materia di concorsi esterni, impone una differenziata tutela giurisdizionale in situazioni analoghe, consentendo solo ai concorrenti dei concorsi interni la tutela dei diritti soggettivi violati;*

*Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga trasmessa alla Corte costituzionale, sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato, nonché alle parti.*

Modica, addì 2 maggio 2003

*Il giudice del lavoro: RIZZA*

N. 876

*Ordinanza del 6 giugno 2003 emessa dalla Corte di appello di Torino  
nel procedimento civile vertente tra comune di Torino e Aquilino Luisa ed altri*

**Lavoro (Rapporto di) - Progetti di lavori socialmente utili - Previsione della possibilità di approvazione o proroga solo di quelli che utilizzano esclusivamente soggetti che abbiano maturato o possano maturare dodici mesi in tale tipo di attività nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999 - Attribuzione del beneficio ai soggetti inseriti nei progetti di lavori socialmente utili entro il 31 dicembre 1998 indipendentemente dalla data di inizio dei relativi corsi - Mancata previsione - Irrazionalità - Incidenza sulla garanzia previdenziale.**

- Legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 6.
- Costituzione, artt. 3 e 38.

**Lavoro (Rapporto di) - Progetti di lavori socialmente utili - Soggetti che abbiano maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 - Applicabilità agli stessi delle disposizioni date del d.lgs. n. 81/2000 - Irrazionalità - Incidenza sulla garanzia previdenziale.**

- D.lgs. 28 febbraio 2000, n. 81, art. 2, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 38.

## LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa di lavoro iscritta al n. 889/02 R.G.L., promossa da: Comune di Torino appellante, avvocatura comunale;

Contro: Aquilino Luisa - Cutugno Elisabetta - De Marchi Barbara - Fulgaro Eva - Giannotti Luisa - Levrino Erio - Melis Simona - Quattrone Mariangela - Borsotti Giovanni - Drammi Giuseppe - Amerigo Paolo - Amoroso Mariangela - Arù Michele - Baglieri Giuseppe - Baldassarre Stefano - Berta Livio - Bibbò Domenica - Bolou Sam-Guy Serge Marc - Bornia Stefania - Bortolas Adriana - Cali Antonio - Callari Riccardo - Capello Salvatore - Carbone Pasqua Irena - Chiariglione Mario Carlo - Corapi Vincenzo - Corradino Barbara - Crapa Nicola - D'Ambrosio Anna - Dedda Vincenzo - De Iacovo Giuseppina - Di Salvo Anna - Ditaranto Antonella - Fagiano Lorenada - Ferlighetti Anna Maria - Ferrero Miriam - Fiolo Generosa Maria - Grassia Debora - Grigiantè Enrico - Guarnaccia Paolo - La Rocca Maria Antonietta - Lepri Loredana - Lorusso Annamaria - Macrì Natalina - Marchese Pietro - Melissari Alessandra - Marcias Marco - Martorini Angelo - Martorana Grazia - Morinello Emanuele - Mout Angiolina - Muraglia Caterina - Musu Pietro Paolo - Paca Giacoma - Pacella Luca - Palmiotto Maria - Patorno Patrizia - Perri Angelo - Prasciolu Luca - Presutto Antonio - Prete Mariapia - Ragusano Pietro - Rinaldi Claudio - Sabatucci Simonetta - Sammartino Carmela - Sacino Rosita - Sari Maria Valentina - Sellitri Barbara - Serra Maurizio - Stabilin Antonella - Stella Franco - Sturniolo Letizia - Vitale Rosita - Vitalini Venanzio, appellati, avv. Bonetto.

Premesso che:

con sentenza 20 marzo/10 maggio 2001 il Tribunale di Torino accertava il diritto dei lavoratori indicati in epigrafe ad essere inseriti tra gli L.S.U. cui si applica il regime transitorio di cui all'art. 12, d.lgs. n. 468/1997, ed ordinava al comune di Torino di adottare i provvedimenti necessari per rendere esecutivo tale inserimento compensando tra le parti le spese di lite;

con ricorso depositato il 9 maggio 2002 il comune di Torino ha proposto appello chiedendo la integrale riforma della sentenza sul presupposto della inapplicabilità agli appellati del regime transitorio previsto dall'art. 12, d.lgs. n. 468/1997, per non avere gli stessi maturato dodici mesi di permanenza in lavori socialmente utili nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 ed il 31 dicembre 1999;

si sono costituiti gli appellati chiedendo il rigetto del ricorso e, in subordine, sollevando questione di legittimità costituzionale dell'art. 45, sesto comma della legge n. 144/1999 e dell'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2000, per contrasto con gli art. 3, 4 e 35 della Costituzione;

Ritenuto che:

l'interpretazione dell'art. 45, legge n. 146/1999 contenuta nella sentenza appellata non può in alcun modo essere condivisa. Il tribunale di Torino ha in particolare affermato che la locuzione «soggetti che abbiano maturato o che possano maturare dodici mesi di attività nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 ed il 31 dicembre 1999» (presupposto indefettibile per l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 12, d.l. n. 168/1997) contenuta nell'art. 45, sesto comma legge n. 144/1999 possa e debba essere interpretata, ragionando sulla *ratio* della norma, nel senso che la proroga ed i benefici di cui all'art. 12 devono essere accordati ai lavoratori socialmente utili che al 31 dicembre 1999 abbiano maturato 12 mesi di permanenza nel rispettivo progetto che ha avuto corso nel 1999 e che a quell'anno compete, indipendentemente dalle varie date di immissione dei singoli lavoratori;

si tratta di un'interpretazione totalmente contrastante con il dato letterale della norma, di chiarezza tale da non poter dare ingresso ad altre opzioni interpretative: è evidente infatti che il legislatore ha fatto riferimento ai lavoratori concretamente utilizzati nei progetti di l.s.u. ed ha ritenuto meritevoli di fruire dei benefici di cui all'art. 12 solo coloro che avessero effettivamente prestato la loro attività lavorativa durante il periodo previsto, senza conferire alcun rilievo alla durata del progetto nel quale i lavoratori medesimi sono utilizzati.

Rilevato che in linea di fatto è pacifica che:

gli appellati hanno partecipato a progetti di lavori socialmente utili deliberati dal comune di Torino (delibera 4209 del 19 maggio 1998) in attuazione dell'art. 1, comma 2, lett. *b*), d.lgs. n. 468/1997;

il comune di Torino aveva stipulato un protocollo di intesa con le agenzie formative per effetto del quale il comune si impegnava a presentare alla commissione regionale per l'impiego i progetti di L.S.U. mentre le agenzie formative si impegnavano ad avviare ad attività di formazione i partecipanti ritenuti idonei dall'ufficio di collocamento;

con unico bando con scadenza per la presentazione delle domande al 27 novembre 1998 è iniziato il reclutamento in relazione a tutti i 28 progetti di L.S.U. avviati dal comune di Torino e, stante il numero insufficiente di adesioni, il bando è poi stato prorogato alla data del 31 dicembre 1998;

l'avvio dei corsi di formazione con conseguente pagamento del sussidio da parte dell'INPS è avvenuto in date ricomprese tra il 1° gennaio ed il mese di marzo 1999 a seconda della ultimazione della graduatoria da parte dell'ufficio di collocamento;

il comune di Torino (*cf.* doc. 10) preso atto che l'avvio dei singoli progetti è stato scaglionato dal 4 gennaio al 18 marzo 1999 ha richiesto informazioni alla C.R.I. sull'applicabilità dell'art. 12, d.lgs. n. 97/468 — in considerazione della definizione dei beneficiari di cui all'art. 45, comma 6, legge n. 144/1999 — al rilevante numero di soggetti che hanno iniziato a lavorare entro il 15 gennaio 1999 maturando così una permanenza negli L.S.U. pari ad 11 mesi e 51% del dodicesimo mese;

la C.R.I., alla luce anche della nota del Ministero del lavoro n. 559/*bis*, esprimeva parere favorevole ad considerare i predetti soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 45;

gli appellati hanno tutti concluso la loro attività dopo il 15 gennaio 2000, data ritenuta dal comune di Torino termine ultimo per fruire della proroga introdotta dalla legge n. 144/1999.

Considerato che:

con ordinanza 14 maggio 2002 il Tribunale di Torino ha sottoposto all'esame di codesta Corte la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45, comma sesto, legge n. 144/1999, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione in una fattispecie identica a quella oggetto del presente giudizio sia nei suoi profili fattuali sia in quelli di diritto;

con l'ordinanza n. 40 del 2003 codesta Corte ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 45, legge n. 144/1999 rilevando che il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, limita definitivamente il bacino di lavoratori utilizzabili in lavori socialmente utili ai soggetti originariamente previsti dall'impugnata disciplina e che il giudice *a quo* aveva omesso di motivare in ordine agli effetti del citato d.lgs. n. 81/2000 così incorrendo in difetto argomentativo sulla rilevanza.

Ritenuto che:

il d.lgs. n. 81/2000 non ha modificato i termini della questione. Infatti l'art. 1 prevede il permanere dell'utilizzazione dei lavoratori socialmente utili ampliando le possibilità di utilizzazione dei medesimi per tutti gli enti utilizzatori che alla data del 31 dicembre 1999 hanno in corso attività progettuali con oneri a carico del fondo per l'occupazione;

il comune di Torino rientra certamente nella definizione predetta atteso che aveva in corso progetti al 31 dicembre 1999;

l'art. 2, d.lgs. n. 81/2000 ribadisce che le disposizioni si applicano «ai soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tale attività nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999» utilizzando una locuzione analoga a quella contenuta nell'art. 45, legge n. 146/1999 e già censurata dal Tribunale di Torino;

l'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 81/2000 stabilisce che «restano confermate le disposizioni vigenti in materia di lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo n. 468 del 1997 e successive modifiche e al decreto interministeriale 21 maggio 1998 in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto legislativo» e prosegue poi abrogando espressamente una serie di articoli del d.lgs. n. 468/1997 tra i quali non è compreso l'art. 12 cioè proprio quello la cui applicazione viene invocata nel presente giudizio;

i benefici previsti dall'art. 12, sia quelli riferiti alla ricollocazione lavorativa sia quelli relativi al raggiungimento dei requisiti pensionistici, sono quindi tuttora vigenti non essendo stata la norma espressamente abrogata né essendo incompatibile con le disposizioni del d.lgs. n. 81/2000 che ha ulteriormente prorogato l'utilizzabilità dei lavoratori socialmente utili da parte degli enti pubblici;

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, legge n. 144/1999 e dell'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2000 è quindi rilevante perché:

1) la sentenza appellata ha concretamente applicato ai lavoratori appellati i benefici previsti dall'art. 12, d.lgs. n. 468/1997 ritenendo che gli stessi rientrassero tra i soggetti individuati dall'art. 45, comma 6, legge n. 144/1999;

2) gli appellati non possono fruire della proroga in quanto hanno maturato 12 mesi di attività in lavori socialmente utili nel periodo successivo al 31 dicembre 1999;

3) i lavoratori non possono neppure fruire dell'ulteriore termine del 15 gennaio 2000 stabilito dal comune di Torino avendo terminato l'attività lavorativa dopo tale data e pertanto in applicazione dell'art. 45, comma 6, legge n. 144/1999 e dell'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2000 verrebbero esclusi dai benefici di cui all'art. 12, d.lgs. n. 468/1997;

la questione è inoltre non manifestamente infondata in relazione agli art. 3 e 38, Cost. Non è revocabile in dubbio la facoltà del legislatore di stabilire un termine decorso il quale non sono più invocabili i benefici di cui all'art. 12 essendo innegabile la tendenza legislativa, espressa in modo inequivoco dal d.lgs. n. 81/2000 ma già enunciata nell'art. 45, legge n. 144/1999, di superare l'esperienza del lavoro socialmente utile in attesa della riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali. Tuttavia il legislatore, nell'individuare il limite cronologico dei benefici contributivi ed occupazionali previsti dall'art. 12, d.lgs. n. 468/1997, avrebbe dovuto tenere presente tanto l'esigenza di assicurare un trattamento uniforme ai lavoratori socialmente utili che si trovassero nelle medesime condizioni quanto la particolare necessità di tutela dei lavoratori socialmente utili quali soggetti svantaggiati e ciò non ha fatto. Il criterio di individuazione dei beneficiari contenuto negli art. 45, comma 6, legge n. 144/1999 e 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2000 è irrazionale: solo i soggetti che abbiano maturato dodici mesi di attività in progetti di L.S.U. nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 ed il 31 dicembre 1999 possono fruire dei benefici di cui all'art. 12, d.lgs. n. 468/1997 ed il possesso del requisito dei 12 mesi di attività dipende da fattori del tutto casuali ed indipendenti dalla volontà dei singoli lavoratori; tutti i lavoratori appellati hanno manifestato la loro disponibilità alla prestazione dell'attività socialmente utile nello stesso momento ed in relazione al medesimo bando e l'inizio della prestazione di attività è dipeso solo dal tempo di formazione della graduatoria da parte dell'ufficio di collocamento. L'irragionevolezza del criterio utilizzato — e la concreta sussistenza di disparità di

trattamento — è stata percepita anche dal comune di Torino, ente utilizzatore degli L.S.U. avviati ai 28 progetti promossi: infatti il comune ha preso atto che dal punto di vista operativo l'avvio dei singoli progetti è stato scaglionato dal 4 gennaio al 18 marzo 1999 ed ha quindi chiesto ed ottenuto dalla C.R.I. di poter includere tra i beneficiari della proroga dell'applicazione dell'art. 12, d.lgs. n. 468/1997 tutti gli L.S.U. che alla data del 31 dicembre 1999 avessero maturato una permanenza pari ad 11 mesi ed il 51% del dodicesimo mese; la ragione sottesa alla richiesta proroga del termine, lo scaglionamento dell'avvio dei progetti per ragioni operative, ricorre peraltro anche nei confronti di coloro che hanno ultimato l'attività nel periodo compreso tra il 15 gennaio 2000 ed il 18 marzo 2000. Inoltre il rilievo attribuito dal legislatore alla quantità di attività prestata si pone in contrasto con la natura anche assistenziale del lavoro socialmente utile. Non può infatti essere dimenticato che solo i lavoratori inoccupati o disoccupati possono essere utilizzati in lavori socialmente utili e che gli stessi non percepiscono una retribuzione bensì un sussidio erogato dall'INPS, sussidio spettante tanto nel caso di utilizzazione nelle attività di lavori socialmente utili quanto nelle attività formative (art. 8, comma 3, d.lgs. n. 468/1997); è quindi evidente che si tratta di un tipo particolare di rapporto (l'art. 8, comma 1, d.lgs. n. 468/1997 espressamente stabilisce che l'utilizzazione dei lavoratori nelle attività di cui all'art. 1 non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro) in relazione al quale la quantità di attività lavorativa prestata dal singolo lavoratore non costituisce di per sé elemento significativo sia perché l'inizio della prestazione dipende dallo stesso ente utilizzatore sia perché il sussidio compete anche in relazione all'attività di formazione;

alla luce di tutte le considerazioni svolte l'art. 45, comma 6, legge n. 144/1999 nella parte in cui stabilisce che ai «soggetti che abbiano maturato o che possano maturare dodici mesi» in attività di L.S.U. nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 ed il 31 dicembre 1999 si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, d.lgs. n. 468/1997 nonché l'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2000 nella parte in cui stabilisce si applicano «ai soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che abbiano effettivamente maturato 12 mesi di permanenza in tale attività nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999» le disposizioni del decreto stesso, si pongono in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto determinano una ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori inseriti nel medesimo progetto di lavoro socialmente utile, nonché con l'art. 38 Cost. in quanto omettono di assicurare in favore di una parte dei predetti lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze di vita.

*P. Q. M.*

*Visti gli art. 134 Cost. e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 45, comma 6, legge 144/1999 e 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2000 in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione;*

*Manda alla cancelleria di provvedere alla immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale nonché alla notifica della presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri ed alla sua comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;*

*Sospende il procedimento.*

Così deciso all'udienza del 6 giugno 2003

*Il Presidente:* BUZANO

*Il consigliere relatore:* FIERRO

N. 877

*Ordinanza del 17 giugno 2003 emessa dalla Corte dei conti sez. giur. per la Regione Calabria sul ricorso proposto da Mardente Mario contro I.N.P.D.A.P. - Direzione provinciale di Catanzaro*

**Pensioni - Dipendenti pubblici (nella specie, ufficiali sanitari), collocati a riposo - Riliquidazione delle pensioni a decorrere dal 1° gennaio 1988 - Omessa previsione - Ingiustificata diversa disciplina, rispetto a quanto previsto, per i magistrati ed avvocati dello Stato, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 501/1988 - Incidenza sul principio di retribuzione proporzionata ed adeguata (estensibile al trattamento pensionistico).**

- Legge 17 aprile 1985, n. 141.
- Costituzione, artt. 3 e 36, primo comma.

## LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 196/2003 nel giudizio pensionistico civile iscritto al n. 7976 del registro di segreteria, su ricorso del sig. Mardente Mario nato a Girifalco il 10 febbraio 1918 e domiciliato in Roma, via U. de Carolis n. 64, presso lo studio degli avv. D'Agostino Ernani e Giorgio Colnago che lo difendono e rappresentano nel presente giudizio;

Avverso il provvedimento emesso dal Ministero del tesoro posizione n. 142592 iscrizione 6475842 decreto 59900 del 5 ottobre 1988;

Visti: il r.d. 13 agosto 1933 n. 1038; il d.l. 15 novembre 1993 n. 453, conv. dalla legge 14 gennaio 1994 n. 19, la legge 14 gennaio 1994 n. 20 e la legge 21 luglio 2000 n. 205 ed in particolare gli artt. 5 e 9;

Visto il ricorso e tutti gli altri documenti di causa;

All'udienza pubblica del 16 aprile 2003 è presente il rappresentante dell'I.N.P.D.A.P. ed è assente il ricorrente.

Considerato in

## PREMESSA

Con l'impugnato provvedimento non è stata riliquidata la pensione in godimento sulla base degli stipendi in vigore dalla data del 1° gennaio 1988 per il corrispondente personale in attività di servizio.

## F A T T O

L'attuale ricorrente, in qualità di ufficiale sanitario dell'USL n. 17 di Lametia Terme, dopo essere stato collocato a riposo dalla competente, amministrazione, non ha conseguito il beneficio della riliquidazione della pensione sulla base dei trattamenti economici in vigore dalla data del 1° gennaio 1988 per il corrispondente personale in attività di servizio.

Lo stesso eccepisce che non sussisterebbe una legislazione immediatamente precettiva in materia e pertanto egli chiede l'accertamento del diritto patrimoniale alla riliquidazione predetta, secondo i principi già affermati dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 501 del 1988, e tenendo conto della decisione della Corte dei conti a sezioni riunite, pronunciata nella camera di consiglio del 27 ottobre 1988.

In punto di diritto il ricorrente solleva una questione di legittimità costituzionale *in parte qua* della legge 17 aprile 1985 n. 141, in riferimento agli artt. 3 e 36 primo comma della Costituzione, in quanto il legislatore aveva stabilito, per tutto il settore del pubblico impiego che con d.P.C.m. si dovevano individuare i criteri per la determinazione annuale dell'indice di incremento delle retribuzioni da applicare sulle pensioni.

Con tale indice si sarebbe dovuta realizzare la perequazione automatica delle pensioni alla dinamica delle retribuzioni, così come indicato nell'art. 1 della stessa legge n. 177/1976.

Per tale aspetto il ricorrente ha chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale, *in parte qua*, della legge 17 aprile 1985 n. 141, in riferimento agli art. 3, 36 primo comma della Costituzione, laddove non dispone, con decorrenza dalla data 1° gennaio 1988, a favore della categoria di personale cui il ricorrente appartiene, la riliquidazione della pensione dal 1° gennaio 1988 sulla base dei trattamenti economici spettanti al corrispondente personale in attività di servizio.

## D I R I T T O

Già con l'art. 2 della legge 29 aprile 1976 n. 177, il legislatore aveva previsto, per l'intero comparto del pubblico impiego, che, con d.P.C.m. di concerto con il Ministro del tesoro e sentite le organizzazioni sindacali, si sarebbero dovuti individuare i criteri per la determinazione annuale dell'indice di incremento delle retribuzioni da applicare alle pensioni.

Con tale indice si sarebbe dovuta assegnare la perequazione automatica delle pensioni rispetto alla dinamica delle retribuzioni, così come previsto nell'art. 1 della legge succitata.

L'art. 2 della legge n. 177/1976 aveva una portata «programmatica» più che «precettiva», essendo obbligatorio il concerto delle sopraindicate autorità politiche, sentite anche le organizzazioni sindacali, per stabilire l'indice di cui sopra: tale evenienza risulta esplicitata nello stesso art. 2 che aveva sancito un breve periodo transitorio (non oltre l'anno 1978) entro il quale si doveva provvisoriamente applicare sulle pensioni lo stesso indice valevole per il settore privato.

Nonostante ciò, tale termine provvisorio non fu sufficiente ad introdurre il sistema perequativo auspicato, così che lo stesso legislatore fu obbligato ad approvare una nuova disposizione di legge (art. 18 della legge n. 843/1978) per stabilire la nuova percentuale degli aumenti per l'anno 1979, in attesa della nuova legge di riordino del sistema pensionistico.

Tale riordino non è mai avvenuto fino all'approvazione del decreto legislativo n. 503/1992 ed anche con la legge n. 141/1985 furono previsti determinati miglioramenti perequativi, con aumenti percentuali secondo vari scaglioni, aumenti i cui effetti si esaurirono entro l'anno 1987.

Infatti con l'art. 11, che ha previsto la perequazione automatica delle pensioni, ha stabilito che gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali si applicano, con decorrenza dal 1994, sulla base del solo adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal primo novembre di ogni anno (tale termine è stato differito al 1° gennaio successivo di ogni anno dall'art. 14, legge 23 dicembre 1994, n. 724, ai fini della perequazione automatica delle pensioni, con effetto dal 1995).

Tali aumenti sono calcolati applicando all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'aumento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente.

Si applicano i criteri e le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Gli ulteriori aumenti possono essere stabiliti con legge finanziaria in relazione all'andamento dell'economia e tenuto conto degli obiettivi rispetto al PIL indicati nell'art. 3, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Con effetto dal 1° gennaio 2009 i predetti aumenti saranno stabiliti nel limite di un punto percentuale della base imponibile a valere sulle fasce di pensione fino a dieci milioni delle vecchie lire su base annuale.

Esaminando la succitata normativa, sia pure per i soli magistrati ed avvocati dello Stato, la Corte costituzionale, con sentenza n. 501/1988 ha anzitutto sottolineato che il legislatore non ha realizzato il programma, prefissosi nel 1976, di collegare il trattamento di quiescenza dei dipendenti del pubblico impiego agli incrementi del trattamento del personale in servizio.

In proposito la Corte ha ribadito orientamenti più volte espressi (ad es. con sentenza n. 124 del 1968): «Dal carattere retributivo delle pensioni deriva che il trattamento di quiescenza deve essere proporzionale alla durata e alla qualità del lavoro prestato; non deriva che tale trattamento debba essere necessariamente ed in ogni caso inferiore al trattamento di servizio attivo».

L'applicazione al trattamento pensionistico dell'art. 36 della Costituzione, che si connette al carattere retributivo della pensione, richiede che sia assicurata al pensionato e alla sua famiglia come all'impiegato in attività di servizio «un'esistenza libera e dignitosa».

Ovviamente «appartiene alla valutazione del legislatore ordinario disporre i mezzi per attuare tale principio, applicando in ogni caso il criterio della proporzionalità rispetto alla qualità e quantità del lavoro prestato durante il servizio attivo; né la discrezionalità del legislatore trova un limite nelle richiamate norme costituzionali, nel senso che egli non possa prevedere che, in casi determinati, il trattamento pensionistico venga economicamente ad eguagliarsi al trattamento di servizio attivo, ed eventualmente, sempre in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, possa essere migliore di quello goduto al momento della cessazione del servizio».

La Corte costituzionale inoltre, si è richiamata anche alle sentenze n. 26/1980 e n. 173/1986, per ricordare che la proporzionalità ed adeguatezza «non devono sussistere soltanto al momento del collocamento a riposo, ma vanno costantemente assicurate anche nel prosieguo in relazione di mutamenti del potere di acquisto della moneta».

Nell'ambito di tali precedenti indirizzi, la Corte ha specificamente esaminato la posizione dei magistrati ed avvocati dello Stato e, tenendo conto della legge n. 425/1984 (che aveva introdotto una radicale innovazione nella struttura delle retribuzioni dei magistrati), è giunta ad affermare l'esigenza di un necessario adeguamento del trattamento di quiescenza alle retribuzioni del personale in servizio arrivo.

Pertanto, la Corte costituzionale ha ritenuto che la legge n. 141/1985 avrebbe dovuto perequare le pensioni e non stabilire invece rivalutazioni percentuali di pensioni pregresse, del tutto estranee ai criteri adottati per la ristrutturazione dei nuovi trattamenti retributivi: in tal modo si sono vulnerati gli art. 3 e 36 della Costituzione.

Di conseguenza, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 3, primo comma, e 6 della legge n. 141/1985, nella parte in cui non ha disposto, per i soli magistrati ed avvocati dello Stato collocati a riposo anteriormente al 1 luglio 1983, la riliquidazione della pensione sulla base del trattamento economico derivante dalla citata legge n. 425/1984, concernente i magistrati, indicando altresì la decorrenza della riliquidazione stessa dal 1° gennaio 1988.

Questo giudice, condividendo le osservazioni della difesa della parte ricorrente, riconosce evidente che la Corte costituzionale (sia pure esaminando la specifica posizione dei magistrati ed avvocati dello Stato, e tenuto conto di una legge particolare del settore — legge n. 425/1984 — che con i suoi miglioramenti retributivi ha accentuato la sperequazione in atto tra le pensioni ed i trattamenti in attività di servizio) è pervenuta ad una declaratoria di incostituzionalità della legge n. 141/1985 legge che non riguarda i soli magistrati, ma che ha come destinatari tutti i dipendenti del pubblico impiego.

Gli effetti perciò della sentenza n. 501 del 1988 della Corte costituzionale non possono essere limitati ai soli magistrati, ma debbono trovare una logica e conseguente estensione anche a favore dell'attuale ricorrente, per le seguenti ragioni sostanziali:

1) non è stata dichiarata incostituzionale una legislazione particolare, riguardante una specifica categoria, che avrebbe comportato una conseguente limitazione di effetti a tale categoria;

2) viceversa, si è ritenuta incostituzionale una legge di carattere generale applicata a tutti i pubblici dipendenti (la citata legge n. 141/1985), sia per i suoi contenuti intrinseci (rivalutazione percentuale di pensioni pregresse, anziché riliquidazione delle pensioni sulla base degli ultimi aumenti retributivi), sia per i suoi effetti temporali già scaduti (la *ratio* della legge n. 141 era quella di riequilibrare un sistema pensionistico che andava fino a tutto l'anno 1987: da qui l'integrazione fatta dalla Corte costituzionale, stabilendo gli inizi degli effetti perequativi dal 1 gennaio 1988;

3) tutte le argomentazioni svolte dalla Corte costituzionale sulla mancata attuazione del principio perequativo contenuto dell'art. 2 della legge n. 177 del 1976 (collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni) sono argomentazioni valide per tutti i pubblici dipendenti che, al pari dei magistrati e degli avvocati dello Stato, erano destinatari della medesima logica perequativa della legge n. 177/76 e che, sempre — del pari dei magistrati e degli avvocati dello Stato —, hanno ottenuto, fino al momento di presentazione del presente ricorso, soltanto aggiustamenti parziali e percentuali sulle loro prestazioni;

4) infine, la violazione degli artt. 3 e 36 della costituzione per una normativa di carattere generale, quale è quella sulla quale ha inciso la censura di incostituzionalità, non può affermarsi per una categoria di dipendenti pubblici ed escluderla per tutti gli altri.

Per quanto sopra presente controversia, ad avviso di questo giudice unico, non può essere definita indipendente dalla risoluzione della sollevata questione di legittimità costituzionale (che per le ragioni sinteticamente sopra svolte, appare non manifestamente infondata), dal momento che il ricorso, in relazione al provvedimento impugnato, dovrà essere definitivamente rigettato oppure no, a seconda che le disposizioni normative denunciate saranno o meno dichiarate incostituzionali nella sede competente.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.*

*Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della prospetta questione di legittimità costituzionale, ordina la sospensione dell'ulteriore corso del giudizio iniziato con il ricorso indicato in epigrafe e deferisce alla Corte costituzionale la definizione, in parte qua, della legge 17 aprile 1985 n. 141, in riferimento agli artt. 3, 36 primo comma della costituzione, laddove non dispone, con decorrenza dalla data del 1° gennaio 1988, a favore delle categorie dei pubblici dipendenti e quindi degli ufficiali sanitari cui appartiene il ricorrente, la riliquidazione della pensione sulla base dei trattamenti economici spettanti al corrispondente personale in attività di servizio.*

*Ordina l'immediata trasmissione degli atti della Corte costituzionale.*

*Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

*Così deciso in Catanzaro, addì 16 aprile 2003.*

*Il giudice: OLIVIERO*

03C1142

N. 878

*Ordinanza del 12 giugno 2003 emessa dal Tribunale di Messina  
nel procedimento civile vertente tra Scopelliti Giuseppe e Benedetto Versaci S.p.a. ed altri*

**Giustizia amministrativa - Devoluzione al giudice amministrativo delle controversie in materia di edilizia e urbanistica e riserva al giudice ordinario delle sole controversie relative alla determinazione e corresponsione delle indennità in conseguenza di atti espropriativi o ablativi - Conseguente istituzione di una nuova figura di giurisdizione esclusiva e piena sulle controversie aventi ad oggetto atti, provvedimenti o comportamenti delle pubbliche amministrazioni in materia di edilizia e urbanistica, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno ingiusto - Esorbitanza dai limiti della legge delegante - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 292/2000 e alle ord. nn. 123/2002 e 340/2003.**

- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, artt. 34, commi 1 e 2, e 35.
- Costituzione, artt. 76 e 77, primo comma.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la presente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 1970/2000 R.G.A.C promossa da Scopelliti Giuseppe, nato a Messina il 13/09/1929 ed ivi residente in Vill. Ladreria Inf., via Croce n. 15, elettivamente domiciliato in Messina, via Centonze, 137, presso lo studio dell'avv. Antonino Centorrino, che lo rappresenta e difende come da mandato atti, attore;

Contro: Benedetto Versaci quale impresa capogruppo del raggruppamento temporaneo delle imprese Versaci Benedetto S.p.a., Edilter soc. coop. a r.l. Edilfer Costruzioni S.p.a. e Cogem Sud S.r.l. elettivamente domiciliato in Messina, via T. Cannizzaro, 87, presso lo studio dell'avv. Gaetano Sorbello, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione, convenuto;

Nonché contro: Consorzio per area di sviluppo industriale della Provincia di Messina, in persona del suo presidente *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Messina, via Dogali, 50, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Biondo, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione, convenuti.

E contro il comune di Messina, in persona del suo sindaco *pro tempore*, convenuto contumace;

Avente ad oggetto: risarcimento danni da occupazione illegittima ed accessione invertita;

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25 marzo 2002, osserva;

## IN FATTO

L'attore conviene in giudizio avanti questo Tribunale la società Benedetto Versaci S.p.a., quale capogruppo del raggruppamento temporaneo delle imprese Benedetto Versaci S.p.a., Edilter soc. coop. a r.l., Edilfer Costruzioni S.p.a. e Cogem Sud S.r.l., nonché il Consorzio per l'area di sviluppo industriale della Provincia di Messina e il comune di Messina, in persona dei rispettivi rappresentanti, esponendo che, in forza di ordinanza sindacale del 30 novembre 1990, la convenuta società aveva proceduto alla occupazione temporanea e d'urgenza di propri appezzamenti di terreno siti in Messina, Vill. Ladreria (meglio descritti in citazione) per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e attrezzature di Messina Sud - Larderìa. Deduce quindi che l'opera pubblica è stata eseguita ma che, tuttavia, nonostante il decorso del termine fissato per l'occupazione, la procedura espropriativa non è stata ultimata e pertanto l'occupazione è divenuta illegittima.

Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 15 ottobre 2002, era sollevata d'ufficio questione di giurisdizione «in relazione al disposto dell'art. 34 d.lgs. 80/1998, come modificato dall'art. 7 legge 205/2000».

## IN DIRITTO

A norma dell'art. 34, commi primo e secondo, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (recante «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59») «1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia. 2. Agli effetti del presente decreto, la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti dell'uso del territorio».

Secondo orientamento ormai del tutto prevalente, a tale previsione (letta in combinato disposto con il successivo art. 35, a mente del quale «il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva ai sensi degli articoli 33 e 34, dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto») andrebbe ricondotta anche la presente controversia, proposta successivamente alla sua entrata in vigore (30 giugno 1998) ed avente ad oggetto domanda di risarcimento del danno da occupazione illegittima c.d. (occupazione acquisitiva).

Senonché della legittimità costituzionale della citata previsione si è dubitato — fondatamente, a giudizio di questo decidente — sotto il profilo dell'eccesso di delega, dal momento che la predetta devoluzione, implicando una nuova giurisdizione esclusiva, sembra in effetti sconfinare dai limiti della delega conferita dall'art. 11 comma 4 lett. g) della legge 15 marzo 1997, n. 59, con riferimento circoscritte «alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento dei danni, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici».

Per tal ragione più volte è già stata sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, primo e secondo comma, e 35, primo comma, originario testo, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, in relazione agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, sia da giudici di merito che dalla suprema Corte di cassazione (v. Cass. sez. un. 25 maggio 2000, n. 43; 21 giugno 2001, n. 8506; 11 dicembre 2001, n. 15641; Trib. Verona, 15 dicembre 2001; Trib. Bologna, 6 dicembre 2001; Trib. Parma, 1° marzo 2002; Trib. Melfi, 27 febbraio 2002; App. Genova, 22 aprile 2002; Trib. Forlì, 4 giugno 2002; Trib. Lanusei, 1° agosto 2002).

Il dubbio di legittimità costituzionale è stato confermato anche nella sopravvenuta vigenza della legge 21 luglio 2000 n. 205 (recante «Disposizioni in materia di giustizia amministrativa») il cui art. 7 — com'è noto — ha sostituito l'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, sostanzialmente riproducendone il contenuto (con la non significativa aggiunta della previsione, nel primo comma, accanto alle amministrazioni pubbliche, dei soggetti ad esse equiparati), ed ha pure sostituito il successivo art. 35, ripetendone fra l'altro il primo comma, secondo cui il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto.

Si è negato infatti che il predetto art. 7, inserito in una legge operante a partire dal 10 agosto 2000 (a norma dell'art. 73, terzo comma, della Costituzione), abbia efficacia retroattiva e si è, dunque, escluso che possa trovare applicazione nelle cause a tale data già in corso davanti al giudice ordinario, in deroga alla regola dell'art. 5 cod. proc. civ., secondo cui la giurisdizione si determina in base alla legge del tempo della proposizione della domanda e non può venire meno per effetto di sopraggiunti mutamenti del quadro normativo (influenti solo quando valgano a radicare la giurisdizione del giudice in precedenza adito in difformità della disciplina all'epoca

vigente) (vdns. in tal senso, oltre a quelle delle menzionate ordinanze di rimessione rese quando era in vigore la legge n. 205 del 2000, le decisioni: 21 marzo 2001 n. 127, 6 aprile 2001 n. 149, 11 giugno 2001 n. 7867, 16 luglio 2001 n. 9645, 17 luglio 2001 n. 9651, 8 agosto 2001 n. 10957, 28 novembre 2001 n. 15139, 12 dicembre 2001 n. 15717, 14 gennaio 2002 n. 362, 7 febbraio 2002 n. 1760, 14 marzo 2002 n. 3791 e 24 aprile 2002 n. 6043).

È noto che, su quest'ultimo punto, un diverso avviso ha espresso la Corte, costituzionale dichiarando la manifesta inammissibilità di alcune delle numerose ordinanze di rimessione già poste al suo esame, in quanto non adeguatamente motivate in relazione ad una non considerata opzione interpretativa del combinato disposto degli artt. 7 legge 205/2000, 34 e 45 d.lgs. 80/1998. Secondo l'interpretazione prospettata dalla Corte delle leggi, invero, l'art. 7 della sopravvenuta legge n. 205 del 2000 — modificando il testo degli artt. 33, 34 e 35 all'interno del decreto legislativo n. 80 del 1998, avrebbe non solo sostituito talune norme di un decreto legislativo delegato con altrettante norme di legge formale (così affrancandole dal vizio di eccesso di delega, per il quale la Corte ha già dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 33 del decreto legislativo: sentenza n. 292 del 2000), ma anche disciplinato direttamente la giurisdizione per i giudizi innanzi indicati (così derogando al principio posto dall'art. 5 cod. proc. civ.). A questo ultimo risultato potrebbe in particolare condurre secondo la tesi proposta — il coordinamento del nuovo testo dei citati articoli del decreto n. 80 del 1998, introdotto dalla legge n. 205 del 2000, con un'altra disposizione del decreto rimasta immutata, cioè con l'art. 45, comma 18, il quale — pur dopo la sostituzione dell'art. 33 e dell'art. 34 operata dalla legge del 2000, continua a disporre che «le controversie di cui agli artt. 33 e 34 del presente decreto sono devolute al giudice amministrativo a partire dal 1° luglio 1998» (v. Corte cost., ord. 16 aprile 2002, n. 123 in Corr. Giur. 2002, 883; Corte cost., ord. 12 luglio 2002, n. 340, in Giust. Civ. 2003).

La detta opzione tuttavia non sembra fondatamente percorribile, sicché il dubbio di legittimità permane ed è stato di fatto puntualmente riproposto dalla suprema Corte a sezioni unite già con due ordinanze di rimessione cui questo decidente ritiene, nella evidente rilevanza nel caso in esame, dover prestare adesione.

Si è infatti rilevato, anzitutto, che nessuna deroga al principio di *perpetuatio jurisdictionis* di cui all'art. 5 cod. proc. civ. può nella specie ritenersi autorizzata dal dato normativo. Una tale deroga necessiterebbe invero di una non equivoca previsione, la quale non si rinviene, direttamente od indirettamente, nella legge n. 205 del 2000, e nemmeno è desumibile dal coordinamento delle sue disposizioni con i lavori parlamentari, da cui si evince soltanto l'intento, in linea con i criteri posti dall'art. 5 cod. proc. civ., di conservare alla cognizione del giudice amministrativo i processi che dinanzi allo stesso siano stati in precedenza attivati in base all'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998. Si è inoltre rilevato che la «sostituzione» di una norma, in coerenza con il valore letterale del termine, di regola esprime una vicenda innovativa con effetti *ex nunc*, non comportando l'eliminazione o modificazione *ab origine* della disposizione sostituita, ed anzi sottendono la persistente operatività fino a quando non ne prenda il posto la disposizione sostitutiva, e che un uso improprio di detto termine da parte dell'art. 7 della legge n. 205 del 2000, nel senso della rimozione *ex tunc* dell'artt. 34 e 35 del d.lgs. n. 80 del 1998, non è ricavabile dalla mera appartenenza della norma sostituita ad un testo normativo del quale non sia modificata la data di entrata in vigore, trattandosi di elemento logicamente conciliabile anche con l'intento di conservare la medesima disposizione sostituita fino al momento della sostituzione» (Cass. sez. un., ord. 21 ottobre 2002, n. 14870 in Danno e resp. 2003, fasc. 1, p. 107 5; Cass. sez. un., ord. 27 settembre — 4 novembre 2002 in G.U. n. 7 del 19 febbraio 2003, 1<sup>a</sup> serie speciale).

In conclusione, la ritenuta applicabilità nella presente causa dell'art. 34 originario testo del d.lgs. n. 80 del 1998 rende rilevante la questione di legittimità costituzionale di tale norma, nella parte in cui, in materia urbanistica ed edilizia, sottrae al giudice ordinario e devolve al giudice amministrativo anche le controversie risarcitorie diverse da quelle inerenti a diritti patrimoniali consequenziali rispetto ad atti o rapporti già di pertinenza di detto giudice amministrativo, ed anche, di riflesso, dell'art. 35 originario testo, primo comma, dello stesso d.lgs. n. 80 del 1998, nella parte in cui fissa i poteri dello stesso giudice amministrativo pure con riferimento a dette controversie.

La questione non è manifestamente infondata, in relazione agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, e va quindi riproposta, per motivi analoghi a quelli che hanno portato la Corte costituzionale a dichiarare l'illegittimità dell'art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, in quanto la predetta devoluzione, implicando una nuova giurisdizione esclusiva, parrebbe sconfinare dai limiti della delega che è stata conferita dall'art. 11, quarto comma, lett. g) della legge 15 marzo 1997, n. 59, con riferimento circoscritto ai menzionati diritti patrimoniali consequenziali.

Il presente giudizio va conseguentemente sospeso fino alla decisione sull'incidente di costituzionalità.

P. Q. M.

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, primo e secondo comma, e 35, primo comma, originario testo, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, in relazione agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, per eccesso rispetto alla delega conferita dall'art. 11, quarto comma, lett. g) della legge 15 marzo 1997 n. 59, nella parte in cui in materia edilizia ed urbanistica, non si limitano ad estendere alle controversie inerenti a diritti patrimoniali consequenziali la giurisdizione di legittimità od esclusiva già spettante al giudice amministrativo, ma istituiscono una nuova figura di giurisdizione esclusiva e piena con riferimento all'intero ambito delle controversie aventi ad oggetto atti, provvedimenti e comportamenti delle amministrazioni pubbliche.*

*Ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio;*

*Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri ed alle parti, ed inoltre comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati.*

Messina, addì 12 giugno 2003

*Il giudice: IANNELLO*

03C1143

NN. 879 e 880

*Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — emesse il 23 agosto 2003 dal Tribunale di Venezia nei procedimenti penali rispettivamente a carico di: Muhamed Adel Amid (R.O. 879/2003); Dibe Jamal (R.O. 880/2003)*

**Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Contrasto con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità delle misure sanzionatorie - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.**

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo.

IL TRIBUNALE

Premesso:

che alle ore 11 del 22 agosto 2003 Muhamed Adel Amid, nato in Algeria il 4 aprile 1972, elett. dom. presso l'avv. Enrico Cogo con studio in Padova, via Bellini, 5, veniva tratto in arresto in quanto colto in flagranza del reato p. e p. dell'art. 14, comma 5-*ter* d.lgs. n. 286/1998 poiché senza giustificato motivo si tratteneva nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di lasciare il territorio nazionale entro il termini di giorni cinque impartitogli dal questore di Rovigo il 12 luglio 2003 emesso ai sensi del comma 5-*bis* del suddetto articolo di legge e notificato loro il medesimo giorno. In Bibione il 22 agosto 2003;

che Muhamed Adel Amid è stato presentato in stato di arresto il giorno 23 agosto 2003 davanti a questo giudice per la convalida ed il contestuale giudizio direttissimo a norma dell'art. 14, comma 5-*quinquies* d.lgs. n. 286/1998;

che successivamente all'interrogatorio dell'arrestato il p.m. ha chiesto la convalida dell'arresto senza chiedere l'applicazione di alcuna misura cautelare;

*Osserva quanto segue*

1. — L'art. 14, comma 5-*quinquies* d.lgs. n. 286/1998 e successive modificazioni, nel prevedere un generale obbligo di arresto ad opera della P.G. per il reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter* legge citata, si pone in violazione dell'art. 13, comma 3 Cost. L'articolo in questione, dopo aver stabilito che la libertà personale è inviolabile ed aver specificato che eventuali restrizioni della libertà in questione possono essere disposte solo in base a previsione di legge e per atto motivato dell'autorità giudiziaria, prevede al comma 3 una deroga in forza della quale in casi eccezionali di necessità ed urgenza indicati tassativamente dalla legge è possibile l'adozione di provvedimenti provvisori da parte dell'autorità di pubblica sicurezza.

Orbene, nel nostro ordinamento processuale, l'arresto obbligatorio è previsto solo per reati connotati da particolare gravità, ossia quelli per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti (art. 380 comma 1 c.p.p.) e nei casi di flagranza di altri reati specificamente indicati (art. 380 comma 2 c.p.p.), individuati dal legislatore in base alla legge delega 16 febbraio 1987, n. 81 che prevedeva di contemplare l'arresto obbligatorio, oltre che nelle ipotesi suddette, anche in caso di flagranza di reati puniti meno gravemente in relazione ai quali la misura fosse però imposta da speciali esigenze di tutela della collettività, trattandosi di fattispecie connotato comunque da particolare gravità ed idonee ad ingenerare un significativo allarme sociale. È dunque evidente che n tali casi ricorrono i presupposti della necessità ed urgenza.

Il reato di cui all'art. 14 comma 5-*ter* non rientra invece in tale categoria di reati: lo stesso legislatore ha infatti inteso sanzionare la condotta dello straniero che non ottempera l'ordine di espulsione emanato dal questore con la pena detentiva meno grave dell'arresto, qualificando la fattispecie come semplice contravvenzione. Il reato in esame non è quindi tale da destare un elevato allarme sociale, tale cioè da giustificare da solo l'adozione immediata di un provvedimento limitativo della libertà personale.

Giova inoltre osservare che la natura contravvenzionale del reato in oggetto esclude in radice che possa essere adottata nei confronti del soggetto agente una misura cautelare. Anche sotto tale profilo, dunque, l'arresto viene snaturato della sua caratteristica saliente di misura precautelare, cioè di strumento adottato dalla P.G. per ragioni di necessità ed urgenza in funzione della successiva applicazione da parte dell'autorità giudiziaria di misure cautelari personali privative in tutto od in parte della libertà. L'art. 121 disp. att. c.p.p. stabilisce infatti che quando il p.m. ritiene di non dover chiedere al giudice l'applicazione di misura cautelare coercitiva deve disporre l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato. È evidente che tale norma deve trovare applicazione anche nell'ipotesi in cui il reato non consenta nemmeno in astratto di poter emettere alcuna misura coercitiva.

2. — Si osserva inoltre che non si vede sotto quale altro profilo l'arresto possa assolvere una utile funzione, posto che il giudizio direttissimo non è necessariamente collegato all'arresto in flagranza e non presuppone dunque la privazione dello *status libertatis*.

Appare dunque evidente che nel caso di specie l'arresto obbligatorio si rivela essere misura irragionevole e sproporzionata alla fattispecie di reato oggettivamente considerata, quantomeno prescindendo a priori da altri elementi soggettivi relativi al cittadino extracomunitario che ne giustificano in concreto l'adozione.

Si ritiene pertanto che l'art. 14, comma 5-*quinquies* d.lgs. n. 286/1998 norma in esame sia costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio anche sotto il profilo del canone generale di ragionevolezza e proporzionalità delle misure sanzionatorie sancito dall'art. 3 Cost.

3. — Si ritiene pertanto di investire la Corte costituzionale della questione di legittimità dell'art. 14, comma 5-*quinquies* legge citata per violazione degli artt. 3 e 13, comma 3 Cost.

La questione è rilevante ai fini del decidere nel presente giudizio: trattasi di udienza di convalida, pertanto la liberazione dell'arrestato per oggettiva impossibilità di emettere nei suoi confronti una misura cautelare coercitiva non esime questo ufficio dalla decisione in ordine alla legittimità o meno dell'arresto operato dalla P.G., legittimità che verrebbe meno nell'ipotesi in cui venisse dichiarata incostituzionale la disposizione di legge in base alla quale esso è stato eseguito.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies d.lgs. n. 286/1998, introdotto dall'art. 13, comma 1, lettera b) legge 30 luglio 2002 n. 189;*

*Ordina l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale degli atti del procedimento;*

*Sospende il giudizio in corso sino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale;*

*Monda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Venezia-Mestre, addì 23 agosto 2003

*Il giudice:* DE CURTIS

03C1144

N. 881

*Ordinanza del 10 ottobre 2002 (pervenuta alla Corte costituzionale il 2 ottobre 2003)  
emessa dal tribunale di Monza nel procedimento penale a carico di Ragnolini Marcello ed altri*

**Processo penale - Nuove contestazioni - Modifica dell'imputazione - Facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso contestato in udienza, quando la novità della contestazione deriva da una sopravvenuta modifica normativa - Mancata previsione - Irragionevolezza - Lesione del diritto di difesa.**

- Cod. proc. pen., art. 516.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

All'udienza del 10 ottobre 2002, udita l'eccezione di illegittimità costituzionale dall'art. 516 c.p.p. sollevata dalla difesa degli imputati all'udienza del 9 luglio 2002 e la replica del pubblico ministero;

*Osserva quanto segue*

La difesa degli imputati, a fronte della modifica dell'imputazione ai sensi dell'art. 516 c.p.p. operata dal pubblico ministero all'udienza del 7 maggio 2002, lamenta l'ingiustificata lesione del diritto di difesa, conseguente all'impossibilità di adire riti alternativi al dibattimento (in particolare: rito abbreviato) nonostante il fatto sia diverso da quello originariamente contestato. In ordine alla rilevanza della questione nel procedimento *a quo*, la stessa deriva dalla circostanza che la difesa degli imputati, a fronte della suddetta modifica del capo d'imputazione, ha formulato istanza di rito abbreviato, rilevando come il rigetto di tale istanza, benché conforme all'attuale disposto dell'art. 516 c.p.p., si porrebbe in insanabile contrasto con l'art. 24 Cost.

Ora, la Corte costituzionale, con sentenza n. 265 del 1994, ha stabilito che qualora non possa rimproverarsi alcuna inerzia all'imputato, ossia nessuna addebitabilità al medesimo delle conseguenze della mancata instaurazione dei riti alternativi al dibattimento, sarebbe molto difficile negare che la impossibilità di ottenere i relativi benefici concretizzi un'ingiustificata compressione del diritto di difesa. Nella suddetta sentenza alla base della sostanziale rimessione in termini a favore della difesa al fine di accedere ai riti alternativi vi è la circostanza che la libera determinazione dell'imputato verso tali riti risulta sviata da aspetti di anomalia caratterizzanti la condotta processuale del pubblico ministero, come nel caso di incompletezza dell'imputazione a fronte degli elementi già emergenti dagli atti di indagine preliminare: elementi che già avrebbero consentito, ove correttamente valutati, la formulazione dell'imputazione così come risultante dalle nuove contestazioni operate in sede dibattimentale.

Nel caso in esame la contestazione del pubblico ministero all'udienza del 7 maggio 2002 è stata determinata dalla modifica legislativa dell'art. 223 comma 2 n. 1, legge fall. ex d.lgs. n. 61 del 2002. Pertanto non viene in

rilievo alcun profilo di anomalia nella condotta del pubblico ministero al momento della formulazione dell'originaria imputazione, posto che quest'ultima attività è stata correttamente espletata in conformità al disposto dell'art. 223 legge. fall. all'epoca vigente.

Tuttavia, se nessun rimprovero può muoversi alla condotta del pubblico ministero, neppure può ritenersi rimproverabile sotto alcun profilo la condotta difensiva dell'imputato, il quale, in sede di valutazione della scelta tra riti alternativi e dibattimento, non poteva ragionevolmente tenere conto della possibilità di una modifica normativa, né tanto meno del contenuto della stessa.

L'art. 516 c.p.p. appare pertanto in contrasto con il diritto di difesa dell'imputato di cui all'art. 24 Cost., privando irragionevolmente quest'ultimo della concreta possibilità di optare un rito alternativo, e nel caso di specie abbreviato, a fronte della contestazione maturata solo in sede dibattimentale e assolutamente non prevedibile in sede di udienza preliminare di un fatto radicalmente diversa da quello originariamente descritto nel capo d'imputazione.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

*P. Q. M.*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 516 c.p.p. per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento la definizione del procedimento ai sensi degli artt. 438 ss. c.p.p. relativamente al fatto diverso contestato in udienza, quando la novità della contestazione discende da modifica legislativa che innova la struttura della fattispecie astratta originariamente contestata, sulla cui base il pubblico ministero abbia proceduto a nuova contestazione in udienza.*

*Sospende il presente procedimento e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

*Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione della stessa ai Presidenti della Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.*

Monza, addì 10 ottobre 2002

*Il Presidente:* FONTANA

03C1145

N. 882

*Ordinanza del 7 maggio 2003 emessa dal Tribunale di Milano  
nel procedimento penale a carico di Davchev Dimitar Vladov*

**Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Attribuzione alla polizia giudiziaria di un potere autonomo e superiore rispetto a quello riconosciuto alla autorità giudiziaria - Disparità di trattamento sotto diversi profili - Carezza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.**

- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, commi 5-*quinquies*, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo.

IL TRIBUNALE

Nel procedimento penale nei confronti di Davchev Dimitar Vladov, nato a Blagoevgrad (Bulgaria) il 20 febbraio 1974, tratto in arresto in flagranza per il reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, in relazione al comma 5-*quinquies*, del d.lgs. n. 286/1998, e presentato all'odierna udienza per il giudizio di convalida, venendogli contestato di essersi trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito in data 26 aprile 2003 dal Questore di Milano, ha pronunciato la seguente ordinanza.

All'odierna udienza di convalida il p.m. ha chiesto la convalida dell'arresto, sottolineando come nel caso concreto si versi in ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza,

Il Tribunale, peraltro, chiamato a convalidare l'operato della polizia giudiziaria sulla base della previsione normativa introdotta con l'art. 14 commi 5-ter e 5-quinquies d.lgs. n. 286/1998, non può non rilevare profili di incostituzionalità che non appaiono manifestamente infondati e che sembra pertanto indispensabile sottoporre al vaglio della Corte costituzionale.

A) Ravvisabile contrasto tra l'art. 14 comma 5-quinquies e gli artt. 13 e 3 della Costituzione.

Si osserva, in primo luogo, che l'art. 13 della Costituzione, dopo avere stabilito al primo comma che «la libertà personale è inviolabile», ammette al secondo comma che restrizioni alla detta libertà (detenzione, ispezione e perquisizione) siano operabili solo «per atto motivato dell'autorità giudiziaria» e, al terzo comma, consente all'autorità di pubblica sicurezza, «in casi eccezionali di necessità ed urgenza» di adottare «provvedimenti provvisori», «che devono essere comunicati (...) all'autorità giudiziaria» e che «si intendono revocati e restano privi di ogni effetto» «se questa non li convalida».

Sembra corretto ritenere che la norma attribuisca alla sola autorità giudiziaria la competenza ad operare restrizioni della libertà personale, invece riservando all'autorità di pubblica sicurezza non una analoga, seppur più limitata competenza, ma solo il potere di intervenire in supplenza ed anticipazione dell'operato dell'autorità giudiziaria quando questa, per l'urgenza del caso, non sia in grado di intervenire tempestivamente. Depongono in questa direzione la «provvisorietà del provvedimento adottato dall'autorità di pubblica sicurezza, provvedimento perciò destinato fin dall'origine ad essere trasformato e superato da altro atto; la «eccezionalità» dei casi, evidenziante la natura essenzialmente derogatoria dell'intervento della polizia rispetto al principio generale dell'intervento dell'autorità giudiziaria; la perdita di ogni effetto del provvedimento adottato dall'autorità di pubblica sicurezza, qualora questo non sia tempestivamente comunicato e convalidato; la stessa configurazione dell'atto dell'autorità giudiziaria come atto di «convalida» che è atto, di norma, inteso come diretto all'eliminazione dei vizi insiti in un precedente atto invalido.

Conforto a questa lettura si rinviene in pronunce della Corte costituzionale, della Corte di cassazione e nella disciplina che il legislatore ha voluto adottare nel codice di procedura penale.

La Corte costituzionale ha avuto modo di osservare che:

vi è una regola, che attribuisce all'autorità giudiziaria la competenza ad emettere provvedimenti coercitivi della libertà personale, ed una eccezione, rappresentata dal fatto «in sé previsto dal testo costituzionale, che gli organi di polizia debbono provvedere in sostituzione dell'autorità giudiziaria» e che «l'obbligo del decreto motivato di convalida (...) è disposto nell'art. 13 comma terzo della Costituzione per ogni provvedimento provvisorio preso dall'autorità di pubblica sicurezza in sostituzione del giudice e quindi per ogni provvedimento di arresto (obbligatorio o facoltativo) o di fermo» (Corte cost. n. 71/173);

le finalità sottese all'arresto in flagranza sono perseguibili «soltanto attraverso l'immediato intervento dell'autorità di polizia in temporanea vece dell'autorità giudiziaria, lontana normalmente dalla flagranza o quasi flagranza dei reati» (Corte cost. n. 89/503).

La Corte di cassazione ha affermato che:

nel caso di arresto in flagranza (secondo la sentenza 14 luglio 1971, n. 173, della Corte costituzionale) il titolo legittimo della detenzione è costituito da una fattispecie complessa, in cui l'attività della polizia giudiziaria deve collegarsi al provvedimento di convalida dell'autorità giudiziaria, il quale soltanto costituisce l'atto con cui si esercita il controllo della legittimità dell'operato della polizia giudiziaria e, ad un tempo, il titolo formale della detenzione stessa, cui la legge conferisce efficacia *ex tunc* (Cass. n. 73/297).

Il sistema introdotto dal legislatore con il vigente codice di procedura penale prevede infine che la polizia giudiziaria che ha eseguito l'arresto:

ne dia immediata notizia al pubblico ministero (art. 386 primo comma c.p.p.);

ponga l'arrestato a disposizione del pubblico ministero al più presto e comunque non oltre ventiquattro ore dall'arresto (art. 386 terzo comma c.p.p.), a pena di inefficacia dell'arresto medesimo (art. 386 ultimo comma c.p.p.);

e, correlativamente, attribuisce al pubblico ministero il potere/dovere di sindacare da subito l'operato della polizia giudiziaria:

sotto il profilo della legittimità, disponendo l'immediata liberazione della persona che sia stata arrestata al di fuori dei casi consentiti (art. 389 c.p.p.);

sotto il profilo dell'insussistenza di esigenze cautelari, disponendo, anche in questo caso, l'immediata liberazione dell'arrestato (art. 121 disp. att. c.p.p.).

Anche le scelte operate dal legislatore nella materia in oggetto sembrano dunque orientate inequivocabilmente nel senso di configurare l'operato della polizia giudiziaria come mera anticipazione dell'attività giuridica dell'autorità giudiziaria, la quale, infatti, in tempi tassativamente assai brevi, è chiamata ad essere investita della questione e ad intervenire con le più ampie valutazioni, anche e soprattutto se dissonanti rispetto a quelle della polizia medesima.

Una lettura nel senso anzidetto appare del resto in linea con quanto affermato, sia pure con riferimento a problematica diversa, dalla Corte costituzionale, secondo la quale «la presentazione per il giudizio direttissimo da parte degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria non rappresenta una attività ad iniziativa della polizia giudiziaria ma una sorta di attività delegata del pubblico ministero che si esplica sotto il costante controllo di quest'ultimo, al quale deve essere data immediata notizia dell'arresto e che è tenuto a formulare l'imputazione» (Corte cost. n. 98/374).

In sintesi, sembra corretto concludere che sia il tenore letterale della norma, sia l'orientamento interpretativo espresso con le decisioni citate, sia l'impostazione che l'ordinamento positivo è andato via via assumendo nel tempo, soprattutto nell'ambito del procedimento penale, convergono nell'escludere che l'art. 13 Costituzione attribuisca all'autorità di pubblica sicurezza un autonomo potere di limitazione della libertà personale, mentre invece inducono a ritenere che esso legittimi l'anzidetto potere esclusivamente in quanto anticipazione e supplenza del potere dell'autorità giudiziaria: con l'ovvia, necessaria conseguenza che all'autorità di pubblica sicurezza non può essere conferito un potere più esteso di quello riconosciuto all'autorità giudiziaria.

Ebbene, nei confronti di chi sia indagato per il reato previsto dall'art. 14 comma 5-ter d.lgs. n. 286/1998, come recentemente modificato, l'autorità giudiziaria non dispone di alcun potere di limitazione della libertà personale in quanto:

l'illecito è configurato come contravvenzione punita con pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e dunque, in quanto tale, risulta completamente estraneo alla previsione degli artt. 272 e seguenti c.p.p. in materia di misure cautelari;

non si rinvenivano norme speciali che consentano l'applicazione di misura cautelare in deroga alle anzidette disposizioni generali.

Appare dunque seriamente ipotizzabile un contrasto dell'art. 14 d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 286/1998, nella parte in cui, attribuendo alla polizia giudiziaria il potere/dovere di procedere all'arresto (per giunta obbligatorio) dell'indagato, conferisce alla stessa un potere autonomo e superiore rispetto a quello di cui dispone l'autorità giudiziaria.

Non vale ad escludere la sussistenza di un ravvisabile contrasto tra la norma in esame e l'art. 13 Costituzione la considerazione che attraverso l'attivazione dell'art. 121 disp. att. c.p.p., la libertà dell'indagato verrebbe comunque salvaguardata: il meccanismo approntato dalle disposizioni del codice di procedura penale è sì congegnato in modo da determinare il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria ma certamente non è idoneo ad impedire che una sia pur temporanea limitazione della libertà personale abbia luogo: trattandosi di una limitazione che, come si è detto, appare consentita dalla legge in contrasto con la previsione dell'art. 13 Cost., non sembra che possano avere rilievo «soglie quantitative» più o meno basse, soprattutto considerando che la limitazione viene arrecata nella forma più grave, quella della detenzione.

Ma, in verità, si ha perfino ragione di dubitare che l'art. 14 d.lgs. n. 286/1998 introduca una implicita ma necessaria deroga all'art. 121 disp. att. c.p.p., là ove dispone che «si procede con rito direttissimo». Invero, sebbene non sia astrattamente da escludere che un giudizio direttissimo possa celebrarsi, entro quarantotto ore, nei confronti di indagato rimesso in libertà, si deve prendere atto del fatto che la norma non disciplina in alcun modo come, nei ristrettissimi tempi anzidetti, debba essere formulata la contestazione da parte del pubblico ministero, la stessa debba essere portata a conoscenza dell'imputato e questi debba essere convenuto in giudizio: e lascia dunque desumere che la *ratio* ad essa sottostante sia in realtà quella di condurre l'imputato al giudizio direttissimo in stato di detenzione.

Ebbene, interpretata in questo senso, la norma risulterebbe ancor più in contrasto con le disposizioni costituzionali perché:

prevederebbe in sostanza che il pubblico ministero abdichi al suo potere/dovere di controllare, almeno sotto il profilo della sussistenza di esigenze cautelari, l'operato della polizia giudiziaria, facendogli in tal modo dismettere la funzione assegnatagli dalla Costituzione, e, corrispondentemente, esalterebbe ancor più l'espansione dei poteri della polizia giudiziaria, con ancora più accentuato contrasto con l'art. 13 Costituzione;

introdurrebbe una grave disparità di trattamento tra la persona che, arrestata per il reato in considerazione (contravvenzione punita con pena edittale non particolarmente afflittiva) e certamente non soggetta all'applicazione di alcuna misura cautelare, si vedrebbe comunque esposta alla concreta possibilità di necessaria detenzione fino a quarantotto ore; e la persona che, arrestata per delitto ben più grave ma rientrante nella disciplina generale, potrebbe confidare in una tempestiva liberazione sebbene per l'illecito commesso sia astrattamente applicabile perfino la custodia in carcere: con conseguente violazione dell'art. 3 Costituzione.

Il tutto, si noti, in un contesto nel quale le esigenze di carattere amministrativo potrebbero comunque essere adeguatamente salvaguardate, atteso che, espressamente, la norma stabilisce che «al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione», il questore può disporre il trattenimento dello straniero presso un centro di permanenza temporanea (art. 14 comma 5-*quinquies*).

B) Ravvisabile contrasto tra l'art. 14 comma 5-*quinquies* e l'art. 3 della Costituzione.

Sotto diverso ed ulteriore profilo la previsione dell'art. 14 comma 5-*quinquies* appare suscettibile di censura.

La disposizione in esame, infatti, introduce la previsione dell'arresto obbligatorio nei confronti di chi sia indagato del reato previsto dal precedente comma 5-*ter*.

Ora, è ben vero che la valutazione circa la gravità del fatto e la conseguente necessità di procedere comunque all'arresto di chi ne appaia responsabile, è valutazione rimessa al discrezionale apprezzamento del legislatore, come tale sottratto in genere ad un giudizio di costituzionalità in relazione all'eventuale violazione dell'art. 3 Costituzione.

Nel caso di specie, peraltro, il confronto tra le diverse fattispecie è così ravvicinato e stringente da far apparire possibile una diversa soluzione.

Invero, l'art. 13 comma 13-*ter* introduce l'arresto facoltativo (in tal senso sembra corretto intendere l'espressione «è sempre consentito»):

in relazione al reato previsto dal precedente comma 13, che, in quanto sostanziandosi nella condotta dello straniero espulso che fa rientro nello Stato ed in quanto punito con pena identica a quella comminata al reato previsto dall'art. 14 comma 5-*ter*, appare valutato dal legislatore di pari gravità, per sostanziale omogeneità della condotta e per identità di sanzione;

in relazione al reato previsto dal precedente comma 13-*bis*, che, nella stessa, evidente valutazione del legislatore, è assai più grave, trattandosi di trasgressione ad un divieto espresso dal giudice, configurato come delitto punito con pena della reclusione fino a quattro anni e dunque perfino suscettibile di applicazione di misura cautelare.

Sembra dunque corretto ritenere che l'art. 14 comma 5-*quinquies*, prevedendo l'arresto obbligatorio del contravventore, riservi al medesimo un trattamento decisamente più afflittivo di quello riservato, per fatti analoghi o addirittura più gravi, nel medesimo testo normativo, senza che, dalle norme, sia desumibile la sussistenza di una indicazione di ragionevolezza di una simile scelta.

Per i motivi ora esposti, ritiene questo Tribunale che sussistano seri dubbi di legittimità della norma in esame e che, da ciò, consegua la necessità di sospensione del procedimento per sottoporre la questione al giudice delle leggi.

La necessità di sospensione del procedimento impone comunque l'immediata remissione in libertà dell'imputato in mancanza di adeguato titolo detentivo.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge n. 87/1953;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 comma 5-quinquies legge n. 189/2002 nella parte in cui prevede, per il reato previsto al comma 5-ter, l'arresto obbligatorio dell'indagato, per violazione degli artt. 3 e 13 comma terzo della Costituzione.*

*Dispone l'immediata remissione in libertà dell'imputato.*

*Sospende il presente procedimento e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

Milano, addì 7 maggio 2003

*Il giudice: BUSACCA*

N. 883

*Ordinanza del 20 maggio 2003 emessa dal Tribunale di Milano  
nel procedimento penale a carico di Dimitrov Venelin Vladimirov*

**Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Attribuzione alla polizia giudiziaria di un potere autonomo e superiore rispetto a quello riconosciuto alla autorità giudiziaria - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato analoghe o di maggiore gravità - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.**

- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, commi 5-*quinquies*, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo.

## IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Dimitrov Venelin Vladimirov è stato tratto in arresto in flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-*bis* e ss., del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002 in data 19 maggio 2003 e presentato all'odierna udienza per il giudizio di convalida e contestuale giudizio direttissimo, per essersi trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore di Piacenza in data 4 dicembre 2002, notificatogli in pari data.

In sede di udienza di convalida il p.m. chiedeva la convalida dell'arresto, mentre il difensore nulla osservava.

Invero non si può non rilevare come appaia ravvisabile un contrasto tra l'art. 14, comma 5-*quinquies* e gli artt. 13 e 3 della Costituzione.

Preliminarmente, giova evidenziare sul punto che già in passato il giudice delle leggi ha senz'altro ritenuto ammissibile in diritto il sindacato sulle scelte del legislatore in materia di selezione dei casi legittimanti l'arresto obbligatorio in flagranza (*cf.* ord. C. cost. n. 92/260).

Nel merito:

Il contrasto con l'art. 13 appare sorgere, laddove tale norma statuisce che «la libertà personale è inviolabile», prevedendo che solo «in casi di necessità e urgenza l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori ...» di carattere restrittivo della libertà personale da sottoporsi al giudizio di convalida.

Si osserva, infatti, come la norma in esame introduca nell'ordinamento un'ipotesi di arresto in flagranza per un reato contravvenzionale che appare del tutto eccezionale rispetto alla disciplina ordinaria della materia (*cf.* le ipotesi di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p.), estendendo in tal modo la possibilità di intervento coercitivo «d'urgenza» ad una situazione di fatto dallo stesso legislatore reputata del tutto difforme e meno grave rispetto a tutte le altre ipotesi già previste dalla legge;

Si evidenzia inoltre, sotto altro profilo, che alla fattispecie di reato in parola non risulta applicabile alcuna misura cautelare; ed invero se il comma terzo dell'art. 13 Cost. viene a configurare il potere di iniziativa dell'autorità di pubblica sicurezza in materia come una forma eccezionale di anticipazione dell'intervento del giudice, nella fattispecie in questione sembra, invece, configurarsi un'ipotesi di attribuzione diretta alle autorità di polizia di un autonomo potere di coercizione (consistente nella concreta possibilità di imporre una limitazione della libertà personale per un periodo che arriva sino alle 48 ore), che se è vero che è soggetto al controllo successivo dell'autorità giudiziaria, tuttavia non trova alcuna corrispondenza funzionale in un potere riconosciuto dalla legge in capo al giudice (unico soggetto cui è invece riconosciuto dalla Carta costituzionale il potere di incidere sulla libertà delle persone).

In relazione poi alla specifica statuizione di «obbligatorietà» dell'arresto, va segnalata l'evidente disparità di trattamento che viene a configurarsi tra l'ipotesi in esame rispetto a quella di cui all'art. 13, comma 13-*ter*, della medesima legge, in cui si prevede un'ipotesi di arresto meramente facoltativo (e come tale assoggettata ad una più complessa valutazione, ai sensi dell'art. 381, comma quarto c.p.p., già da parte della autorità di polizia procedenti) sia all'ipotesi di cui all'art. 13, comma 13, sostanzialmente analoga a quella qui in esame, sia addirittura all'ipotesi di cui all'art. 13, comma 13-*bis* (sempre nella stessa materia) sanzionata come delitto, con una pena da

uno a quattro anni di reclusione e per la quale parrebbe quindi anche prevista la possibilità di applicazione di misure cautelari: pertanto anche per questo aspetto la norma in esame non appare rispettosa dei limiti della stretta «necessità» previsti dall'art. 13, comma terzo, Cost.

Alla luce delle argomentazioni testè esposte ritiene questo giudice che sussistano seri dubbi di legittimità costituzionale della norma in esame, e che da ciò consegua la necessità di sospensione del procedimento in oggetto per sottoporre la questione al giudice delle leggi.

La necessità di sospensione del procedimento impone comunque l'immediata remissione in libertà dell'imputato in assenza di adeguato titolo detentivo.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134, Cost. e 23 legge n. 87/1953;*

*Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies legge n. 289/2002 nella parte in cui prevede per il reato previsto al comma 5-ter, l'arresto obbligatorio dell'indagato, per violazione degli artt. 3 e 13, comma terzo della Costituzione;*

*Dispone l'immediata liberazione dell'arrestato se non detenuto per altro;*

*Sospende il presente procedimento e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, nonchè comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Milano, addì 20 maggio 2003

*Il giudice: CUCCINIELLO*

03C1147

N. 884

*Ordinanza del 21 maggio 2003 emessa dal Tribunale di Milano  
nel procedimento penale a carico di Tzheaye Ghezekegn Girmay*

**Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Attribuzione alla polizia giudiziaria di un potere autonomo e superiore rispetto a quello riconosciuto alla autorità giudiziaria - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato analoghe o più gravi - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.**

- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quinquies, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Tzheaye Ghezekegn Girmay è stato tratto in arresto (oltre che per il reato di cui all'art. 624 c.p., per il quale si procede separatamente) anche in flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter e *quinquies* e presentato all'odierna udienza per il giudizio di convalida, richiesta dal pubblico ministero trattandosi di un caso di arresto obbligatorio. Il rappresentante dell'accusa non ha richiesto l'applicazione di alcuna misura cautelare per tale reato.

La difesa si è opposta.

L'art. 13 della Costituzione, secondo la lettura che ne è stata sempre data dalla Corte costituzionale (si vedano per tutte le pronunce n. 173 del '71 e n. 503 dell'89) e dalla Corte di cassazione (ad es. sentenza n. 297 del '73), legittima il potere di limitazione della libertà personale da parte dell'autorità di pubblica sicurezza solo in quanto anticipazione e supplenza del potere dell'autorità giudiziaria.

Ed infatti *ex art.* 386 c.p.p. la polizia giudiziaria di ogni arresto deve dare immediata notizia al pubblico ministero, cui deve porre a disposizione l'arrestato al più tardi entro 24 ore; d'altra parte il pubblico ministero ha il potere/dovere di sindacare immediatamente l'operato della polizia giudiziaria, sia sotto il profilo della legittimità che sotto quello delle esigenze cautelari, *ex art.* 389 c.p.p. e 121 disp. att. c.p.p.

Nel caso di specie, è invece attribuito alla polizia giudiziaria il dovere di procedere all'arresto — obbligatorio — dell'indagato per un illecito contravvenzionale, cui non può seguire quindi l'applicazione di alcuna misura cautelare (*ex art.* 272 e segg. c.p.p., ed in mancanza di previsione speciale).

Viene così, in contrasto con l'art. 13, comma 2, Cost., riconosciuto in materia di libertà personale alla polizia giudiziaria un potere autonomo e superiore rispetto a quello di cui dispone l'autorità giudiziaria.

L'art. 14, comma 5-*quinquies*, d.lgs. n. 286/1998 prevede altresì che si proceda con rito direttissimo: con ciò parrebbe risultare limitato il potere/dovere del p.m. di porre immediatamente in libertà l'indagato *ex art.* 121 disp. att. c.p.p. (infatti nel caso in esame non esercitato), in contrasto con il dovere di controllo dell'operato della p.g. *ex art.* 13 secondo comma Cost.

Inoltre si viene a creare una ingiustificata disparità di trattamento fra coloro che, indagati per la contravvenzione in questione, possono vedere limitata la propria libertà personale fino ad un massimo di 48 ore, e coloro che, arrestati per reati anche molto più gravi, possono essere comunque rimessi immediatamente in libertà secondo i principi generali.

In particolare è stridente la disparità di trattamento in relazione a quanto previsto dall'art. 13, comma 13-*ter*, d.lgs. n. 286/1998, che non impone l'arresto obbligatorio dello straniero espulso che rientri nel territorio dello Stato (ed è punito con pena identica a quella prevista per lo straniero che non ottempera all'ordine di allontanarsi), neppure se l'espulsione era stata disposta dall'autorità giudiziaria (delitto per il quale è prevista una pena ben più grave e che consente l'applicazione di misure cautelari).

Sussistendo dunque seri dubbi di legittimità della norma in esame in relazione agli artt. 3 e 13 della Costituzione, va disposta la sospensione del procedimento per le valutazioni della Corte.

In mancanza di titolo detentivo, va altresì disposta l'immediata remissione in libertà dell'indagato, se non detenuto per altra causa.

Nel caso di specie, peraltro, si deve anche rilevare che il provvedimento di espulsione notificato a Tzheaye Ghezekegn Girmay dovrebbe essere sottoposto ad attento vaglio: il cittadino straniero risulterebbe infatti esser domiciliato in Italia dal lontano 1982, esser stato seguito dai servizi sociali, essere in sostanza qui assolutamente radicato e non avere più alcun legame con il suo paese d'origine, dal quale sarebbe stato portato via fin da bambino. Le sue vicende personali e familiari oltre che i suoi precedenti giudiziari lo rendevano pertanto quanto meno, in contrasto con quanto si afferma nel provvedimento del questore, persona già identificata dalla pubblica autorità o comunque facilmente identificabile.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge n. 87/1953;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, legge n. 189/2002, nella parte in cui prevede, per il reato previsto al comma 5-ter, l'arresto obbligatorio dell'indagato, per violazione degli artt. 3 e 13 terzo comma della Costituzione;*

*Dispone la separazione degli atti relativi a tale reato e la formazione di autonomo fascicolo processuale;*

*Dispone l'immediata remissione in libertà di Tzheaye Ghezekegn Girmay, nato in Eritrea il 5 maggio 1969, se non detenuto per altra causa;*

*Sospende il presente procedimento ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

Milano, addì 21 maggio 2003

*Il giudice: GANDUS*

N. 885

*Ordinanza del 21 maggio 2003 emessa dal Tribunale di Milano  
nel procedimento penale a carico di Ali Mohamed*

**Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Attribuzione alla polizia giudiziaria di un potere autonomo e superiore rispetto a quello riconosciuto alla autorità giudiziaria - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato analoghe o più gravi - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.**

- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo.

## IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Ali Mohamed è stato tratto in arresto (oltre che per il reato di cui all'art. 624 c.p., per il quale si procede separatamente, a piede libero) anche in flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter* e *quinquies*, e presentato all'odierna udienza per il giudizio di convalida, richiesta dal pubblico ministero trattandosi di un caso di arresto obbligatorio. Il rappresentante dell'accusa non ha richiesto l'applicazione di alcuna misura cautelare.

La difesa si è rimessa.

L'art. 13 della Costituzione, secondo la lettura che ne è stata sempre data dalla Corte costituzionale (si vedano per tutte le pronunce n. 173 del 1971 e n. 503 del 1989) e dalla Corte di cassazione (ad es. sentenza n. 297 del 1973), legittima il potere di limitazione della libertà personale da parte dell'autorità di pubblica sicurezza solo in quanto anticipazione e supplenza del potere dell'autorità giudiziaria.

Ed infatti *ex art.* 386 c.p.p. la polizia giudiziaria di ogni arresto deve dare immediata notizia al pubblico ministero, cui deve porre a disposizione l'arrestato al più tardi entro 24 ore; d'altra parte il pubblico ministero ha il potere/dovere di sindacare immediatamente l'operato della polizia giudiziaria, sia sotto il profilo della legittimità che sotto quello delle esigenze cautelari, *ex art.* 389 c.p.p. e 121 disp. att. c.p.p.

Nel caso di specie, è invece attribuito alla polizia giudiziaria il dovere di procedere all'arresto — obbligatorio — dell'indagato per un illecito contravvenzionale, cui non può seguire quindi l'applicazione di alcuna misura cautelare (*ex art.* 272 e segg. c.p.p., ed in mancanza di previsione speciale).

Viene così, in contrasto con l'art. 13, comma 2, Cost., riconosciuto in materia di libertà personale alla polizia giudiziaria un potere autonomo e superiore rispetto a quello di cui dispone l'autorità giudiziaria.

L'art. 14, comma 5-*quinquies* d.lgs. n. 286/1998 prevede altresì che si proceda con rito direttissimo: con ciò parrebbe risultare limitato il potere/dovere del p.m. di porre immediatamente in libertà l'indagato *ex art.* 121 disp. att. c.p.p. (infatti nel caso in esame non esercitato), in contrasto con il dovere di controllo dell'operato della p.g. *ex art.* 13, secondo comma Cost.

Inoltre si viene a creare una ingiustificata disparità di trattamento fra coloro che, indagati per la contravvenzione in questione, possono vedere limitata la propria libertà personale fino ad un massimo di 48 ore, e coloro che, arrestati per reati anche molto più gravi, possono essere comunque rimessi immediatamente in libertà secondo i principi generali.

In particolare è stridente la disparità di trattamento in relazione a quanto previsto dall'art. 13, comma 13-*ter*, d.lgs. n. 286/1998, che non impone l'arresto obbligatorio dello straniero espulso che rientri nel territorio dello Stato (ed è punito con pena identica a quella prevista per lo straniero che non ottempera all'ordine di allontanarsi), neppure se l'espulsione era stata disposta dall'autorità giudiziaria (delitto per il quale è prevista una pena ben più grave e che consente l'applicazione di misure cautelari).

Sussistendo dunque seri dubbi di legittimità della norma in esame in relazione agli artt. 3 e 13 della Costituzione, va disposta la sospensione del procedimento per le valutazioni della Corte.

In mancanza di titolo detentivo, va altresì disposta l'immediata rimessione in libertà dell'indagato, se non detenuto per altra causa.

Nel caso di specie, peraltro, si deve anche rilevare che il provvedimento di espulsione notificato ad Ali Mohamed prevedeva il suo immediato accompagnamento alla frontiera, mentre il questore gli ha poi intimato di

lasciare il paese entro cinque giorni, benché si trattasse, quanto meno all'apparenza, del secondo ordine di espulsione (il precedente datato 23 marzo 2003 non è in atti, ma ne viene fatta menzione sia nel decreto di espulsione del prefetto che nell'intimazione del questore), senza neppure specificare il motivo per il quale non veniva disposto il suo trattenimento presso il centro di permanenza temporanea, così come previsto dall'art. 14, comma 1, d.lgs. n. 286/1998 e successive modifiche.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge n. 87/1953;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, legge n. 189/2002, nella parte in cui prevede, per il reato previsto al comma 5-ter, l'arresto obbligatorio dell'indagato, per violazione degli artt. 3 e 13, terzo comma della Costituzione;*

*Dispone l'immediata remissione in libertà di Ali Mohamed, nato in Algeria il 9 febbraio 1972, se non detenuto per altra causa;*

*Sospende il presente procedimento ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

Milano, addì 21 maggio 2003

*Il giudice: GANDUS*

**03C1149**

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

**ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO**

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	<b>ACIREALE (CT)</b>	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	<b>ALBANO LAZIALE (RM)</b>	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	<b>ANCONA</b>	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	<b>ANGRI (SA)</b>	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	<b>APRILIA (LT)</b>	CARTOLIBRERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	<b>AREZZO</b>	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	<b>AVELLINO</b>	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	<b>AVERSA (CE)</b>	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	<b>BARI</b>	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	<b>BARI</b>	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	<b>BARI</b>	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	<b>BIELLA</b>	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	<b>BOLOGNA</b>	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	<b>BOLOGNA</b>	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	<b>BRESSO (MI)</b>	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	<b>BUSTO ARSIZIO (VA)</b>	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	<b>CALTANISSETTA</b>	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	<b>CASTELVETRANO (TP)</b>	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	<b>CATANIA</b>	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	<b>CATANZARO</b>	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	<b>CHIETI</b>	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	<b>COMO</b>	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	<b>COSENZA</b>	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	<b>COSENZA</b>	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	<b>FIRENZE</b>	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	<b>FOGGIA</b>	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	<b>FOLIGNO (PG)</b>	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	<b>FROSINONE</b>	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	<b>GENOVA</b>	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	<b>GIARRE (CT)</b>	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	<b>LECCE</b>	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	<b>MARTINA FRANCA (TA)</b>	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	<b>MESSINA</b>	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	<b>MILANO</b>	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	<b>MILANO</b>	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	<b>MOLFETTA (BA)</b>	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	<b>NAPOLI</b>	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	<b>NAPOLI</b>	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	<b>NOCERA INF. (SA)</b>	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	<b>NOVARA</b>	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	<b>PADOVA</b>	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	<b>PALERMO</b>	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	<b>PARMA</b>	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	<b>PERUGIA</b>	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	<b>PIACENZA</b>	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	<b>PRATO</b>	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	<b>ROMA</b>	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	<b>ROMA</b>	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	<b>ROMA</b>	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	<b>ROMA</b>	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	<b>ROMA</b>	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	<b>ROMA</b>	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	<b>ROVIGO</b>	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	<b>SAN BENEDETTO D/T (AP)</b>	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	<b>SASSARI</b>	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	<b>SIRACUSA</b>	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	<b>TORINO</b>	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	<b>VARESE</b>	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	<b>VERONA</b>	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	<b>VICENZA</b>	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

**MODALITÀ PER LA VENDITA**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti  
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite  
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni  
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde  
☎ 800-864035

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)\*

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

#### CANONE DI ABBONAMENTO

<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 219,04)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 109,52)</i>	- annuale € <b>397,47</b> - semestrale € <b>217,24</b>
<b>Tipo A1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 108,57)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 54,28)</i>	- annuale € <b>284,65</b> - semestrale € <b>154,32</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i>	- annuale € <b>67,12</b> - semestrale € <b>42,06</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i>	- annuale € <b>166,66</b> - semestrale € <b>90,83</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i>	- annuale € <b>64,03</b> - semestrale € <b>39,01</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € <b>166,38</b> - semestrale € <b>89,19</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 344,93)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 172,46)</i>	- annuale € <b>776,66</b> - semestrale € <b>411,33</b>
<b>Tipo F1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 234,45)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 117,22)</i>	- annuale € <b>650,83</b> - semestrale € <b>340,41</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.

#### BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

#### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

#### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

#### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	€ <b>318,00</b>
Abbonamento semestrale	€ <b>183,50</b>
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 0,85

I.V.A. 20% inclusa

#### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ <b>188,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ <b>175,00</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

#### ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

\* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



\* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 3 1 1 0 5 \*

€ 7,20